



Memorie del dipartimento di giurisprudenza
dell'Università di Torino

ANDREA TRISCIUOGGIO

Studi sul *crimen ambitus* in età imperiale

MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

2/2017

ANDREA TRISCIUOGLIO

STUDI SUL *CRIMEN AMBITUS* IN ETÀ IMPERIALE

Ledizioni

Opera finanziata con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Il presente volume è stato preliminarmente sottoposto a un processo di referaggio anonimo, nel rispetto dell'anonimato sia dell'Autore sia dei revisori (double blind peer review). La valutazione è stata affidata a due esperti del tema trattato, designati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Entrambi i revisori hanno formulato un giudizio positivo sull'opportunità di pubblicare il presente volume.

© 2017 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Andrea Triscioglio, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*

Prima edizione: maggio 2017
ISBN 9788867056170

Progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore: www.ledizioni.it

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

Indice

Introduzione	9
Capitolo I	
Età classica	17
1. Premessa.	17
2. <i>Ambire - ambitio - ambitus - ambitiosus.</i>	20
3. Rivisitazione delle fonti giuridiche e letterarie relative alla <i>lex Iulia de ambitu</i> . La pluralità degli interventi legislativi augustei.	26
4. <i>Senatusconsultum de ambitu.</i>	45
5. <i>Lex traiana ambitus</i> ?	52
6. La <i>lex Iulia ambitus</i> nelle opere dei giuristi tardoclassici.	56
Capitolo II	
Età postclassica-giustiniana	63
1. <i>Merita, labor, statuta tempora versus ambitus-ambitio</i> : i criteri di promozione nelle carriere civili, militari e religiose nel tardo impero (secoli IV e V).	63
2. L' <i>ambitus</i> nel Codice Teodosiano (C.Th.9.26).	81
3. Le testimonianze successive al Teodosiano in Oriente e in Occidente.	100
4. L' <i>ambitus</i> nel sistema della Compilazione giustiniana.	106
5. L' <i>ambitus</i> nelle Novelle giustiniane.	124
Conclusioni	131

Bibliografia	139
Indice delle fonti	173

*Desidero ringraziare vivamente le Professoresse Gisella Bassanelli Sommariva,
Stefania Pietrini e i Professori Fausto Goria, Paolo Garbarino
per i consigli ricevuti.*

*Dedico alla mia seconda famiglia, gli Ufficiali Alpini
del 113[^] AUC, vivi e andati avanti.*

Introduzione

A fronte di numerosi studi dedicati al *crimen ambitus* in età repubblicana, a Roma e in ambito municipale ¹, senz'altro minore risulta la produzione scientifica dei romanisti e degli storici in ordine all'evoluzione di tale *crimen* in età imperiale (dal principato di Augusto all'epoca di Giustiniano), nella quale – come vedremo – il principale punto di riferimento autoritativo-normativo rimane la legislazione augustea in materia ². Per leggere contributi di una qualche entità che consentano di comprendere i più importanti momenti di sviluppo che hanno interessato i confini della fattispecie criminosa di origine repubblicana, le pene comminabili, gli ambiti di applicazione del relativo *iudicium publicum* e gli aspetti procedurali della repressione nel lungo arco di tempo considerato occorre risalire, per quel che ho potuto constatare, al commentario seicentesco di Gotofredo al Codice Teodosiano ³, e a due pregevoli

1 La letteratura in argomento è vastissima e sarebbe pressoché impossibile proporne una rassegna che aspiri alla completezza. Mi limito a richiamare, tra i più recenti e importanti lavori degli ultimi anni, FASCIONE (1984); WALLINGA (1994), 411 ss.; NADIG (1997); SCHULLER (2000), 349 ss.; RIBAS (2008), 295 ss.; CASTÁN (2012), 772 ss., con aggiornata bibliografia a p. 799 ss.; da ultimi, RUSSO (2016), 111 ss., ROSILLO (2016), 902 ss. I fondamentali contributi (di cui faremo ampio uso in questo lavoro) di FERRARY (specialmente 2001; 2012) non si spingono oltre l'età augustea. Per la disciplina dell'*ambitus* attuato in occasione di elezioni municipali rileva il cap. 132 della *lex Ursonensis*, sul quale si veda quanto meno D'ORS (1953), 276 ss.; FASCIONE (1988), 179 ss.; MURGA (1991), 113 ss.; VENTURINI (1994), 238 s.; JUREWICZ (2007), 310 s.; SANTALUCIA (2009a), 331 s.; quest'ultimo Autore, alla luce del detto capitolo, ha sottolineato il fatto che contro il *reus* non si procedeva *per quaestiones*, come a Roma, ma attraverso un *iudicium* recuperatorio di carattere privato e formulare.

2 L'aggiunta dell'aggettivo 'autoritativo' risulterà più chiara dopo che avremo esaminato il valore paradigmatico della *lex Iulia de ambitu* nel procedimento analogico usato nel tardo impero per sanzionare le condotte corruttive messe in atto in particolare per conservare un ufficio pubblico (v. *infra*, 110 ss.).

3 Cfr. GOTOFREDO (1975), III, *Comm. ad legem Iuliam de ambitu* (C.Th.9.26), 222 ss.

commenti settecenteschi alla *lex Iulia de ambitu*, di Gabaleo⁴ e di Bouchaud⁵, i quali osavano persino ricostruire i *capita* della *lex augustea de ambitu*, pur senza avere puntuali riscontri nelle fonti⁶. Nelle trattazioni di sintesi presenti in più recenti lavori che datano dal secolo scorso ci si limita per lo più a rilevare il fatto che il *crimen ambitus* imperiale, da un lato, è interessato da una riduzione dello spazio applicativo della *lex Iulia* entro le *petitiones* elettorali municipali, d'altro lato, "si denatura"⁷ rispetto alla sua essenziale fisionomia repubblicana, consistente nell'impiego di mezzi di propaganda elettorale non permessi dalla legge⁸; e in particolare nel tardo impero viene in buona sostanza a coincidere con la conclusione del *contractus suffragii* intercorso con un dignitario di corte e diretto ad ottenere una carica palatina o un altro *honor* (la cui concessione spettava all'imperatore), oppure con l'iterazione di un pubblico ufficio, prevedendosi come pena quella della deportazione⁹. In altri casi

4 Cfr. GABALEO (1760), 479 ss.

5 Cfr. BOUCHAUD (1780), spec. 240 ss.

6 Cfr. GABALEO (1760), 483 s.; BOUCHAUD (1780), 245 ss. Possiamo tutt'al più dire che la *lex Iulia* era suddivisa in brevi *capita* (*capitula*) alla luce di I.4.18.11: «*Sunt praeterea publica iudicia lex Iulia ambitus et lex Iulia repetundarum et lex Iulia de annona et lex Iulia de residuis, quae de certis capitulis loquuntur et animae quidem amissionem non irrogant, aliis autem ponis eos subiciunt, qui praecepta earum neglexerint*»; ma sulla riferibilità dei contenuti di essa a singoli *capita* numerati nulla è possibile dire. D'altra parte, i *certa capitula* del brano istituzionale potrebbero indicare (più verosimilmente) fattispecie definite, casi determinati, come in C. *Summa rei publicae* 4. Sempre con riguardo alla letteratura settecentesca si segnalano altresì le poche pagine di MATTHAEUS (1761), 452-454; solamente un "Ausblick" sull'*ambitus* "in der Kaiserzeit" è offerto nella monografia di NADIG (1997), 131 ss.

7 Così si esprime il COSTA (1921), 114; di "Bedeutungswandel" discorre NADIG (1997), 74.

8 In proposito cfr. specialmente FASCIONE (2007), 39 ss. V. anche VENTURINI (2007), 376 s., per il quale in ogni caso non si pervenne a formare in età repubblicana un unitario concetto di *crimen ambitus*; anche per RIBAS (2008), 295 nt. 37, caratteristica di tale crimine è il risultato disapprovato *ex lege*, difettando un'individuazione tassativa delle condotte; sull'elevata ambiguità del suddetto concetto v. inoltre D'IPPOLITO-LUCREZI (2012), 295. Tra i diversi contenuti che, per riprendere l'espressione del Costa appena ricordata (v. nt. 7), "snaturano" l'*ambitus* nella terminologia criminalistica del principato, ARANGIO-RUIZ (1964), 258, richiama l'iterazione illegale delle magistrature e la pressione esercitata sui giudici dalle parti di un processo penale (a tal riguardo cfr. *infra*, 35 ss.); COSTABILE (2012), 154, ritiene invece che la *lex Iulia de ambitu* si applicasse solo più a casi di violazione degli *intervalla* e alla corruzione degli scrutatori delle urne (*nongenti* o *custodes*).

9 Cfr. LANDUCCI (1898), 944; TALAMANCA (1989) [Cervenca], 590; soprattutto SANTALUCIA (1998), 290; ID. (2009b), 108; DE GIOVANNI (2007), 284; SCHIAVONE (2016) [Botta], 474; v. anche, con attenzione alla critica interpolazionistica, BERGER (1925), 2365 ss.

si estende il *crimen* fino a includervi la corruzione giudiziaria¹⁰ e la simonia¹¹; per altro verso, con particolare riguardo alla legislazione novellare giustiniana (Nov. 8) si rileva una commistione tra l'*ambitus* e il *crimen repetundarum*, che ancora i codici ufficiali tardoimperiali, già dalle loro partizioni interne in titoli (v. C.Th.9.26-27 e C.9.26-27), mostrano indubbiamente di tenere distinti¹².

Ora, il minore interesse manifestato finora dalla dottrina è spiegabile certamente con la scarsità di testimonianze rilevanti – più correttamente si dovrebbe parlare di assenza in ordine a fonti riguardanti processi *de ambitu* effettivamente celebrati e pene realmente irrogate¹³ –, la quale è imputabile presumibilmente anche ad una diminuzione della vigenza della *lex Iulia*, diminuzione che Modestino certifica per l'epoca severiana, con speciale riguardo alla città di Roma, osservando che, in tale frangente storico, «*ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi*

10 Cfr. HARRIES (2007), 24: «However, the inclusion of *ambitus* in the Codes of Theodosius (9.26) and Justinian (9.26) shows the adaptability of old offences to new environments: *ambitus* could be treated as 'corruption', divorced from its electoral context and thus applied to the misdeeds of corrupt judges and official misdemeanours».

11 Cfr. FRANCIOSI (2014), 252; come si vedrà, è difficile tuttavia discorrere, alla luce delle fonti, di una comprensione della simonia nella nuova nozione di *ambitus*. Certamente v'è nelle rispettive condotte punite l'elemento comune della *largitio* per ottenere un ufficio (civile o religioso), ma mai, a quanto mi risulta, si pervenne ad un assorbimento concettuale con effetti giuridici. Da questo punto di vista pare più corretta l'impostazione di VALDITARA (2013), 296, che si limita ad accostare le due figure criminose. Anche nel commento a D.48.14 di STRUVIUS (1738), exerc. XLIX, 1118 s., esse sono significativamente separate nella trattazione; si discorre poi di mera analogia tra i due *crimina* pure nella *dissertatio canonica* dedicata alla *lex Julia de ambitu* in VAN-ESPEL (1753), 871. Sul punto *amplius, infra*, 120 ss. Il termine latino *simonia* entra nel linguaggio giuridico solamente nel VI secolo d.C.: v. AOUN (2002), 185.

12 Cfr. BALZARINI (1999), 60 ss. (v. *infra*, 117 ss., 124 ss.); per una convergenza più funzionale che concettuale tra (i complementari) *ambitus* e *repetundae* già nella tarda repubblica, cfr., a proposito di Cic., *De leg.* 3.11, VENTURINI (1994), 239 s.; ID. (2014), 582; l'Autore in ogni caso non ritiene che la detta convergenza, emergente dal brano ciceroniano, sia supportata da concreti riferimenti normativi.

13 Il confronto con la ricchezza documentale dell'età repubblicana assicurata specialmente dalle orazioni ciceroniane è invero disarmante. Con riferimento al principato maturo e al tardo impero NADIG (1997), 75, osserva: «Obwohl in dieser Periode wiederholt in den Quellen von Mißbräuchen bei der Erwerbung von Ämtern die Rede ist und sich auch zahlreiche und verschiedene Strafen der *lex Iulia* zuordnen lassen, so liegt dennoch keine einzige Nachricht über einen Prozeß oder gar eine Verurteilung vor»; l'affermazione non può essere confutata, come vedremo (*infra*, 86 ss.), sulla base di Amm. Marc., *Hist.* 26.7.6 e 26.10.7.

favorem» (D.48.14.1.pr.)¹⁴. In effetti, quando scriveva Modestino¹⁵ da tempo a Roma si era esaurita – ma, per il citato giurista, non necessariamente in modo irreversibile¹⁶ – quella stagione repubblicana formalmente democratica nella quale il *populus* era chiamato a scegliere i propri magistrati ed era necessario, anche attraverso la repressione *per quaestionem* dell'*ambitus*, assicurare, più che voti liberamente espressi, candidature controllabili dall'aristocrazia¹⁷ e possibilmente degne secondo la morale pubblica¹⁸, evitando altresì il concreto rischio che gli esborsi di denaro effettuati dai *candidati* in campagna elettorale fossero abbondantemente recuperati in modo illecito dopo l'insediamento nella carica. Già a partire da Tiberio l'elezione dei magistrati viene sottratta al *populus* e affidata ai *patres*, come attesta un noto passo tacitano¹⁹; con gli imperatori successivi acquisterà un peso vieppiù maggiore la *commendatio* imperiale²⁰ finendo per esautorare quel poco di autonomia che gli imperatori avevano

14 Su tale passaggio del brano di Modestino v. specialmente BRASIELLO (1963), 225; inoltre, anche con richiamo all'interpretazione offerta dall'anonimo scoliaste bizantino al corrispondente brano dei Basilici (B.60.46.1), FASCIONE (1984), 18 s. e nt. 8; da ultima, VIARENGO (2012), 46. Ad una *creatio* dei consoli ordinari e suffecti operata da Alessandro Severo si accenna in Script. Hist. Aug., Ael. Lampr., *Alex. Sev.* 43.2: «*consules quoscumque vel ordinarios vel suffectos creavit, ex senatus sententia nominavit*»; su quest'ultimo passo cfr. PALADINI (1959), 97. Sulla *creatio* (vero e proprio atto di investitura), distinta dalla *nominatione* (atto di designazione), cfr. specialmente MAROTTA (2005), 163; COSTABILE (2008), 149 ss.

15 Il libro II *de poenis*, da cui è tratto D.48.14.1, è stato verosimilmente composto durante gli anni di Antonino Caracalla e comunque non oltre il regno di Alessandro Severo: così BRETONE (1982), 29. Per i profili biografici e per la carriera politica dell'allievo di Ulpiano v. la recente monografia di VIARENGO (2009), 2 ss., 75 ss.

16 Cfr., a proposito del verbo *cessare* usato da Modestino in D.48.14.1.pr., MAROTTA (2015), 344.

17 Su tale *ratio* "politica" delle *leges de ambitu* repubblicane, che sarebbero volte ad ostacolare ingressi nelle magistrature di uomini estranei alla *nobilitas*, v. in particolare FASCIONE (1984), spec. 127 ss.; ID. (2007), 46 s.; VALLOCCHIA (2011-12), § 4; riflessioni sul punto si leggono anche in CASTÁN (2012), 772 s. e, con riguardo ad Augusto, in FERRARY (2007), 20.

18 Cfr., in riferimento ad un Augusto tradizionalista, Cass. Dio, *Hist.* 53.21.7; FREI-STOLBA (1967), 94.

19 Cfr. Tac., *Ann.* 1.15.1: «*...tum primum e campo comitia ad patres translata sunt...*», dove 'comitia' ha acquisito il senso di elezioni: v. PALADINI (1959), 124; e pertanto l'*ambitio* (il maneggio elettorale) è stata rimossa dal *campus Martius*, come si legge in Vell. Pat., *Hist.* 2.126.2 («*summota...ambitio campo*»); in dottrina cfr. FREI-STOLBA (1967), 136 ss.; DEMOUGIN (1987), 305, 316; TALAMANCA (1989) [Masi - Talamanca], 405 s.; FANIZZA (2001), 106 s.; con valutazioni più articolate, CIZEK, (2003), 34 ss.; CERAMI - CORBINO - METRO - PURPURA (2006), 124; al popolo Tiberio riserva solo più una formale conferma circa le scelte dei candidati nella sostanza assunte fuori dai comizi, dal senato o dall'imperatore: v. Cass. Dio, *Hist.* 58.20.4, su cui PALADINI (1959), 117.

20 Già praticata forse da Augusto: cfr. Cass. Dio, *Hist.* 53.21.7; TIBILETTI (1953), 97 ss.; STAVELEY (1972), 221 ss.; ma, più recentemente, si è voluto scorgere nel brano dioneo una

lasciato ai *patres*²¹; cosicché il popolo Romano, escluso, al di là di una breve parentesi sotto l'impero di Caligola²², dalla votazione dei propri magistrati (che spesso diveniva allettante occasione di guadagni), non potrà che dirottare i suoi desideri verso i celebri «*panem et circenses*» della Satira X di Giovenale²³. E Simmaco – siamo oramai nella seconda metà del IV secolo – celebra rispetto al passato i suoi tempi, nei quali «*abest cera turpis, diribitio corrupta clientelarum cuneis, sitella venalis*», dato che «*inter senatum et principes comitia transiguntur*»²⁴. Quando poi Giustiniano ri-corderà nella *praefatio* della Novella 8 che in antico, cioè nell'età del principato²⁵, la compera delle cariche pubbliche era un fenomeno ignoto, potrebbe alludere proprio a quella concentrazione del potere di scelta dei magistrati nel senato e nell'imperatore che aveva reso presumibilmente assai più difficile, senza eliminarla del tutto²⁶, l'attività *lato sensu* di corruzione elettorale²⁷ prima diretta alla vasta platea dei cittadini votanti.

nominatio augustea dei candidati, piuttosto che una *commendatio*: cfr. SWAN (1982), 436 ss.; NOÈ (1994), 168 s.; PANI (2014), 103 s.

21 Da questo punto di vista è eloquente, come ha rilevato il BRETONE (1982), 29, il silenzio di Modestino, sempre in D.48.14.1.pr., su di un'*uctoritas* senatoria esercitata nell'ambito delle elezioni magistratuali dei suoi tempi, anche se, come si è visto (v. *supra*, nt. 14), in Script. Hist. Aug., Ael. Lampr., *Alex. Sev.* 43.2, si accenna a nomine imperiali di consoli “*ex senatus sententia*”. L'evoluzione normativa avutasi nel principato a proposito delle procedure per eleggere i magistrati repubblicani è stata ampiamente studiata; mi limito qui a segnalare, tra i contributi più significativi, PALADINI (1959), 119 ss., con puntuale analisi terminologica delle testimonianze dionee; FREI-STOLBA (1967), 87 ss. (da Augusto a Traiano); un'utile rassegna, ordinata in senso cronologico, degli interventi imperiali in materia, con richiamo delle fonti, si può leggere ora in KOWALSKI (2007-8), 37-42 (da Augusto ai Severi). Per la manualistica cfr. NICOSIA (1999), II, 30 s.

22 Cfr. Svet., *Cal.* 16.2; Cass. Dio, *Hist.* 59.9.6; 59.20.3-5; FREI-STOLBA (1967), 161 ss.

23 Cfr. Iuv., *Sat.* 10.77 ss.: «*iam pridem, ex quo suffragia nulli uendimus, effudit curas; nam qui dabat olim imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se continet atque duas tantum res anxius optat, panem et circenses*» (circa 120 d.C.).

24 Cfr. Symm., *Or. (Pro patre)* 4.7; PALADINI (1959), 100 nt. 334; KOWALSKI (2007-8), 43 nt. 75.

25 Per tale interpretazione dell'avverbio «*ἄνωθεν*» cfr. BONINI (1989), 31 nt. 13; v. anche LIEBS (1978), 168; CECCONI (2005), 291; MARCONE (2007a), 126.

26 Cfr. MOMMSEN (1899), 867 nt. 8; KOWALSKI (2007-8), 39 con altra lett. citata in nt. 51.

27 Adotteremo nel presente lavoro 'corruzione' in un significato empirico e senza alcuna allusione a quei più precisi confini concettuali segnati dall'esperienze moderne. L'inadeguatezza della locuzione per rappresentare l'*ambitus* romano è già stata evidenziata, per l'epoca repubblicana, da FASCIONE (1984), 83, 137; ID. (2007), spec. 36, 47, e da WALLINGA (1994), 441 s.; l'uso storiografico della categoria 'corruzione' (anche con riferimento all'età imperiale) è stato poi reso oggetto di articolata critica da parte di FUSCO (1999), 110 ss.; si vedano anche le cautele espresse da CECCONI (2005), 282 s., e da LUCREZI (2011), 83; è ritornata sull'argomento recentemente, con riguardo all'età repubblicana, ROSILLO (2016), 899 ss. Insoddisfacente poi, secondo VENTURINI (2007), 376, è anche l'identificazione dell'*ambitus* con la frode elettorale.

Eppure una certa vitalità della *lex Iulia* nell'età imperiale permane, anche oltre la sua vigenza in ambito municipale ancora certificata dall'allievo di Ulpiano (D.48.14.1.1)²⁸. Mi riferisco all'importante valore sistematico che le disposizioni augustee *de ambitu* conservano nei principali codici tardoimperiali e nelle raccolte giurisprudenziali, dove pure il relativo materiale giuridico denota con ogni evidenza una notevole esiguità, in particolare se confrontato con quello della gran parte dei *crimina* di origine repubblicana-augustea presente nel Digesto e nel *Codex* di Giustiniano. Sotto i titoli *Ad legem Iuliam de ambitu*, o *ambitus*, in effetti ci sono conservate solamente quattro costituzioni – comprese entro uno spazio cronologico alquanto ristretto, tra il 397 e il 416 – nel Teodosiano (C.Th.9.26), un solo passo figura nelle *Pauli Sententiae, ex Breviario Alariciano* (PS.5.30.a), ancora un solo passo (quello di Modestino sopra citato) è presente nel Digesto giustiniano (D.48.14)²⁹, e parimenti un'unica costituzione è accolta, *sub titulo*, nel *Codex* giustiniano (C.9.26); inoltre, alcuni rapidi ma importanti accenni alla legislazione augustea *de ambitu*, fuori dai titoli dedicati, si trovano ancora nel Teodosiano (C.Th.9.19.4.1), nel Digesto di Giustiniano (D.48.1.1) e nelle Istituzioni dello stesso imperatore, in particolare in I.4.18.11, passo che ha beneficiato di una nota interpretativa di un certo interesse per la presente ricerca nella Parafrasi dell'*antecessor* Teofilo; mentre non presenta alcun esplicito riferimento alla *lex Iulia* il richiamo al *crimen ambitus* reperibile ancora in una *lex* del *Codex* giustiniano (C.1.16.1), che avremo modo di analizzare con attenzione³⁰.

Scopo del presente lavoro è quello di ricomporre il quadro delle testimonianze appena ricordate, senza trascurare le fonti letterarie pertinenti, con un orientamento fondamentalmente cronologico, alla luce di una rinnovata critica testuale e tenendo in conto degli ultimi avanzamenti dottrinari che hanno riguardato, pur in modo incidentale, le fonti che paiono rilevanti e i temi giuridici ad esse connessi.

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che la storia del *crimen ambitus* nell'età imperiale coincide con l'evoluzione applicativa, non facilmente ricostruibile per la verità, della *lex Iulia* augustea. E allora si tratterà di capire quali sono i contenuti riferibili a tale *lex* nel suo tenore originario, e quali quelli invece riconducibili ad interventi normativi successivi; inoltre se, e in quale misura, la fattispecie criminosa si allontani nel corso del tempo dal suo nucleo originario e quali siano i confini rispetto ad altri crimini, in particolare la *vis publica* e la simonia³¹; ancora,

28 Cfr. per intanto SANTALUCIA (2009c), 89; v. anche *infra*, 110.

29 Il sunto del passo di Modestino apre e chiude anche il titolo 'Νόμος Ἰουλίου κατὰ κολάκων' dei Basilici (B.60.46.1); sulla presenza di un titolo *Ad legem Iuliam ambitus* nei *libri de iudiciis publicis* di Marciano, ipotizzata dal LENEL (2000) I, 676, cfr. le mie osservazioni critiche, *infra*, 61 s.

30 Cfr. *infra*, 112 ss.

31 Il problema dei confini e delle intersezioni dell'*ambitus* con altri crimini parimenti inerenti alle votazioni di candidati alle cariche pubbliche è stato indagato anche con riguardo

come si evolve la sanzione; da ultimo, guardando agli aspetti procedurali, quali sono le eventuali specificità del *iudicium publicum ex lege Iulia* e quali riflessi vi possano essere stati per lo stesso a causa del graduale passaggio, avutosi nella prima età imperiale, dal sistema delle *quaestiones*³² a quello della *cognitio extra ordinem*.

all'età tardo-repubblicana. Per una confutazione della tesi mommseniana, per la quale il *crimen sodalicio* dovrebbe essere valutato semplicemente come una *species ambitus*, v. l'articolata argomentazione condotta sulla base della *pro Cn. Plancio* ciceroniana da VENTURINI (1984), 787 ss.

32 Pur in assenza di esplicite testimonianze bisogna credere che la *quaestio ambitus* secondo la legge augustea fosse una *quaestio perpetua*: cfr. KUNKEL (1974), 91; secondo FERRARY (2001), 197, tuttavia, tale *quaestio* ebbe vita breve, in considerazione anche dell'approvazione della *lex Valeria Cornelia* (5 d.C.), nota grazie alla scoperta della *tabula Hebana*, che istituì le centurie destinatrici; precedentemente FANIZZA (1982), 94 nt. 217, aveva pensato ad una perdita di significato della *quaestio de ambitu* già nel corso del primo secolo d.C.

Capitolo I

Età classica

1. Premessa.

La ricostruzione dei contenuti della legislazione augustea in materia di *ambitus* è resa difficile dalla circostanza che le fonti ad essa relative sono poche e piuttosto avaro di dettagli, né disponiamo per altro di testimonianze coeve in grado di offrire uno sguardo contemporaneo sulle premesse storiche, sulle disposizioni, sulle relative *rationes* e sull'impatto dell'intervento augusteo¹. Rimane poi il problema definitorio, che già si pone per la legislazione pre-augustea² e che la semplice analisi del termine '*ambitus*' difficilmente è in grado di risolvere³. Tant'è che, per

1 Manca un qualsiasi accenno specifico alla legislazione *de ambitu* nelle *Res Gestae divi Augusti*; in senso generale Augusto ivi (*Res Gestae*, 8.5) rivendica per sé solamente il merito di aver recuperato gli *exempla maiorum*, che stavano cadendo in disuso, mediante la proposta di *novae leges*; sul pieno significato delle espressioni *exempla maiorum* e *novae leges* cfr. in special modo BELLEN (1997), *praecipue* 189 ss.; v. inoltre, GUIZZI (1996), 208 s.; BERTOLDI (2003), 23. Per una ricostruzione delle norme augustee *de ambitu* dobbiamo basarci soprattutto su autori attivi in età severiana (Cassio Dione, Modestino), o su alcuni accenni presenti in opere giuridiche del VI secolo (di Teofilo e Teodoro; v. *infra*, 39, 111); né scende in dettagli tecnici apprezzabili l'orazione funebre pronunciata da Tiberio in onore di Augusto nel 14 d.C. (v. Cass. Dio, *Hist.* 56.40.4); su di essa, in generale, cfr. GIUA (1983), 439 ss.

2 Sull'assenza di un unitario concetto di *crimen ambitus* in grado di riassumere ipotesi tassativamente determinate cfr. lett. citata *supra*, 10 nt. 8.

3 Penso tra l'altro al rapporto esistente tra '*ambitio*' e '*ambitus*', sul quale v. Flav. Cap., *De verb. dub.*, ed. Keil, VI, 107.15: «*ambitio quando fit; ambitus cum factus est*». Il primo termine attiene dunque allo svolgimento dell'azione dell'*ambire*, il secondo, non caricato di coloriture negative, riguarda la conclusione di essa, il suo risultato. Ora, ammesso che tale distinzione abbia avuto anche una valenza giuridica, dovremmo credere che il *crimen ambitus* si configurasse solamente dal momento del verificarsi di un esito (in ipotesi, l'otteni-

esempio, il Mommsen commentando il cap. 58 della *lex Malacitana*⁴ si sentiva legittimato, proprio a causa dell'ignoranza gravante sulla nozione di *ambitus ex lege Iulia*, ad includervi anche quei comportamenti, previsti dal detto capitolo e da chiunque posti in essere, che ostacolano le operazioni elettorali (fra questi l'*intercessio* collegiale)⁵, allontanandosi così chiaramente dalle indicazioni offerte dai lessicografi, a partire da Varrone, che individuano l'essenza del crimine in un contegno *contra legem* del solo *candidatus* agli *honores*⁶.

A fronte di tali indubbe difficoltà può soccorrere però un fondato affidamento che le novità normative post-augustee *de ambitu*, che avremo modo di esaminare, siano state pur sempre considerate in continuità, se non con la lettera, con la *voluntas* della legislazione augustea. Si tratta invero di una forma di *reverentia antiquitatis* che nelle tecniche normative si concretizzava nel procedimento analogico, che sappiamo usato non solamente in ambito privatistico⁷ ma anche in ambito penalistico, senza che tuttavia in quest'ultimo campo si ponessero i problemi oggi-giorno avvertiti⁸; e in particolare per quei crimini di natura politica, com'è il *cri-*

mento della carica), escludendo quindi gli atti preparatorii (le *ambitiones*) che non avessero eventualmente prodotto il risultato? Ritorneremo a più riprese su tale questione nell'intento di accertare se nell'età imperiale ci sia stato spazio per una repressione anticipata in ordine a condotte illecite finalizzate ad un atto di investitura, e se dunque lo stesso sia, o meno, configurabile come necessaria condizione per la punibilità; sul punto cfr. *infra*, 85 s.

4 Cfr. *Lex Malac.*, cap. 58, FIRA. P, p. 212: «*Ne quis intercedito neve quit aliut facito, quo minus in eo municipio h(ac) l(ege) comitia habeantur perficiantur. Qui aliter adversus ea fecerit sciens d(olo) m(alo), is in res singulas HS X(milia) municipibus municipii Flavi Malacitani d(are) d(amnās) e(sto), eiusque pecuniae deque ea pecun(ia) municipi eius municipii qui volet, cuique per h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto*».

5 Cfr. MOMMSEN (1905), 315 nt. 87, in riferimento più esattamente al senatoconsulto (citato da Modestino; cfr. *infra*, 45 ss.) che estendeva l'applicazione della *lex Iulia* ai *municipia*: «*Es scheint danach gestattet die Bestimmung unseres Stadtrechts (scil. Lex Malac., cap. 58) und die des von Modestin erwähnten Senatusconsults für identisch zu halten, um so mehr als wir den Begriff des ambitus, wie die lex Iulia ihn festgestellt hat, nicht kennen und der Annahme, dass nicht bloss der Candidat, sondern jeder Urheber einer Wahlstörung oder Wahlhinderung darunter fiel, wenigstens nichts im Wege steht*».

6 Cfr. Varr., *De l.l.* 5.28: «*Ab eo qui populum candidatus circum it, ambit, et qui aliter facit, indagabili ex ambitu causam dicit*»; Fest. (II sec. d.C.), *De verb. signif.*, s.v. *ambitus* (ed. Lindsay, 5): «*...sed et eodem vocabulo crimen...affectati honoris appellatur*»; Isid., *Etym.* 5.26.21: «*Ambitus iudicium in eum est, qui largitione honorem capit et ambit*».

7 Cfr., tra i molti esempi, quelli indicati da GALLO (1994), 70 ss.

8 Sul divieto di applicazione analogica delle leggi penali (art. 14 delle c.d. preleggi) cfr. in particolare GALLO (2001), 1 ss. (estr.). È invero estraneo quanto meno alla *cognitio extra ordinem* (dunque a partire dal principato) quel principio di legalità che si considera ora a monte del divieto di analogia. Il ricorso ad essa nel campo del diritto criminale non rispecchiava in realtà uno spazio di discrezionalità nel quale si poteva muovere un giudice

men maiestatis, dove gli elementi della fattispecie potevano essere più strettamente legati ad un dato sistema di governo, mutato il quale si sarebbe posta l'eventualità di un'estensione della originaria disciplina a situazioni simili⁹. La mentalità giuridica romana, ad un tempo conservatrice e innovatrice nell'uso del procedimento analogico, mi pare ben rappresentata nel seguente brano del giurista Tertulliano¹⁰ che riguarda espressamente le *leges* e la possibilità di una loro applicazione a casi non previsti, ma dotati di una qualche somiglianza con quelli previsti, sia dal punto di vista soggettivo sia da quello oggettivo:

D.1.3.27 (Tert. 1 *quaest.*): «*Ideo, quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est, semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res pertinerent, quae quandoque similes erunt*»¹¹.

L'abitudine consolidata, attestata da Tertulliano e che solo in seguito diverrà generale canone interpretativo d'ordine sistematico con riguardo alla Compilazione giustiniana¹², di "trascinare" ("*trahi*") le più antiche leggi verso le più recenti ha reso dunque possibile estendere la disciplina più antica (per quanto a noi interessa soprattutto le disposizioni sulla pena) alle nuove fattispecie legislative, quando esse

separato dal potere legislativo e chiamato a sentenziare su di un caso concreto, piuttosto era l'autorità normativa (senato, imperatore), financo in funzione giudicante, che poteva ravvedere una *eadem ratio* tra situazioni simili e disporre l'estensione per via analogica con efficacia generale di una legge repubblicana preesistente. Opportunamente dunque si discorre di analogia "normativa" [v. SCOGNAMIGLIO (2009), 100 ss.] e anche la storia dell'*ambitus*, come vedremo, si inquadra in tale fenomeno. Sul ragionamento analogico, ma con speciale attenzione al diritto dei giuristi nelle distinte fasi storiche dell'esperienza romana, v. i recenti contributi di MANTELLO (2010), 3 ss.; VACCA (2010), 71 ss.; GORIA (2010), 93 ss.; *adde* ROMANO (2013), 374.

9 In rapporto alla *lex Iulia maiestatis* Modestino, in un suo celebre passo tratto dal libro XII delle *Pandectae*, dà per acquisita una distinzione tra due tipi di regole parimenti operanti: quelle che discendono direttamente dal testo di legge e quelle ricavabili *ad exemplum legis*: D.48.4.7.3: «*...quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est*». Su tale passo cfr. *praecipue* SOLIDORO MARUOTTI (2002), 16 s.; EAD. (2003), 136 s., 147, 171 s.; un'approfondita esegesi si trova in SCOGNAMIGLIO (2009), 115 ss.; *adde* GIUFFRÈ (1998), 74; VIARENGO (2009), 153 ss.

10 È assai dubbia l'identificazione con l'omonimo apologista del Cristianesimo e l'epoca nella quale il giurista visse e operò: cfr., in merito, MARTINI (1975), 119 ss.; ID. (2003), 117 ss.; in senso favorevole all'identificazione TONDO (1993), II, 487 s.; altra lett. è citata da MAROTTA (2003), 98 e nt. 86.

11 Sul passo cfr. brevemente BEHRENS (1995), 162; inoltre, GORIA (2010), 94 s. e 100 (in relazione al corrispondente passo dei Basilici, 2.1.37).

12 Cfr. in proposito PIANO MORTARI (1976), 99 ss.

avessero presentato profili analogici in ordine agli agenti (*personae*) o alle condotte (*res*)¹³. D'altra parte, il *principium*, le origini di una normativa (considerata nei suoi contenuti e nelle sue *rationes*) – già lo aveva evidenziato Gaio (D.1.2.1) – è la “*pars potissima*” e non può essere trascurato nell'attività interpretativa rivolta alla pratica dato che contribuisce in modo preponderante all'integrazione del diritto vigente¹⁴. Quindi, nel tentativo di ricostruire i contenuti originari della *lex Iulia*, tale fondamentale attitudine presente nell'esperienza giuridica romana – e che trova un puntuale riscontro, come si vedrà, anche in materia di *ambitus*¹⁵ – permette di risalire dal noto delle *leges posteriores* (quelle accolte nei *codices* di Teodosio e di Giustiniano sotto i titoli dedicati alla *lex Iulia*) all'ignoto della *lex anterior* (la *lex Iulia*), riflettendo sui possibili elementi di simiglianza che intercorrono tra le novità normative ed il loro paradigma.

2. *Ambire - ambitio - ambitus - ambitiosus.*

Il verbo latino *ambire* dispone, come è noto, di un primario significato etimologico concreto, sia dinamico sia statico: indica il girare intorno a qualcosa e il circondare. Già nell'età repubblicana tuttavia acquista un preciso valore in ambito politico: è il girare del candidato, che aspira a ricoprire una magistratura, intorno ai cittadini per chiedere agli stessi il voto favorevole¹⁶. A questa seconda accezione

13 La parte finale del passo dedicata all'estensione analogica della *lex anterior* (“*semper quasi*” - *in fine*) mi pare invero del tutto coerente con la parte iniziale; non credo accoglibile quindi la diversa opinione espressa da VAN WARMELO (1971), 418, che ha alimentato nell'Autore sospetti di interpolazione. Tale coerenza si può apprezzare leggendo altresì la condivisibile traduzione italiana del finale a cura di SCHIPANI (2005), 96: «...si deve sempre pensare come se nelle leggi sia incluso che esse riguardino anche le persone e le cose che in qualunque tempo saranno simili». Il BEKKER (1912), 16, dal canto suo, ha interpretato correttamente il brano: «Das kann doch wohl nur heißen, daß ältere Gesetze auch auf solche “personae” und “res” bezogen werden sollen, die zwar zur Zeit der erlassenen Gesetze noch nicht in Betracht kommen konnten, jetzt aber in Betracht zu kommen haben, und denjenigen, für welche die älteren erlassen waren einigermassen ähnlich (similes) sind», rilevando solamente un'impossibilità di chiarire alla luce del brano gli effetti della «Expansionskraft älterer Gesetze mit dem Auftreten von neueren»; essi per il tema qui trattato, come si è accennato, potrebbero comprendere l'applicazione ai casi simili della pena prevista dalla *lex anterior*.

14 Cfr. specialmente GALLO (1981), 91 ss.; ID. (2000), LI; LANTELLA (1983), 298 ss., spec. 324 ss.; SCHIPANI (1997), 649 ss., con altra letteratura.

15 Cfr. *infra*, 110 ss.

16 Cfr. Vart., *De l.l. 5.28* (*supra*, 18 nt. 6); FORCELLINI (1955), v. ‘*ambio*’, 209, sub II; ERNOUT - MEILLET (1985), v. ‘*ambio*’, 26; HELLEGOUARC'H (1972), 209.

è riconducibile con ogni probabilità l'allargamento del campo semantico del verbo tale da comprendere il richiedere un beneficio di varia natura (non solo dunque il voto) ad altri, eventualmente con una certa insistenza, com'è tipico di chi "fa la corte" a qualcuno (*amb/circum-ire*)¹⁷.

Il sostantivo 'ambitio' denota la stessa azione dell'*ambire*, come ci ricorda Paolo Diacono nella sua epitome dell'opera di Festo, *De verborum significatione* (ed. Lindsay, 15): «*Ambitio est ipsa actio ambientis*». L' 'ambitio' può essere pertanto una forma di *petitio* particolare per le modalità adoperate diretta ad ottenere un qualunque vantaggio (non solamente l'insediamento in una carica pubblica)¹⁸. Ma il termine in esame, come pure l'aggettivo 'ambitosus', rivelano anche un senso più intimo, non relazionale, esprimendo, come nella corrispondente terminologia italiana, le aspirazioni personali, le 'ambizioni' nutrite in particolare da chi intende affermarsi nella vita politica¹⁹. L' *ambitio* in tal senso è generalmente intesa come un vizio dell'animo umano²⁰; essa tuttavia può anche essere un fattore di virtù (v. Quint., *Inst. orat.* 1.2.22: «*Licet ipsa vitium sit ambitio, tamen frequenter causa virtutum est*»).

Il concetto non penalistico di 'ambitus' coincide in larga misura con quello di 'ambitio' ed evoca pertanto essenzialmente una richiesta con oggetto vario, ponendo tutt'al più l'accento sulla conclusione dell'azione anziché sul suo svolgimento, come evidenzia *Flavius Caper*, grammatico attivo nel II secolo d.C.:

Flav. Cap., *De verb. dub.* (ed. Keil, VI,107.15): «*ambitio quando fit; ambitus cum factus est*».

In particolare per l'*ambitus honoris* ritornano le componenti del *circumire* e del *supplicare* nella definizione etimologica festina ripresa da Paolo Diacono (ed.

17 Si veda, per esempio, a proposito della convenienza che l'architetto riceva spontanei incarichi e non li solleciti, Vitruv., *De arch.* 6.praef.5: «*Ceteri architecti rogant et ambiunt, ut architectent; mihi autem a praeceptoribus est traditum: rogatum, non rogantem oportere suscipere curam, quod ingenuus color movetur pudore petendo rem suspiciosam. Nam beneficium dantes, non accipientes ambiuntur*»; inoltre, Svet., *Iul.* 18.2: «*...ambienti ut legibus solveretur*»; Svet., *Aug.* 31.3: «*...ambirentque multi ne filias in sortem darent...*»; per i lessici v. in particolare NETTLESHIP (1889), v. 'ambio', 155 n. 5.

18 Cfr. ancora FORCELLINI (1955), v. 'ambitio', 210, sub II.1-2; pregnante è la definizione di *ambitio*, intesa come generica "affectatio gratiosa", che si può leggere in Schol. Bob. ad Cic., *Pro Fl.* 42 (ed. Hildebrandt, 48): «*Ambitio est enim favoris alicuius supplex et cum lenocinio humilitatis affectatio gratiosa*».

19 Per le fonti, cfr. NETTLESHIP (1889), v. 'ambitio', 156 n. 7; sull'uso della curiosa espressione "ambitio praepostera" in Tac., *Ann.* 16.17.3 e le novità che essa riflette circa le aspirazioni alle carriere pubbliche nel primo impero v. GRELLE (1996), 337.

20 Per la connotazione negativa in Seneca cfr. MALASPINA (2000), 184 e nt. 15.

Lindsay, 15): «*Ex quo etiam honoris ambitus dici coeptus est a circumeundo supplicandoque*»²¹. Ma ‘*ambitus*’ acquista ben presto una coloritura negativa (che finisce per collocarlo nell’alveo dei *crimina*) che in ‘*ambitio*’ non sempre è riconoscibile²².

Per quanto riguarda l’aggettivo ‘*ambitiosus*’ (che appartiene alla stessa famiglia lessicale di ‘*ambitus*’ e di ‘*ambitio*’ per la comune derivazione da *ambire*) è fondamentale l’apporto di Aulo Gellio, il quale nel libro IX, cap. 12, § 1, delle *Noctes Atticae*, lo annovera tra i vocaboli che “*in utramque partem significatione adversa et reciproca dicuntur*”, come recita l’intestazione (*caput*) del capitolo, posta dall’autore, insieme alle altre, all’inizio dell’opera per orientare fin da subito il lettore (v. Aul. Gell., *Noct. Act. praef.*25). Secondo Gellio pertanto ‘*ambitiosus*’ indica tanto “*qui ambi*” quanto “*qui ambitur*”, e dunque l’uomo ‘*ambitiosus*’ può assumere un ruolo attivo o passivo in rapporto all’azione dell’*ambire*: è, in altre parole, sia colui che chiede sia colui a cui è richiesto qualcosa (un favore o altro); il duplice ruolo evidenziato è riscontrabile evidentemente solo nel mondo delle relazioni umane esterne, ed esclude pertanto che l’erudito pensasse ad aspirazioni intimamente coltivate, che l’aggettivo *ambitiosus*, come pure il sostantivo *ambitio*, può evocare²³.

Un rapido sguardo alle testimonianze letterarie e giuridiche inoltre è in grado di mostrare che ‘*ambitus*’ non è solo usato in contesti elettorali per indicare forme di propaganda politica *contra legem*²⁴, ma è anche impiegato con riferimento all’attività del giudice quando costui sia indotto a tralasciare la dovuta imparzialità per assecondare interessi di parte, talora dietro pagamento di una somma di denaro. Si legge, per esempio, in Tac., *Ann.* 2.34.1, di una veemente invettiva di Pisone contro l’“*ambitum fori*” e i “*corrupta iudicia*” (subito dopo menzionati); in Quintiliano (*Inst. or.* 4.1.18), i “*pravi*” giudici adottano una particolare e paradossale forma di “*ambitus*”: emettono sentenze contro gli amici o a favore dei nemici, contrariamente ad una retta amministrazione della giustizia, per celare rapporti di

21 Sull’epitome paolina del *De verborum significatione* di Festo cfr. recentemente, anche con accenno ai due lemmi ‘*ambitus*’ ivi contenuti, MANCINI (2014), 119 ss., 128. Per l’impiego del termine nel senso di sollecitazione dell’elettore senza ricorrere a mezzi illeciti, v. Plin., *Epist.* 3.2.4, su cui PALADINI (1959), 30 nt. 84.

22 Cfr. FORCELLINI (1955), v. ‘*ambitio*’, 210: «*Ambitio differt ab ambitu: ambitio enim est quidem studium, quod adhibetur in captandis suffragiis et favore hominum, praecipue ad adipiscendos honores et magistratus in republica, sed potest esse etiam non prava...sed ambitus semper in malam partem accipitur pro prava captatione favoris, quae vel largitione fit ad corrumpendum, vel precibus et petitionibus, quae quodammodo vim inferant*»; v. inoltre HELLEGOUARC’H (1972), 209 s.

23 Su ‘*ambitiosus*’ cfr. *praecipue* HILL (2004), 9 s.

24 Cfr. in particolare HELLEGOUARC’H (1972), 210, e i numerosi brani ciceroniani citati nelle note.

amicizia o di ostilità; e ancora, nel tardo impero, la cancelleria imperiale usa l'espressione "*venalem iudicum ambitum*" (Nov. Marc. 1), dove l'aggiunta dell'aggettivo '*venalis*' pare suggerire che l'*ambitus iudicis* non sempre, di per sé, implichi il pagamento di una somma di denaro²⁵. Non mancano inoltre fonti in cui il giudice, o il magistrato investito della *iurisdictio*, è qualificato come *ambitiosus*, termine che, nei contesti che qui rilevano, sembra indicare la condizione di chi riceve una sollecitazione (di "*qui ambitur*", direbbe Aulo Gellio) e si esprime a favore di una parte processuale in modo arbitrario, non cioè con una discrezionalità orientata dal diritto e dall'*aequitas*²⁶. Tale uso di *ambitiosus* è testimoniato con sufficiente chiarezza per il processo penale in Cic., *Pro Cluent.* 38.108 («*O innocentiam Oppianici singularem, quo in reo qui absolvit ambitiosus, qui distulit cautus, qui condemnavit constans existimatur!*»); ma non possiamo dimenticare gli *ambitiosi praetores* "*qui varie ius dicere assueverant*" del noto e assai discusso passo di Asconio riguardante la *lex Cornelia de edictis* (o *de iurisdictioe*)²⁷, dove l'aggettivo non pare esprimere semplicemente le aspirazioni personali ad una ascesa politica coltivate dai

25 Sulla novella marcianea citata cfr. da ultimo CAÑIZAR (2016), 81 s.

26 Per rappresentare un'amministrazione della giustizia parziale e per questo censurabile si ricorre altresì al termine '*gratia*': v. in proposito GARNSEY (1970), 209: «*Gratia* may be defined as 'excessive favour'. In the judicial context, it is the favourable response in a judge or jury to *potentia*, to the pressure applied by men of influence. The counterpart of *gratia*... is the good impression made on the judge or jury by the moral qualities and elevated social position of the defendant».

27 Cfr. Ascon., in *Cornel.* I (ed. Stangl, 48): «*Aliam deinde legem Cornelius, etsi nemo repugnare ausus est, multis tamen invitis tulit, ut praetores ex edictis suis perpetuis ius dicerent: quae res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus, qui varie ius dicere assueverant, sustulit*». I testi fondamentali per inquadrare la *lex de edictis* del 67 a.C. rimangono il citato passo di Asconio e Cass. Dio, *Hist.* 36.40.1-2 (di supporto, Cic., in *Verr.* 2.1.46.119); il maggior peso attribuito all'uno o all'altro è stato determinante per la ricostruzione dei contenuti della *lex Cornelia*; v., senza pretesa di esaustività e privilegiando i contributi più recenti, LUZZATTO (1965), 68 ss.; METRO (1969), 500 ss.; ID. (2000), § 1; GIOMARO (1974-75), 267 ss., spec. 289 ss., 323 ss.; MANCUSO (1983), 372 ss.; PALAZZOLO (1984), 2428 ss.; PINNA PARPAGLIA (1987); ID. (1990), 288 ss.; SERRAO (1987), 97 s.; ALBANESE (1994), 1 ss.; GUARINO (1994), 351 s.; MARTINI (1994), 233 ss.; SERANGELI (1997), spec. 275 ss.; SCHIAVONE (1998), 68 s.; GALLO (2010), 56 s.; ID. (2011), 53 s.; CANCELLI (2010), spec. 146 ss., 156 ss.; per i rapporti con il cd. edito di ritorsione (D.2.2.1) cfr. MASI DORIA (2011), 419 ss.; SCIORTINO (2012), 17 e nt. 39 (estr.); TORRES (2014), 1090 ss. La scoperta poi della *lex Irnitana* ha dato nuova linfa al dibattito: v., a proposito del cap. 85 di tale statuto municipale, MANTOVANI (2003), 70 ss.; TORRENT (2015), 335 ss. Restano ancora poco indagati, mi pare, i rapporti col (preteso) falso epigrafico, CIL. VI.5.3403, ll. 6-7: «*S.C. factum est uti praetores ex suis perpetuis edictis ius dicerent*» (168 a.C.); su di esso v. il breve accenno di MANTOVANI (1996), 96 nt. 123.

pretori, come si è ritenuto in dottrina²⁸. D'altra parte, anche le decisioni processuali sono qualificate "ambiziose", quando sono il risultato di una pressione esercitata sul decisore e da questi accolta, che si concretizza in un *favor* contrario al diritto o all'equità: sono *ambitosae* le sentenze dei *centumviri* in Svet., *Domit.* 8.1²⁹;

28 Cfr. GUARINO (1980), 70 nt. 36; COMA FORT (2001), 272; v. anche CANCELLI (2010), 156. Piuttosto, per il legame con "*gratiam*" («*res cunctam gratiam ambitiosis praetoribus... sustulit*»), l'aggettivo sembra indicare in termini più concreti una modalità di esercizio della *iurisdictio* dei *praetores* volta a favorire in modo arbitrario, *contra edictum*, una parte processuale. A tale prassi arbitraria, contrastata dalla *lex Cornelia* che avrebbe vincolato i pretori all'editto annuale dagli stessi emesso, pare alludere un frammento della *pro Cornelio* (lo stesso Cornelio proponente la *lex de iurisdictione*) di Cicerone, riportato ancora in Ascon., *in Cornel.* I (ed. Stangl, 58) dove si accenna a Sisenna (pretore nel 78 a.C.) «*nimis in gratificando iure liber*»; su tale testo, pressoché trascurato nell'attuale dibattito sulla *lex Cornelia*, e dove per noi è importante sottolineare il riferimento al "*facere-gratiam*" (*gratificare*) del pretore che dà anche sostanza, credo, all'aggettivo *ambitosus* del passo di Asconio, v. il breve scritto di LINTOTT (1977), 184 ss.

29 Svet., *Domit.* 8.1: «*Ius diligenter et industrie dixit, plerumque et in foro pro tribunali; extra ordinem ambitiosas centumvirorum sententias rescidit*». Il brano di Svetonio si riferisce agli interventi in prima persona di Domiziano nel campo dell'amministrazione della giustizia; l'imperatore, ricordato anche in altro luogo per le sue elevate doti di equanimità nel *dicere ius* (cfr. Ps. Aur., *epit. de Caes.* 11.3), annullava dunque "*extra ordinem*" – sull'ambiguità dell'espressione in Svetonio, cfr. GIODICE SABBATELLI (1993), 143 nt. 4 – quelle sentenze dei *centumviri* che palesavano il vizio della 'ambiziosità'. Tralasciando i problemi testuali che solleva il passo [per la punteggiatura v. in particolare PERROT (1907), 81 nt. 2; BAUMAN (1982), 120 nt. 184] e l'importanza di esso per la ricostruzione storica dell'istituto dell'appello, interessa qui tentare di cogliere l'esatto significato di "*ambitosas*". Sul punto la dottrina si è divisa sostanzialmente in due filoni: per alcuni [PERNICE (1886), 127, GAGLIARDI (2002), 346 s., ma v. anche, nella stessa linea, PERROT (1907), 82 s.] il termine rivelerebbe un sorta di vizio di incompetenza del tribunale centumvirale, vizio chiarito (Gagliardi) nel senso che i *centumviri* avrebbero oltrepassato con spirito eccessivamente innovativo le linee fissate dal *ius civile* per le controversie ereditarie. All'individuazione di tale significato si oppone un più folto gruppo di autori [MOMMSEN, (1952), II.2, 981 nt. 1; SANFILIPPO (1934), 334; ORESTANO (1966), 211; PALAZZOLO, (1991), 37; PANI (1992), 134; similmente QUERZOLI (2000), 70; SCIUTO (2013), 59], per i quali l'epiteto "*ambitosas*" evocerebbe sentenze ingiustificatamente di parte, eventualmente frutto di intrighi – non pacifica è tuttavia la componente dolosa dei giudizi centumvirali enucleata dal Mommsen –, e pertanto contrarie all'equità. Tale seconda interpretazione meglio si addice invero alle generali doti espresse da Domiziano nel campo della giustizia, menzionate nel passo dello Pseudo Aurelio Vittore sopra ricordato; d'altra parte PERNICE (1886), 127 nt. 3, e GAGLIARDI (2002), 346 nt. 604, si basano, a sostegno della loro tesi, su D.50.9.4.pr. e D.4.4.3.pr. (v. *infra*, 25 nt. 31), testi nei quali gli aggettivi '*ambitiosa*' o '*quasi ambitiosa*' riferiti ai '*decreta*', sono da interpretare nel senso di latori di un ingiustificato beneficio per qualcuno – la liberazione di un *debitor civitatis* o un'elargizione *de publico* (di un fondo, di una casa, di una somma di denaro) in D.50.9.4, la concessione della *venia aetatis* in D.4.4.3.pr. –, senza

una *restitutio fideicommissaria* può essere disposta dal *praetor*, oltreché per errore, “*ambitiose*”³⁰; di “*decreta quasi ambitiosa*” si discorre nel campo della giurisdizione volontaria (D.4.4.3.pr.)³¹; a “*rescripta ambitiosa*” si fa riferimento, ancora in epoca tarda, nell’*Epitome Iuliani*³². Alle stesse pratiche *lato sensu* corruttive sono poi riconducibili anche quei casi per i quali si dice che la decisione è assunta “*per ambitionem*”³³; e non è raro reperire nelle fonti giuridiche il termine ‘*ambitio*’ af-

che entrino in gioco profili attinenti *lato sensu* alla competenza; su D.50.9.4 v. recentemente TRISCIUOGGIO (2016a), 267 s.

30 Cfr. D.36.1.67(65).2 (Maec. 5 de fideic.): «*Cum praetor cognita causa per errorem vel etiam ambitiose iuberet hereditatem ut ex fideicommisso restitui, etiam publice interest restitui propter rerum iudicatarum auctoritatem*»; su “*vel etiam ambitiose*” gravano tuttavia sospetti di interpolazione: v. LONGO (1972), 43 nt. 69.

31 D.4.4.3.pr. (Ulp. 11 ad ed.): «*Denique divus Severus et imperator noster huiusmodi consulum vel praesidum decreta quasi ambitiosa esse interpretati sunt, ipsi autem per raro minoribus rerum suarum administrationem extra ordinem indulserunt*». “*Denique*” e “*huiusmodi*” potrebbero invero instaurare un collegamento con il precedente brano ulpiano (D.4.4.2: «*Nec per liberos suos rem suam maturius a curatoribus recipiat, quod enim legibus cavetur, ut singuli anni per singulos liberos remittantur, ad honores pertinere divus Severus ait, non ad rem suam recipiendam*»), tratto però dal commentario *ad legem Iuliam et Papiam*; nel qual caso i *decreta “quasi ambitiosa”* dei consoli e dei governatori richiamati da Ulpiano dovevano probabilmente riconoscere la *libera administratio* ai minori di 25 anni che erano anche padri ma che, come tali, dovevano essere favoriti solamente *ad honores*, secondo quanto forse stabiliva la *lex Iulia et Papia*; v., al riguardo, ASTOLFI (1996), 320; nonché, FAYER (2005), II, 582 nt. 1002. Anche in questo caso dunque l’aggettivo *ambitiosus* sembra indicare un vizio del provvedimento che si traduce in un *favor contra legem*; ad uno sfondo clientelare condiviso da magistrati e istanti pensa anche BELLODI ANSALONI (2000), 46 e nt. 16, sottolineando tra l’altro il nesso esistente tra il termine ‘*ambitiosus*’ e il reato di *ambitus*.

32 Cfr. Iul., *Ep. Nov.* 106.370 (= Nov. Iust. 113.1, a. 541), ed. Haenel, 124: «*Hanc autem constitutionem locum habere volumus non solum in iudiciis postea movendis, sed etiam in his, quae adhuc pendent, ut unusquisque hac generali lege fiduciam habeat, non ambitiosis rescriptionibus*»; la locuzione “*ambitiosis rescriptionibus*” è ripresa poco dopo con l’espressione “*illicitam rescriptionem*”; in riferimento al testo CUIACIO (1840), 725, rende *ambitiosa* (riferito a *rescripta*) con «ad gratiam composita». Con la Nov. 113 Giustiniano intendeva rendere più rapidi i tempi processuali, eliminando la prassi di ricorrere al tribunale imperiale, *lite pendente*, per ottenere provvedimenti istruttori o decisori per il caso sottoposto al giudice contrari alle *leges generales*; v. in proposito BASSANELLI SOMMARIVA (1983), 100 s.; PULIATTI (2011), 404 ss.; LOMBARDO (2011), 536 s.; adde BARBATI (2012), 114 s.

33 Cfr. Liv. 3.47.4: «*...et ultro querente pauca petitore quod ius sibi pridie per ambitionem dictum non esset...*». Il passo riguarda il noto processo di libertà di Virginia; Marco Claudio (il *petitor* del passo), in verità in combutta con il decemviro Appio Claudio, sta lamentando il fatto che quest’ultimo, titolare della *iurisdictio*, il giorno prima non gli aveva attribuito il possesso interinale di Virginia; la ragione prospettata è l’*ambitio* che anche qui deve inten-

fiancato a ‘*gratia*’ in una relazione che pare sostanzialmente sinonimica³⁴.

Alla fine di questa rassegna di fonti giuridiche e letterarie riferibili per lo più all’età tardo-repubblicana e classica, vale forse la pena sottolineare un dato che ritornerà utile nel prosieguo dell’indagine. I segni ‘*ambitus*’ e ‘*ambitio*’ allentano nel detto periodo quel legame privilegiato con gli *honores* evidenziato dagli etimologisti³⁵, per trovare impiego in contesti diversi che non di rado riguardano vicende processuali.

3. Rivisitazione delle fonti giuridiche e letterarie relative alla *lex Iulia de ambitu*. La pluralità degli interventi legislativi augustei.

Occorre a questo punto precisare quali sono quei dati relativi alla *lex Iulia de ambitu* in epoca augustea che paiono certi, e incomincerei con l’indicarne due. Il primo è che la disciplina in questione ha segnato una netta cesura rispetto alla legislazione tardo repubblicana *de ambitu*, la quale dopo Augusto non troverà più occasione per essere applicata. Ciò non emerge per vero con chiarezza dal seguente brano di Svetonio dove si accenna alla nostra *lex* in un elenco dai tratti esemplificativi³⁶:

Svet., *Aug.* 34.1: «*Leges retractavit et quasdam ex integro sanxit, ut sumptuariam et de adulteriis et de pudicitia, de ambitu, de maritandis ordinibus*».

È indubbio che l’*ambitus* è da annoverare fra le materie che Augusto ha reso oggetto di *retractatio*, cioè di riforma legislativa³⁷, né si può riferire il *sancire* ex

dersi come un atteggiamento di favore verso la controparte che implica una violazione di un parametro normativo; sull’episodio v. almeno FÖGEN (2005), 53 ss., e, più recentemente, l’approfondita indagine di SCIORTINO (2010), 57 ss., spec. 68 ss. Per l’uso di *ambitio* in contesti processuali v. anche Iul., *Ep. Nov.* 106.370 (= Nov. Iust. 113.1, a. 541), già menzionato sopra (25 nt. 32): «*Nam secundum generales leges singulas causas finiri iubemus, et praedictas ambitiones nullum sibi locum in iudiciis vindicare*».

34 Cfr. D.40.5.24.17 (Ulp. 5 *fideic.*): «*...ne aliquam ambitionis vel gratiae suspicionem praetor subeat...*»; D.5.1.79.1 (Ulp. 5 *de off. proc.*): «*...de facto consulentibus non debent praesides consilium impertire, verum iubere eos prout religio suggerit sententiam proferre: haec enim res nonnumquam infamat et materiam gratiae vel ambitionis tribuit*»; C.1.2.12.1 (*Impp. Valent. et Marc. aa. Palladio pp.*): «*Omnes sane pragmaticas sanctiones, quae contra canones ecclesiasticos interventu gratiae et ambitionis elicita sunt...*» (a. 451).

35 Cfr. *supra*, 18 nt. 6.

36 Cfr. BAUMAN (1982), 84; COSSA (2008), 229 s.

37 Cfr. in tal senso BELLEN (1997), 208 s.; sul significato traslato di ‘*retractare*’ v. FORCELLINI (1955), 129, con citazione del passo di Svetonio.

integro (l'introdurre una novità normativa) ad un tema, qual è l'*ambitus*, così ampiamente disciplinato in età repubblicana. Il *retractare* tuttavia non è di per sé indicativo di un'abrogazione della legislazione precedente; tale effetto della *retractatio* augustea si può solo desumere dal fatto che nelle fonti successive di età imperiale si farà solo più riferimento alla legge *de ambitu* del primo *princeps* (seppure, lo vedremo, adattata alle nuove modalità e relazioni utili per conseguire le cariche pubbliche).

Il secondo degli aspetti indicati, poi, è dato dal fatto che le disposizioni augustee prevedevano una pluralità di crimini *de ambitu*, per certi versi, come si constaterà, disomogenei. Potrebbe già esserne un indizio la moltitudine di pene previste dalle medesime disposizioni, se si possa assumere tale moltitudine come una spia di distinte condotte punite diversamente a seconda della loro gravità. Viene in considerazione a tal riguardo il seguente passo ancora di Svetonio:

Svet., *Aug.* 40.2: «*Comitorum quoque pristinum ius reduxit ac multiplici poena coercito ambitu...*».

È evidente tuttavia che tale brano potrebbe anche alludere a più pene concorrenti (la principale e le accessorie)³⁸, previste per una fattispecie dal carattere unitario, la quale rimane essenzialmente identificabile con la dazione di denaro (o di altra utilità) effettuata dal *candidatus* a beneficio del *civis* votante per ottenere da costui il *suffragium* (voto) favorevole³⁹. Non dà adito a dubbi però un incidentale accenno alla *lex Iulia*, connotato certamente da uno scrupolo storicistico, reperibile in una

38 In merito v. *infra*, spec. 45 nt 129.

39 Che per Augusto questa sia la condotta fondamentale assorbita nel segno '*ambitus*' dispone di ulteriori prove che esamineremo a suo tempo (*infra*, 29 ss., 39 s.) a proposito di Cass. Dio, *Hist.* 54.16.1; Theoph., *Par.* 4.18.11); ma già il fatto che, dopo l'approvazione della legge, Augusto prese l'abitudine nei giorni comiziali di dare ai propri concittadini, iscritti nelle tribù (la *Fabia* e la *Scaptia*) a cui lui stesso apparteneva, 1.000 sesterzi tratti dal patrimonio personale onde evitare voti di scambio a favore dei candidati, potrebbe indicare che era proprio quell'illecito commercio che il *princeps* intendeva impedire anche con la *lex de ambitu*. Il brano di Svetonio che abbiamo citato nel testo, in apparente continuità con il richiamo alla *coercitio* dell'*ambitus*, così, subito dopo, prosegue: «...*Fabianis et Scaptiensibus tribulibus suis die comitorum, ne quid a quoquam candidato desiderarent, singula milia nummum a se dividebat*»; su di esso cfr. spec. TIBILETTI (1953), 97; DENIAUX (1987), 291; DALLA ROSA (2015), 572 nt. 86. In assenza per vero di più puntuali riscontri, si può credere – v. *infra*, 53 ss., a proposito di Plin. *Iun.*, *Ep.* 6.19 – che i *desideria* dei *cives* esaudibili *contra legem* dai candidati non si esaurissero nel ricevimento di somme di denaro, ma si estendessero ad altre utilità, quali la partecipazione a banchetti organizzati dai candidati, a cui si accenna nelle ultime disposizioni *de ambitu* che precedono la *lex Iulia*, cioè quelle contenute nella *lex Ursonensis* (45 a.C.), le quali dovevano ispirarsi verosimilmente alla *lex Pompeia de ambitu* del 52 a.C.

costituzione del 376 attribuibile all'imperatore Graziano (C.Th.9.19.4)⁴⁰. In essa si sancisce in primo luogo che, se durante il processo si presenti la necessità di verificare l'attendibilità di un documento prodotto in giudizio, il giudice debba concedere un termine alla parte che ha interesse all'accertamento del falso per decidere se agire con procedimento criminale (*criminaliter*) o civile (*civiliter*). Scelta la prima via, prosegue la costituzione, sarà nella discrezionalità del giudice accettare l'accusa di falso anche senza la presentazione di un atto formale con i tratti del *libellus inscriptionis*. L'eventuale alleviamento degli oneri procedurali per chi sostiene l'accusa di falso documentale è poi giustificata, con richiamo all'*antiquitas*, nei seguenti termini:

C.Th.9.19.4.1 (*Impp. Valens, Gratianus, et Valentinianus aaa. ad Maximinum pp.*): «*Rationi quoque huiusmodi plenissime suffragatur antiquitas, quae nequissimos homines et argui voluit et coherceri legibus variis, Cornelia de veneficiis sicariis, parricidiis, Iulia de adulteris ambitusve criminibus, ceterisque ita promulgatis, ut possit etiam sine inscriptione cognosci, poena tamen accusatorem etiam sine sollemnibus occuparet*»⁴¹.

Tale passaggio della costituzione, che è stato poi tagliato via dai compilatori del *Codex repetitae praelectionis*⁴², oltre a fornirci un importante dato relativo agli aspetti procedurali affrontati dalla *lex Iulia* in occasione della sua approvazione⁴³, e cioè che l'accusa pubblica *de ambitu* poteva essere mossa anche in mancanza del compimento dei *sollemnia*⁴⁴ per il particolare disvalore sociale riconoscibile

40 Su di essa cfr. in particolare ARCHI (1981a), 1611 ss.; PIETRINI (1996), 78 s. nt. 109; per il ruolo del *quaestor* (e poeta) Ausonio nella stesura della costituzione, HONORÉ (1984), 75 ss.; inoltre, ZANON (1998), 58 ss.; COŞKUN (2001), 21 ss.; SCHIAVO (2007), 170 ss., 241 ss.; BANFI (2013), 129 ss.

41 Su tale parte della costituzione di Graziano cfr. HONORÉ (1984), 79 s.; COŞKUN (2001), 35.

42 Cfr. C.9.22.23.

43 Propriamente nel testo ci si riferisce alla *promulgatio*, cioè alla pubblicazione delle *rogationes legis*, ma è indiscutibile che l'imperatore Graziano intendeva riferirsi ai testi legislativi che erano stati poi approvati dal *populus* e che andavano a costituire quell'*antiquitas* su cui poggiava la decisione imperiale riguardante l'accusa di falso documentale promossa davanti al giudice. Può anche darsi che la norma in questione di carattere procedimentale sia stata accolta nella *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C. (che può considerarsi *de ambitu* anche per altro aspetto; v. *infra*, 35 ss.), dato che, a quanto si ritiene, fu tale legge ad introdurre la novità del *libellus inscriptionis* per l'instaurazione del processo dell'*ordo*; lo si argomenta, non senza opinioni dissenzienti – v. BIANCHINI (1964), 82 s. –, sulla base di D.48.2.3.pr. (cfr., per esempio, MER [1954], 117 s.); cfr. altresì al riguardo SANTALUCIA (1998), 190.

44 Fermo restando il fatto che, come si legge nella disposizione imperiale, l'accusatore si esponeva comunque, pur non avendo sottoscritto il *libellus inscriptionis*, alla responsabilità penale per l'accusa temeraria e alla comminazione della *poena reciproci*. Sul significato tec-

nell'attività di broglio elettorale⁴⁵, ci parla di una "pluralità" di crimini di *ambitus* ("ambitusve criminibus") previsti dalla *lex augustea*.

La fonte appena esaminata pone il problema se le diverse condotte criminose avessero un carattere omogeneo, dato da un comune denominatore ravvisabile nella *largitio* di un candidato funzionale al conseguimento di un voto elettivo, oppure se tra di esse vi fossero anche fattispecie nelle quali è difficile scorgere tale nucleo essenziale della condotta punibile; lo affronteremo a suo tempo. Prima, però, è opportuno considerare un'altra questione tutt'altro che secondaria nell'economia della nostra indagine, e cioè se si debba discorrere di *lex Iulia de ambitu* al singolare o di *leges Iuliae* sull'*ambitus* al plurale, potendo credere a leggi in successione temporale, con contenuti differenziati, e che fossero contemporaneamente vigenti alla fine dell'età augustea. La costante formulazione al singolare reperibile nei titoli delle raccolte tardo imperiali (v. P.S.5.30a, C.Th.9.26, D.48.14, C.9.26) e in I.4.18.11 tradisce, anche a mio giudizio, la realtà storica più risalente⁴⁶ che presenta piuttosto una pluralità di interventi normativi del primo *princeps* in materia di *ambitus*. Una parte della dottrina più datata⁴⁷ ne riconosce due, alla luce di due passi di Cassio Dione che qui di seguito trascrivo:

Cass. Dio, *Hist.* 54.16.1: «'Ο δ' οὖν Αὔγουστος ἄλλα τε ἐνομοθέτησε, καὶ τοὺς δεκάσαντάς τινας ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖς ἐς πέντε ἔτη αὐτῶν εἰρξεν»⁴⁸.

nico processuale da attribuire alla *inscriptio* menzionata nel brano cfr. BIANCHINI (1964), 98 s.; a proposito poi della locuzione *sollemnia accusationis*, attestata a partire dall'età dei Severi, v. EAD. (1964), spec. 117 ss.; l'espressione nella detta epoca deve essere tuttavia riferita alla *subscriptio in crimen* e non al deposito del *libellus inscriptionis* (v. SANTALUCIA [1998], 190 nt. 8, 244). Per la natura comunque accusatoria del procedimento attivato *sine inscriptione* v. PIETRINI (1996), 79 nt. 109; sulla *poena reciproci* nel IV secolo d.C. cfr. altresì DEMICHELI (1984-1985), 106 nt. 30. Particolarmente rilevante per la nostra ricerca è l'ipotesi avanzata, sulla base della costituzione in esame e sulla scia di Honoré, da SCHIAVO (2007), 173 nt. 165, per la quale le antiche *leges* (e fra queste intenderei compresa la *Iulia de ambitu*) avrebbero previsto l'applicazione automatica della pena del taglione contro l'accusatore temerario *sine inscriptione*, non lasciando sul punto alcuna discrezionalità ai giudici; e ciò, a differenza della *lex* di Graziano ispirata sul punto da un precedente rescritto del *divus Antoninus* (trattasi di Antonino Pio oppure di Caracalla), ancora menzionato in C.Th.9.19.4.1.

45 Sul valore non giuridico dell'espressione "*nequissimi homines*" cfr. recentemente MINIERI (2013), 6.

46 In tal senso v. GABALEO (1760), 481.

47 Cfr. REIN (1844), 720; FERRINI (1889), 263; *adde* ROTONDI (1912), 443; ma vedi anche, in tempi a noi più prossimi, benché dubitativo, RILINGER (1988), 241; con minori incertezze, invece, BIALOSTOSKY (2005), 143.

48 La resa di HAENEL (1857), 9, è la seguente: «Praeter leges alias, illam quoque tulit, ut qui in comitiis suffragia corrupissent, magistratibus quinquennium excluderentur». Non aggiunge particolari Zonaras, *Chron.* 10.34 (PG. CXXXIV, c. 908): «Ἔθετό τε καὶ ἄλλους

Cass. Dio, *Hist.* 55.5.3: «τοὺς δὲ δὴ σπουδαρχιῶντας χρήματα πρὸ τῶν ἀρχαιρεσιῶν ὥσπερ τι ἐνέχυρον προήτησεν, ἐπὶ τῷ μηδὲν τοιοῦτο αὐτοὺς ποιῆσαι ἢ στερηθῆναι τῶν δεδομένων; καὶ τοῦτο μὲν πάντες ἐπήνεσαν»⁴⁹.

Il primo brano ci riporta all'anno 18 a.C.; Augusto è rientrato a Roma dopo che nel 22 si erano verificati gravi tumulti in occasione delle elezioni consolari suppletive⁵⁰ e dopo che nel 19 vi era stata la mortale repressione della congiura di Marco Egnazio Rufo⁵¹. Vale la pena di soffermarsi brevemente sul *cursus honorum* percorso da tale esponente della *nobilitas*, poiché esso potrebbe fornire qualche elemento utile nel tentativo di ricostruire quel che non sappiamo per via diretta della legislazione augustea *de ambitu*⁵². Basandoci sulla testimonianza di Velleio Patercolo, ritenuta sul punto più affidabile di quella di Cassio Dione, Egnazio aveva ricoperto l'edilità nel 20 e la pretura nel 19; sempre nel 19, poi, aveva presentato la candidatura a *consul*⁵³, confidando probabilmente di condividere la somma carica per la restante parte del medesimo anno con G. Senzio Saturnino, l'unico *consul ordinarius* presente in quel momento⁵⁴; intendeva con ciò far seguire senza soluzione di continuità il consolato

νόμους, καὶ τὸ τοὺς δεκάσαντάς τινας ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖς, ἐς πέντε ἔτη αὐτῶν εἴργεσθαι»; il brano ricalca chiaramente il passo dioneo riportato.

49 Cfr. HAENEL (1857), 16: «Ante comitia pecuniam ab iis, qui petitori essent magistratum aliquem, pignoris loco exegit: hac conditione, ut largitiones ne facerent, aut si fecissent, pecuniam amitterent: idque eius factum ab omnibus laudatum est». Manca un corrispondente passaggio in Zonaras, *Chron.* 10.35 (PG. CXXXIV, c. 909), dove pure si ricorda l'antefatto dell'intervento augusteo, a cui si accennerà tra breve (v. *infra*, 32 nt. 65), sulla base del racconto di Cassio Dione, *Hist.* 55.5.3.

50 Cfr. Cass. Dio, *Hist.* 54.6.1 ss.; TIBILETTI (1953), 84 ss.

51 Su tale cospirazione v., oltre agli autori citati nelle note seguenti, SYME (1962), 373 s.; BAUMAN (1970), 190 ss.; altri più recenti riferimenti bibliografici in ARCARIA (2016), 52 nt. 103.

52 Cfr. in merito, *infra*, 110.

53 Per la detta scansione cronologica, per altro non pacifica tra gli storici, in ordine alle cariche ricoperte e agognate da Egnazio Rufo cfr. le convincenti riflessioni di BADOT (1973), spec. 612; si veda altresì, più recentemente, DE JONQUIERES (2004), 275 ss.

54 Benché il parallelo che si instaura tra la continuazione edilità-pretura e pretura-consolato in Vell. Pat., *Hist. rom.* 2.92.4 (*infra*, 31 nt. 55) faccia pensare ad un'aspirazione di Egnazio Rufo a ricoprire il consolato subito una volta cessata la pretura, dunque nel 18 a.C. (in tal senso v. BADOT [1973], 611), tra gli storici va affermandosi l'opinione che la candidatura al consolato di Egnazio Rufo fosse per la restante parte dell'anno 19 e non per l'anno seguente: cfr. spec. PHILLIPS (1997), 110 nt. 19; ROHR VIO (2000), 180; EAD. (2011), 72, 75. Il vuoto di potere consolare determinatosi in quell'anno era dovuto al rifiuto opposto da Augusto di assumere il consolato: cfr. Cass. Dio, *Hist.* 54.10.1.

alla pretura, ripetendo a più alti gradi del *cursus honorum* quel diretto passaggio che gli era riuscito l'anno prima tra edilità e pretura⁵⁵. Una carriera così rapida gli era stata possibile solo grazie al favore popolare acquisito per gli ottimi risultati ottenuti durante l'edilità nello spegnimento degli incendi nell'Urbe⁵⁶, ma appariva contraria alla *lex annalis* che prescriveva un intervallo minimo di due anni tra una magistratura e quella successiva⁵⁷. Quanto meno doveva apparire tale al console G. Senzio Saturnino, che non accolse, come presidente dei comizi, la candidatura (*professio*) presentata da Egnazio Rufo, minacciando altresì che, se quest'ultimo avesse ottenuto il voto favorevole e sanante del *populus*⁵⁸, egli non avrebbe provveduto alla proclamazione (*renuntiatio*)⁵⁹. Siamo dunque in presenza di un chiaro tentativo di conservare il potere magistratuale, con una continuità temporale avversata dalle regole costituzionali repubblicane, come attestano concordemente sia Velleio sia Dione

55 Cfr. Vell. Pat., *Hist. rom.* 2.91.3: «*Neque multo post Rufus Egnatius, per omnia gladiatorum quam senatorum propior, collecto in aedilitate favore populi, quem extinguendis privata familia incendiis in dies auxerat, in tantum quidem, ut ei praeturam continuaret, mox etiam consulatum petere ausus, cum esset omni flagitiorum scelerumque conscientia mersus...*»; Id., *Hist. rom.* 2.92.4: «*...et Egnatium florentem favore publico sperantemque ut praeturam aedilitati, ita consulatum praeturae se iuncturum...*».

56 Cfr. Vell. Pat., *Hist. rom.*, *loc. cit.* in nt. 55; Cass. Dio, *Hist.* 53.24.4.

57 Lo si può argomentare da Cass. Dio, *Hist.* 53.24.5: «*...καὶ στρατηγὸς παρανόμως ἀποδειχθεὶς*» e da Vell. Pat., *Hist. rom.* 2.91.3 (*supra*, nt. 55); cfr. DE JONQUIERES (2004), 276 e nt. 24.

58 L'ampio potere riconosciuto al *populus* nelle votazioni elettive comiziali, tale da sanare i più evidenti vizi di legittimità di una *professio*, è ricordato anche da Ulpiano con riguardo al celebre caso di Barbario Filippo, il servo eletto alla pretura nella seconda metà del I secolo a.C. [v. sull'episodio VOCI (1985), 627 ss.]. Facendo appello all'*humanitas* per conservare la validità degli atti giurisdizionali emessi dal servo-pretore, il giurista severiano osserva quanto segue in riferimento al passato repubblicano: D.1.14.3 (Ulp. 38 *ad Sab.*): «*... hoc enim humanius est, cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset*»; sul passo v. l'approfondito esame di RAMPAZZO (2008), spec. 431 ss., 462 ss.; in argomento v. anche RIBAS (2008), 292 s.

59 Cfr. Vell. Pat. *Hist. rom.*, 2.92.4: «*...et Egnatium florentem favore publico sperantemque ut praeturam aedilitati, ita consulatum praeturae se iuncturum, profiteri (scil. Sentius Saturninus) vetuit, et cum id non obtinisset, iuravit, etiam si factus esset consul suffragiis populi, tamen se eum non renuntiaturum*», sul quale cfr. spec. TIBILETTI (1953), 176 s. e nt. 2; HOLLADAY (1978), 879 nt. 14. Nel caso di specie la riluttanza del console Senzio Saturnino ad accettare la candidatura di Egnazio Rufo doveva avere anche un fondamento giuridico (la patente violazione della *lex annalis*), e non sembra essere determinata da un movente esclusivamente politico; in tal senso v. anche PHILLIPS (1997), 110 e nt. 22; DALLA ROSA (2015), 573 nt. 87; diversamente LICANDRO (1997), 450 s. (v. tuttavia, p. 466 nt. 18). Sul valore giuridico della *professio* nell'ambito del procedimento elettorale v., con riferimento alla candidatura avanzata da Egnazio Rufo, RAMPAZZO (2005), 119 ss.

Cassio ⁶⁰, e potrebbe non essere azzardato credere che Augusto nell'anno seguente e in occasione di una più generale riforma sulla repressione dell'*ambitus*, volendo evitare il formarsi di stabili poteri magistratuali antagonisti, avesse inteso vietare con più gravi sanzioni le *petitiones* di quei candidati che già ricoprivano al momento della *professio* una magistratura ⁶¹.

Ritornando ora a Cass. Dio, *Hist.* 54.16.1, veniamo dunque a sapere che il *princeps* fece approvare una legge che prevedeva l'interdizione dalle cariche pubbliche per cinque anni a carico di coloro che per ottenerle avessero usato pratiche corruttive (il verbo greco δεκάζω che sintetizza la condotta, allude al voto di scambio ⁶²). Rispetto alla precedente legislazione *de ambitu* siamo in presenza indubbiamente di una mitigazione di tale pena accessoria ⁶³, ma non si può certamente dire che la *lex Iulia*, in termini generali, fosse più benevola nei confronti dei condannati di *ambitus*, se è vero che la stessa prevedeva presumibilmente pene ben più severe (*aqua et igni interdictio*) a carico di rei autori di illecite *petitiones* considerate per le loro modalità più gravi ⁶⁴.

Il secondo brano (Cass. Dio, *Hist.* 55.5.3) è invece riferibile all'anno 8 a.C.; Augusto ha appena rinunciato, penserei in qualità di presidente di un organo giudicante diverso da una *quaestio*, a far valere la responsabilità di alcuni magistrati accusati di *ambitus* ⁶⁵, e propone tuttavia per il futuro (in evidente collegamento con

60 Il punto è particolarmente evidenziato da ROHR VIO (2000), 173 s.; EAD. (2011), 73 s., sulla base dei brani *supra*, nt. 55, richiamati.

61 Già il MOMMSEN (1899), 867 nt. 7, aveva visto nella controversa candidatura al consolato di Egnazio Rufo l'*occasio* della *lex Iulia* del 18 a.C.; v. altresì FERRARY (2001), 196; KOWALSKI (2007-8), 35 s. Un più diretto controllo delle candidature, attraverso *nominatio-nes*, riservato ad Augusto nella medesima *lex*, benché ipotizzato [VON PREMIERSTEIN (1937), 158 nt. 5], non dispone, per quanto ho potuto verificare, di puntuali riscontri nelle fonti.

62 Cfr. STEPHANUS (1954), III, v. 'Δεκάζω', 967: «corrumpo largitione, vel simpl. munere»; v. anche LIDDELL-SCOTT (1996), *sub ead.* v., 376.

63 Sul punto cfr. in particolare FERRARY (2001), 196.

64 Cfr. *infra*, 112. Potrebbe dunque essere fondata l'opinione di ARANGIO-RUIZ (1938), 110, 138, il quale, pensando ad un'ispirazione augustea segnata dalla turbolenta candidatura di Egnazio Rufo, si era espresso nel senso di una maggiore severità della *lex* del 18 a.C. rispetto al passato; similmente, JONES (1960a), 36. La diversa tesi che vuole scorgere nella detta *lex* una mitigazione della pena prevista per il *crimen ambitus* [MOMMSEN (1899), 874; SANTALUCIA (2009c), 64 nt. 2] apre al problema se le forme più gravi di esso fossero in quel frangente storico approdate a figure criminose diverse (*sodalitium*, *vis*), represses più severamente essendo in grado di minacciare la tenuta stessa della *res publica*; v. al riguardo FERRARY (2001), 197.

65 Cfr. Cass. Dio, *Hist.* 55.5.3; Zonaras, *Chron.* 10.35; BOUCHAUD (1780), 241 s.; HOLLADAY (1978), 884. Dal passo di Cassio Dione citato veniamo a sapere che per i brogli in questione Augusto-giudice non intendeva neppure, in caso di accertata colpevolezza, concedere

la posizione di calcolata clemenza assunta), una nuova misura che tutti approvano («καὶ τοῦτο μὲν πάντες ἐπήνεσαν»). In base ad essa i candidati, prima delle elezioni, dovranno dare in pegno una somma di denaro, che perderanno definitivamente (presumibilmente a favore dell'*aerarium*⁶⁶) in caso di condotte *contra legem* tenute durante la campagna elettorale⁶⁷; disposizione, questa, che potrebbe presupporre il fatto che la sanzione (o una delle sanzioni) per l'*ambitus* fosse in quel frangente storico una pena di natura pecuniaria, che forse doveva cumularsi - ma non disponiamo di sicuri appigli nelle fonti sul punto - alla pena accessoria dell'interdizione quinquennale dalle magistrature votata dal popolo dieci anni prima⁶⁸. Ora, è vero è che l'espressione “ἐνομοθέτησε” di Cass. Dio, *Hist.* 54.16.1 appare assai più indicativa di un'attività in senso proprio da *legislator* di Augusto⁶⁹, mentre la generica approvazione di tutti («καὶ τοῦτο μὲν πάντες ἐπήνεσαν»), ricordata da Cass. Dio, *Hist.* 55.5.3, potrebbe non necessariamente alludere ad un voto popolare sollecitato

il perdono ai magistrati eletti con metodi corruttivi. Tale (pur solamente ipotizzato) esito processuale è invero estraneo al procedimento *per quaestiones* [cfr. PUGLIESE (1985), 736 nt. 26, a proposito di Svet., *Aug.* 33.2] e anche per tal motivo sembra più corretto credere ad un tribunale straordinario presieduto da Augusto; tanto più che numerosi erano i magistrati accusati (tra questi i consoli) ed il caso doveva avere una certa risonanza nella pubblica opinione. È altamente probabile poi che tale tribunale fosse composto da senatori (arg. ex Cass. Dio, *Hist.* 53.21.5). Sulla funzione giudicante di Augusto v. in special modo, oltre a PUGLIESE (1985), 736 s., MANFREDINI (1996), 225 s.; inoltre, SANTALUCIA (2009d), 280 ss.

66 Cfr. ECK (1982), 143; dubitativo SWAN (2004), 60.

67 Un espediente per garantire corretti comportamenti in campagna elettorale che già era stato usato da Catone l'Uticense, all'epoca della sua pretura (54 a.C.), per i candidati al tribunato: cfr. Cic., *Ad Att.* 4.15.7: «*tribunicii candidati iurarunt se arbitrio Catonis petitueros. Apud eum HS quingena deposuerunt ut, qui a Catone damnatus esset, id perderet et competitoribus tribueretur*»; v. anche Cic., *Ad Quint. fr.* 2.14.4; Plin., *Nat. hist. praef.*9; Plut., *Cat. min.* 44.6 ss.

68 È, questa, la tesi del GIRARD (1913), 304 s. nt. 3, il quale, anche sulla base di D.48.14.1.4, ha ritenuto la misura cautelare augustea dell'8 a.C. rafforzativa della sanzione pecuniaria già prevista nella *lex* del 18 a.C. Per altro, il cumulo della pena pecuniaria con la interdizione dalle magistrature non sarebbe una novità, dato che era già previsto dalla *lex Calpurnia* del 67 a.C., dove però l'interdizione era perpetua: cfr. COLI (1973), 937; FASCIONE (1984), 66; FERRARY (2001), 196.

69 È difficile in verità seguire BRASIELLO (1937), 82, quando non riconosce un riferimento alla *lex rogata* nel verbo “ἐνομοθέτησε”. Nel 18 a.C. Augusto è detentore, come è noto, della *tribunicia potestas* e le sue proposte di legge dovevano essere con ogni probabilità approvate dai *concilia tributa plebis*: v. ROTONDI (1912), 443; RIBAS (2008), 303 e nt. 125 (ivi altra lett.); QUADRATO (2014), 95; PANI (2014), 112; da ultimo, DALLA ROSA (2015), 568 s. La scoperta della *lex Portus Asiae* impone tuttavia una riconsiderazione dei rapporti tra la *tribunicia potestas* conferita ad Augusto e il suo potere normativo; v. recentemente in proposito MEROLA (2016), spec. 71 ss.

da una proposta augustea⁷⁰; la prudente posizione dottrinarica, che ha voluto escludere l'ultimo passo dioneo citato dalle testimonianze utili per la ricostruzione della legislazione augustea *de ambitu*⁷¹, non appare invero sprovvista di buone ragioni. In ogni caso però, a riprova di una pluralità di *leges* augustee in materia, soccorrono, come vedremo, altre fonti senz'altro più esplicite. Rimanendo tuttavia ancora sui possibili apporti dionei utili per lo sforzo ricostruttivo in atto, deve essere valutato un altro passaggio (Cass. Dio, *Hist.* 54.2.3-4) in cui lo storico bitinico accenna, in riferimento al 22 a.C., ad un intervento normativo riconducibile ad Augusto e diretto a limitare gli eccessi nelle spese sostenute per i banchetti offerti in pubbliche feste, e nell'offerta alla popolazione urbana di ludi gladiatori, prevedendo altresì per questi ultimi speciali autorizzazioni senatoriali⁷². Non solo in età repubblicana⁷³, ma pure in età imperiale, come vedremo, tali spese venivano considerate tra i più efficaci mezzi a disposizione dei candidati alle magistrature dell'Urbe per acquisire voti favorevoli, e si può dire che l'uso illegittimo di tali strumenti di propaganda politica era punito ancora in età avanzata, agli inizi del II secolo ed altresì verso la fine del IV secolo, a titolo di *ambitus*⁷⁴; non si coglie però dal suddetto testo alcuno spunto per sostenere che l'intervento augusteo fosse finalizzato anche ad assicurare uno svolgimento delle competizioni elettorali improntato alla *par condicio* dei candidati; e la stessa osservazione può essere avanzata in riferimento alla successiva *lex sumptuaria* del 18 a.C., stando ai contenuti di essa, così come sono rievocati sinteticamente da Aulo Gellio (*Noct. Act.* 2.24.14)⁷⁵.

70 In tal senso SWAN (2004), 60, che pensa ad un'approvazione dei senatori.

71 Cfr. specialmente BIONDI (1965), 225 s. e nt. 2; KUNKEL (1974), 91; FERRARY (2001), 196 s.

72 Più precisamente in Cass. Dio, *Hist.* 54.2.3-4 si legge che il *princeps* ridusse nel numero e nelle risorse impiegabili i banchetti pubblici e proibì ai pretori un impiego eccessivo di fondi privati per le feste pubbliche, nonché l'organizzazione di ludi gladiatori, a meno che non vi fosse l'autorizzazione del senato, fissando per questi ultimi il limite di due rappresentazioni all'anno con un massimo di 120 combattenti; cfr. sul passo ROHR VIO (2000), 178 e nt. 184; ma la prima delle misure adottate, a quanto pare, patì una deroga concessa direttamente da Augusto nel 18 a.C. (Cass. Dio, *Hist.* 54.17.4).

73 Cfr. in particolare CASTÁN (2012), 791 s.; con specifico riferimento ai *ludi funebres* e ai *munera*, BERNSTEIN (1998), 308; per la *lex Orchia de coenis* (182 a.C.), e le affinità che la stessa presenta rispetto al cap. 132 della *lex Ursonensis*, cfr. BOTTIGLIERI (2002), 132 ss.; *adde* VENTURINI (2014), 569 ss., spec. 571.

74 Cfr. *infra*, 53 ss., 114 ss.

75 Sulla *lex Iulia sumptuaria* cfr. ROTONDI (1912), 447; BALTRUSCH (1988), 100 s. Allo stesso modo il VENTURINI (2014), 557, si mostra restio a scorgere più stretti collegamenti tra tale *lex* e la materia dell'*ambitus*. Più in generale a proposito dei profili di affinità (in particolare, la tecnica di normazione) fra la legislazione sumptuaria e quella *de ambitu* nella tarda repubblica, cfr. COUDRY (2004), spec. 158 ss.

Occorre a questo punto soffermarsi più attentamente sul brano di Modestino già più volte richiamato. Qui l'allievo di Ulpiano menziona brevemente la *lex Iulia iudiciorum publicorum* che forse aveva potuto leggere direttamente per via epigrafica ⁷⁶:

D.48.14.1.4 (Mod. 2 *de poenis*): «*Et si qui reus vel accusator domum iudicis ingrediatur, per legem Iuliam iudicariam in legem ambitus committit, id est aureorum centum fisco inferre iubetur*».

Dunque Augusto con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* (o, com'è denominata nel testo, la *lex Iulia iudiciaria* ⁷⁷), un anno dopo il suo primo intervento normativo in materia di broglio elettorale, cioè nel 17 a.C. ⁷⁸, aveva esteso la portata della *lex ambitus* in modo tale da ricomprendere tra le violazioni di essa anche l'ingresso effettuato da una parte processuale di un *iudicium publicum* ⁷⁹ nella *domus* del giudice, presumibilmente con l'intenzione di condizionare il voto che lo stesso avrebbe espresso come membro di una *quaestio* ⁸⁰; ne derivava la conseguenza

76 Per tale ipotesi v. SCOGNAMIGLIO (2009), 120 s.

77 Per l'equivalenza delle due denominazioni della *lex* cfr. BIONDI (1965), 227 nt. 1; BERTOLDI (2003), 1.

78 Per la conferma di tale datazione, non solamente argomentabile dalla lettura combinata di D.48.14.1.4 e di Cass. Dio, *Hist.* 54.18.3 (v. *infra*, nel testo), v. ancora la dimostrazione di BERTOLDI (2003), 28 ss.

79 Lo si desume con certezza dalla denominazione delle parti processuali («*reus vel accusator*»); si veda inoltre sch. *ἐάν τις* ad B.60.46.1 (= D.48.14.1): «*πούβλικον δικαστήριον*»; Hb., V, 821; Scheltema, BS. 3833,10 s.; in dottrina v., per esempio, PUGLIESE (1963), 67; PALAZZOLO (1991), 19; BERTOLDI (2003), 25.

80 Similmente BOUCHAUD (1780), 254 s.; inoltre KELLY (1966), 61. L'inavvicinabilità del giudice (anche nella sua casa), a difesa dell'imparzialità del giudicato, verrà ribadita in costituzioni tardo-imperiali – non a caso richiamate nei più risalenti commenti a D.48.14.1.4: v. CUIACIO (1837), 654, BOUCHAUD, *op. loc. cit.* – assai più articolate nella descrizione della fattispecie illecita: cfr. C.Th.1.16.13 (imp. Graziano): «*Ne quis domum iudicis ordinarii postmeridiano tempore ex occasione secreti ingredi familiariter affectet eiusdem dumtaxat provinciae, sive notus iudici sive etiam ignotus, gesti tamen honoris auctoritatem praefereat*» (a. 377); su di essa, per il significato di *iudex ordinarius*, v. BARBATI (2007), 76 nt. 21; inoltre, C.Th.1.20.1 = C.1.45.1 (imp. Onorio): «*Honorati, qui lites habere noscuntur, his horis, quibus causarum merita vel facta panduntur, residendi cum iudice non habeant facultatem: nec meridianis horis a litigatoribus iudices videantur. Quina itaque pondo auri tam iudici, quam eius officio et honoratis parem mulctam adscribendam esse cognoscas, si quis contra praeceptum huiusmodi venire tentaverit*» (a. 408). Sembrano riferirsi a tali disposizioni le seguenti amare considerazioni di Salviano di Marsiglia che scrive il *De gubernatione Dei* verosimilmente tra il 439 e il 451: *De gubern. Dei* 3.9 (ed. Halm, MGH. I, 1, 33): «*Itaque ecclesias vel potius templa atque altaria dei minoris reverentiae quidam*

che anche per questo caso – dove la condotta sembra configurarsi penalmente rilevante indipendentemente dall’attuazione dello scopo (emissione di una sentenza favorevole) prefigurato dall’agente – si sarebbe comminata quella medesima pena pecuniaria prevista per l’ipotesi tradizionale della dazione di una somma di denaro (o di altra utilità) per l’ottenimento di un voto elettorale, pena che risulta aggiornata dai giustinianeî con l’indicazione dei cento solidi aurei a beneficio del *fiscus* (in luogo dell’*aerarium*)⁸¹. La disposizione in esame della *lex Iulia iudiciaria* è probabilmente riconducibile ad una più generale preoccupazione di Augusto per l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici⁸², che si riflette in un’altra norma, la quale si ritiene ancora accolta nella legislazione giudiziaria augustea⁸³, e di cui conserviamo notizia in Cassio Dione:

Cass. Dio, *Hist.* 54.18.3: «(scil. Augusto) τοῖς δὲ δικάζειν ἀεὶ λαγχάνουσιν ἀπειπεν ἐς μηδενὸς οἴκαδε τὸν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον ἐσίεναι»;

norma nella quale i destinatari del divieto sono questa volta i giudici⁸⁴, e non le parti processuali, mentre le case da non frequentare sono quelle di tutti i cittadini e non quelle dei giudici.

La *lex Iulia iudiciorum publicorum* – in conformità ai suoi scopi recentemente

habent quam cuiuslibet minimi ac municipalis iudicis domum. Siquidem intra ianuas non modo inlustrium potestatum, sed etiam praesidium aut praepositorum, non omnes passim intrare praesumunt, nisi quos aut iudex vocarit aut negotium traxerit aut ipsa honoris proprii dignitas introire permiserit, ita ut si quispiam fuerit insolenter ingressus, aut caedatur aut propellatur, aut aliqua verecundiae atque existimationis suae labe multetur».

81 In effetti la medesima pena (sempre aggiornata dai giustinianeî) di 100 solidi aurei è quella prevista per le violazioni della legge augustea *de ambitu* verificatesi nel *petere magistratum aut sacerdotium* in ambito municipale, dove la stessa *lex* aveva conservato la propria vigenza («*per senatus consultum*») in epoca imperiale: cfr. il § 1 di D.48.14.1 (sul quale *infra*, 45 ss.). Potrebbe essere fondata invero la tesi del FERRINI (1930a), 61 s., basata su D.48.14.1.4, per la quale l’*ambitus ex lege Iulia*, al pari del tentativo di corrompere il giudice materialmente esperito con l’ingresso nella sua casa, non implicava necessariamente l’*eventus sceleris*, ossia il conseguimento della carica; tesi che permetterebbe di riferire il “*leges*” di C.Th.9.26.1 alla *lex Iulia* (in proposito v. meglio, *infra*, 85 e nt. 87).

82 Cfr. in tal senso anche BELLEN (1997), 204.

83 Cfr. in tal senso WLASSAK (1888), 180; inoltre, VOIGT (1893), 525 e nt. 189; TRIGGIANO (2013), 70 nt. 116.

84 Il tenore del testo dioneo rende possibile che Augusto avesse indirizzato il divieto in questione anche ai giudici dei processi privati, anziché ai soli giudici delle *quaestiones*; pare dunque dotata di un certo fondamento la supposizione di WLASSAK (1888), spec. 184, e di ARANGIO-RUIZ (1938), 108, per la quale la proibizione in questione fosse presente in entrambe le leggi giudiziarie augustee.

messi in luce dal Giltaij⁸⁵, i quali non consentono di raffigurarla come una sorta di moderno codice di procedura penale dove sono trattati solamente aspetti procedurali con efficacia estesa a tutte le *quaestiones* operanti *ex lege*⁸⁶ – si doveva limitare invero nel nostro caso a far ricadere una determinata fattispecie (l'*ingredi domum iudicis* effettuato dall'accusatore o dall'imputato) sotto la disciplina della *lex Iulia de ambitu*, anziché entro i possibili confini di altre *leges* criminali⁸⁷; si limitava, cioè, a rispondere – seguendo una tecnica di rinvii legislativi che rivelerebbe comunque uno sforzo di carattere codificatorio⁸⁸ – a singole 'domande' circa le *leges* da applicare per casi non tassativamente previsti dalle stesse⁸⁹. Non operava quindi in senso proprio sul concetto di *ambitus* criminale, determinando un suo allargamento⁹⁰, e ciò, malgrado lo stesso termine e quelli appartenenti alla sua famiglia lessicale compaiano frequentemente nelle fonti, come abbiamo visto⁹¹, in relazione anche ad atti corruttivi rivolti a, e condivisi da, giudici. Se dunque sarebbe ipotizzabile un allargamento della nozione criminale di *ambitus* compiutosi all'interno del campo semantico inerente a tale termine e tale da coprire anche

85 Cfr. GILTAIJ (2013), 507 ss.

86 L'attenzione della dottrina in verità si appunta normalmente su quelle norme della *lex Iulia* sui *iudicia publica* che intendevano offrire una disciplina uniforme in ordini ai detti giudizi, prima regolati in modo distinto per ciascuna *quaestio* dalle singole leggi che prevedevano e punivano i singoli crimini: cfr., per esempio, PUGLIESE (1985), 663 nt. 18; inoltre SANTALUCIA (1998), 189 ss., il quale ha attribuito alla *lex Iulia iudiciorum publicorum* la valenza di un'organica sistemazione della procedura delle *quaestiones perpetuae*.

87 Cfr. GILTAIJ (2013), 516.

88 In tal senso FERRARY (2000), 93, con citazione del nostro passo di Modestino in nt. 80. L'Autore, nell'uso nella legislazione augustea di riferimenti a leggi anteriori e di abrogazioni espresse di parti di leggi anteriori, ha visto una "ébauche de codification", certamente meno organico dei progetti codificatori (come è noto, falliti) di Pompeo e di Cesare.

89 Cfr. ancora GILTAIJ (2013), spec. 510 ss. e 525 (conclusioni), che ha sviluppato uno spunto interpretativo, elaborato in ordine ad entrambe le leggi giudiziarie di Augusto, da KASER-HACKL (1996), 161 nt. 72: «Auch die leges Iuliae sind...keine 'Prozeßordnungen', weil sie kein System enthalten, sondern nur Einzelfragen regeln».

90 L'aveva già evidenziato lucidamente il MOMMSEN (1899), 872, anche con riguardo alla *institutio* di *nova vectigalia* (su cui v. *infra*, 50 ss.): «Wenn im späteren Recht das Betreten des Hauses des Geschwornen durch den Angeklagten und die Auflage ungesetzlicher Abgaben mit der Strafe des Ambitus belegt worden sind, so sind sie darum keineswegs in den Begriff des Delicts hineingezogen worden»; diversamente ARANGIO-RUIZ (1938), 110, il quale ha visto una trasformazione del concetto di *ambitus*, indirizzato al campo giudiziario dalla *lex iudiciaria* del 17 a.C.; è già ravvisabile una riconduzione della corruzione giudiziaria all'*ambitus* (ma siamo in ambito retorico) in Cic., *pro Cluent.* 36.98 (v. *infra*, 41 nt. 107 e 133 nt. 18).

91 Cfr. *supra*, 22 ss.

la corruzione giudiziaria (e addirittura un momento anteriore alla perfezione del reato, qual è quello del semplice ingresso nella *domus iudicis*), dev'essere ribadito il fatto che la *lex Iulia iudiciaria* non interveniva sulla dimensione concettuale del crimine, ma si limitava piuttosto ad aggiungere una nuova fattispecie a quelle già previste dalla *lex Iulia de ambitu*, estendendo la pena disposta per la corruzione elettorale a ipotesi riconducibili a quella giudiziaria e dando avvio ad una progressiva aggregazione di condotte illecite tra di loro simili sotto l'autorità della *lex Iulia*⁹². Un'equivalenza concettuale tra l'*ambitus* e la corruzione dei giudizi, per quanto ne sappiamo, sarà solamente fissata in Oriente dai tardi commentatori delle fonti di origine romana post-giustinianee, i quali definiscono l' ἄμβητος anche come “φθορὰ κρίσεως”⁹³, espressione che, tuttavia, evoca l'attuazione del risultato criminoso (la sentenza favorevole).

Dunque sia nel 18 a.C. sia nell'anno seguente, con la *lex iudiciorum publicorum*, Augusto era intervenuto sicuramente a disciplinare per via legislativa l'*ambitus*; è dubbio invece, come abbiamo evidenziato sopra, che egli abbia scelto il medesimo percorso normativo successivamente, nell'8 a.C. Ma la pluralità di provvedimenti legislativi in materia di *ambitus* può trovare forse una più sicura prova nel testo, riportato negli *Annali* di Tacito, di un'orazione che fu pronunciata da Trasea Peto dinnanzi ai senatori romani nel 62 d.C. Il discorso tenuto dalla futura vittima neroniana intendeva promuovere un senatoconsulto (poi non approvato, malgrado il generale consenso dei senatori) diretto ad abolire i ringraziamenti resi dai provinciali ai governatori uscenti, i quali spesso si umiliavano a chiedere voti alle assemblee delle province per ottenere simili riconoscimenti, ricorrendo anche a pratiche corrottive⁹⁴. Ebbene, nel passo si discorre in relazione all'*ambitus candidatorum* di “*Iulias leges*”:

Tac., *Ann.* 15.20.3: «...usu probatum est, patres conscripti, leges egregias, exempla honesta apud bonos ex delictis aliorum gigni. Sic oratorum licentia Cinciam rogationem, candida-

92 Sul punto ritorneremo *infra*, 110 ss.

93 Cfr. per le *glossae nomicae*, LABBÉ (1733), 1711; *adde*, sull'edizione di Labbé, BURGMANN (1977), 87 ss. Inoltre, con riferimento all'*Hexabiblos aucta*, FÖGEN (1990), 164.42, 166.108: «Ἄμβητος λέγεται ἐπιθυμία τιμῆς, δωροδοκία, περιδρομή, φθορὰ κρίσεως»; v. anche 165.101: «Ἄμβητος: ἀγωγή ἢ κατὰ τῶν φθειρόντων τὰς κρίσεις καὶ τὸ δίκαιον»; sul concetto di δωροδοκία in rapporto all'*ambitus* (elettorale, di età repubblicana) si è soffermato recentemente RUSSO (2016), 121.

94 Tale prassi si spiega molto probabilmente col fatto che i ringraziamenti dei provinciali si rivelavano determinanti per il successivo avanzamento nella carriera politica: cfr. Plin., *Pan.* 70.8; PALADINI (1959), 60 s.; v. anche MACMULLEN (1991), 199 s.; LENDON (1997), 197. Sulle assemblee provinciali (*concilia, koiná*) nell'età del principato cfr. GRELE (1959), 964 s.; GIANNELLI (1966), 391 ss.; DE MARTINO (1975), IV.2, 832 ss.; MARTINI (2001), 709 s.; MAROTTA (2005), 195 ss.

torum ambitus Iulias leges, magistratuum avaritia Calpurnia scita pepererunt»⁹⁵.

Si tratta a questo punto di chiarire quali fossero in epoca augustea i confini delle fattispecie contemplate dalle *leges Iuliae*. Finora si sono incontrati, come possibili elementi utili all'illustrazione del punto in esame, ben pochi riferimenti testuali: solamente un generico verbo δεκάζω usato da Cassio Dione (*Hist.* 54.16.1), che richiama l'attività corruttiva diretta all'ottenimento delle magistrature repubblicane in generale (“ἐπὶ ταῖς ἀρχαῖς”), e l'*ingredi domum iudicis* menzionato in D.48.14.1.4. Per arricchire il quadro, sempre alla luce delle fonti indubbiamente riferibili alla legislazione augustea, occorre avanzare fino al sesto secolo d.C., epoca alla quale risale un'interessante nota di commento a tale legislazione attribuibile all'*antecessor* Teofilo. Il richiamo della *lex Iulia* che leggiamo in I.4.18.11 («*Sunt praeterea publica iudicia lex Iulia ambitus et lex Iulia repetundarum et lex Iulia de annona et lex Iulia de residuis, quae de certis capitulis loquuntur et animae quidem amissionem non irrogant, aliis autem poenis eos subiciunt, qui praecepta earum neglexerint*») ⁹⁶, dove la stessa è annoverata fra quelle che disciplinavano *iudicia publica* senza prevedere la pena capitale, viene ripreso nella *Paraphrasis* del docente costantinopolitano ⁹⁷, con aggiunta originale rispetto al testo istituzionale, nei seguenti termini:

Theoph., *Par.* 4.18.11 (ed. Ferrini, 494; ed. Lokin *et alii*, 946): «Εἰσὶ καὶ ἕτεροι públicoi νόμοι· ὁ Ιούλιος ὁ ‘de ambitu’ [ambitus, Lokin *et alii*] ἀρμόζων κατὰ τῶν χρήματα δόντων τισὶν ἐπὶ τῷ τυχεῖν αὐτοὺς ἀρχῆς ἤγουν τινὸς τιμῆς» ⁹⁸.

La breve spiegazione circa i contenuti della *lex Iulia* vuole offrire agli studenti una sommaria informazione in ordine ad un'antica legge che è considerata ancora

⁹⁵ Non ne tiene conto il GIRARD (1913), 305 nt. 1, che ha pensato, contrariamente a quanto andiamo sostenendo, ad un'unica *lex augustea de ambitu*, sulla base di Svet., *Aug.* 34.1 (v. *supra*, 26), testo che tuttavia, di per sé, non è in grado di negare la pluralità degli interventi legislativi augustei; sul brano tacitano v. altresì COUDRY (2004), 164 nt. 123; MAROTTA (2005), 195 s. nt. 227.

⁹⁶ Sul passo cfr. in particolare PROVERA (1989), 502 s.; PIETRINI (2012), 157.

⁹⁷ Dopo i recenti studi sulla formazione del testo della *Paraphrasis* sembra oramai assodato che Teofilo sia stato l'effettivo autore di tale opera, unitariamente congegnata; v. al riguardo FALCONE (2000), 417 ss.; RUSSO RUGGERI (2014), 100 ss.; EAD. (2016), 9 nt. 25. Sul problema della paternità della Parafrasi cfr. altresì GORIA (2003), 126 ss.

⁹⁸ Trad. Ferrini (p. 494): «Sunt aliae quoque leges iudiciorum publicorum: lex Iulia de ambitu, quae eos persequitur qui pecuniam aliquibus distribuerint, ut magistratum quendam vel honorem consequerentur». L'espressione «κατὰ τῶν χρήματα δόντων τισὶν ἐπὶ τῷ τυχεῖν αὐτοὺς ἀρχῆς» si ritrova, leggermente variata, nel tardo glossario latino-greco (*sub voce*: ‘*Iulius de ambitu*’) pubblicato dal BURGMANN (1990), 309.62.

parte dell'ordinamento, che viene ripresa nei suoi contenuti essenziali ancora adattabili alla realtà dell'amministrazione giustiniana; saranno poi gli studenti – afferma Giustiniano nel finale delle *Institutiones* e gli fa da eco Teofilo nella *Paraphrasis*⁹⁹ – a dover approfondire autonomamente, sulle pagine del Digesto, la conoscenza delle *leges iudiciorum publicorum*. Dal testo si evince che la condotta nucleare del *crimen* è data dalla dazione di una somma di denaro per l'ottenimento di una ἀρχή (*honor*) – cioè di una magistratura (o di un funzionariato per l'epoca giustiniana)¹⁰⁰ – e per il conseguimento di una τιμή (*dignitas*), termine che potrebbe essere in semplice relazione sinonimica con ἀρχή a modo di chiarimento scolastico (nel qual caso «ἤγουν» starebbe per “ossia”), ma potrebbe anche indicare, particolarmente con riguardo all'epoca di Giustiniano, un'elevata dignità non necessariamente collegata ad una carica governativa (ipotesi nella quale «ἤγουν» avrebbe il senso di “oppure”)¹⁰¹. Ed è degno di rilievo il fatto che nella definizione teofilina il reato si perfeziona prescindendo dalla realizzazione del risultato atteso dal candidato.

Tra le disposizioni che figuravano nelle *leges Iuliae*, poi, ve ne era certamente un'altra ancora ricordata nel passo di Modestino collocato sotto il titolo *De lege Iulia ambitus* del Digesto e sul quale ci siamo già più volte intrattenuti:

D.48.14.1.2 (Mod. 2 *de poenis*): «*Qua lege damnatus si alium convicerit, in integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit*».

L'allievo di Ulpiano riferisce invero la norma premiale, prevista per il condannato in un processo di *ambitus* che accusi eccezionalmente altri¹⁰², direttamente alla legge e non al senatoconsulto che viene citato nel paragrafo precedente (D.48.14.1.1) e che estendeva l'applicazione della legislazione augustea ai *municipia*, dove la stessa, come si è detto, in età imperiale avrà ancora vigenza. Certamente condivisibile pertanto è l'opinione per la quale la disposizione doveva essere accolta nella *lex Iulia* del 18 a.C.¹⁰³. Si è ritenuto, per altro, che il § 2 che stiamo esaminando non sia logicamente compatibile con il § 1 e con il § 3 (tra di loro collegabili per

99 Cfr. I.4.18.12; v. Theoph., *Par.* 4.18.12 (ed. Ferrini, 494 s.; ed. Lokin *et alii*, 948); PROVERA (1989), 503.

100 Sul significato di ἀρχή in epoca giustiniana cfr. *praecipue* CERAMI-PURPURA (2007), 16.

101 Sul duplice significato di ἤγουν v. LIDDELL-SCOTT (1996), *sub voce*, 764. Per l'estensione semantica di *dignitas* (= τιμή) nei termini illustrati cfr. DE MARTINO (1975), V, 374; per il significato di carica pubblica attribuibile a *dignitas* in età tardo imperiale cfr. altresì VINCENTI (2009), 16 ss. V. anche *infra*, 77 e 83 nt. 79.

102 Di regola il *damnatus* in un *iudicium publicum* non poteva esercitare il *ius accusandi* (v. D.48.2.4), ma non erano poche l'eccezioni previste a tale divieto; su di esse cfr. LOVATO (1989), 426 nt. 11, con altra lett.

103 In tal senso v. RUSSO RUGGERI (2007), 153; sul punto cfr. altresì RIVIÈRE (2002), 435.

il riferimento alla ‘stessa pena’ – *«hac poena»* – e al ‘senatoconsulto’) ¹⁰⁴ e si è dunque ipotizzato un’ interpolazione dei compilatori giustiniani nel § 2, ritenendo che l’originario discorso di Modestino fosse stato più esteso ¹⁰⁵. Al nostro testo, così come ci è stato tramandato, si può in effetti attribuire il valore di una digressione rispetto al contesto segnato dai §§ 1 e 3 e può darsi che tale digressione fosse stata più ampia nel testo originale del *De poenis* di Modestino, anche se, come diremo meglio tra poco, il § 2 non può ritenersi totalmente scollegato rispetto al § 1, se solo consideriamo la disciplina della pena (alleviata) da applicarsi al *damnatus*-accusatore; l’eventuale interpolazione potrebbe dunque avere provocato dei tagli ma non ha certamente inficiato il contenuto della regola della *lex Iulia* ricordata nel § 2. Tale disposizione doveva quasi certamente riguardare accuse di *ambitus* (cioè che non è precisato nel testo di Modestino) da parte di un condannato di *ambitus*, seguendo una consolidata tradizione legislativa che sembra avviata forse già con la *lex Cornelia Fulvia* del 159 a.C., o più verosimilmente con la *lex Cornelia* dell’81 a.C., e proseguita poi con le *leges Calpurnia* (67 a.C.) e *Pompeia* (52 a.C.) ¹⁰⁶. E il seguente passo di Quintiliano (che scrive alla fine del I secolo d.C.) ben potrebbe alludere, oltre all’accusa di *ambitus* rivolta ai giudici P. Popilio e T. Gutta negli anni 74-66 a.C. ¹⁰⁷, anche ad altri esempi storici di chiamate in giudizio effettuate da *damnati* in epoca successiva, quando era vigente la legislazione *de ambitu* augustea:

Quint., *Inst. orat.* 11.1.78 s.: «Potest evenire ut in aliis reprehendenda sint quae ipsi fecerimus, ut...ambitus quidam damnati recuperandae dignitatis gratia reos eiusdem criminis detulerunt...».

Ciò premesso, per intendere esattamente il brano di Modestino, credo sia in-

104 Cfr. D.48.14.1.1 e 3: «[1]Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia punitur...[3] Item is, qui novum vectigal instituerit, ex senatus consulto hac poena plectitur». Indubbio elemento di raccordo è l’“Item”, con cui esordisce il § 3.

105 Cfr. BERGER (1925), 2366.

106 Sul punto cfr., con significative differenze, FASCIONE (1984), 101; DAVID (1992), 514 s.; NADIG (1997), 41 ss.; FERRARY (2001), 168; RUSSO RUGGERI (2007), 151 ss.; v. anche GIUFFRÈ (1993), 178 nt. 56. Sulla *lex Pompeia de ambitu*, con riferimento ai profili di essa qui affrontati, v., da ultimo, GAGLIARDI (2011), 67 s.

107 Episodio ricordato nella *Institutio oratoria* 5.10.108, oltre che in Cic., *pro Cluent.* 36.98 (v. *infra*, 133 nt. 18). Secondo GIUFFRÈ (1993), 178 nt. 56, il processo in questione si sarebbe svolto nella vigenza della *lex Cornelia de ambitu* (81 a.C.) che doveva contenere anche una disposizione sulla *restitutio in integrum* dei *damnati* di *ambitus* analoga a quella della *lex Iulia* ricordata da Modestino; su tale processo v. anche ultimamente VENTURINI (2015), I, 671.

dispensabile muovere dal precedente paragrafo 1, nel quale il giureconsulto rammenta appunto che, “*per senatus consultum*”, i candidati municipali autori di brogli elettorali erano puniti con la pena di 100.000 sesterzi (per i giustinianeî 100 aurei)¹⁰⁸ ed inoltre con l’*infamia*. Il *praemium* attribuito dalla *lex augustea* a questo punto risulta chiaro: chi, dopo essere stato condannato, accusava con successo a sua volta di *ambitus* (abbiamo visto anche senza *sollemnia*¹⁰⁹) un altro candidato o un proprio agente elettorale¹¹⁰, non poteva certo recuperare il denaro pagato a titolo di pena¹¹¹, ma beneficiava della cancellazione dell’*infamia* (in tal senso intendo, alla luce del § 1 e per esclusione, il *restituere in integrum*)¹¹² con le importanti conseguenze sotto il profilo del ripristino di molteplici capacità che un tale provvedimento comportava¹¹³. E quando Quintiliano, in *Inst. Or.* 11.1.79, accenna al recupero della *dignitas* quale motivazione personale per sostenere l’accusa (“*recuperandae dignitatis gratia*”) sembra proprio alludere ad una siffatta misura premiale¹¹⁴.

Per chiudere la rassegna dei riferimenti testuali, da reputarsi certi, alla legislazione augustea *de ambitu*, deve ancora qui essere ricordato l’accenno presente

108 Per tale conversione della somma operata dai giustinianeî cfr. BERGER (1925), 2365. Se riferibile anche all’età augustea, la pena pecuniaria risulta particolarmente gravosa considerato che essa era pari ad un quarto del patrimonio minimo richiesto da Augusto nel 18 a.C. per candidarsi alle magistrature: cfr. Cass. Dio, *Hist.* 54.17.3.

109 Cfr. *supra*, 28.

110 Per tale duplice possibilità, prospettabile a partire dalla *lex Calpurnia de ambitu*, cfr. RUSSO RUGGERI (2007), 155 ss. Per l’Autrice la premiale chiamata in correità degli agenti elettorali (*divisores*) incaricati della distribuzione di doni agli elettori e quella degli accompagnatori prezzolati dal *candidatus* (*sectatores*) sarebbe servita a disvelare le trame segrete del reato di *ambitus*, secondo strategie politico-processuali, come è noto, impiegate anche nell’Italia moderna per contrastare più efficacemente la più pericolosa criminalità associativa. Più in generale sulla chiamata in correità nell’età classica e sul ruolo processuale degli *indices* nel sistema della *cognitio extra ordinem* v. SCIORTINO (2011), 49 ss.

111 Cfr. in proposito il principio generale enunciato da Ulpiano in D.12.6.42 (Ulp. 68 *ad ed.*): «*Poenae non solent repeti, cum depensae sunt*», ma già consolidato in epoca gaiana: cfr. D.50.17.46 (Gai. 10 *ad ed. prov.*): «*Quod a quoque poenae nomine exactum est, id eadem restituere nemo cogitur*».

112 Così, pure sc. ἐάν τις ad B.60.46.1 (= D.48.14.1), Hb., V, 821; Scheltema, BS. 3833.8: «...ἀποκαθίσταται μὲν αὐτῷ ἢ ἐπιτίμησις...» (trad. Hb.: *restituatur quidem ei existimatio*).

113 Sull’*infamia* e le connesse incapacità, con particolare riguardo al diritto criminale, cfr. specialmente BRASIELLO (1962), 643; LEVY (1963), 509 ss.; DALLA TORRE (1971), 384 s.; LOVATO (1989), 426 ss.; CARRO (2006), 126 ss., spec. 128, 132 s.; WOLF (2009), 58 ss.; MENTXAKA (2011), 15 ss.; ATZERI (2014), 1 ss., spec. 61 ss.; NAVARRA (2014), 536 s.; 543 ss.; VALDITARA (2015), 96 ss.; da ultimo, TORRENT (2016), 118 ss.

114 Del resto la *dignitas* (come pure la *existimatio*) si oppone concettualmente all’*infamia*: cfr. KASER (1956), 231; CARRO (2006), 146; WOLF (2009), 90.

ancora nel passo di Modestino (D.48.14.1.1: «*contra hanc legem*»), che sarà preso in considerazione nel prossimo paragrafo, dal momento che va posto in relazione all'intervento senatorio estensivo della riforma augustea alla realtà municipale; inoltre, il richiamo presente in D.48.1.1, tratto dal primo libro *de publicis iudiciis* di Macro¹¹⁵. Ed ancora un semplice rinvio¹¹⁶ è opportuno fare, in questa sede, in ordine alla locuzione «*ad instar legis Iuliae ambitus*», che si trova in C.9.26.1.1 (*Impp. Arcad. et Honor. AA. Pompeiano proc. Africae*: «... *et qui contra fecerint poenam deportationis ad instar legis Iuliae ambitus excipiant*», a. 400) e che è chiaramente un'inserzione dei giustinianeî, come dimostra il confronto con il corrispondente frammento della costituzione leggibile in C.Th.9.26.3 («...*et qui contra fecerint poenam in futurum deportationis excipiant*»).

Passando invece alle fonti di epoca imperiale dove si accenna ad una *lex ambitus* senza che sia qualificata come *Iulia*, merita alcune considerazioni il seguente brano di Plinio il Giovane, dove si ricorda una proposta avanzata in senato da tale Licinio Nepote, già pretore nel 105 d.C. ed esperto di diritto criminale¹¹⁷, volta ad attribuire stabilmente ai *rei* la facoltà di chiamare a deporre testimoni nei processi *de repetundis*¹¹⁸. Tra l'altro la proposta scatenò una dura polemica, presumibilmente anche in punto di diritto, tra lo stesso Nepote e il giurista Giuvenzio Celso, che ricopriva all'epoca la carica di pretore¹¹⁹.

Plin., *Epist.* 6.5.2: «*Addidit etiam petendum a consulibus, ut referrent sub exemplo legis ambitus de lege repetundarum, an placeret in futurum ad eam legem adici, ut sicut accusatoribus inquirendi testibusque denunciandi potestas ex ea lege esset, ita reis quoque fieret*»¹²⁰.

In mancanza di un riferimento esplicito ad Augusto, il Bouchaud ha pensato di identificare la *lex ambitus* qui citata, con il provvedimento, sicuramente traiano, e

115 Cfr. *infra*, 57 s.

116 Cfr. *infra*, 110 ss.

117 Su tale personaggio cfr. SHERWIN-WHITE (1966), 308 s., 336, 359 s. (ivi viene qualificato "expert in criminal law"); v. anche PANI (1992), 127 s. e nt. 34.

118 L'iniziativa assunta da Licinio Nepote potrebbe avere il sapore della provocazione posto che poco prima lo stesso aveva fermamente criticato la concessione di *evocare testes*, in deroga alla *lex repetundarum*, data eccezionalmente dal tribunale senatoriale a Rufo Vareno, *reus* in un processo di *repetundae* promosso dai Bitini; cfr. Plin., *Ep.* 6.5.1; per la dottrina v. DE MARINI AVONZO (1957), 106 s.; VINCENTI (1986), 6.

119 Cfr. Plin., *Ep.* 6.5.4 ss.; SCARANO USSANI (1989), 86 s.

120 Su Plin., *Epist.* 6.5.2 v. brevemente, a proposito del *ius relationis* dei consoli, SOLIMENA (1905), 195 nt. 2; *amplius* il commento di SHERWIN-WHITE (1966), 359 ss.

richiamato da Plinio il Giovane in *Ep.* 6.19.4¹²¹, ma la coincidenza cronologica delle due lettere (entrambe sono del 106-7 d.C.), che potrebbe essere alla base di tale ipotesi, non è però, a mio avviso, sufficiente per suffragarla. Nel brano qui riprodotto si accenna alla regola per la quale nel *iudicium de ambitu* anche il *reus* poteva intimare la comparizione (*denuntiare*) di un testimone con l'obbligo di costui di deporre, regola che sembra disporre di un carattere eccezionale rispetto a quanto si doveva osservare negli altri *iudicia publica* (fra questi il *de repetundis*) dove solamente all'*accusator* era consentito *denuntiare* i testimoni¹²². Ma una simile regola, per la sua natura procedimentale, doveva trovare accoglimento nella legge rifondativa di Augusto¹²³, o, tutt'al più, nella *lex Iulia iudiciorum publicorum*, che interveniva in modo settoriale, come si è detto, sui singoli *crimina*. La disposizione traianea – lo vedremo meglio nel prosieguo¹²⁴ – non aveva certo la finalità di migliorare il diritto di difesa del *reus*, piuttosto, dando seguito ad una delibera del senato di Roma, mirava a contrastare quelle spese elettorali moralmente censurabili (offerte di banchetti, di doni, di denaro), vincolando i candidati ad investire parzialmente i propri averi nel suolo italico e riducendo in tal modo il denaro a loro disposizione che era impiegato in modo così sconveniente in periodo di elezioni. Può ragionevolmente supporre dunque che anche la regola relativa alla chiamata dei testimoni da parte degli imputati, eccezionalmente valevole per i processi *de ambitu*, si trovasse nella legislazione del primo *princeps*¹²⁵.

121 Cfr. BOUCHAUD (1780), 256; v. anche GABALEO (1760), 486.

122 Cfr. Quint., *Inst. orat.* 5.7.9: «*Et quoniam duo genera sunt testium, aut voluntariorum aut eorum quibus (in) iudiciis publicis lege denuntiarum solet, quorum altero pars utraque utitur, alterum accusatoribus tantum concessum est: separemus officium dantis testes et refellentis*»; DE MARINI AVONZO (1957), 105; VINCENTI (1989), 68 s.; SANTALUCIA (1998), 174 nt. 233; recentemente COSSA (2015), 46 s. e ntt. 86 e 87 (con altra lett.).

123 Lo lascia supporre anche la circostanza che la diversa, generale norma per la quale solo l'*accusator* poteva *denuntiare* i *testes* era inserita tra le regole procedurali delle *leges* istitutive delle singole corti; lo si può dire con certezza per quanto riguarda la *quaestio de repetundis*; ma lo si può arguire per le altre *quaestiones* anche dal passo quintiliano cit. in nt. 122; in proposito cfr. COSSA (2015), 46 nt. 87 e lett. *ivi* citata.

124 V. *infra*, 53 ss.

125 In tal senso v. anche VINCENTI (1989), 69, il quale pensa alla *lex Iulia* del 18 a.C., anche se, in seconda battuta (condizionato da Quint., *Inst. orat.* 5.7.9 che sembra non ammettere eccezioni per l'attribuzione al solo accusatore della *denuntiatio testis*), avanza l'ipotesi di un intervento normativo successivo alla redazione della *Institutio oratoria*; parimenti dubbia è la posizione di NADIG (1997), 74.

4. *Senatusconsultum de ambitu.*

Come già abbiamo accennato, Modestino, dopo aver ricordato nel *principium* di D.48.14.1 che *in Urbe* ai suoi tempi la *lex Iulia* non era più applicata (dato che la *creatio magistratuum* non era più espressione del *favor populi*), passa a trattare della sua residua vigenza nei *municipia*, richiamando un senatoconsulto di cui, per la verità, ben poco sappiamo:

D.48.14.1.1 (Mod. 2 *de poenis*): «*Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia punitur.*».

Le possibili vie percorribili per tentare di attribuire una datazione, pur approssimativa, alla delibera dei *patres* menzionata nel passo sono piuttosto irte di difficoltà. Se fosse fondata in particolare l'opinione del Mommsen¹²⁶, per la quale sarebbe lecito considerare identici i contenuti del nostro senatoconsulto e quelli del cap. 58 della *lex Malacitana* (R. *Ne quid fiat, quo minus comitia habeantur*)¹²⁷, noi potremmo disporre quanto meno di un probabile *terminus ante quem* fissabile negli anni 81-84 d.C., epoca in cui fu approvato lo statuto del municipio di Malaca. Ma un accostamento tra il detto capitolo e la *lex Iulia*, per quel poco che sappiamo su di essa e in particolare sulle pene ivi previste, è invero piuttosto arduo. È di ostacolo in particolare il fatto che il cap. 58 della *lex Malacitana* prevedeva un solo tipo di sanzione pecuniaria di 10.000 sesterzi («*Qui aliter adversus ea fecerit sciens d(olo) m(alo), is in res singulas HS X(milia) municipibus municipii Flavi Malacitani d(are) d(amnas) e(sto)*»), mentre la *lex Iulia* contemplava una pluralità di sanzioni concorrenti o articolate presumibilmente secondo la gravità della condotta¹²⁸, e tra di esse v'era l'*infamia*, menzionata da Modestino¹²⁹ e taciuta nello

126 Cfr. *supra*, 18 nt. 5.

127 L'abbiamo riportato *supra*, 18 nt. 4.

128 Cfr. Svet. *Aug.* 40.2; per un medesimo rilievo cfr. SPITZL (1984), 58.

129 BRASIELLO (1937), 81 e 83, considera l'aggiunta della sanzione dell'*infamia* in D.48.14.1.1 certamente glossematica; anche per KASER (1956), 276 nt. 275, la locuzione «*cum infamia punitur*» sarebbe spuria, posto che il cap. 132 della *lex Ursonensis* (a. 45 a.C.), dedicato all'*ambitus* municipale, non prevedeva, oltre alla pena pecuniaria, l'*infamia* del condannato. A tale secondo Autore è possibile obiettare che lo statuto di Urso è anteriore rispetto alla *lex Iulia* del 18 a.C.; essa, nel quadro di una *retractatio* della materia (cfr. Svet., *Aug.* 34.1, *supra*, 26), ben avrebbe potuto apportare un aggravamento della sanzione che poi fu esteso ai municipi col senatoconsulto citato da Modestino. In ogni caso l'attribuzione della pena dell'*infamia* alla *lex Iulia* sembra chiaramente inferibile dalla lettura coordinata di D.48.1.1 e D.48.1.7 (entrambi i frammenti sono di Macro; v. *infra*, 57 s.); all'*infamia ex lege Iulia* potrebbe anche alludere poi, come si è detto (v. *supra*, 41), Quint., *Inst. orat.* 11.1.79.

statuto malacitano; né poi è possibile dire con ragionevole certezza che i cento aurei inseriti dai giustinianeî nel brano di Modestino e corrispondenti a 100.000 sesterzi nell'epoca del giureconsulto ¹³⁰, equivalessero a 10.000 sesterzi negli anni ottanta del I secolo d.C., cioè all'epoca della *Malacitana*. Nondimeno, pur prescindendo dalla dubbia tesi del Mommsen sui rapporti tra il capitolo 58 della *Lex Malacitana* e D.48.14.1.1, e in assenza di ulteriori appigli testuali, non è azzardato congetturare che il nostro senatoconsulto appartenesse a quella stagione della prima età imperiale caratterizzata da un'intensa attività normativa del senato in materia di *crimina* ¹³¹.

Quanto alla funzione del senatoconsulto anche a me pare corretto considerarlo (ma solo in parte, come vedremo) semplicemente estensivo dell'applicazione della legislazione augustea alla realtà municipale, dato che la condotta contemplata rimane la *petitio honoris* con modalità contrarie alla *lex (Iulia)* ¹³², né è dunque possibile riconoscergli quella dimensione maggiormente creativa appartenente a molti senatoconsulti del primo principato, attraverso i quali si determinava la sussunzione sotto le tipiche figure criminose di origine repubblicana di nuove fattispecie (non necessariamente affini), punendole con la medesima sanzione prevista dalla legge per il reato originario ¹³³. D'altra parte, non si può neppure pensare che il senato romano fosse intervenuto in modo innovativo sulla sanzione (interpretazione invero compatibile con il tenore letterale del testo), dato che la pena principale, cioè l'ammenda che doveva essere calcolata in sesterzi e che è stata aggiornata dai giustinianeî a 100 aurei, è esattamente corrispondente a quella (parimenti aggiornata) prevista nel § 4 per l'*ingredi domum iudicis* e riconducibile direttamente alla legislazione augustea ¹³⁴. Si può anche credere per altro che la sanzione dell'*infamia* ricordata da Modestino implicasse altresì un divieto di candidarsi alle magistrature locali, e che ancora in età severiana tale divieto avesse quella durata di cinque anni che Augusto aveva stabilito nel 18 a.C. secondo la testimonianza di Cass. Dio,

130 Cfr. lett. cit., *supra*, 42 nt. 108.

131 V. anche nel medesimo senso SANTALUCIA (2009c), 89.

132 La dottrina sul punto può dirsi pacifica: cfr. BERGER (1925), 2366; BRASIELLO (1937), 81 nt. 63; Id. (1963), 225; CRACCO RUGGINI (1989), 235; LEPALLEY (1990), 408 nt. 13; MANFREDINI (1996), 239.

133 Su tali senatoconsulti cfr. in particolare BRASIELLO (1963), 221; MANFREDINI (1996), 238 ss., il quale, aderendo all'opinione di Brasiello, scorge in essi una natura normativa piuttosto che interpretativa; inoltre, SANTALUCIA (1998), 205 ss. Ce ne offre un esempio lo stesso Modestino: cfr., tratto dal XII libro delle Pandette, D.48.8.13: «*Ex senatus consulto eius legis [scil. lex Cornelia de sicariis et veneficis] poena damnari iubetur, qui mala sacrificia fecerit habuerit*»; sul testo v., da ultimo, PELLECCHI (2010), 324 ss.

134 Cfr. in proposito *supra*, 35 s. Il fatto che nel § 4 non vi sia menzione dell'*infamia* potrebbe trovare spiegazione nella minore gravità attribuita dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum* all'*ingredi domum iudicis* (in fin dei conti, una condotta corruttiva in uno stadio solo iniziale) rispetto alle attività che concretizzavano il broglio elettorale.

Hist. 54.16.1. Su quest'ultimo punto un possibile riscontro potrebbe essere dato da un codice pergameneo del IV-V secolo d.C. in lingua latina, scoperto in Egitto, che reca alcuni frammenti di opere giurisprudenziali che vertono su argomenti di diritto criminale con particolare riguardo al territorio provinciale. Il manoscritto in questione è stato recentemente ripubblicato, con accurato commento paleografico e giuridico, dall'Ammirati¹³⁵. Riporto i frammenti di nostro interesse secondo l'edizione dell'Autrice, i quali, malgrado la notevole lacunosità, permettono comunque di ravvisare un senso plausibile sul piano logico e coerente sul piano storico-giuridico.

P. Berol. inv. P 11324 = BKT X 30, Fr. 1, fol. I, verso (lato pelo), ll. 2 ss. (ed. Ammirati, 255 s.): «[...] *si dixissent abstine te mac <hac ?> petitione quinquennio post [...]por[...] imp(eratore) n(ostr)o petere mag(istratus) cui [...] tuit ei spem honoris re[no]vare non poterit ordinem*»¹³⁶.

Si accenna, a quanto pare, ad un obbligo quinquennale di astenersi da una *petitio*, di seguito precisata nei suoi contenuti con l'espressione "*petere magistratus*" (cioè, candidarsi alle magistrature), escludendo forse la possibilità di un intervento riabilitativo imperiale¹³⁷ che consentisse al destinatario del provvedimento punitivo (quasi certamente una sentenza) di rinnovare anzitempo la *spes honoris*, grazie al recupero della *dignitas* decurionale. E in effetti che l'"ordinem" del frammento rinvii al ceto senatorio locale, e che dunque il giurista stia rivolgendo la propria attenzione a *petitiones* magistratuali locali, sembra suggerito da non pochi passi giurisprudenziali (in particolare ulpiane) contenuti nel Digesto, dedicati all'espulsione e alla sospensione dall'*ordo decurionum*¹³⁸; una pena accessoria associabile all'*infamia*¹³⁹, che poteva essere accompagnata altresì dal divieto di *adipisci honores*¹⁴⁰. Certamente manca un esplicito riferimento all'*ambitus*, ma i temi affrontati

135 Cfr. AMMIRATI (2012), 249 ss.

136 L'AMMIRATI (2012), 264, propone la seguente traduzione: «-- [come ?] se avessero detto "astieniti da questa petizione per un quinquennio dopo --" che i magistrati chiedono (?) al nostro imperatore Augusto -- a lui non potrà rinnovare come speranza di un onore l'ordine».

137 Potrebbe trattarsi di una *restitutio in integrum* fondata sulla *indulgentia principis*; cfr. al riguardo CARRELLI (1934), 70 ss., spec., in merito al ristabilimento della *dignitas*, 86 ss.; DE MARINI AVONZO (1957), 164 ss.; ZILLETTI (1968), 58 ss.

138 Sono richiamati da MANCINI (2003), 212 s. ntt. 6-7.

139 Cfr. in particolare ROBINSON (1995), 86; sull'*amotio ordine* degli *infames* v. anche BRASIELLO (1937), 162 s., 176 ss., 480 s. (con richiamo dei testi del Teodosiano).

140 Cfr. D.48.22.7.20-21 (Ulp. 10 *de off. proc.*): «*Solet decurionibus ordine interdici vel ad tempus vel in perpetuum. Item potest alicui poena iniungi, ne honores adipiscatur: nec ea res facit ut decurio esse desinat, cum fieri possit, ut quis decurio quidem sit, ad honores autem non admittatur. Nam et senator quis esse potest et tamen honores non repetere*»;

(di diritto criminale) nel documento, il contesto municipale, e la pena dell'interdizione di cinque anni sono tutti indizi che riconducono in via preferenziale, in assenza di alternative che paiono plausibili, alla vigenza della *lex Iulia* nei *municipia* in età tardoclassica, secondo quanto attesta l'allievo di Ulpiano.

Il senatoconsulto citato da quest'ultimo inoltre risulta del tutto compatibile con quanto sappiamo circa le elezioni dei magistrati e dei sacerdoti nel II-III secolo d.C. in ambito municipale. Si può osservare infatti che in tale epoca, malgrado una progressiva avocazione della funzione elettorale da parte dei senati locali¹⁴¹, le assemblee popolari riuscirono a conservare in specifici ambiti territoriali le loro antiche prerogative. Ne abbiamo riscontro, per le cariche civili, nella documentazione epigrafica richiamata dal Jacques¹⁴² e dal Laffi¹⁴³, ora arricchita dallo statuto del *municipium* di *Troesmis* (Mesia Inferiore) databile negli anni 177-180 d.C., il cui capitolo XXVIII è dedicato alla convocazione *ad suffragium* dei *municipes* e segue il modello della *lex Malacitana* (cap. LV, *De suffragio ferendo*)¹⁴⁴. Lo stesso può dirsi inoltre per la variegata realtà del sacerdozio municipale, considerato come un gradino del *cursus honorum* cittadino¹⁴⁵, e al quale per altro lo stesso

sull'impiego ulpiano di "*interdici*" (*scil. ordine*), in luogo del più ricorrente uso del verbo *movere* in contesti analoghi cfr. MANCINI (2003), 212 s. nt. 6; il divieto di candidarsi a cariche cittadine, dunque, poteva configurarsi come pena indipendente rispetto alla rimozione dall'*ordo decurionum*.

141 Avocazione che induceva il CUIACIO (1837), 654, a chiosare in tal modo il "*magistratum*" di D.48.14.1.1: «Ut duumviratum, qui mandatur, curiae decreto».

142 Cfr. JACQUES (1984), 388 ss.; ID. (1990), 394 ss.

143 Cfr. LAFFI (2006), 130; ivi l'Autore lascia intendere invero come la estrema varietà delle situazioni istituzionali locali (basti pensare alle specificità delle città africane) impedisca di fissare con un certo grado di certezza un momento storico nel quale possa dirsi compiuto in linea di massima il definitivo passaggio all'*ordo decurionum* della *creatio* dei magistrati cittadini.

144 Per le prime informazioni e analisi cfr. ECK (2013), 199 ss., specialmente, per il *kaput* XXVIII, 209 ss.; ed ora ID. (2016), 594 ss.; sullo stesso capitolo v. altresì MENTXAKA (2016), 29 s.

145 Si distingue, con particolare attenzione rivolta all'Occidente fino al III secolo d.C., tra: 1) sacerdoti di tradizione romana (caratterizzati da una maggiore visibilità epigrafica), a loro volta suddivisi in quelli di più antica origine (*pontifices*, *augures*, etc.) e quelli istituiti per il culto imperiale (*flamines*); 2) sacerdoti di tradizione indigena; 3) sacerdoti di tradizione orientale. Si è potuto inoltre evidenziare che il termine '*sacerdos*' è comune alle tre categorie, come pure ai sommi sacerdoti delle province che presiedevano i consigli provinciali e le cerimonie del culto imperiale: v. in proposito *praecipue* DELGADO (2000), 35 ss. (con letteratura anteriore); per la Pannonia, cfr. SZABÓ (2008), spec. 76 ss. Sui *flamines provinciae* nell'Africa romana, per i quali, come si è detto, si usava parimenti l'appellativo di '*sacerdos*', cfr. SELMI (2011), spec. 200 ss.; ID. (2016), 88 s. Che il sacerdozio locale fosse considerato un passaggio significativo nell'ambito della carriera politica locale si può evin-

Modestino aveva forse in altro luogo rivolto la propria attenzione per aspetti tuttavia non inerenti alle *petitiones* condotte in violazione della *lex Iulia*¹⁴⁶; anche per quanto riguarda l'elezione dei *sacerdotes* municipali, in effetti, si ritiene che la progressiva acquisizione del corrispondente potere da parte delle curie a partire dal II secolo d.C. non sia avvenuta in generale a discapito delle prerogative riconosciute in quest'ambito ai *comitia* cittadini¹⁴⁷; il già citato statuto di *Troesmis*, che nel cap. XXVII affida ai *comitia* anche l'elezione dei *sacerdotes*¹⁴⁸, conferma la convenienza a privilegiare, a proposito del potere elettivo delle cariche cittadine nella tarda età classica, ricostruzioni che tengano conto della gradualità dei processi evolutivi e della varietà delle situazioni istituzionali municipali. Rimane però un nodo esegetico da affrontare, e cioè se con il termine "*sacerdotium*" di D.48.14.1.1 Modestino intese riferirsi solo al sacerdozio municipale o anche a quello provinciale¹⁴⁹; si tratta invero di una questione che è legittimo porsi soprattutto dopo la lettura di P.S.5.30.a – unico brano delle sentenze paoline posto *sub titulo*: *Ad legem Iuliam ambitus* – in cui il solo sacerdozio oggetto di *petitio* che viene in considerazione è il *sacerdotium provinciae*¹⁵⁰. Ritengo in proposito che il fondamento democratico (*favor populi*) delle cariche, a cui sembra alludere Modestino trattando della situa-

cere dal seguente passo tratto dal *De die natali* (15.4) di Censorino, opera scritta nel 238 d.C., dunque all'epoca di Modestino: «...*tu tamen officiis municipalibus functus, honore sacerdoti in principibus tuae civitatis conspicuus, ordinis etiam equestris dignitate gradum provincialium supergressus*»; gli studi prosopografici su base epigrafica mostrano tuttavia che non sempre era rispettata nel *cursus honorum* cittadino la sequenza: cariche civili-cariche religiose; cfr. in merito DELGADO (2000), 41 s.; SELMI (2016), 85 s. Per il notevole ruolo occupato dai *flamines* nella società degli inizi del IV secolo, malgrado il crescente affermarsi del cristianesimo, cfr. MAYER I OLIVÉ (2016), 234, sulla base dei canoni 2-4 del concilio di Elvira (ed. Vives, Marín, Martínez, 2); adde FILIPPINI (2016), 426 ss.

146 Si veda – ammesso che non sia interpolata l'espressione «*vel sacerdotium*» [v. letteratura citata da LEPORE (2012a), 221 nt. 136] – D.50.12.11 (Mod. 9 *pand.*): «*Si quis ob honorem vel sacerdotium pecuniam promiserit et antequam honorem vel magistratum ineat, decedet, non oportere heredes eius conveniri in pecuniam, quam is ob honorem vel magistratum promiserat...*», frammento dedicato alla *pollicitatio*; in verità la genuinità della suddetta espressione è posta in dubbio dalla duplice, successiva ripetizione nel testo di «*vel magistratum*». Indiscutibili invece sono i riferimenti dell'allievo di Ulpiano ai *sacerdotes provinciarum*, in particolare dell'Asia Minore, in D.27.1.6.14 (Mod. 2 *excusat.*, in greco); cfr. sul testo FRIESEN (1999), 280 ss.; VIARENGO (2009), 8 s.; FILIPPINI (2016), 420 nt. 25.

147 Cfr. sul punto RODRÍGUEZ NEILA (1981), 92 nt. 2, 113 nt. 22; JACQUES (1984), 393 s., 397; DELGADO (2000), 46 e nt. 41 (con citazione di D.48.14.1.1), 48.

148 Cfr. ECK (2013), 204 s.; ID. (2016), 588 ss.; MENTXAKA (2016), 24.

149 In quest'ultimo senso si era orientato BOUCHAUD (1780), 249, richiamando l'esempio dell'Asiarca.

150 Cfr. P.S.5.30.a: «*Petiturus magistratus vel provinciae sacerdotium...*»; sul passo v. meglio *infra*, 58 ss., 100, 103 s.

zione municipale in contrapposizione a quella dell'Urbe, debba far pensare più che altro ai sacerdoti municipali, considerato che i *sacerdotes provinciarum*, pur sempre espressione delle comunità locali, non erano a quanto pare direttamente eletti dalle popolazioni cittadine residenti nella provincia ma dai delegati di queste che formavano l'assemblea (*concilium*) provinciale¹⁵¹.

Già si è accennato precedentemente alla possibilità che il senatoconsulto richiamato da Modestino non avesse la sola funzione di estendere la legislazione augustea *de ambitu* ai *municipia*; è il momento di chiarire dunque tale personale opinione che proviene in verità dalla lettura del successivo § 3 di D.48.14.1:

D.48.14.1.3 (Mod. 2 *de poenis*): «*Item is, qui novum vectigal instituerit, ex senatus consulto hac poena plectitur*».

La “stessa pena” (“*hac poena*”) è con ogni verosimiglianza identificabile con quella, di 100.000 sesterzi (100 aurei per i giustiniane) e in aggiunta l'*infamia*, che viene menzionata nel § 1, né essa può essere rintracciata nel precedente § 2, che ha i tratti di una digressione (avulsa dal filone narrativo che lega il § 1 col § 3) sull'accusa *de ambitu* avanzata da chi sia stato già condannato a sua volta per il medesimo crimine, secondo la *lex Iulia*¹⁵². È inoltre sensato credere, in assenza di segni distintivi, che il senatoconsulto menzionato nel § 3 sia lo stesso che viene citato nel § 1, e ambientare il § 3 ancora in un contesto periferico¹⁵³ mi sembra una buona congettura, tenuto conto che il problema della istituzione di *nova vectigalia*, illecita in quanto non autorizzata dal *princeps*, si poneva particolarmente nelle province e nei *municipia*, e questo anche all'epoca di Modestino. In proposito si può rilevare che la costituzione di *vectigalia* nei *municipia* doveva costantemente essere approvata dall'imperatore come provano le fonti epigrafiche: è un editto di Augusto che autorizza le istituzioni cittadine a imporre un *vectigal* per la derivazione delle acque a Venafro¹⁵⁴; nell'*epistula* di Vespasiano ai *Saborenses* (77 d.C.) l'imperatore si riserva di aggiungere *nova vectigalia* a quelli già riconosciuti da Augusto, se i cittadini di Sabora gli faranno pervenire una conforme richiesta

151 Cfr. in merito CHAPOT (1911), v. '*sacerdos provinciae*', 946; GRELLI (1959), 965; specialmente, DE DOMINICIS (1970), 279 s.; CAMPANILE (1994), 425 s. (sulla base di Ael. Arist., *Or.* 26.103-104, ed. Keil); adde DE MARTINO (1975), IV.2, 833; sulle assemblee provinciali nel territorio iberico v. anche SANCHEZ-ARCILLA (1983), 81 s.

152 Cfr. *supra*, 40 s.

153 Già BOUCHAUD (1780), 253, riferiva il passo alle “*villes municipales*”; COSTA (1921), 115, dal canto suo, individua l'autore del reato in un magistrato che in provincia impone un indebito *vectigal*.

154 Cfr. *Ed. Aug. de aq. Venafr.*, ll. 37 ss. (a. 17-11 a.C.); FIRA. I² n. 67, 402; MAGANZANI (2012), 128. Cfr. anche, in rapporto ai governatori provinciali, Cass. Dio, *Hist.* 53.15.6.

attraverso il proconsole¹⁵⁵; nel 141 d.C. gli abitanti di *Tuficum* richiedono all'imperatore Antonino Pio il permesso di istituire un pedaggio stradale (*vectigal viae silici stratae*)¹⁵⁶. Coerentemente nell'attività rescrittiva della cancelleria imperiale si afferma il principio che solo l'imperatore può costituire nuove imposte indirette, negando così, per tale fondamentale aspetto, ogni autonomia impositiva alle istituzioni delle città. Particolarmente significativo da questo punto di vista è il rescritto di Settimio Severo e Antonino Caracalla, accolto nel *Codex giustiniano sub titulo: Vectigalia nova institui non posse*¹⁵⁷:

C.4.62.2 (*Imp. Severus et Antoninus AA. Ventilio Callistiano*): «*Vectigalia nova nec decreto civitatum institui possunt*»¹⁵⁸,

che può essere inteso come un corollario del principio sopra ricordato, che viene confermato dagli imperatori Valeriano e Gallieno in:

C.4.62.3 (*Imp. Valerianus et Gallienus AA. Aurelio Tusco et aliis*): «*Non solent nova vectigalia inconsultis principibus institui*»¹⁵⁹,

ed espresso nelle sue più compiute articolazioni ancora nei *libri epitomarum* di Ermogeniano in età diocleziana:

D.39.4.10.pr. (*Hermog. 5 epit.*): «*Vectigalia sine imperatorum praecepto neque praesidi neque curatori neque curiae constituere nec praecedentia reformare et his vel addere vel deminueri licet*»¹⁶⁰.

Il senatoconsulto citato da Modestino pertanto, oltre a fungere da fonte-mezzo (“*per senatus consultum*”) per l'applicazione della *lex Iulia* espressamente richiamata nel § 1 (“*contra hanc legem*”), aveva anche uno scopo autonomamente perseguito, riconoscibile laddove Modestino, nel § 3, senza più alcun richiamo alla *lex Iulia*,

155 Cfr. FIRA. P n. 74, 423, II. 10 ss.: «*Vectigalia, quae ab divo Aug(usto) accepisse dicitis, custodio; si qua nova adicere voltis, de his proco(n)s(ulem) adire debebitis; ego enim nullo respondente constituere nil possum*»; LIEBS (1964), 94; MEROLA (2001), 123 s. e nt. 96; RODRÍGUEZ NEILA (2005), 48 nt. 47.

156 Cfr. CIL. XI 5693-5694 (= ILS. 2666-2666a); MAYER I OLIVÉ (2015), 73 ss., spec. 82 ss.

157 Sulla possibilità che tale titolo fosse già presente nel *Codex Gregorianus* cfr. SPERANDIO (2005), 361.

158 Cfr. sulla costituzione, databile negli anni 198-211 d.C., il breve cenno in CORIAT (1997), 486; inoltre, TALAMANCA (2001), 195.

159 Per un breve commento cfr. MAGANZANI (2002), 208 nt. 128.

160 Cfr. sul passo LIEBS (1964), 93; MEROLA (2001), 135.

considera basato sullo stesso provvedimento senatoriale (e non a caso si usa questa volta l'espressione "*ex senatus consulto*") il divieto rivolto alle istituzioni cittadine di *instituere nova vectigalia*. In altre parole, credo che tale proibizione abbia poco a che vedere con il *crimen ambitus* d'età classica¹⁶¹; il senatoconsulto in questione doveva essere probabilmente un insieme di disposizioni dedicate ai *municipia*, alcune delle quali Modestino ha ritenuto di richiamare congiuntamente, nel suo *De poenis*, per l'identità della pena prevista (100.000 sesterzi *cum infamia*). Se tale ipotesi fosse fondata, perderebbe invero ogni significato quell'accostamento proposto soprattutto dalla dottrina più risalente¹⁶² tra D.48.14.1.3 e D.48.6.12 (Paul. *l. sing. ad sc. Turp.*: «*Qui nova vectigalia exercent, lege Iulia de vi publica tenentur*»), accostamento che evidenzerebbe una certa affinità in età classica tra il *crimen ambitus* e il *crimen di vis publica*; anche se, per altro verso, si può osservare che l'*exercere vectigalia* è condotta ben diversa dall'*instituere vectigalia*: la prima fa riferimento all'attività di esazione (affidata ancora in età severiana ad appaltatori¹⁶³) e dunque la *lex Iulia de vi publica* doveva punire le riscossioni vessatorie di *vectigalia*, non approvati dall'autorità, operate dagli esattori; la seconda, viceversa, attiene ad un momento costitutivo e dunque l'illecito non può che essere compiuto da un'istituzione pubblica periferica – alla luce di D.39.4.10.pr. si può pensare ad un preside, ad un *curator* cittadino o ad un'assemblea di *decuriones* – deliberante¹⁶⁴.

5. *Lex traiana ambitus* ?

Tra la fine del I secolo e gli inizi del II secolo d.C. le modalità lecite per ricercare il consenso degli elettori (all'epoca, i senatori¹⁶⁵) nelle *petitiones* magistratuali

161 La difficoltà a stabilire un collegamento tra l'*institutio* di *nova vectigalia* e il *crimen ambitus* era già avvertita nella dottrina più risalente del Novecento: cfr. COROÏ (1915), 189; BERGER (1925), 2366; FLORE (1930), 347; adde PUGLIESE (1939), 58 nt. 101. Se, come pare, l'*institutio* di *nova vectigalia* per configurarsi come illecito criminale debba essere integrata dalla circostanza '*sine permissu principis*', essa potrebbe ricadere nel *crimen maiestatis* (in tal senso v. MATTHAEUS [1761], 454). Tuttavia, per quanto mi risulta, mancano fonti che chiaramente lo attestino; SOLIDORO MARUOTTI (2002), 23 ss., non annovera la costituzione non autorizzata di nuove imposte tra le ipotesi di lesa maestà in età imperiale.

162 Cfr. GABALEO (1760), 485; BOUCHAUD (1780), 253 s.; COROÏ (1915), 186 ss.; più recentemente, ROBINSON (1996), 134 e nt. 40; v. anche SANTALUCIA (1998), 209.

163 È la tesi che mi pare invero più convincente fra quelle proposte dalla dottrina; per un puntuale riesame di esse v. recentemente, con particolare riferimento ai *portoria*, RINAUDO (2011), 25 ss.; per le fonti, v., tratto ancora dal *De poenis* di Modestino, D.39.4.6.

164 Per una distinzione delle fattispecie menzionate in D.48.14.1.3 e in D.48.6.12 v. anche CLOUD (1989), 452 s., nonché ROBINSON (1995), 86 nt. 169.

165 Cfr. *supra* 12 e nt. 19. Già Augusto aveva affidato l'elezione dei *praefecti aerarii*

a Roma erano ancora sostanzialmente quelle tradizionali repubblicane con ampio ricorso a richieste insistenti e frequentazioni di luoghi pubblici e privati ¹⁶⁶; ma oltre a queste prassi altre ve ne erano quanto meno moralmente censurabili, sulle quali intervenne l'imperatore Traiano. È Plinio il Giovane che ci dà notizia di tale intervento traiano, delle circostanze che lo determinarono, delle conseguenze che lo stesso provocò per il commercio delle terre italiche:

Plin. Iun., *Ep.* 6.19: «[1] *Scis tu accessisse pretium agris, praecipue suburbanis? Causa subitae caritatis res multis agitata sermonibus. Proximis comitiis honestissimas voces senatus expressit: "Candidati ne conviventur, ne mittant munera, ne pecunias deponant". [2] Ex quibus duo priora tam aperte quam immodice fiebant; hoc tertium, quamquam occultaretur, pro comperto habebatur. [3] Homullus deinde noster vigilanter usus hoc consensu senatus sententiae loco postulavit, ut consules desiderium universorum notum principi facerent, peterentque sicut aliis vitiis huic quoque providentia sua occurreret. [4] Occurrit; nam sumptus candidatorum, foedos illos et infames, ambitus lege [scil. princeps] restrinxit; eosdem patrimonii tertiam partem conferre iussit in ea, quae solo continerentur, deforme arbitratus (et erat) honorem petituros urbem Italiamque non pro patria sed pro hospitio aut stabulo quasi peregrinantes habere. [5] Concursant ergo candidati; certatim quidquid venale audiunt, emptitant, quoque sint plura venalia, efficiunt. [6] Proinde, si paenitet te Italicorum praediorum, hoc vendendi tempus tam hercule quam in provinciis comparandi, dum idem candidati illic vendunt, ut hic emant. Vale» (a. 106-7 d.C.).*

Dalla lettera in questione si apprende dunque che i *patres* avevano richiesto che si vietasse ai candidati l'organizzazione di banchetti, il recapito di doni ¹⁶⁷, il deposito di denaro (presumibilmente promesso in cambio del voto) ¹⁶⁸. Nella medesima

Saturni al senato, ma a causa dell'*ambitus candidatorum* si preferì in seguito conferire la carica per sorteggio ai pretori (v. Tac., *Ann.* 13.29.1).

166 Cfr. i metodi impiegati da Plinio il Giovane per sostenere l'amico *Sextus Erucius* nella candidatura al tribunato: Plin. *Ep.* 2.9.5 (a. 97 o 100 d.C.): «*itaque presso amicos, supplico, ambio, domos stationesque circumeo...*»; PALADINI (1959), 20 ss., spec. 24 s.; TISSONI (1966), 144 ss.; TALBERT (1984), 55; DENIAUX (1987), 285; SPERANDIO (1998), 210 e nt. 59. Ancora cent'anni dopo la ricerca spasmodica del voto politico può giungere a livelli che compromettono la dignità umana: v., non scevro forse da esagerazioni, Tert., *De poenit.* 11.4-5 (a. 197-206): «*Sed enim illos qui ambitus obeunt capessendi magistratus neque pudet neque piget incommodis animae et corporis, nec incommodis tantum verum etiam contumeliis omnibus eniti in causa votorum suorum - quas non ignobilitates vestium adfectant, quae non atria nocturnis et crudis salutationibus occupant, ad omnem occursum maioris cuiusque personae decrescentes, nullis conviviis celebres, nullis commensationibus congreges, sed exules a libertatis et laetitiae felicitate, itaque totum propter unius anni volaticum gaudium! -*»; sul passo, v. LEPALLEY (1990), 407 s.

167 «...den Senatoren ins Haus», chiarisce opportunamente MOMMSEN (1899), 869 nt. 1.

168 Sulla petizione dei senatori cfr. l'ottimo contributo di PALADINI (1959), 19; per le conformi disposizioni presenti nella legislazione tardo-repubblicana v. KOWALSKI (2007-8), 41.

seduta senatoriale, poi, l'amico di Plinio, Giunio Omullo ¹⁶⁹, confidando nella sollecitudine per la morale pubblica di Traiano, aveva fatto appello ai consoli perché informassero il *princeps* circa la deliberazione assunta all'unanimità, chiedendogli altresì di adottare misure concrete, nella direzione espressa dal senato, per le successive elezioni magistratuali (§ 3) ¹⁷⁰. Dal § 4 veniamo quindi a sapere che Traiano diede seguito alla richiesta, disponendo di ridurre le turpi elargizioni dei candidati «*ambitus lege*» e diminuendo nel contempo la loro stessa capacità di spesa, con la pretesa che almeno un terzo del loro patrimonio fosse investito in terreni che, dalla fine del brano, apprendiamo dover essere situati in Italia ¹⁷¹; decisione, questa, che determinò un aumento dei prezzi dei terreni italici e che spiega altresì il consiglio rivolto da Plinio al destinatario della missiva, Nepote, di vendere i propri *praedia Italica* in un momento così favorevole (§ 6).

Ora, quel riferimento alla *lex ambitus* è inteso in dottrina come allusivo ad un innovativo provvedimento dell'imperatore (per i suoi tratti di generalità si potrebbe pensare, nel solco di tale opinione, ad un *edictum*), con il quale Traiano aveva voluto contenere in qualche misura i deprecabili *sumptus candidatorum* ¹⁷²; credo tuttavia che un'altra possibile lettura sia prospettabile. Può darsi invero che il *princeps*, effettivamente innovatore nel pretendere dai senatori l'investimento immobiliare suddetto, abbia voluto più semplicemente riaffermare in una qualche misura disposizioni già presenti nella *lex ambitus* all'epoca probabilmente ancora in vigore, vale a dire la *Iulia* ¹⁷³; in altre parole la frase «*sumptus candidatorum...ambitus lege*

I beneficiari del deposito dovevano essere probabilmente quei senatori attivi nel ruolo di *suffragatores* che avrebbero ricevuto le somme depositate in caso di successo elettorale del candidato: in tal senso v. ECK (1982), 143; RILINGER (1988), 242. Per l'identità di funzioni tra i depositari menzionati da Plinio e i *sequestres* del I secolo a.C. cfr. CASTÁN (2012), 796 nt. 303.

169 Su Giunio Omullo v. McDERMOTT (1980), 117 s.; PROCCHI (2012), 85.

170 Sulle caratteristiche tecnico-procedimentali dell'iniziativa di Omullo nel quadro dei possibili interventi posti in essere nella vita assembleare senatoriale dell'epoca, v. SOLIMENA (1905), 195 s. nt. 3, 199 nt. 4; PALADINI (1959), 20.

171 Secondo LO CASCIO (2000), 250 s., 271 s., tale misura doveva avere oltre ad una motivazione politica anche una più ampia finalità economica: distogliere capitali dal prestito remunerato e indirizzarli verso lo sfruttamento agrario dell'Italia; l'Autore vede tuttavia nel *deponere pecunias* («...ne pecunias deponant...») finalità essenzialmente speculative, cioè operazioni di mutuo, anziché un deposito di garanzia nell'interesse dei *suffragatores* (v. l'opinione di Eck, citata *supra*, nt. 168); lettura, quest'ultima, che mi pare assai più probabile.

172 Cfr. BOUCHAUD (1780), 256; PALADINI (1959), 19 nt. 41 (lett. *ivi* citata); SHERWIN-WHITE (1966), 377, il quale considera altresì probabile una ratifica della disposizione di Traiano con senatoconsulto; ad un editto pensa anche SOLIMENA (1905), 115 ss. e ntt. 1-3 (di p. 117).

173 Per la vigenza *in Urbe* della *lex Iulia* in epoca traiana v. anche, sulla scorta dell'epistolario pliniano, SHERWIN-WHITE (1966), 377; nella detta epoca non sarebbe ancora rav-

restrinxit» dovrebbe essere interpretata nel senso che il *principes* ridusse le spese dei candidati non con una sua *lex ambitus*, ma “mediante la *lex ambitus*”. Potrebbe deporre in tal senso invero il sintagma «*legis ambitus*», con ogni verosimiglianza riferibile alla *lex Iulia*, usato da Plinio in una lettera grosso modo coeva (*Ep.* 6.5.2), su cui ci siamo soffermati in precedenza¹⁷⁴; d’altra parte, la nostra ipotesi potrebbe essere corroborata altresì dal più generale riconoscimento attribuibile a Traiano della supremazia della *lex* nel panorama delle fonti del diritto, riconoscimento – invero in linea con il tradizionalismo repubblicano, motivo ispiratore della sua azione di governo – che viene testimoniato in più passaggi del Panegirico scritto per l’imperatore dallo stesso Plinio¹⁷⁵. Pure in assenza di più puntuali riscontri dionei¹⁷⁶, potrebbe dunque prendere corpo l’ipotesi che la legislazione augustea in materia di *ambitus*, proseguendo del resto la tradizione tardo-repubblicana che risalta nella *lex Ursonensis*¹⁷⁷, si occupasse anche delle spese simposiali e il verbo greco δεκάζω, utilizzato da Cassio Dione¹⁷⁸, potrebbe così disporre di un’ulteriore specificazione. Non penso tuttavia che la *lex Iulia* avesse vietato in termini assoluti banchetti e doni dei candidati, con una formulazione della norma corrispondente alla petizione senatoriale menzionata in Plin., *Ep.* 6.19 (“*Candidati ne conviventur, ne mittant munera, ne pecunias deponant*”); piuttosto l’uso pliniano del verbo *restringere* in rapporto ai *sumptus candidatorum* prova il riconoscimento di uno spazio di legit-

visabile, secondo l’A., la situazione rappresentata da Modestino in D.48.14.1.pr.; *contra* GABALEO (1760), 488.

174 Cfr. *supra*, 43 s.

175 Potrebbe riguardare anche la *lex Iulia ambitus* quanto Plinio afferma in *Pan.* 36: «*Manet tamen honor legum, nihilque ex publica utilitate convulsum: nec poena cuiquam remissa, sed addita est ultio, solumque mutatum, quod iam non delatores, sed leges timentur*»; ma si veda anche l’esaltazione del *iuramentum in leges*, pronunciato da Traiano come console, in *Pan.* 65: «*In rostris quoque simili religione ipse te legibus subiecisti: legibus, Caesar, quas nemo principi scripsit. Sed tu nihil amplius vis tibi licere, quam nobis: sic fit, ut nos tibi plus velimus. Quod ego nunc primum audio, nunc primum disco: non est princeps supra leges, sed leges supra principem: idem Caesari consuli, quod ceteris, non licet. Iurat in legem attendentibus diis; nam cui magis quam Caesari attendant? Iurat observantibus his, quibus idem iurandum est: non ignarus alioqui, nemini religiosius, quod iuraverit, custodiendum, quam cuius maxime interest, non peierari. Itaque et abiturus consulatu iurasti, te nihil contra leges fecisse*»; in dottrina, cfr. FEDELI (1989), spec. 463 s.; MANFREDINI (1996), 235.

176 Cfr. *supra*, 34.

177 Cfr. *Lex Urson.*, cap. 132 (FIRA. P², n. 21, 197 s.): «*Ne quis...petitor kandidatus...convivia facito... Ne quis petitor kandidatus donum munus aliudve quit det largiatur petitionis causa sc(iens) d(olo) m(alo)...*»; tale disposizione *de ambitu* è l’ultima repubblicana in ordine cronologico a noi nota; su di essa cfr. lett. cit. *supra*, 9 nt. 1.

178 Cfr. Cass. Dio, *Hist.* 54.16.1, *supra*, 32.

timità, chiaramente documentato per l'età tardorepubblicana ¹⁷⁹, per le dette spese elettorali. E lo stesso Plinio, quando nel § 2 della stessa lettera rappresenta le modalità con le quali i candidati offrivano banchetti e doni (§ 2: «*Ex quibus duo priora tam aperte quam immodice fiebant*»), potrebbe forse alludere al fatto che quei benefici elargiti alla luce del sole, e dunque presumibilmente legittimi, manifestavano una loro rilevanza penale, secondo la legislazione augustea all'epoca vigente, nel momento in cui non avessero osservato un *modus* previsto («*immodice*»).

A mio avviso, dunque, l'esegesi di Plin., *Ep.* 6.19 può fondare l'opinione, sprovvista in verità di più solidi appigli testuali, che la *lex Iulia* avesse già vietato e punito, nel solco della tradizione repubblicana, altresì donazioni e organizzazioni di banchetti *ultra modum*.

6. La *lex Iulia ambitus* nelle opere dei giuristi tardoclassici.

La giurisprudenza tardoclassica, per quanto possiamo apprendere dalla lettura del Digesto ¹⁸⁰, non si occupò di definire i confini, anche attraverso l'analisi dei casi, del *crimen ambitus*. Modestino nel suo *De poenis* ¹⁸¹, come abbiamo visto ¹⁸², sembra molto più interessato alla sanzione che non alla determinazione delle condotte illecite del *reus* di *ambitus*, non offrendoci altra indicazione se non il fatto che la *petitio* di cariche magistratuali o sacerdotali municipali non dovesse compiersi con modalità...contrarie alla *lex Iulia*; un dato, questo, che balza particolarmente all'occhio se solo diamo uno sguardo alle altre parti del *De poenis* ¹⁸³ dove invece sono delineate con una certa precisione le fattispecie delittuose edittali e soprattutto

179 Secondo il cap. 132 della *lex Ursonensis* erano considerati legittimi i banchetti giornalieri organizzati dai candidati, a cui partecipavano un massimo di 9 invitati; v. FASCIONE (1988), spec. 180 s.

180 Sul brano delle *Pauli Sententiae* (PS. 5.30a) posto sotto il titolo '*Ad legem Iuliam ambitus*' v. diffusamente *infra*, 58 ss.

181 Sul *De poenis* di Modestino v. il breve accenno in BRETONE (1982), 29. Modestino si occupava di diritto criminale anche nel libro 12 delle *Pandectae* [LENEL (2000) I, 726 s.], ma nessuno dei frammenti di esso conservati nel Digesto tratta della *lex Iulia ambitus*; sul citato libro v. anche SCOGNAMIGLIO (2009), 116 s.

182 Cfr. *supra*, 45 s.

183 Cfr. LENEL (2000) I, 728 ss. Sulla struttura del *De poenis* (suddiviso in quattro libri) il FERRINI (1899), 22 s., dissente dalle partizioni proposte dal Lenel e scorge la seguente articolazione per materia: 1) azioni penali *ex edicto* (libro I e parte del libro II); 2) commento alle *leges iudiciorum publicorum* (parte restante del libro II e parte del libro III); 3) procedura ed esecuzione (parte restante del libro III); 4) pene militari (libro IV).

quelle criminose previste dalle leggi repubblicane ¹⁸⁴.

La scarsa attenzione che i giuristi riservano al nostro *crimen* viene piuttosto indirizzata all'inquadramento sistematico del relativo *iudicium* nell'ambito della divisione tra processi dell'*ordo iudiciorum publicorum* e *cognitiones extra ordinem*. Alla *lex Iulia ambitus* si accenna nel seguente passo di Macro:

D.48.1.1 (Mac. 1 *de publicis iudiciis*): «*Non omnia iudicia, in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum, quae ex legibus iudiciorum publicorum veniunt, ut Iulia maiestatis, Iulia de adulteriis, Cornelia de sicariis et veneficiis, Pompeia parricidi, Iulia peculatus, Cornelia de testamentis, Iulia de vi privata, Iulia de vi publica, Iulia ambitus, Iulia repetundarum, Iulia de annonae*» ¹⁸⁵.

In un'epoca in cui la procedura per la repressione dei *crimina* era oramai quella della *cognitio extra ordinem*, Macro ci offre un elenco (che negli studi più recenti si ritiene per lo più esaustivo ¹⁸⁶) di quei *iudicia* che sono qualificabili come *publica*, per essere segnati dalla comune origine legislativa repubblicana-augustea ¹⁸⁷, mentre non è di immediata evidenza, stando sempre al passo, anche una 'pubblicità' dei *iudicia* ricordati determinata dalla circostanza che per essi l'accusa aveva un carattere popolare, aperta com'era all'iniziativa di *quivis de populo* ¹⁸⁸. Cionostante,

184 Cfr. D.48.7.8 (dal libro II, *lex Iulia de vi privata*); D.48.13.15 (dal libro II, *lex Iulia peculatus*); D.48.10.33 (dal libro III, *lex Cornelia de falsis*).

185 Una corretta lettura del brano deve tener conto dell'opinione di SANTALUCIA (2010), 77 ss., per il quale i libri *de iudiciis publicis* di Macro non dovevano riguardare quei *iudicia* che si celebravano presso le *quaestiones* (non più attive, tranne forse la *quaestio de adulteriis*, all'epoca del giurista) ma le *cognitiones extra ordinem* relative a quei *crimina* previsti dalle leggi istitutive delle corti permanenti (fra i quali v'era l'*ambitus*). Sul passo si veda anche, ma con interesse rivolto alle *leges Iuliae de vi*, COSSA (2008), 272. Per gli spunti che il brano può offrire per la ricostruzione dell'ordine sistematico delle opere giurisprudenziali *de iudiciis publicis* (assunto poi come criterio espositivo nelle Istituzioni giustiniane: v. I.4.18.3 ss.) cfr. FANIZZA (1982), 22 ss.; RIZZELLI (2011), 29 ss.; sul detto ordine cfr. pure, precedentemente, BAUMAN (1974-75), 46 s.

186 Cfr. LAURIA (1983), 316 s.; BOTTA (1996), 46 s.; ID. (2011), 624; SANTALUCIA, (2010), 84; CRISTALDI (2010), 928 s.; *contra*, per il valore esemplificativo dell'elenco, cfr. la letteratura citata da CRISTALDI (2010), 928 nt. 138.

187 Una base normativa poi integrata nei primi due secoli dell'impero da numerosi senatoconsulti, ivi incluso quello già ricordato in materia di *ambitus*; per un concetto allargato di *iudicium publicum* che tenga in conto anche i detti interventi senatoriali, cfr. FANIZZA (1982), 19; PIETRINI (1996), 19 nt. 27.

188 Sostengono una pubblicità fondata sulla legittimazione diffusa all'accusa, sulla scorta del brano di Macro e riprendendo l'opinione del Lauria, BOTTA (1996), 44 ss.; PIETRINI (1996), spec. 17 ss.; EAD. (2012), 133 nt. 10. Per il significato di *iudicium publicum* (processo criminale per giuria) a partire dall'età augustea cfr., anche con richiamo al passo di

non si può escludere, e anzi pare del tutto probabile, che in epoca tardo-classica chiunque potesse sostenere l'accusa *de ambitu* (solo nei *municipia*, stando a D.48.14.1.pr.-1), essendo quella della legittimazione attiva diffusa una caratteristica generale dei *iudicia publica*¹⁸⁹, rinvenibile, per quanto riguarda l'*ambitus* municipale, già nel giudizio recuperatorio della *lex Ursonensis* (cap. 132)¹⁹⁰, e altresì ravvisabile, in seguito, nella legislazione augustea *de ambitu*¹⁹¹. L'appartenenza del *iudicium ex lege Iulia ambitus* al novero dei *iudicia publica* permette per altro di riconoscere un altro aspetto della disciplina del *crimen*, relativo questa volta non alla procedura ma alla pena. La previsione dell'*infamia* come pena accessoria, già ricordata da Modestino in D.48.14.1.1 e ribadita, come vedremo¹⁹², in C.1.16.1, può trovare conferma infatti dalla lettura combinata di D.48.1.1 e del seguente passo del Digesto, tratto ancora dai *libri iudiciorum publicorum* di Macro:

D.48.1.7. (Mac. 2 *iud. publ.*): «*Infamem non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod iudicii publici causam habuit. itaque ex eo crimine, quod iudicii publici non fuit, damnatum infamia non sequetur...*»¹⁹³.

Dobbiamo ora occuparci di un passo delle *Pauli Sententiae*¹⁹⁴, tratto dal

Macro, MANTOVANI (2009), 44 s.

189 Cfr. D.23.2.43.10 (Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap.*): «...*publico iudicio, quo iudicio cuilibet ex populo experiri licet, nisi si cui lege aliqua accusandi publico iudicio non est potestas*»; per la classicità del brano si veda in particolare BOTTA (1996), spec. 77; sul punto qui affrontato v. anche *infra*, 67 e nt. 16.

190 Cfr. *lex Urson.*, cap. 132, ll. 30 ss. (FIRA. I², n. 21, 198): «*Si quis atversus ea fecerit, HS (V milia) c(olonis) c(oloniae) G(enitivae) I(uliae) d(are) d(amnans) e(sto), eiusque pecuniae cui eor(um) volet rec(uperatorio) iudic(io) apud Ilvir(um) praef(ectum)[ve] actio petitio persec(utio)que ex h(ac) l(ege) <i(us) potest(as)que> esto*»; il SANTALUCIA (2009a), in particolare 354 s., ha osservato che la *lex Ursonensis* rispecchia ancora una fase (esauritasi con l'approvazione della *lex Iulia iudiciorum privatorum et publicorum* del 17 a.C.) in cui l'espressione *iudicia publica* indicava anche i giudizi recuperatori per la riscossione di una multa, i quali, da procedure *per formulas* che erano in origine, gradatamente avevano assunto connotazioni pubblicistiche simili a quelle delle *quaestiones*; su quest'ultimo punto v. anche TRISCIUOGGIO (1997), 224.

191 Ad una pubblica *accusatio ex lege Iulia de ambitu*, anche senza le formalità del *libellus inscriptionis*, si accenna in C.Th.9.19.4.1, esaminata *supra*, 28 s.

192 Cfr. *infra*, 112 s.

193 Sul testo si veda in particolare LEVY (1963), 510 s.; BRASIELLO (1963), 231; la parte iniziale del testo di nostro interesse è ritenuta per lo più sostanzialmente genuina: v. lett. citata da BALZARINI (1969), 251 nt. 154; per una più recente lettura palinogenetica cfr. BOTTA (2008), 306 ss.; inoltre, brevemente, SIGNORINI (2015), 105 s.

194 Per i noti, complessi problemi relativi all'inquadramento di tale opera sotto molteplici

Breviarium Alaricianum, qui particolarmente rilevante dal momento che è sottoposto, unico brano, alla rubrica *Ad legem Iuliam ambitus*¹⁹⁵:

P.S.5.30.a: «*Petiturus magistratus vel provinciae sacerdotium si turbam suffragiorum causa conduxerit, servos advocaverit aliamve quam multitudinem conduxerit, convictus ut vis publicae reus in insulam deportatur*».

Il testo in questione può essere invero contestualizzato in almeno tre distinti momenti storici, ciascuno dotato di peculiarità, in ordine alle fonti del diritto riconosciute, che li differenziano sensibilmente tra loro: quello dell'età severiana, quello coincidente con la pubblicazione del Teodosiano, e quello coincidente con la pubblicazione del *Breviarium*¹⁹⁶. Il primo ci riconduce all'epoca in cui visse Paolo (ma il discorso non cambia se l'autore delle *Sententiae* fosse un altro giurista classico o un successivo rielaboratore del materiale paolino)¹⁹⁷, nella quale il *crimen ambitus*, come sappiamo da Modestino (D.48.14.1.pr.-1), non è più perseguito – *ex lege Iulia* – in *Urbe*, ma solamente se attuato in occasione di *petitiones* di magistrature o sacerdozi municipali. Sempre con riferimento a tale epoca possiamo dire che nel *crimen* di *vis publica* cadeva la seguente fattispecie ricordata da Marciano, sulla base della *lex Iulia de vi*, nel quattordicesimo libro delle sue *Institutiones*:

D.48.6.3.pr. (Marc. 14 *inst.*): «*In eadem causa sunt, qui turbae seditioisve faciendae consilium inierint servosve aut liberos homines in armis habuerint*».

Dunque attraverso un *iudicium publicum de vi (publica)*¹⁹⁸ sarebbe stato punito con la *deportatio in insulam*¹⁹⁹ chi avesse compiuto atti preparatori²⁰⁰ per compiere tumulti o sedizioni oppure avesse raccolto uomini liberi o schiavi in armi al medesi-

punti di vista (autore, epoca, struttura, funzione, origini geografiche) cfr., limitandoci alla letteratura più recente, RUGGIERO (2009), 427 ss.; EAD. (2012), 485 ss.; PIETRINI (2012), 82 ss.; SIGNORINI (2015), 95 ss. con altra letteratura.

195 Non si può escludere evidentemente che il titolo dedicato all'*ambitus* dell'opera paolina (o pseudopaolina) originaria contenesse un maggior numero di *sententiae*.

196 Su questi ultimi due cfr. *infra*, 100, 103 s.

197 Sulla controversa paternità delle *Pauli Sententiae* cfr. per tutti LIEBS (2008), 159 ss.; adde RUGGIERO (2012), 486 nt. 2.

198 V. anche D.48.1.1 (di Macro), *supra*, 57.

199 Ulpiano in D.48.6.10.2 (Ulp. 68 *ad ed.*) richiama ancora la più antica denominazione della pena: *aqua et igni interdictio*; ad essa doveva far riferimento con ogni probabilità la *lex Iulia de vi*: cfr. RIVIÈRE (2008), 60, 68.

200 Sul significato di “*consilium inire*” nell'ambito di una ricostruzione teorica del tentativo nell'esperienza romana v. GIOFFREDI (1970), 101.

mo scopo²⁰¹. Ora, se in ipotesi la rubrica del *Breviarium (Ad legem Iuliam ambitus)* sotto cui figura P.S.5.30.a fosse stata desunta anch'essa dall'archetipo paolino²⁰², si potrebbe pensare che in epoca classica vi fosse un problema di inquadramento della particolare fattispecie nella quale le adunate tumultuose o sediziose fossero state organizzate in occasione di elezioni locali di magistrati o di sacerdoti delle province²⁰³. Siffatto problema, a mio giudizio, poteva aprire a queste due possibili soluzioni prospettabili alla luce di una lettura coordinata rubrica-testo: se si fosse dato maggior peso alla circostanza del *petere magistratus, sacerdotium*, il caso sarebbe rientrato nella previsione della *lex Iulia de ambitu*; se viceversa avesse prevalso la considerazione dei contegni gravemente pregiudizievoli per l'ordine pubblico (qual è la raccolta di una folla uomini per esercitare pressioni intimidatorie in occasione delle elezioni), l'ipotesi sarebbe caduta sotto la *lex Iulia de vi (publica)*²⁰⁴. Volendo poi seguire una recente tesi accolta favorevolmente dalla successiva dottrina²⁰⁵, non è da escludere che la detta alternativa rispecchiasse una disputa tra *iuris prudentes* e che la sentenza paolina, anche in questo caso, recependo forse un rescritto imperiale avesse compreso la dimensione controversiale del diritto giurisprudenziale classico. E se così fosse, si potrebbe ancora congetturare, in assenza tuttavia di ulteriori riscontri, l'esistenza di un'opinione giurisprudenziale anteriore alla sentenza paolina che avesse incluso nell'*ambitus* anche quella particolare

201 Cfr. anche P.S.5.26.3: «*Lege Iulia de vi privata tenetur...quive coetum concursum turbam seditionem ...fecerit...quive cum telo in publico fuerit, templa portas aliudve quid publicum armatis obsederit, cinxerit clauserit occupaverit. Quibus omnibus convictis, si honestiores sunt, tertia pars bonorum eripitur et in insulam relegantur...*»; sulla discussa esistenza di una *lex Iulia de vi privata* distinta da una *lex Iulia de vi publica* v. lett. citata *infra*, 61 nt. 206.

202 Ciò pare altamente probabile se consideriamo che la *lex Iulia ambitus* apparteneva alla sequenza, con valore sistematico, delle *leges* di diritto criminale osservata all'interno delle opere della giurisprudenza classica dedicate ai *iudicia publica*: v. FANIZZA (1982), spec. la tavola sinottica di p. 26.

203 Sui *sacerdotes provinciarum*, spesso identificati con i *flamines provinciarum* addetti al culto degli imperatori divinizzati, v. *supra*, 49 s. e nt. 151.

204 L'alternativa qui prospettata non sarebbe neppure immaginabile secondo COROÏ (1915), 182 s., per il quale P.S.5.30.a già nell'originale paolino non poteva presentare alcun collegamento con il *crimen ambitus*; per sostenerlo tuttavia l'A. deve mettere in dubbio l'autenticità delle rubriche delle *Pauli Sententiae*.

205 Cfr. MAROTTA (2007b), spec. 943 s.; Id. (2012), 377, dove si legge: «L'autore delle *Sententiae* esponeva soltanto dottrine e principii rispetto ai quali i giuristi avevano trovato accordo, ovvero – e ciò vale soprattutto per le materie di *ius publicum*, in specie di diritto criminale – punti un tempo controversi chiariti da rescritti o da altre costituzioni imperiali o nuove regole definite dall'autorità normativa del *princeps*»; particolarmente significativo è evidentemente, ai nostri fini, il riferimento al diritto criminale. La tesi del Marotta è stata ripresa da: RUGGIERO (2009), spec. 452 ss.; PIETRINI (2012), 82 s.; SIGNORINI (2015), 97 nt. 4.

forma di pressione sugli elettori che si valeva di tentativi di sommosse e di folle minacciose. Si è altresì sostenuto, tuttavia, che la questione fosse già stata risolta dalla stessa *lex Iulia de ambitu* del 18 a.C. che avrebbe precisato, con una norma di raccordo rispetto alla coeva *lex de vi*²⁰⁶, che le pressioni esercitate dal candidato con tumulti o sedizioni, *suffragiorum causa*, sarebbero rientrate nella previsione di quest'ultima *lex*²⁰⁷, sebbene la sentenza paolina, così fortemente connotata in senso periferico e per l'accenno ai *sacerdotes provinciales*, dovrebbe essere a mio giudizio più opportunamente collegata al senatoconsulto successivo alla *lex Iulia de ambitu*, ricordato da Modestino in D.48.14.1.1²⁰⁸. Come si vede, ci muoviamo su di un terreno largamente congetturale ma v'è un dato che va considerato come sicuro, e cioè che a partire quanto meno dalla sentenza di Paolo simili casi uscirono dalla previsione della *lex Iulia de ambitu* per entrare definitivamente nel perimetro del *crimen* di *vis publica*: nelle fonti successive (Codice Teodosiano, Codice giustiniano, fonti bizantine), mai l'*ambitus* è collegato ad operazioni tumultuose o sediziose strumentali all'insediamento in una carica pubblica.

La trattazione dei pochi spunti reperibili nelle opere della giurisprudenza tardo-classica dovrebbe esaurirsi qui. Senonché il Lenel²⁰⁹ ha ipotizzato che si trovasse sotto una rubrica *ad legem Iuliam ambitus* il seguente brano tratto dal primo libro *iudiciorum publicorum* di Marciano:

D.50.9.2 (Marc. 1 *iud. publ.*): «*Illa decreta, quae non legitimo numero decurionum coacto facta sunt, non valent*»;

congettura, questa, che è stata ripresa recentemente dal Marotta²¹⁰. L'illustre au-

206 Sulla probabile datazione della *lex Iulia de vi* negli anni 19-16 a.C. cfr. SANTALUCIA (1998), 198 nt. 37 e lett. ivi citata; COSSA (2008), 243, preferisce collocarla tra il 18 e il 17 a.C. Diversamente da quanto risulta da D.48.1.1 (*supra*, 57), sembra prevalsa la tesi per la quale Augusto avrebbe fatto approvare una sola *lex de vi*, nella quale si affrontavano sia casi di *vis publica* sia ipotesi di *vis privata*; cfr. in particolare CLOUD (1988), 587 ss., seguito da CRAWFORD (1996), II, 789.

207 È l'ipotesi avanzata dal FERRARY (2001), 197, preferita all'opinione – v. COLI (1973), 939 nt. 9 – per la quale la *lex Iulia de ambitu* avrebbe punito direttamente e in modo più severo le forme aggravate (per l'uso della *vis*) di pressioni sugli elettori alle quali si accenna in *P.S.* 5.30.a.

208 In tal senso v. GABALEO (1760), 485 e BOUCHAUD (1780), 250 ss., i quali giungono a considerare la sentenza paolina come una delle disposizioni del senatoconsulto menzionato da Modestino; per un diretto collegamento di *P.S.* 5.30.a con la *lex Iulia* del 18 a.C. v. invece KUNKEL-WITTMANN (1995), 57 nt. 10, 82 nt. 98.

209 Cfr. LENEL (2000) I, 676 (n. 196).

210 Cfr. MAROTTA (2005), 165 nt. 150; ID. (2007a), 63 nt. 24; *adde* PIETRINI (2012), 157 nt. 86.

tore tedesco, tuttavia, a sostegno della stessa richiama semplicemente il brano di Modestino sull'*ambitus* municipale (D.48.14.1.1)²¹¹, senza chiarire il nesso tra i suoi contenuti e l'invalidità del decreto decurionale, assunto senza le prescritte maggioranze, menzionato in D.50.9.2²¹². Forse il Lenel scorgeva un *petere contra legem Iuliam* nel caso in cui un candidato avesse ottenuto un *decretum* viziato di natura elettiva, in un'epoca in cui le elezioni magistratuali nei *municipia* erano transitate (però con processi gradualmente e non uniformi sul territorio imperiale, come si è visto²¹³) nella competenza dei senati locali. Già in altra sede per altro ho evidenziato, in base alla casistica emergente dalle fonti, che i *decreta decurionum* qualificati *ambitiosa* (che potrebbero essere, in ipotesi e solamente per ragioni lessicali, l'esito di un *crimen ambitus*) non erano tali per un vizio di procedura (qual è altresì la carenza di una maggioranza di *decuriones* richiesta), ma piuttosto per i loro contenuti che palesavano una sorta di eccesso di potere²¹⁴. Anche da questo punto di vista mi sembra pertanto che D.50.9.2 non possa considerarsi pertinente al tema qui affrontato.

211 Cfr. LENEL (2000) I, 676 nt. 4.

212 MAROTTA (2005), 164 s., (2007a), 62 s., collega il brano di Marciano con il frammento di Ulpiano che segue nel Digesto (D.50.9.3), dove per la validità della seduta decurionale si richiede, in base alla *lex municipalis*, un *quorum* di presenze di due terzi.

213 Cfr. *supra*, 48 s.

214 Cfr. TRISCIUOGGIO (2016a), spec. 271.

Capitolo II

Età postclassica-giustiniana

1. *Merita, labor, statuta tempora versus ambitus-ambitio*: i criteri di promozione nelle carriere civili, militari e religiose nel tardo impero (secoli IV e V).

Per l'età postclassica, soprattutto dopo che proliferarono gli uffici pubblici nelle diverse amministrazioni civili e militari a seguito della riforma diocleziana-costantiniana, è possibile evincere dalle fonti giuridiche ¹ una notevole diffusione di pratiche *lato sensu* corruttive, dirette ad ottenere (o conservare) cariche o titoli onorifici riferibili ai differenti livelli degli apparati amministrativi. Tali pratiche dal punto di vista terminologico possono essere evocate dal termine *suffragator*, correttamente identificato con il personaggio influente, dotato spesso di una posizione istituzionale all'interno dell'amministrazione imperiale, in grado attraverso la propria mediazione di far conseguire il brevetto di nomina rilasciato dall'imperatore o da altra autorità ²; e soprattutto dal termine *suffragium* dal significato assai più am-

1 Avverto che nel richiamare nel prosieguo le *leges* presenti nel Teodosiano considererò come autori delle stesse, ove possibile, i singoli imperatori prevalentemente secondo le indicazioni fornite dal Gotofredo, che sono in larga misura basate sul destinatario della costituzione, sul luogo e la data di pubblicazione. Sono note per altro le incertezze che avvolgono soprattutto i dati delle *subscriptiones* e che non paiono sempre risolvibili in modo affidabile sulla base della meritoria opera del SEECK (1964), se consideriamo le recenti critiche d'ordine metodologico mosse alla stessa: v. SIRKS (2010), 395 ss., spec. 410 ss.; adde SCHMIDT-HOFNER (2008b), 500 s. Il problema della paternità delle *leges* del Teodosiano presenta poi inevitabili collegamenti con un'altra, ben nota, questione storiografica, e cioè se vi fosse una divisione o un'unità legislativa delle due *partes imperii*; su tale interrogativo v. recentemente LEPORE (2012b), con ampia disamina critica della letteratura precedente.

2 È condivisibile l'opinione del COLLOT (1965), 204, il quale non attribuisce al *suffragator* le funzioni dell'avvocato, ma limita il suo compito alla presentazione di istanze per ottenere nomine pubbliche. '*Suffragator*' compare raramente nel Teodosiano: v. PAPADIMITRIOU

biguo, dato che può indicare tanto la raccomandazione resa dal *suffragator* dietro pagamento quanto l'esercizio di una sua influenza non remunerata³; in ogni caso – trattasi di un dato di una certa rilevanza per la presente ricerca – le fonti lasciano trasparire piuttosto chiaramente una distinzione tra *ambitio* e *suffragium*⁴ che gli studiosi tuttavia tendono a ricomporre nella complementarità del brigare (servendosi del denaro) del candidato col raccomandare del mediatore⁵. A tale uso delle raccomandazioni – spesso censurato dal punto di vista morale⁶ ma non sempre

(2014), 46 e 68 s. (a proposito di C.Th.2.29.1). Solo un suo interessamento fattuale rispetto ad una causa altrui si può vedere in C.Th.2.12.6 (Onorio): «*Post alia: nemo militantium fiat susceptor defensorve causarum, nec ad cognitionem alieni iurgii suffragator accedat*».

3 Sul significato di *suffragium* nel tardo impero cfr. KÜBLER (1931), 656 s.; DE MARTINO (1975), V, 385; VEYNE (1981), 348; MALAVÉ (2003), 289 s.; specialmente KELLY (2004), 293 s. nt. 79; CECCONI (2005), 286 nt. 23; MARCONE (2007a), 116; breve cenno in SCHMIDT-HOFNER (2008a), 40 nt. 14, e in RIBAS (2008), 57 nt. 51; più recentemente PAPADIMITRIOU (2014), spec. 29 nt. 62, 44 ss. Durante l'impero di Anastasio '*suffragium*' assumerà anche il senso (che lo assimila alla *summa honoraria*) di contribuzione legale che occorre pagare una volta ottenuto l'ufficio pubblico: cfr. in proposito MARCHI (1906), 320 nt. 4; KÜBLER (1931), 657; COLLOT (1965), 215 s.; CHAUVOT (1986), 146, 252 nt. 246; CECCONI (2005), 291 nt. 55. Un'approfondita analisi delle valenze semantiche acquisite nel tempo dal termine si trova in NERI (1988), 115 ss., spec. (per l'epoca tardoantica) 125 ss.

4 Cfr. C.Th.6.22.2 («*Ab honoribus mercandis per suffragia vel qualibet ambitione quaerendis...*»), su cui MATTHEWS (2000), 245 ss.; C.Th.6.24.5 («*Sin vero longo post tempore ambitione atque suffragiis ut rursus sociarentur enisi sunt...*»); C.Th.6.29.4 («*Cesset omnis ambitio atque suffragium in schola vestra*»); C.Th.12.1.118.pr («*Decurio fortunam, quam nascendo meruit, suffragiis atque ambitione non mutet...*»); *adde*, con '*ambitus*' in luogo di '*ambitio*', C.Th.7.20.13; in dottrina cfr. KELLY (2004), 294 nt. 79.

5 In rapporto a C.Th.6.22.2 (v. nt. 4) il COLLOT (1965), 192 nt. 20, osserva: «Le *suffragium* est l'intervention salariée du haut fonctionnaire; l'*ambitio* est la manoeuvre dont use le curiale pour obtenir cette intervention et le titre qu'il recherche»; nel medesimo senso, a proposito di C.Th.6.29.4 (v. nt. 4), VOGLER (1979), 251, e più recentemente MALAVÉ (2003), 294: «El acto de pretender ansiosamente cierto cargo, escalando puestos sin orden, es designado aquí con el vocablo *ambitio*...De otra parte...*suffragium* señala la actividad que lleva a cabo el funcionario a quien de algún modo se ha 'cercado' mediante precio para obtener lo que el solicitante desea; en definitiva, podemos decir que uno y otro constituían los dos perfiles del mismo ilícito», opinione ribadita dall'Autrice a p. 299: «...los términos *suffragium* y *ambitionem* se seguían relacionando para significar – en nuestra opinión – la dualidad de acciones que comportaba el ilícito...».

6 Soprattutto per le nefaste ricadute sulla popolazione costretta a subire il recupero del *pretium dignitatis* da parte di chi avesse ottenuto, comprandolo, l'ufficio: cfr. Zos., *Hist.* 4.29.1 (epoca di Teodosio I), su cui MACMULLEN (1991), 318 s. nt. 125; Salv., *De gub. Dei* 4.4 (a. 439-451) [ed. Halm, MGH. I, 1, 39 s.]: «...*quid aliud quorundam, quos taceo, praefectura quam praeda?...ad hoc enim honor a paucis emitur, ut cunctorum vastatione solvatur: quo quid esse indignus, quid iniquus potest? Reddunt miseri dignitatum pretia,*

sanzionato dal diritto, benché fosse all'origine di notevoli disfunzioni delle strutture amministrative ⁷ – sono state dedicate indagini (anche recenti e talora dotate di un certo grado di approfondimento) da parte degli storici e dei romanisti ⁸, le quali hanno evidenziato come la diffusione del fenomeno riguardasse indifferentemente sia l'Oriente sia l'Occidente ⁹. Per quanto qui maggiormente interessa si è inteso

quas non emunt: commercium nesciunt et solutionem sciunt: ut pauci inlustrentur, mundus evertitur...». In Amm. Marc., *Hist.* 30.9.3, tra le virtù di Valentiniano I si ricorda lo scrupolo da lui osservato, dopo la fase iniziale del suo governo, nel nominare alle alte cariche non rese in quel frangente storico oggetto di commercio. La morale di riferimento era quella espressa soprattutto dalla classe senatoria che tradizionalmente riteneva opportuno che le carriere pubbliche fossero costruite su di un rigoroso rispetto di un *cursus honorum*, spesso evaso invece nell'età qui considerata da quegli *homines novi*, non più provenienti dal ceto senatorio o equestre, che erano approdati ai nuovi uffici amministrativi centrali; sul punto cfr. *praecipue* RODA (1993), 650 s.

7 Il KELLY (2004), 183, 211, ha osservato che, se per i primi due secoli d.C. mancano nelle fonti riferimenti ad interventi imperiali in materia di vendita di cariche pubbliche, successivamente, nel tardo impero, l'orientamento del governo si mostra oscillante tra il permesso e la proibizione di *suffragia* che implicassero esborsi di denaro. Nel riconosciuto spazio di liceità si sarebbe realizzato un complesso sistema di relazioni che giovava in fin dei conti alle differenti parti sociali, una sorte di 'racket legale' secondo la fortunata rappresentazione del VEYNE (1981), spec. 352 s., il quale ha proposto un'innovativa chiave di lettura distante dagli schemi interpretativi moderni che hanno inteso costringere il *suffragium* esclusivamente nell'ambito degli abusi e dei fenomeni corruttivi censurabili (sui due orientamenti dottrinari v. anche nt. seguente). La tesi del Veyne è stata poi oggetto di interessanti riflessioni, anche di carattere metodologico, nella storiografia: cfr. CRACCO RUGGINI (1999), 10 s.; FUSCO (1999), 130 s.; CECCONI (2005), 292 s. Un accenno a deprecabili disfunzioni dovute ad un'inadeguata selezione imperiale degli *officiales* operanti alle dipendenze del *praefectus Urbi (Romae)* si legge in Symm., *Rel.* 17, sulla quale cfr. PEDERSEN (1976), 29; VERA (1981), 131 ss., 363 (testo).

8 Cfr. KÜBLER (1931), 656 s.; JONES (1964), I, 391 ss.; COLLOT (1965), 185 ss.; ANDREOTTI (1975), 19 ss.; LIEBS (1978), 158 ss.; HAYASHI (1984), spec. 659 ss.; ID. (1995), 461 ss.; MACMULLEN (1991), 276 s.; HERRMANN-OTTO (2001), 89 s.; MALAVÉ (2003), 287 ss.; KELLY (2004), 158 ss., 182 ss.; CECCONI (2005), 290 ss.; MARCONE (2007a), 115 ss.; DEMANDT (2007), 300 s.; ONUR (2012), 30 s.; PAPADIMITRIOU (2014), 18 ss., 26 ss. Quest'ultimo Autore ha distinto due filoni della storiografia: un primo, in cui si tende ad interpretare il *suffragium* come fenomeno semplicemente corruttivo, espressione della decadenza dell'impero romano; un secondo, maggiormente condizionato da un'impostazione sociologica e che data dagli anni '70 del secolo scorso, nel quale si riabilita il *suffragium*, inteso come valido mezzo di selezione dei membri della burocrazia imperiale accettato per essere in fin dei conti benefico per i più. Si veda anche in argomento, evidenziando preoccupazioni metodologiche e (sulla scia del Kelly) i rischi di letture anacronistiche, SCHMIDT-HOFNER (2008a), 77 ss.

9 Importanti a tal proposito si rivelano le fonti letterarie (Zosimo, Libanio, Simmaco, Claudiano, Eunapio, Malco, Teodoro il Lettore), che si riferiscono al IV-V secolo, e che sono

indagare altresì quel *contractus suffragii*, con il quale il candidato si accordava con il mediatore per conseguire la nomina all'*officium* o al titolo sperati¹⁰, e che nella *communis opinio*, come già si è ricordato¹¹, si ritiene attuasse “essenzialmente” il *crimen ambitus* in età tardo-imperiale.

Gli studi tuttavia che hanno esaminato tale contratto nel versante privatistico¹², e più in generale il *suffragium* nel versante pubblicistico¹³, hanno lasciato general-

già state ampiamente richiamate in letteratura: cfr. già GOTOFREDO (1975), *ad C.Th.9.26.1*, 224; JONES (1964), I, 391 ss.; CHAUVOT (1986), 146; KELLY (2004), 158 ss., 282 ss.; CAPUTO (2004-2005), 49 ss.; CAÑIZAR (2016), 89 nt. 25. Con particolare riguardo alle testimonianze di Libanio (definito come «le plus important *suffragator* actuellement connu durant les règnes de Constance II et de Julien») e di Simmaco, v. recentemente PAPADIMITRIOU (2014), 79 ss., 98 ss.

10 Per due probabili esemplari di tale contratto stesi in forma epistolare ed emergenti dalla prassi arsinaita (archivio di *Abinnaeus*) v. *Pap. Abinn.* nn. 58 e 59 [ed. BELL *et alii* (1962), 118 ss., 121 s.]; essi sono databili con certezza nei primi giorni di febbraio del 345. Nel primo dei due papiri citati *Aurelius Eulogus*, presidente del senato di Arsinoe, richiede a *Flavius Abinnaeus*, prossimo a recarsi alla corte di Costantinopoli, di procurargli il titolo verosimilmente onorifico di *exactor* (con i relativi privilegi) e si dispone a coprire le spese (*sportulae* ?) che *Abinnaeus* sosterrà per l'espletamento dell'incarico. Nel secondo papiro invece la richiesta rivolta ad *Abinnaeus* proviene dal veterano *Aurelius Plas* e riguarda l'acquisizione, presso la corte imperiale, del titolo di *decurio* a favore di suo figlio, sempre con contestuale offerta di copertura delle spese. Su tali testimonianze cfr. altresì MACMULLEN (1991), 291 s.; adde DE FRANCESCO (2013), 28 nt. 87.

11 Cfr. *supra*, 10 e nt. 9.

12 Per questo rileva in particolare la costituzione dell'imperatore Giuliano *ad populum* (C.Th.2.29.1, a. 362) dove si vieta, a vantaggio del *suffragator*, la ripetizione di quanto il candidato ha dato per la raccomandazione, «*quia leges Romanae huiusmodi contractus penitus ignorant*»; su di essa, anche per il possibile collegamento con il principio '*in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis*', v. *praecipue*: GIZEWSKI (1988), 224 s.; SPERANDIO (1998), 211 ss. (con altra lett.); MALAVÉ (2003), 312 ss.; CAPUTO (2004-2005), 58 ss.; PAPADIMITRIOU (2014), 11, 68. Inoltre, la costituzione di Teodosio I, C.Th.2.29.2 (a. 394), dove l'imperatore affronta gli aspetti dell'esecuzione del *contractus suffragii*, una volta che lo stesso sia divenuto efficace per avere il candidato (oltre ad altri tipi di postulanti) ottenuto, grazie alla mediazione del *suffragator*, l'esito sperato; su di essa v. VEYNE (1981), 352 s.; GIZEWSKI (1988), 224 s.; NERI (1988), 128 nt. 47; MALAVÉ (2003), 316 ss.; nonché GIGLIO (2007), 66 s.; ID. (2008), 56 ss.

13 Per questo rilevano specialmente le seguenti costituzioni che, come avremo modo di vedere nel prosieguo della trattazione, esprimono generalmente una chiara avversione per la nomina viziata dal *suffragium* (in particolare quello *venale*), che viene in vario modo sanzionato: C.Th.6.22.1 (Costantino, a. 324-326); C.Th.12.1.20 (Costantino, a. 331); C.Th.6.37.1 = C.12.32.1 (Costantino, a. 337); C.Th.6.22.2 (Costanzo II, a. 338); C.Th.12.1.44 (Costanzo II, a. 358); C.Th.7.1.7 (Valentiniano I, a. 365), su cui CECCONI (2005), 289 nt. 42; C.Th.12.1.129 (Teodosio I, a. 392); C.Th.7.20.13 (Onorio, a. 407); C.Th.6.27.19 (Onorio e

mente in ombra i rapporti tra il *contractus* e il nostro *crimen*. Fa eccezione, a quanto mi risulta, solamente il Collot¹⁴, il quale chiama in causa la seguente costituzione di Teodosio II dell'anno 439 e indirizzata al *praefectus praetorio Orientis, Florentius*:

C.9.27.6: «*Sancimus eiusmodi viros ad provincias regendas accedere, qui honoris insignia non ambitione vel pretio, sed probatae vitae et amplitudinis tuae solent testimonio promoveri, ita sane ut, quibus hi honores per sedis tuae vel nostram fuerint electionem commissi, iurati inter gesta depromant se pro administrationibus sortiendis neque dedisse quippiam neque duros umquam postmodum fore, sive per se sive per interpositam in fraudem legis sacramentique personam, aut donationis venditionisve titulo aut alio velamento cuiuscumque contractus, et ob hoc exceptis salariis nihil penitus tam in administratione positos quam post depositum officium pro aliquo praestito beneficio tempore administrationis, quam gratuito meruerint, accepturos. Et licet neminem divini timoris contemnendo iureiurando arbitramur immemorem, ut saluti propriae ullum commodum anteponat, tamen, ut ad salutis timorem et necessitas periculi subiungatur, tunc si quis ausus fuerit praebita sacramenta neglegere, non modo adversus accipientem, sed etiam adversus dantem accusandi cunctis tamquam crimen publicum concedimus facultatem, quadrupli poena eo qui convictus fuerit modis omnibus feriendo*»¹⁵.

Dunque l'Autore francese ritiene che Teodosio II, qualificando nella parte finale del testo come *crimen publicum* l'acquisizione venale della carica di governatore in violazione del giuramento a lui richiesto dopo la nomina, avesse ripreso la procedura classica dell'azione popolare già prevista dalla *lex Calpurnia de ambitu* e ravvisabile ancora nella vigenza in ambito municipale (*per senatusconsultum*) della legge augustea dedicata al broglio elettorale¹⁶. Si può tuttavia osservare che la pena del quadruplo sembra piuttosto collegare la disposizione teodosiana alla legislazione tardo-imperiale *de repetundis*¹⁷, e l'inquadramento della costituzione in

Teodosio II, a. 417); C.9.27.6 (Teodosio II, a. 439; v. *infra*, qui di seguito nel testo).

14 Cfr. COLLOT (1965), 213, seguito recentemente da QUINTANA (2016), 444 nt. 17.

15 Su tale costituzione avremo modo di ritornare (*infra*, 118 s.), quando dovremo delineare la fisionomia del *crimen ambitus* nel sistema della compilazione giustiniana.

16 Cfr. COLLOT (1965), 213 e nt. 8; ma l'Autore francese si basa, a sostegno della sua affermazione, sul passo di Modestino più volte da noi citato (D.48.14.1.1) e su Asc. *In Cornel. I* [ed. Stangl, 55]: «*Lex haec Calpurnia de ambitu erat. Tulerat eam ante biennium C. Calpurnius Piso cos.: in qua praeter alias poenas pecuniaria quoque poena erat adiecta*», testi che invero, di per sé, non sono in grado di provare la natura popolare dell'azione esperita contro il *reus* di *ambitus*. Del resto il BRUNS (1882), 187-190, a cui il Collot sembra rifarsi, richiamava i due suddetti brani nell'ambito di un discorso sulle modalità espressive relative alle pene pecuniarie legali, senza la pretesa di stabilire collegamenti con l'*actio popularis*.

17 Cfr. in merito SANTALUCIA (1998), 289; *adde* SORACI (1999), 269 e nt. 183, con richiami di fonti e dottrina.

esame *sub titulo*: *Ad legem Iuliam repetundarum* del Codice giustiniano parrebbe confermarlo.

Al *crimen ambitus* è invece dedicato espressamente il titolo 9.26 del Teodosiano, che, per essere adeguatamente compreso, richiede a mio giudizio un preliminare esame dei criteri che erano previsti per selezionare (nell'ingresso nella carica e soprattutto nell'avanzamento di carriera) il personale civile e militare¹⁸. Il rispetto di tali criteri, che si possono evincere in special modo dalla legislazione imperiale del IV-V secolo conservataci nel Teodosiano, rendeva legittime quelle procedure di nomina che venivano considerate come antitetiche rispetto ai contegni inquadrabili nel detto *crimen*. In verità tali criteri vengono non di rado contrapposti al metodo dell'*ambitio* e del *suffragium*¹⁹ e, come si vedrà, operano in una certa misura anche per l'elezione delle cariche ecclesiastiche, avvicinando da questo punto di vista l'amministrazione imperiale a quella della Chiesa cristiana in un aspetto fondamentale qual è il criterio di scelta degli *officiales* da collocare ai vari livelli della struttura organizzativa. Il tentativo di delineare la fisionomia del nostro reato anche sulla base di un'analisi dei legittimi criteri di selezione risulta per lo più circoscritto – vale la pena di chiarirlo – al medio-basso funzionariato civile (ufficiali palatini e provinciali), categoria che esclude le più alte *dignitates* di corte²⁰ ed è stata giustamente ritenuta più prossima a quella che assorbe i 'burocrati' dei nostri tempi²¹.

Un'occasione per rammentare quali fossero i criteri di selezione per coloro che aspiravano a ricoprire un pubblico ufficio o a conseguire un titolo onorifico viene

18 La fondamentale concezione unitaria della *militia* che si afferma in epoca tardoimperiale determina, come vedremo, anche una comunanza dei fondamentali criteri – validi dunque tanto per la *militia inermis* quanto per la *militia armata* – prefigurati per la selezione delle persone da collocare nei diversi gradi delle carriere: sul punto v. *praecipue* LÖHKEN (1982), 144; inoltre, DEMOUGEOT (1986), 161.

19 Se usciamo dal Teodosiano non mancano riscontri circa tendenze normative, come vedremo, conformi: cfr., a proposito dell'editto emesso per le più alte dignità da Giuliano (ancora Cesare) a *Lutetia Parisiorum*, *Amm. Marc., Hist.* 20.5.7: «*Ut autem rerum integer ordo servetur, praemiaque virorum fortium maneant incorrupta, nec honores ambitio praeripiat clandestina, id sub reverenda consilii vestri facie statuo, ut neque civilis quisquam iudex nec militiae rector, alio quodam praeter merita suffragante, ad potioem veniat gradum, non sine detrimento pudoris eo, qui pro quolibet petere temptaverit discessuro*» (360 d.C.); SPERANDIO (1998), 213; LANADIO (2002), 237 s.; TRISCIUOGGIO (2016b), 285 s., con altra lett. cit. in nt. 22.

20 L'*electio* ad esse relativa era dominata più che altro da un'assoluta discrezionalità dell'imperatore: in tal senso v. PEDERSEN (1976), 33; sul fatto che le alte cariche di governo (*dignitates, honores*) non erano sottoposte a norme vincolanti in grado di delineare requisiti di accesso legati a precedenti esperienze amministrative v. DE MARTINO (1975), V, 374, 379; CASTELLO (2011), 177 s.; *adde* PAPADIMITRIOU (2014), 52 nt. 118.

21 Sul punto cfr. CECCONI (2005), 303 s. Sulla distinzione tra *dignitates* e *officia* si veda, tra gli altri, SCHULLER (1982), 201 s.

offerta agli imperatori (a partire da Costantino) nei ripetuti tentativi di arginare a livello normativo il diffuso fenomeno della fuga dei decurioni verso gli uffici palatini o provinciali, la cui occupazione permetteva agli stessi *curiales* di sottrarsi ai *munera* cittadini²². L'esperienza acquisita nell'attività amministrativa rappresenta il presupposto fondamentale per giungere alle *dignitates* (incluse quelle onorarie); il *suffragium bonorum virorum* è sì ammesso per avere il codicillo imperiale di nomina, ma solamente a condizione della gratuità²³, ed è un espediente che non consente comunque di ottenere la totale esenzione dai *munera* curiali²⁴. Anche per

22 Il fenomeno della fuga dei *curiales*, specificatamente verso l'ufficio del governatore provinciale, è riflesso in C.Th.12.1.159 = C.10.32.50 (Arcadio): «*Omnes omnino curiales in originalibus ac debitis perpetuo curiis perseverent et qui ex his ad provinciarum regimen atque administrationem qualibet fraude atque ambitione pervenerint, sciant se eo quem meruerant honore privandos et non solum ad curiam velut manu mox iniecta revocandos et cunctis rursus ab exordio muneribus servituros, verum etiam media patrimonii parte multandos*» (a. 398); SORACI (1999), 267 (ivi – in nt. 180 – altra lett.). Per la fuga verso gli uffici palatini v. *praecipue* DELMAIRE (1995), 20; CECCONI (2005), 300; DI PAOLA (2009), 137; recentemente, a proposito di P. Gen. Lat. inv. 6, r. (?) ll. 4-6, AMMIRATI-FRESSURA-MANTOVANI (2015), 309 (testo del frammento) e 315.

23 Sulla base dei papiri dell'archivio di *Flavius Abinnaeus* sopra (66 nt. 10) richiamati, si deve credere che fossero comunque dovute le spese sostenute a corte dal mediatore per l'espletamento dell'incarico.

24 Cfr. C.Th.6.22.1 (Costantino): «*Hos enim solos, qui intra palatium versati sunt vel administrationibus functi, ad honores excipi oportebit ceteris cunctis exemptis et curiis restitutis. Si qui tamen bonorum virorum suffragio nulla data pecunia vel provinciae legatione suscepta nostris sunt obtutibus inlustrati, hi duumviratus, curas, flamonium provinciae lucrati cetera munerum publicorum obire non abnuant*» (a. 324-6; per la datazione v. GARBARINO [1988], 252 nt. 155), commentata da COLLOT (1965), 191 s.; CAPUTO (2004-2005), 54 ss.; adde NERI (1988), 127. Si veda anche C.Th.12.1.25 (Costanzo II): «*Quoniam emptae dignitatis obtentu curias vacuefactas esse non dubium est, placuit, ut cuncti, qui suffragiis dignitatum insignia consecuti sunt, inmeriti honoris splendore privati civilium munerum sollemnitate fungantur. Eorum sane intemeratas inconcussasque dignitates volumus permanere, qui vel iudicio provinciarum in officium legationis electi sunt vel honestis testimoniis adminiculis ententes talium dignitatum privilegia insigniaque meruerunt*» (a. 338); inoltre, C.Th.6.22.2 (Costanzo II): «*Ab honoribus mercandis per suffragia vel qualibet ambitione quaerendis certa multa prohibuit. Cui addimus, ut quicumque fugientes obsequia curiarum umbram et nomina adfectaverint dignitatum, tricenas libras argenti inferre cogantur, manente illa praeterea illatione auri, qua perpetua lege constricti sunt*» (a. 338), dove il «*prohibuit*» è riferibile al Costantino di C.Th.6.22.1; v. anche (geminata) C.Th.12.1.24; in dottrina, GAUDEMET (1979c), 316; PAPADIMITRIOU (2014), 50. Non escluderei invero che la *perpetua lex* richiamata in C.Th.6.22.2 possa identificarsi con la legislazione augustea *de ambitu*, che come abbiamo visto (*supra*, 45 s.) prevedeva la sanzione della multa, convertita poi in aurei dai giustiniane; l'aggettivo *perpetuus* potrebbe in effetti indicare una continuità normativa di antica risalenza rispetto al momento in cui scrive la cancelleria di Costanzo II; su tale possibile significato

le cariche cittadine (*curatele, procurationes delle civitates*), oltre ad una certa età e all'aver espletato i *munera* dovuti, si richiede la sussistenza di *merita* che vengono contrapposti al *suffragium*²⁵; *merita* che presumibilmente rimandano ad un regolamento *cursus honorum* cittadino graduale e ascendente già testimoniato per l'età imperiale anteriore (secoli I-III d.C.)²⁶.

L'anzianità di ruolo con la connessa esperienza maturata, inoltre, è criterio di base per gli avanzamenti di carriera (*promotiones*) all'interno dei diversi uffici pubblici sia per Costantino sia per Costanzo II; per quest'ultimo l'*ambitio* non garantisce l'*idoneitas*, un'affidabilità del promosso che non può che essere comprovata da un pregresso periodo di servizio nel medesimo corpo amministrativo²⁷.

di *'perpetuus' (in praeteritum)* v. CANCELLI (2010), 142 ss., spec. 144 s. (sulla locuzione *lex perpetua*). Sulle costituzioni qui richiamate cfr. MACMULLEN (1991), 318 nt. 123, con ulteriori riferimenti bibliografici. Un elenco cronologico delle *leges* del Teodosiano che toccano il problema dell'uso strumentale della nomina imperiale agli *honores* per evitare i *munera* curiali si trova in NOETHLICH (1981), 72 s.

25 C.Th.12.1.20 (Costantino): «*Nullus decurionum ad procurationes vel curas civitatum accedat, nisi omnibus omnino muneribus satisfecerit patriae vel aetate vel meritis. Qui vero per suffragium ad hoc pervenerit administrare desiderans, non modo ab expetito officio repellatur, sed epistula quoque vel codicilli ab eo protinus auferantur, et ad comitatum destinentur*» (a. 331); qui dunque in caso di acquisizione della carica "per *suffragium*" si prevede la rimozione dall'ufficio, l'immediata restituzione dei documenti di nomina e il deferimento al *comitatus* imperiale; v. anche l'*Interpr. ad hoc locum* nel *Breviarium Alaricianum*; NOETHLICH (1981), 73.

26 Cfr. *Lex Malac.*, cap. 54; D.50.4.11.pr.-1 (Mod. 11 *pand.*): «*Ut gradatim honores deferantur, edicto, et ut a minoribus ad maiores perveniatur, epistula divi Pii ad Titianum exprimitur. Etsi lege municipali caveatur, ut praeferantur in honoribus certae conditionis homines, attamen sciendum est hoc esse observandum, si idonei sint: et ita rescripto divi Marci continentur*»; D.50.4.14.5 (Call. 1 *de cognit.*): «*Gerendorum honorum non promiscua facultas est, sed ordo certus huic rei adhibitus est. nam neque prius maiorem magistratum quisquam, nisi minorem susceperit, gerere potest, neque ab omni aetate, neque continuare quisque honores potest*»; in dottrina v. MENTXAKA (2011), 31 s.; TORRENT (2016), 106 ss. Per il senso di *'merita'* con riferimento ad iscrizioni onorifiche v. SWIFT - OLIVER (1962), 250 s.; RODRÍGUEZ NEILA (2016), 155. Sul segno e sul relativo significato ritorneremo *infra*, 77 s.

27 C.Th.8.7.1 (Costantino): «*Promotionis ordo custodiendus est, ut primus in officio sit, qui prior fuerit in consequendo beneficio principali*» (a. 315); C.Th.8.1.1 (Costanzo II): «*Dudum sanximus, ut nullus ad singula officia administranda ambitione perveniat, vel maxime ad tabularios, nisi qui ex ordine vel corpore officii uniuscuiusque est. Hos enim officia sibi iniuncta tamdiu agere iubemus, quoad idoneos esse manifestum est aut aetate non impediende complere id posse monstrantur, ut administratione aput unum iugiter permanente fides quoque eius appareat. Si quis ergo ex suffragio ambitionis ad officia fisco obnoxia accesserit, multae nomine denas lib(ras) auri exigatur*» (a. 343; per tale datazione v. PORENA [2003], 364; *contra* CUNEO [1997], 112 s., CANIZAR [2016], 82 e nt. 4). Condivisibili sono le osservazioni del VOGLER (1979), 248 s., per il quale Costanzo II si riferiva per lo

Risulta poi particolarmente significativo che, per giustificare il necessario rispetto del criterio dell'anzianità calcolata entro un *numerus* questa volta dell'organico militare, Onorio chiami in causa l'*utilitas publica*²⁸ che può essere assicurata solo da una progressione di carriera fondata sul *labor* profuso all'interno del *numerus* a cui si appartiene, laddove i trasferimenti anticipati da un reparto ad un altro (di livello superiore) sono considerati manifestazione di *ambitio* e contrari al criterio del *labor*²⁹. In un'altra costituzione onoriana indirizzata a Stilicone (C.Th.7.20.13, a. 407), ancora dedicata ai quadri dell'esercito e nella quale ci si sofferma sulle immunità riconosciute ai militari che hanno raggiunto il tribunato o la prepositura³⁰, l'imperatore stabilisce che ne godano «*qui labore periculis atque ordine militiae decurso huiusmodi dignitates acceperint*», ma non «*qui ambitu ac suffragiis ad tribunatus praepositurasque perveniunt*», alludendo in questo secondo caso, con ogni probabilità, a cariche di tipo onorifico³¹. Quando Anastasio, nel suo editto

più ai capi-ufficio (*principes*) posti alle dirette dipendenze dei governatori, dei vicari, dei *praefecti praetorio* e dei *praefecti Urbi*; su C.Th.8.1.1 v. anche, con attribuzione tuttavia a Costantino, PAPANIMITRIOU (2014), 52; per le condizioni soggettive e le capacità che concorrono alla qualifica di '*idoneus*', CANIZAR (2016), 83.

28 Sul concetto tardo-imperiale di *utilitas publica* cfr. GAUDEMET (1951), 480 ss.; LONGO (1972), 52; nonché NAVARRA (1997), 271 ss.

29 Cfr. C.Th.7.1.18 = C.12.35.14 (*impp. Arcad. Honor. Stilichoni mag. milit.*): «*Contra publicam utilitatem nolimus a numeris ad alios numeros milites nos(t)ros transferri. Sciant igitur comites vel duces, quibus regendae militiae cura commissa est, non solum de comitatensibus ac palatinis numeris ad alios numeros militem transferri non licere, sed ne de ipsis quidem pseudocomitatensibus legionibus seu de ripariensibus castricianis ceterisque cuiquam eorum transferendi militem copiam adtributam, quia honoris augmentum non ambitione, sed labore ad unumquemque convenit devenire. Quod si qui contra fecerint, per singulos milites singulas auri libras a se noverint exigendas*» (a. 400); alcuni decenni prima Valentiniano I aveva invece stabilito come sanzione, al posto della pena pecuniaria, l'annullamento della promozione e il ritorno all'unità di provenienza: cfr. C.Th.7.1.7 (a. 365) e i commenti di COLLOT (1965), 199; MALAVÉ (2003), 295; DE FRANCESCO (2013), § 5 (in nt. 88 altra lett. sul destinatario della *lex*). Più in generale sul titolo 7.1 del Teodosiano cfr. GIUFFRÉ (1996), II, 396 ss., spec., per le costituzioni qui richiamate, p. 398; in argomento cfr. anche JONES (1960b), 168 e ntt. 132-134; inoltre, ZUCKERMAN (2004), 175.

30 Tra tali immunità dev'essere annoverata la *collatio iuniorum (tironum)*: cfr., sempre di Onorio, C.Th.7.13.18 (a. 407), forse *iugenda* con C.Th.7.20.13 per l'identità della data di pubblicazione.

31 Su C.Th.7.20.13 cfr. *praecipue* JONES (1964), II, 642; COLLOT (1965), 210 e nt. 54; MALAVÉ (2003), 310 s.; DE FRANCESCO (2014), 176 s. Non è necessario evidentemente ipotizzare sempre l'*ambitio* e il *suffragium* per il *tribunus maior*, distinto dal *tribunus minor* nel seguente brano di Vegezio (il quale espressamente intende riferirsi alle matricole dei suoi tempi): *Epit. rei mil.* 2.7: «*Tribunus maior per epistolam sacram imperatoris iudicio destinatur. Minor tribunus pervenit ex labore*»; sul passo v. JONES (1964), II, 643 e nt. 81.

fatto pubblicare a Perge (Pamphilia) dal *Magister Militum Praesentalis* prima del 502, ricorda i tradizionali parametri normativi che scandivano la progressione di carriera nei quadri dell'esercito – e cioè: ἀξία (il merito), καταπόνησις/κάματος (la fatica), στρατίας χρόνος (l'anzianità di servizio), opposti all' ἀνβίτων (*ambitio*) che si intendeva estirpare per la minaccia alla generale concordia che recava in sé³² – allude ad uno spazio temporale che decorre almeno dalla fine del IV secolo³³.

Stessi orientamenti sono ravvisabili poi per le carriere della milizia civile per le quali gli imperatori avversano le promozioni acquisite con sotterfugi e raccomandazioni e viceversa favoriscono quelle ottenute con la fatica quotidiana spesa nel proprio lavoro. Al “*locus debitus*”, ottenuto con *labor, sudor, stipendia, exercitatio, militia, obsequium, munera, industria, probitas e fides*, si contrappone il “*locus indebitus*”, conseguito con *usurpatio, ambitio, suffragium, pretium*³⁴. Non è facile dar conto di tutti i numerosi interventi imperiali, dei quali si conserva traccia nei *Codices* ufficiali, che manifestano tali tendenze; mi limiterò a richiamare alcuni esempi che mi paiono più significativi. Costanzo II, rivolgendosi agli *agentes in rebus* ammonisce minaccioso, prospettando sanzioni: «*Cesset omnis ambitio atque suffragium in schola vestra*», e individua quindi nel *labor* profuso, nell'osservanza dell'ordine gerarchico predeterminato, nella positiva valutazione degli altri membri della *schola*, le condizioni che concorrono a determinare gli avanzamenti³⁵. Nel 417 Teodosio II,

32 Cfr. *Monum. Perg.* A ll. 11-15; B ll. 15-18, su cui ONUR (2012), 24, 30, inoltre 34 s. (per la datazione nei primi anni del regno di Anastasio); ID. (2014), 48, 54 (testo dell'iscrizione greca).

33 Cfr. C.Th.7.3.1 (Teodosio): «*In omnibus, qui militiae nomen dederunt, ratio est habenda meritorum, ut is potissimum potiore adipiscatur gradum, qui meruerit de labore suffragium, nec quaeratur, quis militarit primus, sed quis manserit in studio apparitionis adsiduus*» (a. 393), nel titolo del Teodosiano rubricato: *Quis in gradu praeferatur*; v. inoltre C.Th.7.13.19 = C.12.43.3 (Onorio): «*Tirones in scholis loco semper posteriore ponantur. Nec enim patimur quemquam celsiorem gradum obtinere, nisi cui et laborum adsiduitas et stipendiorum prolixitas suffragatur*» (a. 408); in dottrina v. GIUFFRÈ (1996), II, 402; inoltre, DE FRANCESCO (2013), 15 s. Vegezio (*Ep. rei mil.* 2.3) ci conferma – *laudator temporis acti* – un sistema di norme e di valori in crisi: «*Legionum nomen in exercitu permanet hodieque, sed per negligentiam superiorum temporum robur infractum est, cum virtutis praemia occuparet ambitio et per gratiam promoverentur milites, qui promoveri consueverunt per laborem*».

34 Cfr. LÖHKEN (1982), 139 ss. e le fonti ivi citate; v. anche DEMOUGEOT (1986), 164.

35 Cfr. C.Th.6.29.4: «*Cesset omnis ambitio atque suffragium in schola vestra. Etenim cuncti ita agere debent, quatenus labore atque ordine ad cursum regendum et ad curas agendas iudicio scholae et ordinis merito dirigamini, ita ut nihil vestri principis ex his, quae geri in re publica videritis, notitiae subtrahatis, scientes poenis eum debitis subiugari, qui tantum facinus ausus fuerit perpetrare*» (a. 359); sul testo v. COLLOT (1965), 194 s.; GIARDINA, (1977), 66; PURPURA (1979), 204; MOROSI (1979-1980), 29 nt. 42 (con indicazione di altre *leges* del Teodosiano); MALAVÉ (2003), 294; DI PAOLA (2009), 132. Sulla progressione di carriera degli *agentes in rebus* v. anche DELMAIRE (1995), 101; FERNÁNDEZ DE BUJÁN (2016), 25 s.; TRISCIUOGGIO (2016b), 289 e nt. 34.

seguendo inclinazioni già precedentemente palesate in una costituzione di Graziano a proposito del rilascio di più elevati titoli onorifici ³⁶, disporrà che gli *agentes in rebus* che abbiano ottenuto l'*honor principatus* «*per ambitionem*» appartengano quanto meno ad un *numerus* inferiore rispetto a chi abbia conseguito lo stesso *honor* per meriti di servizio e nel rispetto dell'*ordo militiae* (cioè dei diversi livelli di carriera) ³⁷. Né è possibile giungere ai ruoli degli uffici palatini e a quelli degli *agentes in rebus* senza prima avere ricoperto totalmente gli *officia* minori previsti ³⁸. Anche per quanto concerne i *protectores* e *domestici* è il merito, acquisito percorrendo tutte le tappe dell'*ordo militiae* e confermato con *iudicium* imperiale, la leva per poter raggiungere l'apice della carriera e la *dignitas* senatoria ³⁹. La *veritas matriculae* (l'osservanza dell'anzianità di servizio risultante dai registri) è ancora contrapposta all'*iniuria solitae ambitionis* nella copertura dei posti rimasti vacanti nell'ufficio del *praefectus urbi* costantinopolitano ⁴⁰. E si perviene a punire con estrema severità chi (fra i *numera-*

36 Cfr. C.Th.6.22.5: «*Post alia: omnes, qui extra palatium constituti codicillis proconsularibus vel epistulis vicariorum vel insignibus consularium emendicatis atque adsimulaticiiis vestiuntur, his, quos administratio vel militia provexit, volumus esse postpositos*» (a. 381); NOETHLICH (1981), 96; GARBARINO (1988), 251 nt. 151; per l'attribuzione all'imp. Graziano v. SCHMIDT-HOFNER (2010), 220 s. e nt. 42.

37 Cfr. C.Th.6.27.19: «*Agentum in rebus indiscreta merita esse non sinimus nec indignos frui privilegiis laborantum. Ideoque sancimus, ut nullus ex his emendicato suffragio ad honorem principatus audeat adspirare, nisi quem ordo militiae ac laborum testimonium ad hunc honoris gradum provexerit...Hos sane, qui quoquomodo per ambitionem sine ullo stipendiorum suffragio memoratam principatus adepti sunt dignitatem, post eos, qui laborum merito consecuti sunt, numerari decernimus*» (a. 417); COLLOT (1965), 211 e nt. 56 (ma per errore l'A. attribuisce la *lex* ad Arcadio); MOROSI (1979-1980), 60 nt. 214; NOETHLICH (1981), 93; MALAVÉ (2003), 298 s., 311 s.

38 Cfr. C.Th.8.7.16.1 (Valentiniano II): «*Adeo autem unumquemque...non sinimus civilium officiorum sacramenta defugere, ut etiam ad palatina hos adque agentum in rebus transire vetemus officia, nisi omnibus expeditis, quae eorum peragi poscit ordo militiae*» (a. 385); come per la *milita armata* dunque (v. *supra*, 71 nt. 29) erano vietati i passaggi anticipati da un corpo ad un altro (di livello superiore).

39 Cfr. specialmente C.Th.6.24.7 (Onorio): «*Domestici atque [pro]tectores cum primum ad decemprimatus gra[du]m ordine militiae temporis prolixitate pervenerint, statim sibi praeter primicerium decem sequentes senatoriam vindicent dignitatem seque cum allectione clarissimos nostro iudicio gratulentur, recedentibusque proceribus succedens sibi per matriculae ordinem usque ad praescriptum modum vindicet, quisquis accedit. Ad nullas praeterea senatorii ordinis vocentur expensas, quibus non ambitio, sed meritum et nostrum spontaneum cognoscitur iudicium detulisse*» (a. 414); su cui v. JONES (1964), II, 639; NOETHLICH (1981), 93. Per altre costituzioni, qui rilevanti, del titolo 6.24 (dedicato ai *domestici et protectores*) del Teodosiano v. COLLOT (1965), 202 s.; VEYNE (1981), 347; a proposito della detta categoria di *officiales* cfr. *praecipue* DE MARTINO (1975), V, 447.

40 Cfr. C.Th.1.6.12 (Teodosio II): «*Primicerius adiutorum tuae sedis officii per biennium,*

rii) viene ammesso all'adorazione della porpora imperiale, quando risulti che abbia conseguito la *dignitas* corrispondente a tale privilegio «*ambitu*» o senza rispettare i tempi prescritti (*statuta tempora*) per le promozioni⁴¹. Ha poi i tratti di un principio di carattere generale il divieto dell'imperatore Zenone di «*publicorum graduum seriem conturbare*» imposto a chi, valendosi di pratiche corruttive e concessioni di privilegi («*per ambitionem vel gratiam*»), intende acquisire posizioni spettanti invece all'*officialis* che ha maturato una certa anzianità di servizio⁴².

Per altro verso, l'*ambitio* (o l'*ambitus*) può anche essere diretta alla conservazione della carica e dei relativi privilegi oltre il periodo concesso: è una prassi anche in questo caso avversata dagli imperatori, secondo un disegno che intende favorire la rotazione periodica nelle posizioni burocratiche non solo nei ruoli di

quod in eodem gradu ex consuetudine priscae ordinationis emeruit, curam insuper personarum usurpatione omni atque ambitione cessante suscipiat, hoc etiam adiecto, ut, si quis ex memorato ordine vel condicionis humanae fine praeventus vel alia quacumque ratione militiae gradum propriae amisisse monstrabitur, solitae ambitionis iniuria vacante locum is, qui iuxta matriculae veritatem sequitur, obtineat» (a. 424).

41 Cfr. C.Th.8.1.13 (Teodosio I): «*Numerarii nonnisi exacto triennii tempore divinam nostri numinis purpuram venerentur, capitali supplicio subiugandi, si in fraudem constituti vel statuta tempora subterfugere voluerint vel ambitu usurpare maioris militiae dignitatem*» (a. 382); SORACI (1999), 235; sull'*adoratio purpurae* cfr. per tutti MAROTTA (1991), 65; DELMAIRE (1995), 36. All' '*ambitus*', anziché all' '*ambitio*', si riferiscono anche le seguenti *leges*: C.Th.7.21.2 (Costanzo II): «*Si quis de paganis vel decurionibus ambierit ad honores protectoriae dignitatis, nec tempus nec stipendia ei post hanc legem computanda sunt. Hoc et circa eos, qui ad praeposituras ambitu pervenerint, custodiri praecipimus*» (a. 353); C.Th.6.14.2 (Onorio): «*Post alia: neminem militaris corporis virum revocari ad curiam liceat post primi ordinis comitivam, dummodo tam probata merita sudati diu laboris quam fructum anteacti operis adsequatur. Ceterum si a quoquam haec fuerint sine usu prioris militiae vel prima vel sola dedecorando ambitu turpiter impetrata, quia videntur in fraudem quaesita, non proderunt*» (a. 397); su tale ultima *lex* cfr. SORACI (2001), 555 e nt. 69.

42 Cfr. C.12.7.2.4, riportato *infra*, 107.

vertice civili ⁴³, ma anche in quelli militari ⁴⁴; dato che dovrà essere tenuto in particolare considerazione allorché ci soffermeremo su C.Th.9.26.2-4.

L'avanzamento per gradi progressivi e per merito, inoltre, si può scorgere anche nelle carriere ecclesiastiche, per le quali non si è esitato fondatamente a discorrere di *cursus honorum*, scorgendo una somiglianza con le carriere magistratuali repubblicane scandite secondo le incerte disposizioni della *lex Villia annalis* ⁴⁵; in effetti lo strutturarsi dell'amministrazione ecclesiale ad imitazione di quella imperiale (specialmente quella decentrata) si traduce altresì, particolarmente nel IV e nel V secolo, nella rigida determinazione di livelli di carriera, che è necessario gradatamente percorrere per giungere alla somma carica di vescovo ⁴⁶, e, in modo complementare, nel contrasto alle *promotiones per saltum* ⁴⁷, per le quali si poneva

43 Cfr. C.Th.6.33.1 (Teodosio II), con riguardo al *corpus decanorum*: «*Quattuor, qui ex corpore decanorum ad primum militiae gradum pervenerint, biennii spatio primiceriatu gerant officium, neque ulterius cuiquam hoc loco liceat immorari, ut omni gratia et ambitione cessante post duorum annorum curricula succedant prioribus subsequentes*» (a. 416); lo spazio biennale è adottato in Oriente, fra il 396 e il 416, per molti altri uffici palatini: cfr. DELMAIRE (1995), 23. Inoltre, in merito ai capiufficio alle dipendenze del *comes sacrarum largitionum*, C.Th.6.30.3 (Graziano): «*Primicerii scriniorum, receptoriorum etiam, per triennium iuxta instar sacrorum scriniorum administratione fungantur; ita ut nullus ambitu tempora aevi longioris usurpet*» (a. 379); adde C.Th.6.30.14 (impp. Arcadio e Onorio): «*Officiorum palatinorum scriniorumque primicerii biennio transacto discedant nec ulterius in eadem militia commorentur*» (a. 396), sulle quali, DELMAIRE (1989), 152 s. Per i *domestici* e *cancellarii* provinciali, C.1.51.5 (Onorio): «*Nemo in provinciis, qui semel domestici vel cancellarii ministerium gesserit, ad eandem observationem aliqua ambitione iterum remeare concedatur*» (a. 415).

44 Per il personale dei *duces* v. C.Th.8.1.16 (Teodosio II): «*Nemo de numerariis tui officii seu domesticis vel scrinariis sive adiutoribus post completum sui temporis actum ad eandem rursus sollicitudinem audeat adspirare, X auri librarum condemnatione proposita, si quis hanc violare voluerit sanctionem, eadem poena officio quoque proposita, si per ambitionem vel avaritiam ex his aliquid temerari concesserit*» (a. 417).

45 Cfr. WIPSYCKA (2000), 22 s.; CUSMÀ PICCIONE (2010), 55 e nt. 63. Sulla *lex Villia annalis* cfr., con esame critico delle fonti, NICOSIA (1989), I, 192 ss.; VALLOCCHIA (2011-2012), *passim*.

46 A proposito della possibile influenza esercitata dal diritto romano sul diritto canonico con riguardo ai meccanismi di promozione dei clerici prevale la cautela: GAUDEMET (1979a), 228, e (1979b), 43 s., seguito più recentemente da GAUTHIER (1996), 3 s., ha preferito scorgere parallelismi o influenze di tipo culturali, senza spingersi ad ipotizzare più diretti recepimenti di modelli organizzativi.

47 La metafora del *saltus*, con riguardo all'ottenimento dell'episcopato, si trova in una lettera di papa Siricio (384-399) a Imerio: *Ep. ad Him.* 1.13 (PL. XIII, c. 1144): «*Nec saltu ad episcopatus culmen ascendant...*»; ma si veda anche Amm. Mar., *Hist.* 26.7.4: «*... Agilone ad eius locum inmodico saltu promotus...*»; ritorneremo su Agilone, *infra*, 86 s. Sulle *promotiones per saltum* nel diritto canonico, con qualche breve accenno alle fonti romane

già il dilemma – sempre presente a chi voglia organizzare amministrazioni efficienti attraverso un'oculata gestione del personale – se privilegiare l'anzianità di servizio a discapito del merito o viceversa⁴⁸. E il diritto penale canonico fa la sua parte disciplinando con rigore le pratiche simoniache poste in essere soprattutto dai vescovi in occasione di ordinazioni o nomine⁴⁹, anche se non sempre sarà apparso chiaro il discrimine tra *dationes ob honorem* apprezzabili perché spinte da motivazioni devozionali o caritatevoli e dazioni illecite qualificabili come atti simoniaci⁵⁰.

La lettura delle costituzioni del Teodosiano qui sommariamente richiamate pone invero un preliminare problema all'interprete: quello di capire se il brevetto imperiale di nomina si riferisca a cariche effettive, congiunte ad *administrationes*, oppure a cariche onorifiche (collegate ad un certo rango) che non implicavano l'esercizio di pubbliche funzioni ma garantivano privilegi di varia natura⁵¹ e che, per tal motivo, erano parimenti interessate dal fenomeno del *suffragium venale*⁵²;

(D.50.4.11.pr.-1; D.50.4.14.5, *supra*, 70 nt. 26, citate), cfr. FRIDEMANN SCHNEIDER - STARCKE (1706), spec. 6, 14 ss.; *adde* RIZZO (2013), 205.

48 Cfr. il seguente passaggio della *contio* pubblica inclusa nella lettera indirizzata al vescovo Perpetuo da Sidonio Apollinare (*epist.* 7.9.12), databile nell'anno 471 d.C.; con tale discorso Sidonio intendeva evidenziare l'opportunità della candidatura di Simplicio a vescovo di Bourges: «*Si clericum dixerò, sequentes aemulantur, derogant antecedentes. Nam ita ex his pauci, quod reliquorum pace sit dictum, solam clericatus diuturnitatem pro meritis autumant calculandam, ut nos in antistite consecrando non utilitatem velint eligere sed aetatem, tamquam diu potius quam bene vivere debeat accipi ad summum sacerdotium adipiscendum...*»; su tale *epistula* v. GAUDEMET (1979b), spec. 40 (trad. francese); LENDON (1997), 190; VAN WAARDEN (2011), 558; più recentemente, FURBETTA (2013), 37.

49 Cfr. *Can. apost.* 29-30 (ed. Joannou, *Can. Syn. Part.*, 21); Conc. di Calcedonia (a. 451), can. 2: «*Si quis episcopus ob pecuniam fecerit ordinationem et sub pretio redegerit gratiam, quae non potest uenundari, ordinaveritque per pecunias episcopum aut presbyterum seu diaconum uel quemlibet ex his, qui connumerantur in clero, aut promoverit per pecunias dispensatorem aut defensorem uel quemquam, qui subiectus est regulae, pro suo turpissimi lucri commodo: is, cui hoc adtemptanti probatum fuerit, proprii gradus periculo subiacebit, et qui ordinatus est, nihil ex hac ordinatione vel promotione, quae est per negotiationem facta, proficiat. Sed sit alienus ea dignitate vel sollicitudine, quam per pecunias adquisiuit. Si quis uero mediator tam turpibus et nefandis datis vel acceptis exstiterit, si quidem clericus fuerit, proprio gradu decidat, si uero laicus aut monachus anathematizetur*» (trad. lat. di Dionigi il Piccolo, ed. *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, 87 ss.); v. PLÖCHL (1963), I, 270; DE SALVO (1999), 381 s.; AOUN (2002), 186 s.; RIZZO (2013), 200.

50 Cfr. in merito WIPSYZYCKA (2000), 34 ss. e le fonti ivi citate; *adde* DE SALVO (1999), 376 s.

51 Cfr., in tema di *salutationes* e con riguardo ai *quaestores sacri Palatii* onorarij, C.Th.6.9.2, con il commento di MAROTTA (1999), 108.

52 Cfr., per esempio, C.Th.6.22.5 (*supra*, 73 nt. 36); in dottrina, LIEBS (1978), 160. Sui titolari di cariche onorifiche (*honorarij*), da distinguersi rispetto ai titolari di *dignitates* effettive (*in actu praepositi*) e rispetto ai *vacantes*, cfr. *praecipue* DE MARTINO (1975), V, 382 s.

tale problema esegetico, d'altra parte, è determinato anche dall'ambiguità del segno *'dignitas'* presente nel Teodosiano che, come è stato lucidamente evidenziato dall'Archi, è riferibile non tanto ad una carica pubblica quanto piuttosto ad uno *status* personale di chi occupa al momento un *officium* o di chi lo ha occupato in passato, oppure di chi, a titolo onorifico, si considera che l'abbia ricoperto⁵³. Per quanto riguarda però i criteri previsti per la nomina a posizioni della *militia* civile e armata, possiamo riscontrare tendenze normative piuttosto uniformi, in particolare in rapporto a quel periodo, che chiude il IV secolo e abbraccia grosso modo il primo ventennio del V secolo, nel quale si collocano le *leges* del titolo del Teodosiano (C.Th.9.26) dedicato all'*ambitus*. Influisce certamente in modo preponderante sulla nomina l'anzianità di servizio effettivo, il *labor* profuso, quella *adsiduitas laborum* che viene certificata dalla *matricula* di ogni ufficiale aggiornata progressivamente⁵⁴; determinante è inoltre la regolare ascesa nei diversi ruoli secondo l'ordine gerarchico stabilito (*ordo stipendiorum, statuta tempora*). Al criterio del *labor* poi viene associato frequentemente quello del *meritum*⁵⁵ non sempre agevolmente distinguibile rispetto al primo: spesso, infatti, *'meritum'* copre anche l'anzianità di servizio⁵⁶, in altri casi poi il termine si allontana nettamente dall'accezione a noi più familiare del corrispondente vocabolo italiano collegandosi piuttosto ad una nobile

53 Cfr. ARCHI (1976), spec. 126 s.; una simile polisemia riguarda anche il lemma greco *'ἀξία'*, che può indicare sia il titolo sia l'ufficio (v. GUILLAND [1967], 81 nt. 13).

54 Cfr., a proposito della *matricula* degli *agentes in rebus*, MOROSI (1979-1980), 30. Anche qualche decennio dopo si palesa come eccezionale l'eventualità giuridica che le capacità lavorative individuali prevalgano sull'anzianità di servizio; e la prova di tali capacità risulta particolarmente rigorosa. Mi riferisco a C.12.19.7.pr. (impp. Teodosio II e Valentiniano III), dell'a. 443-444 (?), che disciplina il ritorno nelle funzioni effettive dei *supernumerarii* nei posti liberati dagli *statuti* nei *sacra scrinia*: «*Unicuique, qui in sacris scriniis militat, sui loci merita servari oportere constituimus, et universos, qui ultra numerum statutorum in isdem scriniis militant, sui gradus respectu per ordinem quem sortiti sunt in deficientium statutorum locum, ut tamen ultimis socientur, subire decernimus: scilicet ut nemini penitus liceat, cum sit posterior tempore, in locum praecedentis ambire, nisi forte adeo qui tempore vincitur laborum comparatione superat, ut quindecim primatum eiusdem scrinii testimonio cum sacramenti religione subnixus praecedentibus dignior iudicetur*».

55 Il LÖHKEN (1982), 140 nt. 18, menziona le seguenti costituzioni: C.Th.6.14.2 (a. 397); C.Th.6.18.1 (a. 412); C.Th.6.27.14 (a. 404); C.Th.6.27.19 (a. 417); C.Th.6.27.23 (a. 430); C.Th.6.29.4 (a. 359); C.Th.6.32.1 (a. 416); C.Th.7.3.1 (a. 393); C.Th.7.13.6.pr. (a. 370); C.Th.8.1.2 (a. 331); C.Th.9.38.9 (a. 396); C.Th.10.8.3 (a. 326); C.Th.12.1.73 (a. 373).

56 Cfr. KELLY (2004), 211: «...competence and length of service, both in many cases covered by single term *meritum*». Il NOETHLICH (1981), 89, dal canto suo, osserva che *'meritum'*, come pure *'labor'*, evoca solo uno scrupoloso esercizio delle ordinarie funzioni e non obblighi di risultato; cfr. inoltre SCHULLER (1982), 205. Sui significati di *meritum-merita* in rapporto agli *honores* tardo-imperiali v. anche CECCONI (2005), 284.

discendenza avvertita come garanzia di affidabilità⁵⁷. A tal proposito, v'è una costituzione di Teodosio I del 383, indirizzata al *praefectus urbi* di Costantinopoli, *Clearchus*, che bene illustra il peso riconosciuto ai *merita* nelle *promotiones* e che riflette altresì un atteggiamento imperiale mantenuto nei decenni successivi: in essa si allude a legittime aspettative di carriera, fondate sul merito, che possono andar deluse a causa dell' "*ambitio usurpationis*" che altera l'ordine graduale delle *dignitates*. Dietro forse un giudizio di valore su tali raggiri che sembra riguardare le relazioni personali all'interno delle amministrazioni («*Nihil est tam iniuriosum...*»), v'è fors'anche la preoccupazione che le *promotiones per saltum* e i connessi malumori del personale possano incidere negativamente sull'efficienza dell'azione amministrativa. Leggiamo dunque il testo:

C.Th.6.5.1: «*Nihil est tam iniuriosum in conservandis et custodiendis gradibus dignitatum quam usurpationis ambitio. Perit enim omnis praerogativa meritorum, si absque respectu et contemplatione vel qualitate etiam provectionis emeritae custodiendi honoris locus praesumitur potius quam tenetur, ut aut potioribus eripiatur id, quod est debitum, aut inferioribus prosit, quod videtur indebitum*»⁵⁸.

Tale costituzione, così come la conosciamo dal Teodosiano, ci parla di carriere che devono essere costruite sulla base del criterio preferenziale del merito («*praerogativa meritorum*»), è però silente sulle sanzioni previste per i casi di *ambitio usurpationis*, e sorge pertanto il legittimo dubbio che i compilatori abbiano ommesso una parte della *lex*. Una supposizione, questa, che viene rafforzata invero dalla lettura della *Interpretatio* visigotica *ad hoc locum*:

«*Nemo sibi honores vel dignitatem, quam a principe ipse non meruerit, praesumat, quia, sicut eis, qui meruerunt, dignitas ornamentum est, ita nota maculandi sunt, qui praesumunt*»,

dove si richiama piuttosto chiaramente la pena dell'*infamia* (ricorrente, come ancora vedremo, per il *crimen ambitus*) per coloro che, usurpando *honores* e *dignitates*, devono essere "macchiati dalla nota"⁵⁹.

57 Cfr. LÖHKEN (1982), 137, 139; v. anche – per l'Italia sotto il regno di Teoderico (inizi del VI secolo) – NERI (2010), 41 ss., 52.

58 Su C.Th.6.5.1 v. NOETHLICH (1981), 91; LÖHKEN (1982), 135 nt. 1; la resa di SCHMIDT-HOFNER (2010), 224, è la seguente: «keine größere Ehrverletzung in Bezug auf die Beachtung und Bewahrung der Ranghierarchie (*gradus dignitatum*) als die Anmaßung der Rangusurpation: Alles Vorrecht des Verdienstes geht nämlich verloren, wenn ohne Ehrerbietung, Berücksichtigung und Erwägung auch ehemaliger Würden der Platz einer zu beachtenden Würde (*honor*) angemahnt statt (rechtmäßig) besessen wird, oder wenn einem Ranghöheren genommen wird, was ihm geschuldet ist, oder einem Rangniedrigeren zuteil wird, was unverdient erscheint».

59 Cfr. DILLON (2014), 58 s., il quale identifica "nota" del brano con il marchio di infamia,

Evidenziati dunque i criteri (riassumibili nel trinomio *merita, labor, tempora*) che concorrono a cadenzare il *cursus honorum* all'interno degli apparati amministrativi imperiali, vale la pena di ribadire che è formalmente l'imperatore ad essere chiamato, in ultima istanza, a verificarne la concreta applicazione. Non a caso egli è definito l' "arbiter meritorum"⁶⁰, avendo il potere di riconoscere il privilegio di *dignitates*, tramite le lettere di nomina (*codicilli*), sulla base di proposte di funzionari di grado elevato⁶¹. Ma il rilascio dei *codicilli* da parte della cancelleria imperiale non deve essere frutto di *ambitio-ambitus* o di *suffragium*; la concessione imperiale deve essere in altre parole "spontanea"⁶² e non il risultato di un inganno (*obreptio*) del *numen* imperiale⁶³.

evocato nel linguaggio tardoimperiale altresì da "macula" e dunque altresì implicito nella perifrastica passiva «*maculandi sunt*».

60 Cfr. Symm., *Rel.* 21.4 (a. 384); *Epist.* 10.41 (PL. XVIII, 373); C.Th.6.26.11 (a. 397); LÖHKEN (1982), 143; *adde* PAPADIMITRIOU (2014), 106. Da C.Th.8.7.7 di Costanzo II (indirizzata al *praefectus praetorio Taurus*): «*Instaurata necessaria sanctione id volumus de cetero custodiri, ne ullus quemquam iudicum probare audeat vel provehere. Excipimus tamen officia cursus publici sollicitudinem sustinentia, nec enim tanto muneri adminiculum denegari publica permittit utilitas. Quae cum ita sint, ceteris officiis universis eique, quod paret laudabili prudentiae tuae, nullus nisi nostro existente statuto debebit adscribi*» (a. 358), si evince come in tema di nomine burocratiche, in linea generale, l'approvazione della cancelleria imperiale dovesse essere imprescindibile e determinante. Sui problemi generati da tale diffuso potere di controllo sulla gestione del personale conferito alla cancelleria imperiale da Costanzo II, cfr. VOGLER (1979), 174; lo stesso Autore ricorda (p. 175 s.) poi la legislazione di Teodosio II dell'anno 426 (v. C.Th.8.7.21; C.Th.8.7.22; C.Th.8.7.23) che si colloca chiaramente in linea di continuità con la politica di accentramento delle nomine riferibile a Costanzo II.

61 Cfr. in particolare CAPUTO (2004-2005), 52 s.; per il ruolo di proponente che assume il *praefectus praetorio* in ordine alla nomina dei governatori provinciali cfr. altresì C.9.27.6.pr., sopra (67 s.) esaminata. L'imperatore poteva tuttavia anche rilasciare a mano i *codicilli* di nomina; sul relativo cerimoniale da svolgersi a corte cfr. *praecipue* HERRMANN-OTTO (2001), 90 ss., con altra lett.; sui *codicilli* cfr. altresì MAROTTA (1991), 37 ss.

62 Sulla spontaneità del *iudicium* imperiale v. C.Th.6.24.7 di Onorio, (*supra*, 73 nt. 39).

63 A pena di revoca della concessione e ripristino della posizione preesistente: cfr. C.Th.1.9.2 [= C.1.31.2] (imp. Valentiniano II), riguardante gli *agentes in rebus*: «*Ordinem vero militiae atque stipendia nemo praevertat, etiamsi nostri numinis per obreptionem detulerit indultum: ac si formam istius modi docebitur obtulisse, in locum, ex quo indecenter emererat, revertatur, ut is gradu ceteros antecedit, quem stipendia longiora vel labor prolixior fecerit anteire*» (a. 386); DE FRANCESCO (2013), 17; sulla *obreptio* usata per carpire benefici (*rescripta*) imperiali non spettanti v. ARCHI (1976), 78. L'*obreptio* è contrapposta all'*ordo stipendiorum* e al *meritum laborum* in C.Th.6.27.14 (a. 404), in relazione ai posti degli *agentes in rebus* resisi vacanti; cfr. anche C.Th.8.4.29 (imp. Teodosio II): «*...omnesque, qui ex primipilariis ex quacumque provincia quamlibet militiam contra licitum*

Il *crimen ambitus* deve dunque essere collocato entro una tale, consolidata nel tempo, cornice disciplinare, dove la nota ideologica saliente mi pare l'assoluto rispetto dovuto alla formale (non sempre evidentemente effettiva) volontà imperiale manifestata nei brevetti di nomina, volontà che doveva formarsi in modo lineare senza patire condizionamenti da *suffragia* remunerati che avrebbero alterato la fase istruttoria del processo elettivo. E vorrei ancora richiamare l'attenzione su di una fonte che mi pare chiarire nel modo migliore il concetto di *ambitus* criminale tenuto in conto verso la metà del V secolo, in piena conformità con quanto si è finora visto. Si tratta di un'*epistula* di Leone Magno, nella quale il papa romano tratta dei criteri di elezione del vescovo; in essa tuttavia si legge anche una breve digressione sulle cariche profane del seguente tenore:

Leo Magnus, *Epist.* 12.4 (PL. 54, 649-651⁶⁴): «*Si enim ad honores mundi sine suffragio temporis, sine merito laboris indignum est pervenire, et notari ambitus solent, quos probitatis documenta non adjuvant; quam diligens et quam prudens habenda est dispensatio divinatorum munerum et coelestium dignitatum ?*»⁶⁵.

Dunque, il conseguimento degli *honores* «*sine suffragio temporis*» e «*sine merito laboris*», in assenza di *documenta* in grado di certificare la *probitas* – cioè le capacità (frutto anche delle esperienze pregresse) del candidato utili per l'espletamento delle funzioni⁶⁶ – non è solo censurabile sul piano morale («*...indignum est pervenire*»), ma espone anche ad una sanzione prevista per l'*ambitus* («*notari ambitus solent...*»), la quale con ogni verosimiglianza è identificabile con l'*infamia*, che abbiamo già visto evocata nell'espressione «*ita nota maculandi sunt*» presente nell'*interpretatio* visigotica ad C.Th.6.5.1⁶⁷. Si può credere pertanto che il nostro

praesumpserunt, etiamsi obtinuisse eam speciali adnotatione nostrae indulgentiae videantur, spoliati cingulo ad priorem statum et condicionem pristinam revocentur, omni aditu cuiuslibet dignitatis ita huiusmodi condicioni praecluso, ut non solum impetratis iam beneficiis careant, verum etiam, si quid postmodum elicere temptaverint, id omne in irritum devocetur» (a. 428); NOETHLICH (1981), 72.

64 V. anche PIETRINI (2002), 314.

65 Cfr. più in generale sull'*epistula* PIETRINI (2002), 157 s. (con breve cenno al *crimen ambitus* in nt. 23).

66 Cfr. LÖHKEN (1982), 140.

67 Sull'uso di '*notare*' (al passivo) in contesti penalistici v. soprattutto D.48.8.3.2 (Marciano), inoltre C.1.21.3. Fondamentali per l'opinione qui avanzata, che intende scorgere un accenno all'*infamia* nell'*epistula* leonina, sono i rilievi sull'uso nelle fonti giuridiche di '*notari*' del WOLF (2009), 65: «*...ist ignominia (infamia) notari eine gebräuchliche Ausdrucksweise. Schließlich war der Ausdruck so geläufig, dass ignominia ausgelassen und allein mit notari die Infamierung bezeichnet werden konnte*»; in seguito (p. 80) l'Autore afferma: «*Die abgekürzte Ausdrucksweise erit notata, idcirco notetur, notata erit und videtur*

crimen fosse configurabile allorché il candidato agli *honores* avesse conseguito surrettiziamente una nomina imperiale, senza che questa avesse potuto tenere conto di quei requisiti di anzianità, di lavoro e di merito richiesti di regola per coprire una data posizione all'interno dei diversi corpi amministrativi. Nel prosieguo della trattazione si avrà modo tuttavia di osservare come la nomina imperiale viziata non fosse il solo *eventus sceleris* contemplato nella fattispecie, così come andava delineandosi in età tardoimperiale; le fonti presentano altri esiti della condotta punibile che pure manifestano evidenti aspetti di contiguità.

2. L'*ambitus* nel Codice Teodosiano (C.Th.9.26).

Possiamo a questo punto affrontare in modo più consapevole l'esame del titolo 9.26 del Codice Teodosiano, dedicato alla *lex Iulia de ambitu*, che accoglie quattro costituzioni comprese tra gli anni 397 e 416, emanate durante i regni degli imperatori Arcadio, Onorio e Teodosio II⁶⁸. Tra queste, la prima è per la nostra indagine particolarmente importante poiché su di essa poggia l'essenziale identificazione in epoca tarda del *crimen ambitus* di origine augustea con il *contractus suffragii*⁶⁹. Non è questa tuttavia la sola ragione che rende assai rilevante la fonte per la presente ricerca: essa infatti, come si vedrà tra poco, ci informa con chiarezza che nella fattispecie dell'*ambitus* si comprendeva non solo il crimine integrato con l'evento (*i.e.* l'ottenimento della carica o del titolo onorifico), ma anche quelle condotte propedeutiche accompagnate dall'intenzione di conseguire l'evento (*voluntas sceleris*), non tralasciando dunque quella fase dello sviluppo dell'azione illecita che quanto meno i grammatici rappresentano con '*ambitio*'⁷⁰; cosa che induce a tenere

notata ist nicht auffällig; sie steht für ignominia (infamia) notari».

68 Sono anni di grandi conflittualità interne all'impero appena diviso nelle due *partes*, segnati da una profonda crisi socio-economica, soprattutto in Occidente, aggravata dalle continue incursioni barbariche e dalla ingombrante presenza di categorie privilegiate e improduttive (alti burocrati, clerici, aristocrazia senatoria romana); cfr. la sintesi di DE GIOVANNI (2007), 319 ss. Per un'analisi molto documentata degli avvenimenti storici relativi al periodo che va dal 395 al 410 cfr. DEMOUGEOT (1951). Dopo Gotofredo, non mi risultano lavori esegetici sull'intero titolo; i contenuti delle *leges* ivi contenuti sono solo fuggacemente riassunti da NADIG (1997), 75 s.; qualche maggiore spunto interpretativo offre WATSON (2010), 63 ss., il quale giustamente osserva, per quanto riguarda il lessico, che il verbo '*ambire*' e il sostantivo '*ambitio*', usati in particolare nelle *leges* 1 e 2, richiamano quella stessa condotta a cui si riferisce il segno '*ambitus*' presente nella rubrica; le tre espressioni menzionate sono dall'A. rappresentate come il "full linguistic range of ambitus".

69 Cfr. spec. SANTALUCIA (1998), 290 nt. 76; inoltre lett. citata *supra*, 10 nt. 9.

70 Cfr. il passo già citato (*supra*, 21) di Flav. Cap., *De verb. dub.*, ed. Keil, VI, 107.15: «*ambitio quando fit; ambitus cum factus est*».

ancor di più in considerazione, come afferenti al tema qui affrontato, quelle fonti tarde richiamate nel precedente paragrafo, nelle quali, entro un contesto dove si tratta chiaramente di nomine, si menziona l'*ambitio* in luogo dell'*ambitus*.

Leggiamo dunque la *lex* iniziale che può essere attribuita all'Augusto d'Oriente, Arcadio, essendo indirizzata al *praefectus praetorio Orientis, Caesarius*⁷¹, e data a Costantinopoli:

C.Th.9.26.1 (*Impp. Arcadius et Honorius aa. ad Caesarium praefectum praetorio*): «*Si quis ad illustrem palatii nostri ambierit dignitatem atque ad eos honores ascendere ambitione temptaverit, qui non nisi probatis nobis viris nostro iudicio deferuntur, cuiuslibet ille sit loci ordinis dignitatis, amissis bonis et fisco nostro protinus vindicatis deportationis multetur exilio. Neque aliud inter coeptum ambitum atque perfectum esse arbitretur, cum pari sorte leges scelus quam sceleris puniant voluntatem*» (a. 397).

In un'epoca nella quale è particolarmente diffuso il mercimonio delle cariche pubbliche organizzato o tollerato da influenti figure di contorno rispetto ai giovani imperatori Arcadio e Onorio, quali il *praefectus praetorio* di Arcadio, Rufino, e l'eunuco Eutropio⁷², la *lex Arcadiana* pare interessarsi esclusivamente alle *ambitiones* effettuate da soggetti che già appartengono ad organici *lato sensu* amministrativi, centrali o periferici: lo lascia supporre l'inciso «*cuiuslibet ille sit loci ordinis dignitatis*», ricorrente stilema cancelleresco⁷³ che copre ogni possibile carica, non necessariamente collegata all'esercizio di pubbliche funzioni; cosa che, quanto meno per le *dignitates*, sembra confermato da una costituzione – di soli due anni dopo e sempre proveniente dalla cancelleria di Arcadio (C.Th.11.24.4, a. 399) – la quale si occupa degli illeciti *patrocinia* offerti, «*fraudandorum tributorum causa*», ai rustici; in essa, in effetti, l'espressione «*cuiuslibet ille fuerit dignitatis*» è sciolta nei seguenti termini: «*sive magistri utriusque militiae sive comitis sive ex proconsulibus vel vicariis vel augustalibus vel tribunis sive ex ordine curiali vel cuiuslibet*

71 *Caesarius* detiene la carica prefettizia dal 30 novembre 395 al 13 luglio 397, secondo la ricostruzione cronologica di CAMERON-LONG (1993), 197.

72 La “*Eutropiana nundinatio*” a cui si accenna in fonti letterarie (Claudiano, Zosimo), tuttavia d'incerta affidabilità [v. JONES (1964), I, 393 s.; CECCONI (2005), 290 nt. 52], sarebbe l'*occasio legis* secondo GOTOFREDO (1975), III, 225; diversamente per SPERANDIO (1998), 218 nt. 81, il provvedimento in questione sarebbe indirizzato contro Rufino accusato *post mortem*, di avere venduto *honores* qualche anno prima. Su Rufino ed Eutropio v. specialmente CASTELLO (1979), 164 s.; MAROTTA (1993), 575 s.; inoltre, CASTELLO (2010), 171 s.

73 Le *leges* del Teodosiano nelle quali ricorre (non senza variazioni) la detta formula di stile sono citate da SCHLINKERT (1996), 64 nt. 24, e da MATHISEN (2009), 142 nt. 10; condivisibile, di quest'ultimo Autore, è l'affermazione che il «*loci*» non abbia un valore geografico, ma indichi una posizione designata all'interno di un organico amministrativo.

*alterius dignitatis...»*⁷⁴.

Quanto alle posizioni a cui si aspira con mezzi illeciti, non sono in verità poche le difficoltà che incontra l'interprete; né la glossa nota come *Summaria Antiqua Codicis Theodosiani* (ms. Vat. reg. Lat. 886), che il Sirks colloca cronologicamente tra il 438 e gli inizi del VI secolo, si rivela di un qualche aiuto dal momento che essa si limita ad una breve sintesi dell'*incipit*⁷⁵. L'espressione «*ad illustrem palatii nostri ambierit dignitatem*»⁷⁶ sembra rinviare in primo luogo alle più elevate posizioni effettive occupate presso la corte imperiale da *vires illustres* palatini⁷⁷, ma anche probabilmente a quei soggetti titolari di corrispondenti dignità detenute in qualità di ex-funzionari oppure a titolo onorifico⁷⁸; mentre il seguente riferimento agli *honores* – pur sempre, crederei, palatini – i quali, al pari delle *illustres dignitates*, «*non nisi probatis nobis viris nostro iudicio deferuntur*», solleva maggiori dubbi esegetici che derivano dal noto problema del significato di 'honor' nelle sue relazioni semantiche con 'dignitas' nel linguaggio tardo-imperiale⁷⁹. In ogni caso mi pare

74 Su tale *lex* cfr. *praecipue* GIGLIO (2008), 27, 72 s.

75 Cfr. la più recente edizione di SIRKS (1996), 16 e nt. 5: «*praecipit ut qui per ambitionem honorem pal...voluerit*»; Haenel e Manenti emendano 'pal' con 'sacri palatii'; per la datazione dei *Summaria* v. SIRKS (1996), XII.

76 La resa dell'inizio proposta dal PHARR (1952), 246 è la seguente: «If any person should corruptly solicit the Illustrious rank of a dignitary of Our palace...».

77 Sulla base della *Notitia dignitatum* (grosso modo coeva alla fonte che stiamo esaminando), il BERGER (1914), 1075, include tra i *vires illustres* palatini i seguenti alti funzionari: *praefecti praetorio, praefecti Urbi, magistri militum, magistri equitum, praepositi sacri cubiculi, magistri officiorum, quaestores sacri palatii, comites sacrarum largitionum, comites rerum privatarum, comites domesticorum*; v. anche STEIN (1959), I, 219 s.; JONES (1964), I, 378; II, 528; DE MARTINO (1975), V, 377, e più recentemente CANCIK-SCHNEIDER (1998), V, 939.

78 V. in proposito C.Th.6.9.2 (a. 380), con il commento di MAROTTA (1999), 108. Inoltre, benché più tarda, C.Th.12.1.187 (Teodosio II): «*Quod si qui inter illustres etiam viros locum occupaverint non laborioso administrationis actu, sed honorario titulo dignitatis...*» (a. 436).

79 Il DE MARTINO (1975), V, 374, ha evidenziato una sinonimia esistente tra 'dignitas' e 'honor' – che in effetti si riscontra, per esempio, in C.Th.12.1.25 (Costanzo II): «*Quoniam emptae dignitatis obtentu curias vacuefactas esse non dubium est, placuit, ut cuncti, qui suffragiis dignitatum insignia consecuti sunt, inmeriti honoris splendore privati civilium munerum sollemnitate fungantur*» (a. 338) – : entrambi i termini sarebbero idonei ad indicare gli uffici elevati di governo; su 'dignitas' da intendersi come posizione relativa ad un ufficio civile, militare o ecclesiastico, v. anche VINCENTI (2009), 16 s. Ma una più articolata gamma di significati limitrofi ha evidenziato, come detto (*supra*, 77), l'Archi. Sulla polisemia di 'dignitas' e di 'honor' cfr. anche CERAMI (1996), 83 s. Una possibile differenza tra i due segni in C.Th.9.26.1 non traspare dalla stringata parafrasi del testo offerta da NOETLICH (1981), 72, che riassume nel generico 'palatinus' la posizione raggiunta, o agognata, mediante l'*ambitus*.

che si possa quanto meno affermare, alla luce della frase «*non nisi probatis-deferuntur*», che esulavano dalla previsione della *lex* di Arcadio quelle cariche pubbliche di più basso livello per le quali la nomina non era soggetta in modo specifico all'approvazione imperiale⁸⁰. Potrebbe per altro consentire ulteriori precisazioni un raffronto tra la nostra costituzione e C.Th.9.14.3 (nota come *Lex Quisquis*), la quale è ancora attribuibile alla cancelleria di Arcadio e fu emanata poco più di sei mesi dopo C.Th.9.26.1 (quest'ultima è del 16 febbraio 397, C.Th.9.14.3 è del 4 settembre dello stesso anno)⁸¹. In C.Th.9.14.3 l'imperatore d'Oriente intende punire come reo di *crimen maiestatis* chiunque, in associazione con altri, attenti alla vita di appartenenti a distinte categorie dell'amministrazione centrale imperiale:

C.Th.9.14.3.pr. (*Impp. Arcadius et Honorius aa. Eutychiano praefecto praetorio*): «*Quisquis cum militibus vel privatis, barbaris etiam scelestam inierit factionem aut factionis ipsius susceperit sacramenta vel dederit, de nece etiam virorum inlustrium, qui consiliis et consistorio nostro intersunt, senatorum etiam, nam et ipsi pars corporis nostri sunt, cuiuslibet postremo qui nobis militat cogitarit, eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt: ipse quidem utpote maiestatis reus gladio feriatur bonis eius omnibus fisco nostro addictis...*» (a. 397).

Al di là delle possibili circostanze storiche che stanno alla base di tale provvedimento e sulle quali la dottrina non è concorde⁸², è indubbio che il suo scopo era quello di anticipare il più possibile la soglia di punibilità in ordine alle congiure di palazzo ordite contro appartenenti all'*entourage* imperiale. In quest'ambito, tuttavia, interessa brevemente esaminare con quali denominazioni la cancelleria imperiale suddivide i gruppi di funzionari e burocrati di corte che potevano essere possibili vittime di una cospirazione. Vengono individuati dunque i *vires inlustres* membri del *consistorium principis*, identificabili con ogni probabilità con i *vires illustres palatini* di C.Th.9.26.1⁸³; inoltre la milizia (civile e armata) palatina («*qui nobis militat*»), categoria, questa, che in C.Th.9.26.1 potrebbe essere evocata dagli *honores* palatini, tenuti distinti dalle *dignitates illustres*. In più, figura un terzo raggruppamento costituito dai senatori costantinopolitani, i quali però sono considerati, al pari dei titolari di cariche consistoriali, come «*pars corporis*» dell'impera-

80 Si pensi agli uffici della *militia* per i quali era sufficiente la *probatoria*, in luogo del *codicillus* imperiale; v. al riguardo JONES (1964), I, 378; DE MARTINO (1975), V, 378; MAROTTA (1991), 38.

81 Su di essa cfr. diffusamente BAUMAN (1967), 49 ss.; BASSANELLI SOMMARIVA (1984), 107 s., 118 s.; SPERANDIO (1998), 197 ss.; SOLIDORO (2003), 174 ss., spec., per quanto qui interessa, 179 s.; adde VOLTERRA (1949), 496.

82 Cfr. SOLIDORO (2003), 184.

83 Sulla composizione e le funzioni del *consistorium principis* cfr., *ex multis*, GUARINO (1990), 512; HARRIES (1999), 38 ss.; SCHLINKERT (2002), 286 ss.

tore. L'ipotesi che dunque si può avanzare, sulla base delle possibili corrispondenze per gruppi socio-istituzionali tra le due *leges* così ravvicinate nel tempo, è che in C.Th.9.26.1 la *dignitas illustris palatii nostri* si riferisca anche alla *dignitas* senatoria, ove fosse accompagnata dal riconoscimento dell'illustrato.

Credo in fin dei conti che quest'ultima *lex* di Arcadio intenda apprestare un'ampia difesa della 'spontaneità' del giudizio imperiale sul conferimento di cariche e titoli, che sarebbe pregiudicata dal contegno punito, il quale viene condensato nell'espressione «*temptare ascendere ambitione*» riferibile al candidato. Tale formulazione è invero piuttosto indeterminata – segnata com'è dalla polisemia di *ambitio*⁸⁴ – ed è probabilmente riduttivo scorgervi solamente un vero e proprio accordo venale di *suffragium* (*contractus suffragii*) con un dignitario di corte⁸⁵; nell'*ambitio* si dovrebbe piuttosto riconoscere, a mio modo di vedere, qualsiasi sollecitazione accompagnata da promessa, o dazione, di vantaggi o di allettamenti. Mentre è certo che il “*temptare*” non implica necessariamente il raggiungimento del risultato nel caso di specie disapprovato dalla norma, ossia la nomina, come emerge chiaramente dalla chiusa («*Neque aliud inter coeptum ambitum atque perfectum esse arbitretur, cum pari sorte leges scelus quam sceleris puniant voluntatem*») ⁸⁶, dove non è purtroppo agevole precisare quell'accenno – di un certa importanza per la presente ricerca – alle *leges* (plurale)⁸⁷, che è da porre comunque in relazione con la corrispondente menzione degli *iura* in C.Th.9.14.3.pr. («*...eadem enim severitate voluntatem sceleris qua effectum puniri iura voluerunt*») ⁸⁸.

84 Cfr. *supra*, 21.

85 SPERANDIO (1998), 215, ritiene che Arcadio e Onorio abbiano qualificato il *contractus suffragii* come *ambitus*, *ambitio*, ma ciò non mi pare dimostrabile alla luce della *lex* in esame.

86 Tale passaggio non poteva certo sfuggire a chi [GIOFFREDI (1970), 108] si è occupato del tentativo nel diritto penale romano ricostruito dogmaticamente; v. anche il breve cenno in HONORÉ (1998), 86; va ricordato però che, secondo il FERRINI (1930b), 78, 90 s., una teoria del tentativo pare estranea al pensiero romano, né si può ricavare dai testi collegabili alla *lex Iulia de ambitu*.

87 Il BAUMAN (1967), 50, ha richiamato testimonianze della “*voluntas sceleris rule*” risalenti all'età repubblicana e del principato. I dati di cui disponiamo sulla legislazione *de ambitu* a partire da Augusto tuttavia non offrono chiari spunti, al di là di quanto si può dedurre dalla disposizione della *lex Iulia iudiciaria* ricordata in D.48.14.1.4 (v. *supra*, 35 s. e nt. 81), per prospettare un'adozione di tale regola in materia di elezioni o di nomine pubbliche. Il finale della costituzione potrebbe essere nient'altro che un generico richiamo a norme penali che per ipotesi specifiche di reato sanzionavano la *voluntas sceleris* oltre che l'*effectus sceleris*. Il FERRINI (1930a), 70, tuttavia ha voluto scorgervi una più puntuale allusione alle due leggi sull'*ambitus*: la *lex Iulia de ambitu* e la *lex Iulia de vi*, anche se non è certo che quest'ultima si occupasse anche della corruzione elettorale circostanziata dall'uso della violenza: v. in merito anche *supra*, 61 nt. 207.

88 V. ancora BAUMAN (1967), 50; per un'equivalenza tra ‘*leges*’ di C.Th.9.26.1 e ‘*iura*’ di C.Th.9.14.3 cfr. BIANCHI (2007), 172.

E, coerentemente con l'estensione semantica di *ambitio* appena prospettata, dovrebbe essere intesa solamente come una delle possibili ipotesi di *ambitus sine effectu sceleris* quella individuata da Gotofredo, dove il candidato dà il denaro al *suffragator* senza poi ottenere l'*honor* sperato⁸⁹. La percezione di un elevato disvalore socio-istituzionale della condotta 'ambiziosa' tenuta dal candidato alle *dignitates* o agli *honores* palatini è poi dimostrata dalla gravità della pena consistente nella confisca dell'intero patrimonio del *damnatus* (assicurata da una immediata rivendica operata dal fisco) e, in aggiunta, dalla deportazione, che da molto tempo oramai ha sostituito l'*aqua et igni interdictio*⁹⁰. Una pena, questa, particolarmente severa⁹¹, che sembra strettamente legata all'*occasio legis* e non comunque estendibile, come vedremo, a tutti i possibili casi di *ambitus*, in particolare a quelli realizzabili in occasione delle investiture nelle amministrazioni cittadine periferiche.

Se è senz'altro fondato credere pertanto che la *lex Arcadiana* abbia attirato l'accordo di *suffragium* (*rectius*, ogni manifestazione di *ambitio*) nell'alveo della repressione criminale, occorre tuttavia ancora appurare, per una più puntuale ricostruzione dell'evoluzione storica del nostro *crimen*, se tale provvedimento imperiale sia interpretabile come una rilevante novità rispetto alla tarda legislazione precedente. Qualche dubbio in proposito potrebbe in verità sorgere dalla lettura congiunta dei due seguenti passaggi delle *Historiae* di Ammiano Marcellino che si riferiscono agli anni 365-366:

Hist. 26.7.6: «*Post quae ita eventu laetiore completa, Araxius exambita regia praetorio praefectus accessit, velut Agilone genero suffragante, aliique plures ad aulae varios actus et administrandas provincias sunt admissi, quidam inviti, alii ultro semet offerentes cum praemiis*».

Hist. 26.10.7: «*Ad gratiam tamen precantium, coerciti sunt aliqui lenius. Inter quos eminebat Araxius, in ipso rerum exustarum ardore adeptus ambitu praefecturam, et Agilone intercedente genero supplicio insulari multatus...*».

In quegli anni dunque *Araxius* raggiunge la carica di *praefectus praetorio*

89 Cfr. GOTOFREDO (1975), III, 225: «Ambitus crimen incurrere non modo eum, qui cupito honore potitus fuerit: id est, qui honorem suffragio exambierit; verum etiam eum, qui etsi non exambierit, tamen ambivit, id est, qui pecuniam suffragatori dedit, neque tamen honore potitus est»; adde SPERANDIO (1998), 217.

90 Cfr. SANTALUCIA (1998), 251, nonché MANCINI (2003), 225 ss., con ampia disamina delle letterature in argomento; più recentemente, DELMAIRE (2008), 121; inoltre, MELOUNOVÁ (2014), 421.

91 Non più tuttavia agevolmente distinguibile, come nei testi della giurisprudenza di età severiana, rispetto a tipi di pena affini, quali l'*exilium* e la *relegatio*; sulla generale confusione terminologica tra *exilium*, *deportatio* e *relegatio* osservabile nelle costituzioni tardo-imperiali cfr. DELMAIRE (2008), 115 ss.; lo stesso Autore, per altro, non manca di evidenziare (p. 122) la circostanza che la *deportatio* era, nell'epoca qui considerata, perpetua.

(*Orientis*) sotto la reggenza dell'usurpatore Procopio ⁹², dando ad intendere presso la corte imperiale che godeva dell'appoggio del genero, l'alamanno Agilone, all'epoca detentore di un'elevata carica militare ⁹³; questo, in un frangente storico in cui, a quanto si legge in *Hist.* 26.7.6, anche altri uffici di corte e quello di governatore provinciale erano oggetto di mercimonio ⁹⁴. Da *Hist.* 26.10.7 veniamo poi a sapere che, grazie anche alla mediazione di Agilone (che nel frattempo aveva tradito Procopio passando nello schieramento di Valente), *Araxius* riuscì a salvare la propria vita, meritando solo una condanna ad un *supplicium insulare* («*supplicio insulari multatus*»). Non è facile dire in verità se tale punizione rappresenti una misura straordinaria (improntata alla clemenza e fuori dal normale quadro normativo) che concorre a chiudere la disputa intestina tra l'imperatore Valente e gli accoliti di Procopio (fra questi *Araxius*) rimastigli fedeli ⁹⁵; oppure se la pena del *supplicium insulare* sia piuttosto direttamente collegabile all'*ambitus* attuato da *Araxius* in precedenza per ottenere la prefettura; se così fosse, la pena della *deportatio* per una nomina ad un'eminente carica imperiale conseguita con modalità 'ambiziose' potrebbe risalire ad un momento anteriore (perlomeno trent'anni prima), rispetto alla previsione arcadiana di C.Th.9.26.1 (a. 397) ⁹⁶. Le difficoltà esegetiche appena accennate consigliano pertanto di non valutare il passo di Ammiano Marcellino come una sicura testimonianza di un processo *de ambitu* e, salva prova contraria, muovendo dall'osservazione in sequenza degli interventi normativi dei precedenti imperatori (Costantino, Costantinidi, Giuliano, Teodosio I) in materia di *suffragium*

92 Sulla descrizione ammiana dell'usurpazione di Procopio cfr. BAGLIVI (1995), 183 s.; MATTHEWS (2006), 314 ss. A proposito di *Araxius* e la sua carriera politica v. JONES-MARTINDALE-MORRIS (1971), I, 94.

93 Cfr. Amm. Marc., *Hist.* 26.7.4: «...et administratio negotiorum castrensium, Gomoario et Agiloni revocatis in sacramentum, committitur inconsulte...»; l'«*inconsulte*» si giustifica con il successivo tradimento di Procopio messo in atto dai due generali barbari, Agilone e Gomoario; in precedenza (a. 360-362) Agilone aveva ricoperto la carica di *magister peditum*; v. in proposito JONES-MARTINDALE-MORRIS (1971), I, 28 s.; AUSTIN (1972), 191; DRINKWATER (2007), 148.

94 Sul punto e più in generale sulle nomine di Procopio v. DELMAIRE (1997), 118.

95 Di nessun aiuto per il profilo qui indagato è il breve e poco dettagliato racconto di Zosimo (*Hist.* 4.8.4-5) in ordine alla dura repressione organizzata da Valente contro i partigiani di Procopio; essa in ogni caso dovette attuarsi attraverso processi penali; cfr. in merito MATTHEWS (2006), 330. Su Zos., *Hist.* 4.8.4-5, v. PASCHOUD (1979), 349; sulla repressione di Valente v. anche DELMAIRE (1997), 120.

96 L'ipotesi qui avanzata presuppone che il *supplicium insulare* del passo ammiano rimandi ad una *deportatio in insulam*, anziché ad una *relegatio* temporanea; l'ambiguità dell'espressione «*supplicio insulari multatus*», riferibile sia alla *relegatio* sia alla *deportatio*, è rilevata anche da DELMAIRE (2008), 116 e nt. 3.

⁹⁷ si deve aderire all'opinione di chi pensa ad una svolta arcadiana in senso più chiaramente repressivo dell'*ambitus* ⁹⁸.

Con la seconda costituzione del titolo 9.26 del Codice Teodosiano, ascrivibile ad Onorio, l'interesse dei compilatori si volge al diverso fenomeno della conservazione della carica oltre il tempo prescritto, ma gli uffici presi in considerazione, a differenza della prima *lex* inserita nel titolo, appartengono solamente al basso funzionariato:

C.Th.9.26.2 (*Imp. Arcadius et Honorius aa. Pompeiano proconsuli Africae*): «Nullus omnino principatum ceteraque officia repetere audeat, cum publicae disciplinae semel gesta sufficiant, ac si quispiam promotorum denuo ad id munus inreperit, quod docebitur ante gessisse affectus gravissimis supplicii poenam deportationis excipiat, ita ut primates officii, quorum interest ambientibus obviare, hanc propositam poenam non dubitent» (a. 400) ⁹⁹.

Il Gotofredo pensa, alla luce di C.Th.12.1.166 (dello stesso anno e sempre indirizzata a Gabinio Barbaro Pompeiano, proconsole d'Africa) ¹⁰⁰, che il provvedimento in esame fosse parte di una più ampia risposta dovuta a Meciliano, legato inviato dalla provincia africana alla corte imperiale, che aveva interpellato Onorio in materia di ereditarietà delle cariche sacerdotali cittadine ¹⁰¹; v'è tuttavia una discordanza tra la data in cui viene emessa C.Th.9.26.2 (il giorno precedente alle calende di giugno, cioè il 31 maggio) e quella in cui viene emessa, sempre a Milano, C.Th.12.1.166 (il giorno precedente alle calende di luglio, cioè il 30 di giugno) che farebbe pensare a due distinte costituzioni. Medesime perplessità collegate alla diversità delle date di emanazione attengono poi a tre costituzioni in tema di esazione fiscale, ancora dirette al proconsole Pompeiano (C.Th.8.10.3; C.Th.11.1.28; C.Th.12.6.27), che Gotofredo ha valutato parimenti come *iugendae* rispetto a C.Th.9.26.2 ¹⁰². Il tentativo di ricomporre la costituzione nei suoi conte-

⁹⁷ Richiamati *supra*, 66 ntt. 12-13.

⁹⁸ In tal senso cfr. SPERANDIO (1998), 216 s.

⁹⁹ Sugli adattamenti subiti dalla costituzione nel *Codex* di Giustiniano (C.9.26.1), v. *infra*, 108 ss.

¹⁰⁰ C.Th.12.1.166: «Juxta veterem morem Mecilianus legatus adstruxit, ut sacerdotum filii inviti ad sacerdotium non cogantur. Antiquam igitur consuetudinem laudabilitas tua praecipiat custodiri, ita ut neque ullus indebite teneatur et tamen idonei sacerdotes deesse non possint»; FILIPPINI (2016), 423 nt. 32. Su Pompeiano cfr. MARTINDALE (1980), 897 s.

¹⁰¹ Sulla legazione di Meciliano cfr. altresì SORACI (2001), 556.

¹⁰² Tutte e tre *leges* menzionate sono state *datae* il giorno prima delle calende di gennaio, cioè il 31 dicembre del 400. Per sostenere il collegamento il GOTOFREDO (1975), III, 226 nt. h, è costretto a correggere nella *scriptio* di C.Th. 9.26.2 “*Iun.*” con “*Ian.*”. Lo stesso GOTOFREDO (1975), III, 226 nt. a, reputava forse *iugenda* anche C.Th.13.1.18, *data*, come C.Th.12.1.166, a Milano il 30 di giugno del 400, che verteva ancora su questioni fiscali

nuti originari secondo la via tracciata dal Gotofredo incontra dunque non poche difficoltà e pare pertanto più prudente ritenere che gli uffici pubblici richiamati dalla *lex* di Onorio in esame non facciano necessariamente parte dell'amministrazione fiscale evocata in special modo dalle tre presunte costituzioni *iugendae*. D'altronde la formulazione adottata all'inizio dalla cancelleria imperiale per individuare gli uffici burocratici interessati dalla disposizione ha i tratti della onnicomprensività, enunciando un principio generale che potrebbe riguardare tutti gli apparati burocratici imperiali, e non solo quelli della provincia d'Africa, come farebbe pensare il destinatario della costituzione e più in generale le caratteristiche della legislazione onoriana¹⁰³. Certo è che sedici anni più tardi Teodosio II richiede l'applicazione del principio anche negli *scrinia* palatini del *castrensis sacri palatii*¹⁰⁴, richiamando (non meglio precisate) precedenti costituzioni imperiali («*secundum formam divalium responsorum*»), senza che risulti chiarito però il tipo di sanzione:

C.Th.6.32.1 [= C.12.25.1] (*Imp. Honorius et Theodosius aa. Narsi viro spectabili comiti et castrensi sacri palatii*): «*In officio spectabilitatis tuae secundum formam divalium responsorum post completum tempus praefinitum, id est biennium, prioribus decedentibus insequentibus ad locum pro merito laborum stipendiorumque succedant. Nec ulla licentia tribuatur his, qui impletum deposuerint officium, denuo ad eandem militiam vel sollicitudinem remeandi*» (a. 416).

E il divieto della *repetitio officiorum* viene ribadito con riguardo agli apparati militari periferici (in particolare gli *officia* del *dux Libyae*) un anno più tardi dallo stesso Teodosio II, specificando questa volta la pena (una multa di 10 libbre auree) e le corresponsabilità:

C.Th.8.1.16 (*Imp. Honorius et Theodosius aa. Vitaliano duci Libyae*): «*Nemo de numerariis tui officii seu domesticis vel scrinariis sive adiutoribus post completum sui temporis actum ad eandem rursus sollicitudinem audeat adspirare, X auri librarum condemnatione proposita, si quis hanc violare voluerit sanctionem, eadem poena officio quoque proposita, si per ambitionem vel avaritiam ex his aliquid temerari concesserit*» (a. 417).

Ritornando dunque a C.Th.9.26.2 è opportuno evidenziare che la proibizione di continuare ad esercitare le pubbliche funzioni oltre i tempi previsti è operante sia per i *principes*, i capi-ufficio con compiti di controllo sull'attività degli *officiales*

(riscossione della *collatio lustralis* o *chrysargyron*).

103 Osserva al riguardo il FUSCO (1980), 6: «...l'attività normativa sviluppatasi nel lungo regno di Onorio non può non apparire...come...la politica del caso per caso, la risposta quotidiana alle complesse necessità del governo, il tentativo di eliminare l'incertezza laddove di volta in volta le sollecitazioni del momento lo richiedono».

104 Su tale funzionario e i suoi sottoposti v. DELMAIRE (1995), 160 ss.

sottoposti ¹⁰⁵, sia per chi ha ricoperto «*cetera officia*» (inferiori). Lo richiede – afferma l'imperatore – la *publica disciplina*, espressione piuttosto ambigua che richiamerebbe l' "ordine della società e dello Stato", secondo la resa proposta dal Ferrini e ripresa più recentemente dal Serrao ¹⁰⁶, ma che forse, in rapporto al contesto qui considerato, potrebbe essere più specificatamente allusiva all'*ordo* che scandiva gerarchie e tempi nei passaggi di carriera all'interno dei pubblici uffici e che si uniformava alla regola espressa quindici anni prima (a. 385) da Teodosio I: «*prioribus decedentibus locus sequentibus detur*» (C.Th.6.30.9); mentre non si vede come si possano adattare – a differenza di C.Th.9.33.1 = C.9.30.1 (imp. Teodosio I), cronologicamente abbastanza prossima (a. 384) ¹⁰⁷ – i significati segnalati dal Gotofredo di: *illaesio, pax, quies, securitas publica* ¹⁰⁸.

Il divieto di *repetere* l'ufficio già ricoperto, trascorso il termine previsto dall'*ordo militiae*, viene poi ribadito nel provvedimento in questione con riguardo ai *promoti*, ossia quei funzionari più chiaramente provinciali provenienti dalla matricola degli *exceptores*, di grado inferiore rispetto ai *principes*, ma la cui importanza è testimoniata dalla dotazione di personale ausiliario (*adiutores*) ¹⁰⁹. La permanenza in una stessa funzione (*munus*) ottenuta con sotterfugi ¹¹⁰ esporrà i *promoti* alla pena della deportazione (previa inflizione di tormenti definiti "gravissimi") ¹¹¹, pena che

105 In Africa, a partire dalla metà del IV secolo, i *principes* al vertice degli uffici provinciali non percorrevano una carriera interna all'amministrazione provinciale, ma venivano reclutati tra gli *agentes in rebus*, cumulando un doppio incarico e potendo così realizzare un più diretto controllo per conto dell'amministrazione centrale; sul punto v. PALME (1999), 108; trattasi, a quanto pare, di un regime giuridico eccezionale nell'organizzazione degli uffici decentrati; cfr. anche MOROSI (1979-1980), 40 nt. 97.

106 Cfr. SERRAO (1956), 87 s.; v. anche LOVATO (1989), 435.

107 C.9.30.1 (*sub titulo: De seditiosis et his qui plebem audent contra publicam quietem colligere*): «*Si quis contra evidentissimam iussionem suscipere plebem et adversus publicam disciplinam defendere fortasse temptaverit...*».

108 Cfr. GOTOFREDO (1975), III, 227.

109 I *promoti officiales* sono già menzionati nell'*Ordo salutationis* del console Ulpio Marisciano (a. 361-363): cfr. *FIRA*. P², n. 64, 331, ll. 10 s.; il LESCHI (1948), 79, li qualifica come capiufficio dell'amministrazione provinciale; su di essi, inquadrabili nella 'Justiz-Sektion' dei governatorati provinciali, cfr. più diffusamente PALME (1999), 110.

110 Significativo l'impiego del verbo *irrepto* nella frase: «*si quispiam promotorum denuo ad id munus irreperit*», che ci riporta al complesso delle condotte che attuano l'*ambitio*.

111 Nella *vita Sancti Martini* di Sulpicio Severo (opera della fine del IV secolo) l'autore, vescovo di Tours e avvocato, ad un certo punto della sua biografia (v. *Vita S. Mart.* 6.4, ed. Ruggiero, 92) sviluppa la causale «*cum...multisque suppliciis esset affectus*» con «*nam et publice virgis caesus est et ad extremum de civitate exire compulsus*»; può darsi dunque che anche la bastonatura facesse parte dei *gravissima supplicia* richiamati da C.Th.9.26.2 e anticipasse la *deportatio*. Più in generale su '*supplicium*' nel linguaggio tardo-imperiale v.

dovrà essere applicata anche ai capiufficio (*primates officii*) che non hanno ostacolato gli *ambientes* ¹¹². In ordine poi alle *rationes legis* individuate da Gotofredo, le difficoltà sopra evidenziate a riferire l'originaria disposizione onoriana in modo specifico all'amministrazione fiscale rende senz'altro più probabile che la principale finalità della *lex* fosse quella di garantire il regolare avvicendamento nei tempi previsti ai funzionari meritevoli di livello inferiore, una volta liberatisi i posti di livello superiore ¹¹³; ciò che riflette una visione molto concreta del principio della meritocrazia ampiamente testimoniato nelle fonti dell'epoca ¹¹⁴, il quale non può certo attuarsi in un'organizzazione piramidale senza una periodica e costante liberazione dei posti di livello superiore messi a disposizione dei funzionari di livello inferiore.

Ancora al fenomeno della illecita ripetizione degli *officia* è poi dedicata la terza costituzione del nostro titolo del Teodosiano, sempre di Onorio, indirizzata a *Strategius, vicarius Africae* ¹¹⁵:

C.Th.9.26.3 (*Imp. Arcadius et Honorius aa. et Theodosius a. Strategio vicario Africae*): «*Non absque publicae dilacerationis incommodo officia peracta repetuntur. Quare huius praecepti auctoritate censemus, ut ad eadem rursus officia subrepticis nemo supplicationibus admittatur, sed cassatis quae hoc modo sunt impetrata ad solutionem debiti primitus ardentur et qui contra fecerint poenam in futurum deportationis excipiant*» (a. 403) ¹¹⁶.

BACCARI (1996), 278.

112 In tal senso v. anche NOETLICH (1981), 101; a *primates* 'responsabili', non a caso preferiti, nella scelta lessicale d'ordine giuridico, all'*officium* nel suo complesso, pensa anche HONORÉ (1998), 226 e nt. 187. L'interpretazione qui accolta della frase («*ita ut primates officii, quorum interest ambientibus obviare, hanc propositam poenam non dubitent*») mi pare dunque senz'altro preferibile al senso di una mera rassicurazione rivolta ai *primates officii* circa la certezza di una futura applicazione della pena ai *promoti ambientes*.

113 Il GOTOFREDO (1975), III, 226 s., invero individua una prima *ratio* nella difesa dell'*utilitas publica* riflessa in special modo nella regolare tenuta dei conti pubblici e nel corretto rapporto tra funzionari e contribuenti; per la seconda *ratio*, la sola da noi condivisa (ma v. anche STEIN [1962], 16 e nt. 2), l'illustre commentatore richiama, a sostegno della sua tesi, numerose costituzioni relative ai funzionari palatini e ai militari – per gli *agentes in rebus*, C.Th.6.27.7; 6.27.9; 6.27.14; per i *domestici et protectores*, C.Th.6.24.7; 6.24.8; 6.24.10; 6.24.11; per i *palatini sarcrarum largitionum et rerum privatarum*, C.Th.6.30.5; 6.30.9; per i *castrensi*, C.Th.6.32.1, appena riportata *supra* nel testo; per i *decani* (qui di particolare rilievo), C.Th.6.33.1; per la *militia* armata, C.Th.7.1.18 – dalle quali riassuntivamente evince che: «*Promovendorum ordo inturbari non debet quocunque ambitionis aut ambitus genere*» (p. 227).

114 Cfr. altresì TRISCIUOGGIO (2016b), spec. 290 s.

115 Sul *vicarius* a capo della diocesi, con frequenti riferimenti al *vicarius Africae*, cfr. DE MARTINO (1975), V, 308 ss.

116 Il commentatore dei *Summaria Antiqua Codicis Theodosiani* (già precedentemente richiamati, *supra*, 83) così chiosa la *lex*, evidenziando fuggacemente l'essenziale differenza

Con quel riferimento all'*incommodum publicae dilacerationis* l'imperatore dà questa volta l'impressione di giustificare la proibizione di *repetere officia* con la difesa della corretta gestione delle finanze pubbliche. Il Gotofredo a tal riguardo, pur riconoscendo la portata generale del divieto espresso nella *lex*, ha rilevato, da un lato, che il termine *laceratio (publica)* spesso rimanda all'alterazione di conti pubblici e, d'altro lato, che la frase «*ad solutionem debiti primitus artentur*» allude ad un obbligo di rendicontazione, e sulla base di tali premesse è giunto alla conclusione che la costituzione doveva riferirsi, al di là della generica menzione degli *officia* presente nell'*incipit*, ai *numerarii*¹¹⁷. Essi forse tendevano a rimanere in carica *ultra tempus* per coprire gli illeciti contabili commessi¹¹⁸ o a proseguire nelle esazioni indebite in danno dei provinciali¹¹⁹, cercando di farsi rilasciare un'apposita licenza; la pena, nel caso di conservazione del proprio posto grazie all'*ambitio* (qui resa con l'espressione «*subrepticis...supplicationibus*»), consiste nella deportazione¹²⁰ che segue alla rimozione dall'ufficio riottenuto, attraverso

rispetto a C.Th.9.26.2: «*superiori similis quodsi forte debito constringatur persolvat*»; v. SIRKS (1996), 16.

117 Cfr. GOTOFREDO (1975), III, 227 s.; le *fraudes numerariorum* sono ricordate nella seguente costituzione di qualche anno dopo (a. 415), dove si potrebbe financo ravvisare un implicito riferimento alla *lex* in esame: C.Th.8.1.15 (Teodosio II): «*...generalis lege censemus, ut ad exemplum numerariorum, quorum ob fraudes haec dudum forma processit, a chartarum cura triennio finito pellantur numquam ad eam ulterius admittendi*». Sui *numerarii* in generale cfr. JONES (1964), II, 589; LENDON (1997), 229 nt. 288; SORACI (1999), 235; con specifico riguardo ai *numerarii* alle dipendenze del governatore provinciale e le loro funzioni cfr. invece JONES (1964), II, 594; PALME (1999), 110 s.; anche sugli abusi di costoro si esercitava il potere sanzionatorio del *vicarius*: v. C.Th.8.15.2 (a. 334); DE MARTINO (1975), V, 311 s. Alcuni decenni prima rispetto alla nostra costituzione (a. 377), il divieto di *repetere militiam* era stato collegato agli illeciti contabili con riguardo tuttavia agli impiegati dell'amministrazione finanziaria centrale: cfr. C.Th.8.7.14.pr. [= C.12.23.2] (*Impp. Valent. Valens et Grat. aaa. Tatiano comiti sacrarum largitionum*): «*Nullus thesaurensis vel officialis comitis thesaurorum semel deprehensus eversor quocumque pacto aut repetat militiam suam aut aliam sibi requirat per ambitum dignitatem vel sese transferat ad aliam quamcumque militiam*»; la *lex* è particolarmente significativa per la presente ricerca dal momento che riunisce i tre divieti che concorrono a conformare le carriere pubbliche nel periodo preso in considerazione: il divieto di ripetizione degli uffici, di trasferirsi anticipatamente ad altro corpo amministrativo, di conseguire "*per ambitum*" una *dignitas* (e i relativi privilegi).

118 A mancati versamenti dovuti *ex administratione* pensa anche lo scoliaste (sc. 2) di B.60.43.10 (= C.9.26.1, fusione come vedremo – *infra*, 108 s. – di C.Th.9.26.2 e C.Th.9.26.3); cfr. Hb. V, 814; Sch. BS. 3821, 14 s.

119 Secondo NOOETHLICS (1981), 100, la costituzione avrebbe come finalità quella di impedire uno sfruttamento vessatorio dei provinciali.

120 Il NOOETHLICS (1981), 101, valorizzando una possibile contrapposizione temporale («...

l'annullamento del brevetto di conferma («*cassatis quae hoc modo - scil. subrepticis supplicationibus - sunt impetrata*») ¹²¹. Va osservato, per altro, che un simile rigore non si riscontra qualche anno più tardi per il personale militare (ivi inclusi i *numerarii*) sottoposto al *dux Libiae*; per esso è prevista solamente, come si è visto, una pena pecuniaria ¹²².

L'ultima costituzione del nostro titolo è attribuibile ancora a Onorio e riguarda nuovamente il divieto di iterare una carica di livello elevato con mandato da espletare nei territori provinciali ¹²³; vengono in considerazione questa volta il proconsolato, il vicariato ¹²⁴, la carica di consolare e quella di *praeses* – queste due ultime individuate con le rispettive insegne (*fascēs consularitatis*, *vexilla praesidalia*) ¹²⁵ –, inoltre i posti di vertice degli *officia* (*principatus*) e la carica di *comes discussionum* (revisore di lavori, o di conti, pubblici) ¹²⁶. In questo caso, tuttavia, la pena prevista non è la *deportatio* (come in C.Th.9.26.2-3), ma solamente la confisca dell'intero patrimonio a favore del *fiscus*. La *lex*, indirizzata a *Fl. Iunius Quartus Palladius*,

primitus ... in futurum»), articola diversamente la pena: «Für jetzt Geldstrafe, in Zukunft Deportation»; ma, in effetti, l'accenno al *debitum*, in luogo di un qualche richiamo alla *multa*, pare meglio riferibile a debiti fondati su obblighi contabili; con la frase «*ad solutionem debiti primitus artentur*» si prevede verosimilmente il rendiconto e il versamento nella cassa imperiale di quanto dovuto dall'ufficiale, prima dell'esecuzione della pena della *deportatio*. Sulle *supplicationes* menzionate nella *lex* v. anche PERGAMI (2007a), 101.

121 Per l'uso di 'cassare' (= annullare) nelle fonti tardoantiche cfr. C.1.2.16.pr. (Zenone, a. 477), su cui AMARELLI (2010), 170; nonché Cassiod., *Variae*, 2.10.2; 5.14.2; 10.9.2; ZIMMERMANN (1944), 65.

122 Cfr. C.Th.8.1.16, già menzionata in questo paragrafo (*supra*, 89).

123 Il divieto riguardava l'esercizio di una stessa carica nello stesso luogo, secondo la opportuna precisazione di GOTOFREDO (1975), III, 228.

124 La posposizione nella *lex* in questione del vicariato rispetto al proconsolato riflette presumibilmente un minor prestigio, entro la gerarchia amministrativa, del primo rispetto al secondo: sul punto cfr. CASTELLO (2011), 169 e nt. 114.

125 Cfr. in merito il breve accenno di MOMMSEN (1913), 147; osservazioni stilistiche in HONORÉ (1998), 241. La *consularitas* ineriva in particolare ai governatori delle province della diocesi italica: cfr. CECCONI (1998), *passim*, spec. 158 ss.; inoltre, GARBARINO (1988), 300 ss. Sui segni del potere dei governatori provinciali (spec. dei *consulares*) v. DI PAOLA (2007), 104 ss.

126 Il *munus discussionis* è su mandato imperiale, ha natura straordinaria e attiene alla sovrintendenza di opere pubbliche, oppure al controllo di conti pubblici, in provincia: v. Symm., *Ep.* 5.76, Nov. Theod. 22.1.1 («...*alios discussionum laquies implicavit*», a. 442); inoltre Nov. Val. 1.3.2: «*Discussores ad provincias non electi, sicut conperimus, sed ambientes ire dicuntur, quod nobis et proceribus nostris aliarum sollicitudinum mole constrictis efficere inveniuntur otiosus*» (a. 450), sulla quale v. COLLOT (1965), 215 e nt. 19; NERI (2010), 49; sui *discussores* v. inoltre GOTOFREDO (1975), III, 229; CUQ (1893), 21 ss.; SEECK (1903), 1183 ss.; DEMOUGEOT (1951), 40; JONES (1964), II, 589.

prefetto del pretorio d'Italia-Illirico-Africa per sei anni ¹²⁷, così recita:

C.Th.9.26.4 (*Imp. Honorius et Theodosius aa. Palladio praefecto praetorio*): «*Si quis proconsularem aut vicariam potestatem vel consularitatis fasces aut vexilla praesidalia atque in discussionibus comitivas vel officia principatus contra definitionem nostram iterare temptaverit, fisco eius omne patrimonium sociari decernimus*» (a. 416) ¹²⁸.

Secondo il De Martino integra la fattispecie di reato il fatto stesso dell'arbitraria prosecuzione dell'ufficio oltre il termine fissato, quando, per usare categorie moderne, l'*ex*-funzionario si configura come un funzionario di fatto ¹²⁹. A me pare più verosimile, invece, che l'imperatore intendesse in senso proprio colpire quei tentativi di proseguire gli *officia* realizzati con una surrettizia richiesta rivolta agli uffici imperiali di iterazione, la quale non era accoglibile per l'inderogabilità degli *statuta tempora* che scandivano le carriere; si tratterebbe dunque di un "*re-petere*" del tutto corrispondente alla scelta lessicale operata in C.Th.9.26.2 e in C.Th.9.26.3. Si può al riguardo rilevare in primo luogo che la sintetica locuzione «*iterare temptaverit*», che potrebbe anche essere l'esito di una sunteggiatura operata dai compilatori del Teodosiano ¹³⁰, non può di per sé, evidentemente, escludere la richiesta *per ambitionem* di un brevetto di nomina non spettante ¹³¹; d'altra parte – e il dato mi pare decisivo per la tesi qui sostenuta – la descrizione della fattispecie criminosa

127 Cfr. CIL. VI.41383; AE. 1928, 80; MARTINDALE (1980), II, 822 s.

128 Non si hanno elementi per dire che tale *lex* onoriana è la medesima che viene citata in Nov. Val. 32.pr., dell'anno 451: «*Quae plerique in legibus constituta dissimulant, necesse est praesenti iussione sanciri, ut, omni ambiguitate submota instauratione solidiora reddantur. In administratione enim et in militia positus emendi licentiam denegatam superflua nonnullorum dicitur esse persuasio, cum lex divi Honorii ad Palladium praefectum praetorio missa, in Theodosianum redacta corpus, hanc copiam talibus legatur dedisse personis*»; v. sull'incipit BIANCHI FOSSATI VANZETTI (1988), 82 nt. 43. Nel titolo 8.15 del Teodosiano, rubricato: *De his, quae administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata*, i compilatori hanno inserito una costituzione di Arcadio (C.Th.8.15.8) sul divieto di acquisti disposto per gli *administratores*, ma essa è del 397 e risulta indirizzata al *pp. Orientis Caesaris*.

129 Cfr. DE MARTINO (1975), V, 381 s. L'illustre romanista contrappone (p. 382 nt. 26) la sua tesi a quella del JONES (1964), I, 385, il quale tuttavia non pare riconoscere nella richiesta ("ambiziosa") di iterazione un elemento costitutivo della condotta punita; in effetti l'Autore inglese così si esprime in ordine alla legge di Onorio di C.Th.9.26.4: «...a law of Honorius which forbids...any attempt to hold the proconsulship or vicariate or the office of consular or *praeses* twice»; non illuminante sul punto è poi la parafrasi della costituzione proposta da NOETHLICS (1981), 101: «Verbot, folgende Ämter zweimal zu bekleiden...».

130 In proposito v. VOLTERRA (1980), *praecipue* 135.

131 Sulla polisemia di *temptare* (tentare di commettere un reato, osare violare la legge) nelle costituzioni dei codici Teodosiano e giustiniano, cfr. GIOFFREDI (1970), 105 ss.; SPERANDIO (1998), 192 ss.

è colmabile con il rinvio alla legislazione onoriana-teodosiana in materia («*contra definitionem nostram*») ¹³². Ora tale rinvio non può che essere a quelle *leges* sopra già esaminate (C.Th.9.26.3, C.Th.6.32.1), nelle quali la *repetitio officiorum* veniva sanzionata se attuata non con la semplice continuazione *ultra tempus* dell'esercizio delle funzioni, ma attraverso l'accoglimento di una richiesta "ambiziosa" di rinnovazione rivolta agli uffici imperiali, attraverso cioè una "*re-petitio*" in senso proprio dell'*officium* ¹³³; di *subrepticiae supplicationes* si discorre in verità in C.Th.9.26.3 ¹³⁴, mentre ad una *licentia remeandi* si riferisce espressamente C.Th.6.32.1 ¹³⁵; ad un «*rescriptum nostrum* – che autorizza l'iterazione dell'ufficio – *elicited clandestina supplicatione*» si accenna poi in C.Th.12.6.27.2 (sempre di Onorio) ¹³⁶ che Gotofredo ha considerato *iugenda* con C.Th.9.26.2 ¹³⁷. E, coerentemente, tale modalità della condotta esige, come abbiamo visto, che prima dell'applicazione della pena si procedesse con la "cassazione" del brevetto di nomina ottenuto (v. C.Th.9.26.3). Inoltre, alle *leges* citate può aggiungersi, ad ulteriore riprova di quanto andiamo sostenendo, un'altra costituzione di Onorio del 415 confluita solamente nel *Codex* giustiniano che riguarda ancora gli *officia provincialia* (limitatamente ai ruoli di *domesticus* e *cancellarius*):

C.1.51.5 (*Imp. Honorius, Theodosius aa. Seleuco pp.*): «*Nemo in provinciis, qui semel domestici vel cancellarii ministerium gesserit, ad eandem observationem aliqua ambitione*

132 Più in generale sulla tecnica del rinvio a provvedimenti legislativi emanati in precedenza, con riferimento al *Codex Theodosianus*, cfr. LÉPORE (2012b), 48 ss.

133 L'articolazione della fattispecie di reato in richiesta (surrettizia) e accettazione può essere invero ravvisata anche nell'integrazione «*etiam per sacras litteras*» (i.e. anche attraverso brevetti imperiali), operata dai compilatori giustiniani rispetto a C.Th.9.26.2, nella frase di C.9.26.1.1 (in parte corrispondente, come vedremo – *infra*, 108 s. – a C.Th.9.26.2): «*si quispiam promotorum denuo ad munus etiam per sacras litteras inreperit*». Lungi dal rappresentare una novità sostanziale del diritto giustiniano, la detta inserzione potrebbe essere, a mio giudizio, una semplice glossa esplicativa dei compilatori giustiniani, o più tarda, comunque aderente ai contenuti originari di C.Th.9.26.2, dove per altro la condotta rilevante è chiaramente espressa con il "*re-petere*" *officium*.

134 Cfr. la frase: «*censemus, ut ad eadem rursus officia subrepticis nemo supplicationibus admittatur*».

135 Cfr. la frase: «*Nec ulla licentia tribuatur his, qui impletum deposuerint officium, denuo ad eandem militiam vel sollicitudinem remeandi*»; C.Th.6.32.1 (8 febbraio del 416) è emessa poco più di un mese prima di C.Th.9.26.4 (15 marzo del 416).

136 Cfr. C.Th.12.6.27.2 = C.10.72.12 (*Imp. Arcad. et Honor. Pompeiano suo salutem*): «*Si autem aliquid a susceptore vel tabulario fraudis admissum esse possessor deprehendat, nemo eorum semel in interversione convictus id rursus officium gerat, in quo ante decoxit, etsi rescriptum nostrum elicited clandestina supplicatione detulerit*» (a. 400).

137 Cfr. *supra*, 88 nt. 102.

iterum remeare concedatur» (a. 415)¹³⁸.

Dove la locuzione “*aliqua ambitio*” insieme all’uso del verbo “*concedere*” richiamano senz’ombra di dubbio un’articolazione della condotta che muove da una richiesta surrettizia e si esaurisce con l’ottenimento di un permesso di iterazione normalmente non spettante.

È il momento ora di proporre un quadro sintentico dei risultati che derivano dalla lettura esegetica del tit. 9.26 del Teodosiano, arricchito da qualche ulteriore osservazione, per meglio precisare quali siano i contorni del *crimen ambitus* in un frangente storico compreso grosso modo tra la fine del IV secolo e la prima metà del V secolo; tale quadro permetterà, spero, di meglio apprezzare le rilevanti novità che sembrano emergere dalla compilazione giustiniana. Premesso che le costituzioni del titolo appaiono, nelle loro origini, come risposte a problemi contingenti determinati da *usurpationes* di *dignitates* o di *honores* occorse all’interno dell’amministrazione imperiale centrale e di quelle periferiche – cifra, questa, per altro attribuibile in termini più generali alla produzione normativa di Onorio dal quale per lo più provengono le costituzioni del titolo¹³⁹ –, il *crimen* augusteo si attua in primo luogo con l’ottenimento di una elevata carica palatina (anche onorifica), che si associa al rango di *illustris* per chi la ricopre, oppure col conseguimento di un *locus* della *militia* palatina, mediante l’*ambitio*, comportamento dai confini incerti che non pare in ogni caso coincidere esclusivamente col *contractus suffragii* venale. Nella politica normativa imperiale tale condotta è avvertita come particolarmente grave: lo dimostra il tipo di pena (*deportatio* unita alla confisca dell’interno patrimonio) e l’applicazione della sanzione anche per la *voluntas sceleris*, cioè per la volontà criminosa tradotta in comportamenti di carattere corruttivo, senza che questi tuttavia abbiano determinato il verificarsi dell’*effectus sceleris* (la nomina). Una valutazione di gravità che, a mio avviso, si giustifica per il fatto che una procedura di nomina così viziata rappresentava in fin dei conti un attentato alla corretta formazione della volontà dell’imperatore che, apponendo il proprio sigillo ai *codicilli* di nomina, si profilava, dal punto di vista formale, come decisore unico in particolar modo circa

138 Nella medesima direzione si muove la (di poco) più tarda costituzione di Valentiniano III che concerne gli ufficiali palatini distaccati in provincia: C.Th.1.10.8: «*Quod si aut huiusmodi sollemnitate neglecta aut repetito actu ad provinciam missus fuerit palatinus, adiutorem officii et primicerium atque secundicerium triginta librarum auri poena percellat, nec uti licebit his fortasse praestigiis, quod eidem, non eadem tamen, possint gerenda committi: eundem enim palatinum intra eandem provinciam quicquam publici muneris iterum procurare non licet*» (a. 428).

139 Solamente la prima *lex* è di Arcadio, le restanti tre sono di Onorio e riguardano soprattutto la provincia d’Africa; ancora di Onorio è poi C.1.51.5 sempre in tema di iterazione di uffici provinciali. A proposito della cifra della normazione onoriana v. le osservazioni del Fusco già richiamate (*supra*, 89 nt. 103).

l'ideoneità di un soggetto a svolgere le funzioni pubbliche collegate ai diversi livelli gerarchici dell'amministrazione palatina. La frase riferita alle *dignitates illustres* e agli *honores* che leggiamo in C.Th.9.26.1: «*qui non nisi probatis nobis viris nostro iudicio deferuntur*», non è solo evocativa di una prassi ma vuole sottolineare l'assoluta autonomia decisionale imperiale ¹⁴⁰, che sarebbe messa sostanzialmente in discussione invece in caso di nomine determinate attraverso *ambitiones* ordite dallo stesso candidato. E mi pare particolarmente significativo per quanto andiamo sostenendo che nel finale del IV secolo era tenuta così in considerazione l'*electio* operata dall'imperatore, il *iudicium principale* sull'ideoneità del candidato, che una semplice critica esponeva ad un'incriminazione per sacrilegio ¹⁴¹. L'*ambitio*, d'altra parte, è un'attività che si contrappone al *meritum* e al *iudicium "spontaneum"* dell'imperatore, come si legge in un passaggio di una costituzione ancora onoriana del 414 dedicata alle promozioni dei *domestici et protectores* (ufficiali superiori della guardia imperiale): «*...non ambitio, sed meritum et nostrum spontaneum cognoscitur iudicium detulisse*» ¹⁴², ed è sulla base di tale assunto ideologico (illustrato più nel dettaglio nel precedente paragrafo) che si struttura, a mio giudizio, il *crimen ambitus* nell'epoca considerata.

Le *leges* rimanenti del titolo (C.Th.9.26.2-4) si occupano della diversa fattispecie della *repetitio officii* attuata da funzionari periferici di più basso livello ¹⁴³, ma anch'essa non sembra invero prescindere da *ambitiones* dirette in modo specifico ad ottenere un provvedimento autorizzativo, formalmente riconducibile all'imperatore ¹⁴⁴, che consentisse la continuazione nelle funzioni. Se è vero che rientrava

140 Similmente CAÑIZAR (2016), 87 nt. 19.

141 Nel 384 in una costituzione di Valentiniano II, indirizzata a Simmaco, *praefectus Urbi* (C.Th.1.6.9 = C.9.29.2) così si legge: «*Disputari de principali iudicio non oportet: sacrilegii enim instar est dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator*»; su di essa v. MONTESQUIEU (1989), I, 348 (lib. 12, cap. 8); in collegamento con Symm., *Rel. 17*, VERA (1981), 132; nonché HAYASHI (1984), 664 s. *Reus di sacrilegium* era considerato anche chi usurpasse una *dignitas (usurpatio loci)*: cfr. C.Th.6.5.2; HECHT (2006), 285 nt. 458, 573; SCHMIDT-HOFNER (2010), 228, 238; DILLON (2014), 59. Più in generale sulla nozione criminalistica di '*sacrilegium*' nel tardo impero cfr. PFAFF (1920), 1680 s.; GNOLI (1989), 215; SOLIDORO (2003), *praecipue* 134 s. (con richiamo di C.9.29.2 a p. 135).

142 Cfr. C.Th.6.24.7, già riportata *supra*, 73 nt. 39.

143 C.Th.9.26.2 è indirizzata al proconsole d'Africa, C.Th.9.26.3 al vicario d'Africa, C.Th.9.26.4, pur essendo diretta al *praefectus praetorio*, riguarda chiaramente l'amministrazione delle province, occupandosi dei funzionari (in specie, dei governatori variamente denominati) e degli ufficiali subalterni.

144 È chiaro che, al di là delle approvazioni formali, il principe non era in grado di controllare la legittimità e il merito di tutte le nomine di pubblici funzionari e in particolare di quelle relative agli uffici periferici; tale realtà traspare piuttosto chiaramente, con riguardo agli uffici dipendenti dal *praefectus Urbi* di Roma, dalla lettura della *Relatio 17* di Simmaco (a.

nell'insindacabile discrezionalità del principe concedere il privilegio della iterazione, e questo anche per le superiori *dignitates*¹⁴⁵, in deroga al consolidato principio – potremmo chiamarlo del ‘*ne bis in idem*’ – che disciplinava gli incarichi amministrativi assicurando per essi un regolare avvicendamento delle persone, era comunque richiesto dalla legislazione imperiale che una simile concessione si fondasse su di una effettiva valutazione meritocratica e che non fosse piuttosto il risultato di *ambitiones* del funzionario uscente dal ruolo.

Per cogliere poi nella sua complessità quale fosse la disciplina derivata dalla promulgazione del Teodosiano limitatamente all'oggetto della nostra indagine, occorre ancora soffermarci sull'eventuali fonti giurisprudenziali che, in forza dell'inclusione della c.d. Legge delle citazioni nello stesso *Codex* (C.Th.1.4.3), fossero in grado di integrare le *leges* imperiali accolte nel titolo C.Th.9.26. Di nuovo viene in considerazione il frammento di Modestino tratto dal *De poenis* (D.48.14.1), essendo questi, come è noto, uno dei cinque sommi *prudentes* dell'età classica ai quali Teodosio II e Valentiniano III, per le *recitationes* nei tribunali, attribuiscono superiore autorità. Ora, il fatto che Modestino in D.48.14.1 si occupi, per quanto ne sappiamo¹⁴⁶, di *petitiones* esclusivamente municipali e di aspetti procedurali del *iudicium de ambitu* rende pienamente compatibili e non conflittuali i dati normativi ivi accolti con le disposizioni del titolo 9.26 del Teodosiano, che viceversa si interessavano alle nomine entro il complesso apparato amministrativo imperiale centrale e periferico. Va osservato per altro che il Teodosiano, in relazione all'elezione del *defensor civitatis*, conserva un'autonoma disciplina che non trascura le *ambitiones* e la loro punibilità. Si legga al riguardo:

C.Th.1.29.6 (*Imp. Valentinianus Theodosius et Arcadius Eusignio praefecto praetorio*): «*Hi potissimum constituantur defensores, quos decretis elegerint civitates. Quod si quis ad locum defensionis ambitione pervenerit, confestim eum sinceritas tua reiectum quinque libras auri fisci utilitatibus cogat inferre*» (a. 387)¹⁴⁷.

L'*interpretatio* visigotica *ad hoc locum*, con ogni probabilità anteriore alla pub-

384-385); v. anche il commento di VERA (1981), 131 ss. Sulla firma 'involontaria' dell'imperatore v. MACMULLEN (1991), 294, 319 nt. 127 (con richiamo di ulteriori fonti letterarie).

145 Cfr., a proposito della prefettura urbana, CHASTAGNOL (1960), 188.

146 Cfr. *supra*, 40, 45.

147 Tra i numerosi contributi che hanno considerato (con diverso grado di approfondimento) la *lex* in questione, soprattutto nel tentativo di definire le tappe dell'evoluzione normativa tardoimperiale circa le procedure e i criteri osservati per l'elezione dei *defensores civitatis*, mi limito a ricordare, fra i più recenti: MANNINO (1984), spec. 81 ss.; FRAKES (2001), 163 s.; SILVESTROVA (2003), 257 s.; DE GIOVANNI (2007), 309 e nt. 446 (ivi l'A. aderisce alla tesi, diversa rispetto a quella qui adottata, per la quale la *electio* doveva spettare ai *decuriones*); ROBLES (2009), 135 nt. 457.

blicazione del *Breviarium Alaricianum*¹⁴⁸, consente in verità di chiarire quale fosse il contegno che concretizzava l'*ambitio*:

Interpr. ad C.Th.1.29.6: «Hi instituantur civitatum defensores, quos consensus civium et subscriptio universorum elegisse cognoscitur. Quod si quis defensorum ad hanc rem cupiditate propria, non interveniente decreto, pervenisse probabitur, pro hac praesumptione quinque libras auri fisco inferre cogatur».

Considerato che la locuzione «*cupiditate propria, non interveniente decreto*» è chiaramente usata per esplicitare l'*ambitione* di C.Th.1.29.6, è fondato credere che il contegno “ambizioso” si attuasse con il pervenire alla carica di *defensor* per propria esclusiva aspirazione e senza il *decretum civitatis*, cioè senza il voto favorevole della popolazione locale¹⁴⁹. In altre parole, è il caso di un *defensor* che viene nominato formalmente dal *praefectus praetorio*¹⁵⁰, in assenza tuttavia della necessaria, preliminare approvazione dei *cives*. L'*ambitus* del *defensor* così regolamentato ricorda invero da vicino l'*ambitus* del magistrato municipale nella disciplina del senatoconsulto menzionato da Modestino in D.48.14.1.1, per la rilevanza in entrambi i casi di un voto popolare e per il tipo di sanzione, essenzialmente pecuniaria. Una pena assai meno afflittiva invero rispetto alla più ricorrente *deportatio*, mitezza che bene si potrebbe spiegare con la circostanza che nelle dette ipotesi non si attentava in qualche misura alla formale volontà dell'*imperator* e alla sua spontanea formazione, ma solamente alla istituzionalizzata volontà popolare in quei residuali spazi nei quali essa poteva ancora influire nella legittimazione delle cariche pubbliche.

Per altro verso, l'affermazione contenuta nella c.d. Legge delle citazioni (recepita, come abbiamo già ricordato, nel Teodosiano): «*Pauli quoque sententias sem-*

148 Le *interpretationes* risalgono a commentari occidentali del V secolo (probabilmente della prima metà), secondo l'opinione dottrina più convincente: cfr., da ultima, con altra letteratura, PIETRINI (2016), 97 ss.; adde NAVARRA (2014), 548 e nt. 44.

149 In tal senso interpretano il *decretum civitatis* con convincenti argomentazioni ROMANO (1960), 314, e, più recentemente, OPPEDISANO (2011), 437 ss. La legittimazione con voto popolare del *defensor civitatis* è una novità della *lex* del 387, poi confermata da Maioriano con la Novella 3 del 458 (dove per altro – *in fine* – si accenna altresì all'*ambitus*; *infra*, nt. 150): cfr. al riguardo ROMANO (1960), 314; OPPEDISANO (2011), 429; adde TRISCIUOGGIO (2013), 31 s. e ntt. 13-14.

150 Al quale non a caso è indirizzata C.Th.1.29.6. Fino alla Novella 3 di Maioriano del 458 l'approvazione del *defensor* eletto spettava al *praefectus praetorio* e non all'*imperator*: cfr. ROMANO (1960), 314; MANNINO (1984), 154. Nel passaggio finale della Novella 3 di Maioriano, dove si accenna alla novità della nomina imperiale, si rinviene un richiamo incidentale all'*ambitus*, nuovamente inteso come contegno in grado di alterare il giudizio di meritevolezza dell'*imperator*: «...*ut conpertis eorum moribus atque personis, quos praeter ambitum dignos tali ministerio et honore iudicemus, idoneos defensores confirmatio constituat*».

*per valere praecipimus»*¹⁵¹, era in grado di troncare, dopo la promulgazione del Teodosiano, ogni possibile dubbio circa l'incriminazione a titolo di *vis (publica)* per il candidato ad una magistratura locale o ad un sacerdozio provinciale¹⁵² che avesse organizzato un'adunata sediziosa *suffragiorum causa*, giusto quanto la sentenza paolina (PS. 5.30.a) sopra esaminata¹⁵³ stabiliva come *ius receptum*.

3. Le testimonianze successive al Teodosiano in Oriente e in Occidente.

Nel 443 Teodosio II indirizza a *Nomus, magister officiorum*, una costituzione che nella raccolta delle Novelle postteodosiane viene rubricata dal compilatore¹⁵⁴ con la dicitura “*De ambitu et locis limitaneis inibi redhibendis*”¹⁵⁵. Il significato criminalistico tardoimperiale di *ambitus* evocato nell'epigrafe si riconosce invero nel § 1 che riporto per le parti qui rilevanti:

Nov. Theod. 24.1 (*Imp. Theodosius et Valentinianus aa. Nomo magistro officiorum*): «*In primis itaque duces limitum et praecipue, quibus gentes quae maxime cavendae sunt adpropinquant, iudicio nostrae clementiae provehi volumus, quorum integritatem fortitudinem vigilantiam probata rerum documenta commendant: capitali poena videlicet ambitus libidine restinguenda. Eos igitur, quos nostra aestimatio, sicut iam dictum est, promovendos esse censuerit...*».

151 Cfr. C.Th.1.4.3. Il riconoscimento dell'autorità normativa delle *Pauli Sententiae* era già, come è noto, in una costituzione di Costantino del 328, parimenti accolta nel Teodosiano: C.Th.1.4.2: «*Universa, quae scriptura Pauli continentur, recepta auctoritate firmanda sunt et omni veneratione celebranda. Ideoque sententiarum libros plenissima luce et perfectissima elocutione et iustissima iuris ratione succinctos in iudiciis prolatos valere minime dubitatur*»; v. al riguardo, *ex multis*, LAMBERTINI (2006), 75 nt. 3, e più recentemente SIGNORINI (2015), 96 e nt. 3.

152 Sui *sacerdotes provinciae* e sui *flamines* nell'età del Teodosiano e più in generale nel V secolo v. DI BERARDINO (1998), 42; inoltre CONTI (2009), § 2 (e lett. cit. in nt. 16), per il quale tali *sacerdotes* non si dedicavano più oramai al culto imperiale, ma erano meri detentori di titoli onorifici ambiti dall'aristocrazia municipale e che potevano spettare anche a cristiani. In una costituzione dell'imperatore Costanzo II, poi accolta nel Teodosiano (C.Th.12.1.46), si richiede che il *sacerdos provinciae*, posto a capo del Consiglio provinciale, sia un avvocato; v. in proposito CHASTAGNOL (1994), 76.

153 Cfr. *supra*, 58 ss.

154 Cfr. in proposito, ultimamente, LIEBS (2016), 5.

155 Su tale costituzione v. almeno CLAUSS (1980), 54 s.; ZUCKERMAN (2004), 158; MILLAR (2006), 44 s.; ONUR (2012), 31 e nt. 45; da ultimo, con approfondimenti sul contesto storico (segnato dalla pressione ai confini degli Unni) e le scelte lessicali, CAÑIZAR (2016), 85 ss. Per quanto riguarda il destinatario della costituzione, *Nomus*, v. MILLAR (2006), 193.

I compilatori del Codice giustiniano usarono ampiamente la Novella in questione, sezionandola e collocando le parti in diversi titoli ¹⁵⁶, ma non ritennero di recuperare il § 1, laddove Teodosio II prevede di estinguere la *libido ambitus* ¹⁵⁷ con la pena capitale (in luogo della *deportatio* che è la ricorrente sanzione nel Teodosiano); dovremo tener conto invero di tale scelta operata dai commissarii quando si esaminerà l'*ambitus* nella compilazione giustiniana. La carica in questione è quella del *dux*, il comandante dell'esercito di frontiera; strutture, mezzi e personale di esso, proprio a partire dal 443 e nella parte orientale dell'impero, incominceranno ad essere sottoposti ad un limitato potere di controllo del *magister officiorum* (a *Nomus* che detiene tale carica è destinata la *lex*) ¹⁵⁸. Il testo lascia intendere ancora una volta che l'*ambitus* si realizza con l'ottenere una nomina senza che la stessa sia supportata da un'adeguata verifica imperiale («*iudicium nostrae clementiae*», «*nostra aestimatio*») circa le qualità del candidato, sulla base di una comprovata documentazione relativa alle sue pregresse esperienze («*probata rerum documenta*») ¹⁵⁹.

Disponiamo poi di una seconda testimonianza, di un certo interesse ma di difficile interpretazione, tratta questa volta dall'epistolario di Sidonio Apollinare, e riferibile alla Gallia di un'epoca posteriore alla metà del V secolo. La fonte non tratta in verità di un processo *de ambitu* effettivamente celebratosi, ma di un invito provocatorio a promuovere un tale giudizio che Sidonio rivolge all'amico Filomazio; il quale, grazie alla sua probabile formazione di giurista ¹⁶⁰, sarebbe stato in grado di cogliere pienamente anche i riferimenti più tecnico-giuridici contenuti nella lettera:

Sid. Apoll., *Epist.* 1.3: «*Sidonius Philimatio suo salutem. I nunc, et legibus me ambitus interrogatum senatu move, cur adipiscendae dignitati hereditariae curis pervigilibus incumbam; cui pater, socer, avus proavus praefecturis urbanis praetorianisque, magisteriis Palatinis militaribusque micuerunt. Et ecce Gaudentius meus, hactenus tantum tribunicius, oscitantem nostrorum civium desidiam vicariano apice transcendit. Mussitat quidem iuve-*

156 Cfr. C.1.31.4; C.1.46.4; C.11.60.3.

157 Sulla locuzione CAÑIZAR (2016), 94.

158 Cfr. Nov. Theod. 24.5: «*Id autem curae perpetuae tui culminis credimus iniungendum, ut tam Thracici quam Inlyrici nec non etiam Orientalis ac Pontici limitis, Aegyptiaci insuper Thebaici Libyci quemadmodum se militum numerus habeat castrorumque ac lussoriarum cura procedat, quotannis mense Ianuario in sacro consistorio significare nobis propria suggestione procures, ut, uniuscuiusque tam industria quam desidia nostris auribus intimata, et strenui digna praemia consequantur et in dissimulatores competens indignatio proferatur*»; JONES (1964), I, 344. Per le possibili ragioni del conferimento di tali compiti proprio al *magister officiorum*, esterno rispetto alle gerarchie militari, v. CLAUSS (1980), 55.

159 Sulle qualità richieste al candidato (*integritas, fortitudo, vigilantia*) cfr. CAÑIZAR (2016), 87 ss.

160 Cfr. LIEBS (1998), 265.

num nostrorum calcata generositas, sed qui transiit derogantes in hoc solum movetur, ut gaudeat. Igitur venerantur hucusque contemptum ac subitae stupentes dona fortunae quem consessu despiciebant sede suspiciunt. Ille obiter stertentum oblatratorum aures rauci voce praeconis everberat, qui in eum licet stimulis inimicalibus excitentur, scammis tamen amicalibus deputabuntur. Unde te etiam par fuerit privilegio consiliorum praefecturae, in quae participanda deposceris, antiquati honoris perniciouser sarcire dispendium, ne, si extra praerogativam consilarii in concilium veneris, solas vicariorum vices egisse videare. Vale»¹⁶¹.

Sidonio con modalità piuttosto autocelebrative¹⁶² intende convincere l'aristocratico Filomazio a dedicarsi alla carriera burocratica¹⁶³, puntando sui suoi meriti più che su quella "trasmissione ereditaria" della *dignitas*, che avrebbe potuto giovare allo stesso Sidonio, anche se ciò – lascia intendere lo stesso mittente – non è capitato¹⁶⁴. Il successivo esempio di Gaudenzio, giunto alle cariche di *tribunus* e di *vicarius septem provinciarum* in Gallia¹⁶⁵ essendo il solo artefice dei suoi successi, si affianca a quello dello stesso Sidonio, per l'aspetto che anche il primo era riuscito a raggiungere quegli alti vertici della burocrazia in Gallia, superando i rampolli aristocratici, per merito e qualità personali più che per aiuti (economici) familiari¹⁶⁶. Non è per nulla detto, tuttavia, che l'*incipit* rappresenti solamente una dotta, scherzosa citazione dell'antica *lex Calpurnia*, che prevedeva la perdita della dignità senatoria in caso di condanna per *ambitus*¹⁶⁷, e che dunque l'inizio della lettera non possa essere calato nella realtà giuridica del V secolo. La sollecitazione rivolta a

161 La lettera è stata scritta alla fine del 467, o nel 468, da Roma: cfr. KÖHLER (1995), 165; LIEBS (1998), 265; non mancano però opinioni divergenti sulla datazione: v. MATHISEN (2013), 235 ss. (anno 455); sull'*epistula* v. *praecipue* STYKA (2011), 328 s.

162 LIEBS (1998), 264, ha considerato l'*incipit* della lettera un "Selbstlob".

163 L'ufficio in predicato per Filomazio è probabilmente quello di assessore presso il prefetto del pretorio della Gallia: v. il finale della lettera; inoltre LIEBS (1998), 264; similmente STYKA (2011), 329.

164 Il probabile riferimento è alla carica di prefetto di Roma, che Sidonio eserciterà nel 468.

165 Cfr. MARTINDALE (1980), 495; KÖHLER (1995), 170 s.

166 Ciò è meglio chiarito in Sid. Apoll., *Epist.* 1.4.1: «*Sidonius Gaudentio suo salutem. Macte esto, vir amplissime, fascibus partis dote meritorum; quorum ut titulis apicibusque potiare, non maternos reditus, non avitas largitiones, non uxorias gemmas, non paternas pecunias numeravisti, quia tibi e contrario apud principis domum inspecta sinceritas, spectata sedulitas, admissa sodalitas laudi fuere*»; v. anche il commento di STYKA (2011), 329 s., che vi scorge una "verhüllte Kritik der Korruption".

167 Non è di poco conto per la presente indagine che il GOTOFREDO (1975), III, 223 s., seguito dal GABALEO (1760), 483, abbia anche ipotizzato, sulla base di Cass. Dio, *Hist.* 54.16.1 (*supra*, 29), un'allusione di Sidonio alla *lex Iulia de ambitu*. Sulle pene previste dalla *lex Calpurnia* cfr., per tutti, SANTALUCIA (1998), 154 e nt. 157.

Filomazio a farsi accusatore, e dunque ad interrogare «*legibus*» lo stesso Sidonio come *reus* di *ambitus* per ottenere con la condanna la sua espulsione dal senato ¹⁶⁸, potrebbe essere invece un'ipotesi realistica e non anacronistica ¹⁶⁹. Se dunque l'*e-pistula* fosse idonea a riflettere la disciplina dell'*ambitus* di epoca postteodosiana noi potremmo aggiungere due dati assai importanti per la ricostruzione storica della repressione del *crimen* nella detta epoca che riguardano sia la pena sia la procedura. Da un lato sarebbe testimoniato che il condannato di *ambitus* poteva incorrere anche nella perdita della *dignitas* senatoria (ove, evidentemente, la detenesse), perdita che non può che essere collegata alla più generale sanzione dell'*infamia*; d'altro lato avremmo una prova che il processo di *ambitus* seguiva sì le forme della *cognitio*, ma aveva conservato ancora un impianto accusatorio dato che, a quanto pare, si permetteva ad un privato accusatore (nell'ipotesi, a Filomazio) di interrogare il *reus*, secondo le previsioni legislative.

Rimanendo sempre in Occidente, merita in questa sede un approfondimento il richiamo alle *lex Iulia ambitus* presente nella rubrica di P.S.5.30.a, dato che tale brano delle *Pauli Sententiae*, già prima esaminato con riguardo alla tarda età classica e all'epoca della codificazione di Teodosio, ci è noto attraverso la tradizione del *Breviarium Alaricianum* (che non fa seguire purtroppo in questo caso al testo l'*interpretatio*). E ciò, dal nostro punto di osservazione, pone un più ampio problema del trattamento dell'*ambitus* nel codice visigotico di Alarico II, problema che si intreccia inevitabilmente con un'altra annosa questione storiografica, cioè se la *Lex Romana Wisighotorum* osservi il principio di territorialità oppure quello della personalità, con vigenza, in questo secondo caso, riservata ai soli Romani residenti nel regno visigoto ¹⁷⁰. A tal proposito, occorre muovere da una contraddizione, già evidenziata prima dal Falchi e poi dal Lambertini ¹⁷¹, insita nel progetto codificatorio di Alarico II in ordine alla vigenza degli *iura*: se, da un lato, nel *Commonitorium* ¹⁷² con logica autenticamente codificatoria si stabilisce che le sole norme usabili

168 Con ogni probabilità Sidonio aveva la *dignitas* senatoria, essendo già stato nominato *praefectus Urbi Romae*: cfr. LIEBS (1998), 265; STYKA (2011), 318.

169 In tal senso v. recentemente PIETRINI (2014), 227 s., che ha visto nell'*interrogatio legibus* dell'*accusator* un richiamo ad un momento della procedura *per quaestiones* repubblicana, che potrebbe essersi conservato nella repressione cognizionale successiva inerente ai *publica iudicia*; *contra*, KÖHLER (1995), 166 s.

170 Cfr., limitandomi ai contributi più recenti, GARCÍA GARRIDO (2013), 1 ss.; DI CINTIO (2013), 20 nt. 39; BIASCHI (2015), 119 (con ampio ragguaglio bibliografico in nt. 7).

171 Cfr. FALCHI (1989), spec. 94 s.; LAMBERTINI (1991), spec. 74 s.

172 È l'ordinanza di Alarico II del 2 febbraio del 506 che promulga il *Breviarium*, conferendogli la *auctoritas* regia; nel documento si avverte (da qui la denominazione '*Commonitorium*') altresì i *comites*, destinatari della copia ufficiale del codice, di considerare autosufficiente lo stesso, ossia non integrabile per la soluzione delle controversie con fonti, siano esse *leges* o *iura*, esterne: cfr. LAMBERTINI (1991), 10 ss.; sul *Commonitorium*

nella pratica giudiziaria sono quelle contenute nel *Breviarum*¹⁷³, e dunque, per quanto attiene agli *iura*, i frammenti tratti dal *Liber Gai*, dalle *Pauli Sententiae* e un responso di Papiniano ivi accolti, d'altro lato, i compilatori del codice visigoto hanno recepito la c.d. Legge delle citazioni¹⁷⁴, rendendo così possibile un uso ampliato del materiale giurisprudenziale classico in contraddizione rispetto alla chiusura prevista dal *Commonitorium*. Ora, per quanto riguarda il brano delle *Pauli Sententiae* di nostro interesse (P.S.5.30.a), esso non è di nessun giovamento per lumeggiare una considerazione visigota dell'*ambitus*, dato che, come abbiamo visto, l'ipotesi ivi trattata dell'assembramento sedizioso *suffragiorum causa* è ricondotta oramai senza più incertezze sotto la figura del *crimen vis*¹⁷⁵. Si potrebbe pensare, invece, ad un recepimento indiretto del brano di Modestino accolto nel Digesto (D.48.14.1), attraverso la conferma nel *Breviarium* della c.d. Legge delle citazioni. Ma a questa ipotesi è di ostacolo invero la chiusa dell'*Interpretatio a Brev. C.Th.1.4.1* (= C.Th.1.4.3)¹⁷⁶, dove i compilatori del codice alariciano¹⁷⁷, fra i giuristi più autorevoli della c.d. Legge delle citazioni, omettono di menzionare Modestino e con lui Ulpiano, dando ad intendere che le opinioni dei restanti tre (Gaio, Paolo, Papiniano) potevano conservare una cogenza normativa solamente a condizione che fossero state accolte nello stesso codice¹⁷⁸.

indirizzato al *comes* Timoteo v. anche DUMÉZIL (2008), 73 s.

173 In particolare nel *Commonitorium* indirizzato a Timoteo, *comes spectabilis*, Alarico II lo ammonisce nei seguenti termini: «*Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque iuris formula proferri vel recipi praesumatur*»; v. MOMMSEN, Theodosiani libri XVI, I.1 (Prolegomena), XXXIII; FALCHI (1989), 94; LAMBERTINI (1991), 7 s.; quel «*iuris*» è un chiaro riferimento alle opere giurisprudenziali: sul significato di *ius* nel *Breviarium* v. RUGGIERO (2009), 269 nt. 29 e lett. citata.

174 Cfr. *Brev. C.Th.1.4.1* = C.Th.1.4.3 (ed. Haenel, 20); LAMBERTINI (1991), 72 s.

175 Non è in ogni caso credibile che i compilatori del *Breviarium* avessero collocato per errore P.S.5.30.a sotto la rubrica dedicata alla *lex Iulia de ambitu* anziché sotto quella precedente dedicata alla *lex Iulia de vi*; cfr. in proposito BIONDI (1965), 226 nt. 1; SANTALUCIA (1998), 197 nt. 34 (con altra lett.).

176 «*Sed ex his omnibus iuris consultoribus, ex Gregoriano, Hermogeniano, Gaio, Papiniano et Paulo, quae necessaria causis praesentium temporum videbantur, elegimus*» (ed. Haenel, 20); v. anche LAMBERTINI (1991), 78.

177 Lo si può argomentare soprattutto dall'«*elegimus*» di *Int. ad Brev. C.Th.1.4.1* (*supra*, nt. 176); cfr. LAMBERTINI (1991), 87 s.

178 Cfr. ancora LAMBERTINI (1991), spec. 89, dove l'A. propone questo esempio per noi assai significativo (gli incisi sono miei): «Alla parte in causa che, per intenderci, nel *forum* presieduto da Timoteo – sul quale v. *supra* nt. 173 – allegasse un parere di Modestino, il *comes* di nostra conoscenza...opporrebbe il tenore del *Commonitorium*; all'eventuale controobiezione legata alla presenza del *Zitiergesetz* nel *Breviarium*, farebbe osservare che sì, detta legge indubbiamente compare, ma che compare anche il significativo suggello dell'*Inter-*

D'altra parte, per l'*ambitus* non si poneva neppure un problema di coordinamento tra *iura* e *leges de Theodosiano*, per il semplice fatto che i compilatori del *Breviarium* hanno scelto di tralasciare il titolo del Teodosiano 9.26¹⁷⁹. Vale forse la pena allora di chiedersi il motivo di tale esclusione e una possibile spiegazione potrebbe essere offerta ancora da un'*epistula* di Sidonio Apollinare. Si tratta di *Ep.* 8.2.2, nella quale il nobile lionese celebra la cultura latina come unico indice di distinzione sociale rimasto per l'aristocrazia gallo-romana, essendo venuta meno in Gallia – afferma – ogni possibilità di distinguere i primi dagli ultimi in ragione dei *gradus dignitatum* («...nam iam remotis gradibus dignitatum, per quas solebat ultimo a quoque summus quisque discerni, solum erit posthac nobilitatis indicium litteras nosse») ¹⁸⁰. Si è pensato dunque di recente, alla luce del brano, ad un'abolizione dell'*ordo dignitatum* romano (cioè del sistema dei titoli collegati alla cariche effettive o onorarie) da parte dei Visigoti ¹⁸¹ e, in positivo, a differenti modalità di scelta dei funzionari adottate dai re di quel popolo ¹⁸²; esse avrebbero reso inapplicabili le regole sull'*ambitus* del Teodosiano, e in special modo quella *lex Arcadiana* che apriva il titolo 9.26, e nella quale il nostro *crimen* era essenzialmente visto come una violazione della spontaneità del *iudicium* dell'imperatore romano sulle qualità richieste ai candidati a *dignitates* o *honores*. Tale tesi non può essere confutata evidentemente sulla base del solo fatto che i Visigoti conservarono sul loro territorio, quanto meno sul piano terminologico, le strutture amministrative e le titolature romane ¹⁸³, dal momento che ciò evidentemente non implica altresì il mantenimento

pretatio idoneo a creare il collegamento con l'*Auctoritas Alarici* – *scil.* il *Commonitorium* –».

179 Lo ha notato recentemente anche BIVASCHI (2015), 117, nell'ambito di un più ampio confronto tra i titoli del Teodosiano (del libro IX) che riguardano il diritto e il processo criminali e i corrispondenti titoli del *Breviarium*.

180 Su tale passaggio dell'*epistula* cfr. LOYEN (1963), 449 s.; GEMEINHARDT (2007), 60 e nt. 201, *adde* 492 s.; SCHMIDT-HOFNER (2010), 224 e nt. 54.

181 Cfr. PIETRINI (2014), 219 nt. 34.

182 Cfr. LIEBS (2013), 14: «Offenbar konnten sie [die Westgoten] es nicht brauchen [*scil.* le costituzioni di C.Th.9.26], wenn ihre Könige auch etliche, vor allem höhere kaiserliche Ämter kopiert hatten; doch folgte der Zugang wohl anderen Regeln».

183 Cfr., riferendosi alla fine del periodo tolosano (*post* 476), SANCHEZ-ARCILLA (1983), 243 ss.; 262; a p. 245 l'Autore, rileva che lo scarso materiale documentale a disposizione rende impossibile accertare la permanenza di un *cursus honorum*, gerarchicamente strutturato, nelle carriere amministrative regie; d'altro canto, però, sottolinea la conservazione di titoli (*virii illustres, clarissimi*) e di cariche con denominazione romana (per esempio, quella di *comes*), come pure la presenza di Romani nei ruoli di più alta responsabilità dell'amministrazione visigota. La conservazione delle cariche civili romane (centrali e periferiche) e della relativa nomenclatura è invece assai meglio attestata per l'Italia ostrogota sotto Teoderico: cfr. TALAMANCA (1989) [Cervencia], 554; LICANDRO (2012), 84 s.

dei criteri romani di selezione ispirati tendenzialmente al principio dell'ascensione graduale¹⁸⁴; certo è che, a prestare fede a Sidonio Apollinare, i Romani residenti nel regno visigoto (a cui certamente l'autore si riferisce) sul finale del V secolo non erano più in grado di intraprendere un regolato *cursus honorum* e probabilmente la sola possibilità per essi di far parte in qualche modo dell'amministrazione centrale visigota era data dall'appartenenza alla cerchia dei *fideles regis*¹⁸⁵.

Dunque il concetto criminalistico e la disciplina dell'*ambitus* lasciati in eredità dal Teodosiano scompaiono dagli orizzonti di Alarico II¹⁸⁶, ma, possiamo precisare, non senza lasciare una pur minima traccia. Nel *Breviarium*, in effetti, si recepisce C.Th.1.29.6, corredata dall'*interpretatio* su cui ci siamo già soffermati¹⁸⁷, segno che il re visigoto intendeva ancora fermamente difendere la legittimazione popolare del *defensor civitatis*¹⁸⁸ con la previsione della pena di cinque libbre d'oro per il candidato "ambizioso" che avesse ottenuto la nomina senza il decreto dei *cives*.

4. L'*ambitus* nel sistema della Compilazione giustiniana.

Ci proponiamo ora di delineare il *crimen ambitus* nei suoi aspetti sostanziali (fattispecie e pena) così come risulta dalla compilazione giustiniana, nella quale si mostra ancora dominante l'ideologia imperiale che basa sui meriti, sulla fatica, sul rispetto degli *statuta tempora* gli avanzamenti di carriera nelle amministrazioni pubbliche civili e militari. È sufficiente qui richiamare, oltre alle numerose *leges* imperiali attinte dai compilatori giustiniani dal Teodosiano¹⁸⁹, due costituzioni posteriori alla pubblicazione di tale Codice e poi confluite nella raccolta di *leges* giustiniana. Una prima, di Teodosio II, è indirizzata al *magister militum* (*Anatolius*) e doveva pertanto riferirsi alla *militia* armata; al di là della riaffermazione del principio che si possa aspirare al grado superiore (e ai relativi privilegi), provenendo dal grado inferiore, onorato «*continuo labore*», l'elemento di maggiore interesse della *lex* è dato dall'esplicitazione delle motivazioni personali che spingevano gli *ambientes* militari a tentare di occupare posizioni a loro non spettanti: si richiama non solo la cupidigia di godere di un migliore trattamento economico, ma anche

184 Nel silenzio delle fonti, è presumibile invero che le nomine amministrative spettassero con assoluta discrezionalità ai re visigoti, prescindendo da *merita*, *labor* e *statuta tempora*.

185 Cfr. ancora SÁNCHEZ-ARCILLA (1983), 244 s., a proposito di Leone di Narbona (*consiliarius* di Eurico).

186 V. anche in proposito MENTXAKA (1997), 413.

187 Cfr. *supra*, 99.

188 Sul *defensor civitatis* alla luce del *Breviarium* v. SÁNCHEZ-ARCILLA (1983), 277; inoltre, DUMÉZIL (2008), 82 s.

189 Cfr., *supra*, 68 ss. (note).

una maggiore facilità a coprire illeciti precedentemente commessi o a compierne più agevolmente di nuovi:

C.12.59.7 (*Imp. Theodosius et Valentiniano aa. Anatolio magistro militum*): «*Ad splendioris militiae privilegia, posteaquam priorem continuo labore compleverint, eos venientes admittimus, qui ea voto adipiscendi honoris crediderint expetenda, non eos, qui studio exercendae cupiditatis ambierint, ut velut in meliore fortuna positi aut ea scelera quae prius commisisse doceantur occultent aut alia deinceps possint impune committere*» (a. 438-443).

La seconda è una *lex* di Zenone indirizzata invece al *magister officiorum* (*Hilarianus*), nella quale si vieta a chiare lettere di alterare, attraverso concessioni ‘graziose’ determinate da *ambitiones*, la sequenza e i tempi degli avanzamenti di carriera, con sacrificio di posizioni altrui poziori per anzianità di servizio, presumibilmente all’interno degli *officia* palatini:

C.12.7.2.4 (*imp. Zeno a. Hilariano magistro officiorum*): «*Illud praecipue provisionem nostram flagitare perspeximus, ne per ambitionem aut gratiam aut cuiuslibet occasionis obtentu vel laborum seu sollicitudinum specie publicorum cuiquam liceat aliquando graduum seriem conturbare et temporum ratione calcata dudum militantibus anteferri et, quae longis prolixisque stipendiis defensa iam pollicetur senectus, gratiosa festinatione subriperet*» (s.d.)¹⁹⁰.

Passando ora a trattare più direttamente del *crimen ambitus* nell’ambito della Compilazione, dev’essere preliminarmente ricordato, con riguardo al Digesto, che il passo di Modestino, l’unico del titolo 48.14 (*de lege Iulia ambitus*), sembra confinare il crimine alle cariche municipali (ancora elettive), mentre la lettura delle *Institutiones*, e in particolare del titolo 4.18, non presenta passaggi di carattere precettivo, che possano riguardare direttamente la fattispecie o, in termini positivi, la pena¹⁹¹. Risulta invece assai più significativo, al fine di apprezzare possibili novità normative sopravvenute in epoca giustiniana, l’esame del titolo 9.26, *Ad legem Iuliam de ambitu*, del *Codex repetitae praelectionis*¹⁹², in particolare se si

190 L’anno di emanazione sarebbe il 474 secondo JONES (1964), III, 166 nt. 23. Sul testo v. recentemente, con spunti esegetici, DE FRANCESCO (2013), 19 s. Negli studi dedicati più in generale alla vendita delle cariche pubbliche e al *suffragium*, per altro, si ricorda che lo stesso imperatore Zenone partecipava ad un lucroso commercio delle *dignitates* organizzato dal suo *praefectus praetorio Sebastianus*; la fonte è lo storico contemporaneo Malchus: v. COLLOT (1965), 215; CHAUVOT (1986), 146 nt. 245; KELLY (2004), 161; ONUR (2012), 31.

191 In. I.4.18.11, come si è visto (*supra*, 39), si ricorda solamente che la *lex Iulia de ambitu* non prevede per i trasgressori la pena capitale, ma altri tipi di pene.

192 Sulla sistematica adottata dai compilatori giustiniane del *Codex* per le materie di diritto penale (libro IX) v. TALAMANCA [Bonini] (1989), 677; con riguardo segnatamente ai *crimina* riconducibili ai *iudicia publica* si può osservare che le sequenze del *Codex* sono

pone a confronto tale titolo con quello omologo del Teodosiano precedentemente esaminato¹⁹³. Dalla comparazione dei due titoli emergono, in effetti, omissioni e accorpamenti che potrebbero riflettere importanti mutamenti sopravvenuti in età giustiniana. Nel *Codex* giustiniano, nel titolo dedicato alla *lex Iulia*, sono state tralasciate C.Th.9.26.1 e C.Th.9.26.4 e si legge quest'unica costituzione:

C.9.26.1 (*Imp. Arcadius et Honorius AA. Pompeiano proconsuli Africae*): «Nullus omnino principatum vel numeratum seu commentariensis gradum vel cetera officia repetere audeat, cum publicae disciplinae semel gesta sufficiant. 1. Ac si quispiam promotorum denuo ad munus etiam per sacras litteras inreperit, quod ante docebitur gessisse, cassatis quae hoc modo sunt impetrata, ad solutionem debiti primitus artetur, et qui contra fecerint poenam deportationis ad instar legis Iuliae ambitus excipiant» (a. 400)¹⁹⁴.

Si tratta di un caso, non infrequente soprattutto nel libro IX del *Codex*¹⁹⁵, di fusione di diverse costituzioni operata dai compilatori giustiniani¹⁹⁶ attingendo

le stesse del Teodosiano e si rifanno con ogni probabilità a schemi già adottati dalla giurisprudenza classica; v. al riguardo FANIZZA (1982), 25 ss.; si veda anche, più in generale a proposito del libro IX, GIOMARO (2001), 184 ss.

193 Sui confronti tra i due codici si è sviluppato recentemente, come è noto, un filone di studi, condiviso da storici e romanisti: v. recentemente BASSANELLI SOMMARIVA (2013), *passim*; DI PAOLA (2016), 237 ss. I confronti consentono sì di prospettare eventuali novità normative per l'età giustiniana, ma lasciano pur sempre un margine al dubbio dal momento che non è sicuro che il testo del Teodosiano su cui si basarono i compilatori giustiniani sia coincidente con il testo dell'edizione Mommseniana a nostra disposizione; la quale è fondata su manoscritti appartenenti alla travagliata tradizione testuale occidentale e riflette probabilmente un codice diverso rispetto a quello pubblicato nel 438, mutato nella sua fisionomia per intervento della prassi occidentale e dei legislatori barbari; v. in proposito, riprendendo uno spunto del Biscardi, GERMINO (2012), spec. 73, 78 s.; *adde* CASTELLO (2010), 171 e nt. 44.

194 Sulla costituzione cfr. il commento di CUIACIO (1839), IX, 2210 s.

195 Cfr. CHIAZZESE (1931), 178 s. e nt. 4, 265; BONINI (1990a), 134 e nt. 128. Per un altro esempio, dove chiaramente i compilatori giustiniani hanno compendiato più *leges* presenti nel Teodosiano, cfr. C.10.53.6 (fusione di C.Th.13.3.1-3); v. in proposito GERMINO (2012), 69 s.

196 Risuona qui l'istruzione imperiale impartita tuttavia ai commissari del primo *Codex*: «*Quibus specialiter permisimus...colligentes vero in unam sanctionem quae in variis constitutionibus dispersa sunt...*» (C. *Haec quae necessario*. 2); in dottrina, CAMPOLUNGI (2001), 28; DE GIOVANNI (2007), 432. La direttiva doveva tuttavia essere presupposta anche dai commissari del secondo *Codex*, alla luce dell'anteposizione di C. *Haec quae necessario* rispetto a C. *Cordi*: v. il *principum* di quest'ultima con il commento di BIANCHINI (1983), 58. L'assenza di costituzioni giustiniane nel titolo 9.26 rende assai probabile che lo stesso titolo si presentasse come noi lo conosciamo, cioè con un'unica *lex*, anche nel primo *Codex*.

dal materiale legislativo presente nel Teodosiano. In particolare la costituzione in questione è il risultato di un'unione tra una parte di C.Th.9.26.2 e una parte di C.Th.9.26.3¹⁹⁷: da «Nullus» a «gessisse» è stato riprodotto l'inizio di C.Th.9.26.2, con una variazione, circa l'individuazione degli autori dell'illecito (la *repetitio officii*), solo parzialmente significativa, dato che ai *principes* e ai *promoti* sono stati aggiunti i *numerarii* e i *commentarienses*¹⁹⁸; da «cassatis» a «excipiant» invece è stato recuperato il finale di C.Th.9.26.3, con un richiamo alla *lex Iulia de ambitu* («ad instar legis Iuliae ambitus») assente invece nel corrispondente passaggio del Teodosiano (dove figura, dopo «poenam», «in futurum deportationis»).

L'elaborazione operata dai giustinianeî sembra anche in questo caso dettata dall'esigenza in primo luogo di semplificare, meglio coordinandolo, il materiale teodosiano di base¹⁹⁹, evitando ripetizioni (ciò vale per il riferimento alla pena prevista, la *deportatio*, richiamata una sola volta per le ipotesi, diverse quanto agli autori del reato, trattate nelle due costituzioni del Teodosiano), oppure esplicitando meglio quanto nelle costituzioni del Teodosiano poteva apparire oscuro, senza trascurare la sintesi (ciò vale, credo, per l'accenno ai «numerati» che riassume la probabile allusione perifrastica ai *numerarii* di C.Th.9.26.3²⁰⁰). Non mancano per altro novità normative rispetto a C.Th.9.26.2 e 3: sicuramente l'aggiunta dei *commentarienses* tra i possibili agenti e forse l'eliminazione della responsabilità dei capiufficio (*primates officii*) che abbiano consentito la *repetitio officii* agli *ambientes* (il finale di C.Th.9.26.2 non è ripreso in effetti da C.9.26.1)²⁰¹. In una valutazione più generale di politica normativa, possiamo dire che la sintesi operata dai compilatori giustinianeî lascia immutato il disegno imperiale, che abbiamo già visto emergente dal titolo 9.26 del Teodosiano, volto a favorire la rotazione periodica nelle cariche burocratiche anche attraverso il divieto e il sanzionamento delle iterazioni degli uffici; disegno che riguardava anche in epoca giustiniana sia gli uffici centrali sia quelli periferici (civili e militari)²⁰².

197 Su tali *leges* v. *supra*, 88 ss.

198 Sui *commentarienses* che nel tardo impero si occupavano soprattutto della vigilanza carceraria v. recentemente MINIERI (2011), spec., per il VI secolo, 48 ss.

199 Il BONINI (1990a), 135, ha osservato: «...il frequente uso del procedimento di fusione... contribuisce a far acquistare alla trattazione penalistica del C.I. un coordinamento (se non certamente un rigore) quasi del tutto sconosciuto al C.Th.».

200 V. sul punto il commento di GOTOFREDO *ad h.l.* (*supra*, 92 nt. 117).

201 Un tenue indizio che potrebbe deporre per l'innovazione è dato dalla circostanza che nelle altre *leges* accolte nel *Codex* dove si stabilisce il divieto di *repetitio officii* (v. *infra*, nt. 202) mai si accenna ad una corresponsabilità del capo-ufficio (in C.1.51.6 è corresponsabile l'*officium* nel suo complesso). Ma è un *argumentum e silentio*, per ora non accompagnato da altri riscontri.

202 Cfr., con riguardo al *corpus decanorum*, C.12.26.1 che recepisce C.Th.6.33.1 (riportata *supra*, 75 nt. 43); per la carica di *domestici* e *cancellarii* dei *iudices* in provincia v. C.1.51.5

Merita inoltre una riflessione supplementare quell'accento alla *lex Iulia de ambitu* inserito in C.9.26.1, che pone l'interrogativo: se e in quale misura la *lex augustea* del 18 a.C. fosse ritenuta ancora vigente in età giustiniana. Sulla base di un'opinione dottrinarie di fine Ottocento-inizi del Novecento, che considerava avvenuta solamente in epoca tarda l'inclusione della iterazione dei pubblici uffici nel concetto penalistico di *ambitus*, il Bonini ha prospettato una falsificazione storica, solo attenuata dalla sfumatura insita nella locuzione «*ad instar*»²⁰³. Di diverso avviso è invece il Bauman, per il quale i giustiniani si sarebbero appoggiati alla *lex* (oramai ritenuta desueta dall'autore) al solo scopo di costruire un procedimento analogico (dunque «*ad instar*» nel senso di “ad imitazione di”); la *lex Iulia* pertanto, secondo tale studioso, avrebbe conservato una sua vitalità non legata alla vigenza ma come una categoria normativa ancora utile per il trattamento di casi simili a quelli un tempo regolati dalla *lex Iulia*²⁰⁴. Punto di partenza di ogni riflessione al riguardo è che, stando alle fonti a nostra disposizione, non siamo affatto sicuri che la *lex Iulia* si fosse interessata all'iterazione delle magistrature repubblicane. E, pure ammesso che il provvedimento augusteo fosse stato anche in risposta al tentativo di Egnazio Rufo di conservare un potere magistratuale²⁰⁵, non va dimenticato che tale tentativo riguardava precisamente il passaggio immediato ad una carica magistratuale, quella di *consul*, diversa da quella appena esercitata (la pretura) e non la ripetizione di una stessa magistratura²⁰⁶. Ma tra la tesi della falsificazione e quella dell'impiego della *lex augustea* come base per sviluppare un procedimento analogico, secondo meccanismi invero riscontrabili anche per altri *crimina*²⁰⁷, mi pare senz'altro più fondata quest'ultima, e uno sguardo alle fonti in lingua greca, collegabili a C.9.26.1, potrebbe confermarla. Riporto qui di seguito il testo dei Basilici (60.43.10) corrispondente a C.9.26.1, forse ricavato dall'*index* di Taleleo, e due *scholia ad hoc locum*, per uno dei quali è certa la paternità di Teodoro Ermopolitano:

B.60.43.10 (= C.9.26.1) [Hb., V, 814; Sch., BT. 3039, 8 ss.]: «Μηδεις γενόμενος ἄρχων, ἢ νομεράριος, ἢ κομενταρήσιος, πάλιν τὸ αὐτὸ γενέσθω. εἰ δὲ καὶ θείαν ἀντιγραφὴν πορίσεται περὶ τούτου, περιοριζέσθω ὡς ὑποκείμενος τῷ νόμῳ τῷ περὶ τῶν διδόντων ἐν

(dell'anno 415, non presente nel Teodosiano, che abbiamo trascritto *supra*, 95 s.); per il personale dei *duces* e dei *comites* militari v. C.1.51.6 che recepisce C.Th. 8.1.16 (*supra*, 89).

203 Cfr. BONINI (1990a), 133 nt. 125.

204 Cfr. BAUMAN (1980), 224 s.

205 Cfr. *supra*, 32 e nt. 61.

206 Cfr. *supra*, 30 s.

207 Cfr. per il *crimen maiestatis*, SOLIDORO (2003), spec. 136 s., 147, 171 s.; SCOGNAMIGLIO (2009), 116 ss.

τῆ ἀρχῆ»²⁰⁸.

Sch. 1 ad B.60.43.10 [Hb., V, 814; Sch., BS. 3821,11 s.]: «Θεοδώρου. Τῷ Ἰουλίῳ δὲ ἀμβίτου [Sch. δεαμβίτως] κατέχεται ὁ τὸ αὐτὸ ὀφρικόιον μεταχειριζόμενος μετὰ πλήρωσιν»²⁰⁹.

Sch. 4 ad B.60.43.10 [Hb., V, 814; Sch., BS. 3821,22 s.]: «Οἵτινες δὲ παρὰ ταῦτα ποιήσουσι, τὴν τιμωρίαν τῆς δεπορτατίονος κατὰ μίμησιν τοῦ νόμου Ἰουλίου τοῦ DEAMBÍTUS ὑποδεχέσθωσαν»²¹⁰.

Il testo dei Basilici rende dunque l'espressione latina «*ad instar legis Iuliae ambitus*» con «ὡς ὑποκείμενος τῷ νομῷ τῷ περὶ τῶν διδόντων», volendo significare che gli alti *officiales* (*principes, numerarii, commentarienses*) che conservavano la carica, illegittimamente malgrado il permesso imperiale, dovessero subire la *deportatio* poiché avevano violato la *lex (scil. Iulia) de ambitu*; «ὡς» invero, piuttosto che alludere al procedimento analogico, sembra qui più direttamente e semplicemente collegare la pena ad una condotta che all'epoca si poteva considerare rientrante nella previsione della *lex Iulia*. Analogamente, lo scolio di Teodoro dà l'impressione di ricondurre direttamente alla *lex Iulia* i casi di *repetitio officiorum*, anche se potrebbe trattarsi di una semplificazione frutto di un approccio all'*index* di Taleleo – probabilmente alla base della *summa* di Teodoro²¹¹ – che privilegiava la sintesi anziché la precisione. Ogni dubbio in proposito, però, mi pare risolto dal terzo passo riportato che, essendo un *katà podas*, offre superiori garanzie di fedeltà rispetto al testo latino della costituzione (C.9.26.1); qui l'espressione impiegata – «κατὰ μίμησιν τοῦ νόμου Ἰουλίου τοῦ DEAMBÍTUS» – evoca inequivocabilmente l'*imitatio*, cioè l'estensione in via analogica²¹² delle norme augustee a casi originariamente non contemplati dalle stesse²¹³. Non è facile tuttavia precisare quali fossero gli elemen-

208 Trad. Hb. (V., 814): Nemo, qui fuerit Princeps, vel numerarius, vel commentariensis, idem rursus fiat. Sed et si hac de re sacrum rescriptum impetraverit, deportetur quasi qui inciderit in legem de ambitu.

209 Trad. Hb. (V., 814): Theodori. Lege Iulia de ambitu tenetur, qui idem officium posteaquam implevit, retractat. Sulla *summa Codicis* scritta da Teodoro nella seconda metà del VI secolo (forse prima del *Breviarium Novellarum*) e basata sull'opera di Taleleo, v. KÜBLER (1934), 1864; SCHELTEMA (2004), 371 s.; nonché i brevi cenni in VAN DER WAL - LOKIN (1985), 58; GÓMEZ ROYO (1997), 198; BRIGUGLIO (1999), 518 nt. 47; TROIANOS (2015), 91 e nt. 19; sullo *scholastikos* di Ermopoli v. anche più recentemente SITZIA (2009), 604, e, per la tradizione del commento al *Codex*, Id. (2011), spec. p. 237.

210 Trad. Hb. (V., 814): et qui contra haec fecerint, poenam deportationis ad instar legis Iuliae ambitus excipiant.

211 Cfr. lett. cit. *supra*, nt. 209.

212 V. anche, pur in ambito differente, GORIA (2010), 119.

213 L'inserzione dei compilatori giustinianeî «*ad instar legis Iuliae ambitus*» in C.9.26.1,

ti della fattispecie simili che avrebbero giustificato l'estensione della legislazione augustea: rifacendosi al passo di Tertulliano sopra esaminato²¹⁴, si potrebbe infatti pensare sia ad una somiglianza quanto alle “*personae*”, cioè agli autori del crimine (magistrati repubblicani e funzionari imperiali) sia ad una somiglianza quanto alle “*res*”, cioè alle condotte; e in questo secondo caso, si potrebbe credere ad un'analogia rilevata tra la violazione di *intervalla* tra magistrature repubblicane diverse²¹⁵ e la *repetitio* di uno stesso *officium* imperiale. La lettura di C.9.26.1 suggerisce però un dato che riterrei invece altamente probabile: la *lex de ambitu* augustea doveva prevedere, per ipotesi valutate con maggiore severità, l'antecedente della pena della *deportatio* menzionata nella costituzione, cioè l'*aqua et igni interdictio*²¹⁶.

Un altro chiaro accenno al *crimen ambitus* nel *Codex* giustiniano è poi reperibile in:

C.1.16.1 (*Imppp. Valentinianus, Theodosius, Arcadius aaa. ad senatum*): «*Quamvis consultum senatus perpetuum per se obtineat firmitatem, tamen etiam nostris legibus idem prosequimur adicientes, ut, si quisquam speciali supplicatione eliciendum aliquod rescriptum temptaverit, ut transire ei formam liceat statutorum, tertia patrimonii parte multatus et damnatus ambitus crimine maneat infamis*».

Sebbene tale frammento di costituzione del 384, indirizzata dagli imperatori²¹⁷ *ad senatum*, non ci sia pervenuto nel Teodosiano (e ciò giustifica la trattazione nella presente sede), non si può in verità escludere l'eventualità di una sua inclusione anche nel primo codice ufficiale²¹⁸. C.1.16.1 è l'unico testo rimasto nel tito-

dunque non avrebbe la funzione di chiarire il senso della disposizione, come vorrebbe CHIAZZESE (1931), 152 nt. 1 (di p. 150), ma sarebbe un diretto richiamo al procedimento analogico.

214 Cfr. *supra*, 19 s.

215 Ciò, ammesso che la *lex Iulia* avesse apprestato anche una più severa reazione normativa a casi, come quello di Egnazio Rufo, nei quali si presentava una candidatura detenendo una carica magistratuale (inferiore); v. sul punto *supra*, 30 ss. e nt. 61.

216 Cfr. similmente BERGER (1925), 2367; NADIG (1997), 75 nt. 266; inoltre, ARCARIA - LICANDRO (2014), 322. Non disponiamo invero – come già osservava il BIONDI (1965), 226 nt. 5 – di alcuna fonte che attesti direttamente un collegamento tra l'*aqua et igni interdictio* e la *lex Iulia de ambitu*.

217 Dal luogo di emanazione (Eraclea) si arguisce la paternità di Teodosio I: cfr. GARBARINO (1984), 509.

218 Il Krüger in verità nella sua edizione del Teodosiano (C.Th.1.2.8a, p. 17) aveva inserito la costituzione *sub titulo*: ‘*De diversis rescriptis*’. Si veda inoltre GARBARINO (1984), spec. 512; ivi l'A. ricorda che il libro I del Teodosiano è ricostruito dagli editori moderni sulla base del *Breviarium Alaricianum*, dove è ignorata la costituzione in esame. L'argomento affrontato dalla *lex*, così tipicamente senatoriale (come vedremo), probabilmente non aveva più alcun interesse pratico per i compilatori visigoti. GIOMARO (2003), 163, dal canto suo,

lo dedicato ai senatoconsulti e dunque negli studi romanistici ha assunto un peso decisivo quando si è voluto chiarire quale fosse lo spazio residuale riconosciuto dall'imperatore al senatoconsulto nel panorama delle fonti di produzione del diritto nel tardoantico ²¹⁹. Si è ritenuto in particolare che il potere normativo senatoriale in quest'epoca avesse le caratteristiche di un potere delegato dall'imperatore in specifiche materie che riguardavano la classe senatoria, fermo restando che le delibere senatoriali acquisivano efficacia solo a seguito della conferma con *lex imperiale* ²²⁰. Il nostro provvedimento, indirizzato *ad senatum*, avrebbe dunque tale originaria caratteristica, essendo in senso proprio una conferma di una deliberazione adottata dal senato nell'esercizio di un potere delegato ²²¹; ma, in sede di approvazione, tale deliberazione sarebbe stata altresì integrata dall'imperatore con la fissazione della sanzione per il *reus* di *ambitus* che avesse tentato di aggirare le disposizioni generali imperiali-senatoriali (la *forma statutorum*) mediante il rilascio di un *rescriptum* da parte della cancelleria; un *rescriptum* che lo avrebbe dunque prefigurato come un soggetto ingiustificatamente privilegiato. Se questa è dunque la plausibile ricostruzione alla luce di C.1.16.1 della dialettica imperatore-senato in ordine al potere normativo, resta da capire qui, coerentemente ai nostri interessi, a quale tipo di *ambitus* la costituzione doveva riferirsi, e in particolare quali fossero gli agenti e quali fossero le condotte punite con la confisca della terza parte del patrimonio personale e con l'*infamia* ²²². Se si accoglie la tesi del Gotofredo, che malgrado le critiche ricevute si rivela abbastanza solida per un insieme di indizi concordanti ²²³, C.1.16.1 sarebbe stata in origine parte di una più ampia costituzione che includeva anche C.Th.15.9.1, e che era confermativa di un senatoconsulto menzionato nella *Relatio* 8 scritta dal *praefectus Urbi Romae*, Simmaco, sempre nell'anno 384 ²²⁴. Vale la

si limita a rilevare il silenzio del Teodosiano sul senatoconsulto come fonte del diritto, giustificando il titolo giustiniano di C.1.16: *De senatus consultis*, col classicismo dell'imperatore, in un'epoca in cui i senatoconsulti avevano perduto da tempo la loro importanza e autonomia tra le fonti normative.

219 Cfr., tra gli altri, WETZLER (1997), 125.

220 Cfr. JONES (1964), I, 332 nt. 25; GARBARINO (1984), 530 ss.; ID. (1993), 146 s.; sul procedimento normativo articolato nelle tre fasi connotate da una *oratio principis*, da un *senatus consultum* e da una *lex Augusta* confermativa cfr., più recentemente, HECHT (2006), 115 e nt. 103.

221 In base alla tesi del Gotofredo il *senatus consultum* in questione è identificabile con quello evocato (sempre nel 384) da Simmaco nella *Relatio* 8 indirizzata agli imperatori Teodosio e Arcadio, e che fu poi confermato dalla *lex* C.1.16.1, *iugenda* con C.Th.15.9.1; sul punto v. meglio *infra*, nel testo.

222 Sull'*infamia* richiamata in C.1.16.1 v. il breve accenno in GREENIDGE (1977), 147 nt. 3.

223 Cfr. GOTOFREDO (1975), V, 434 s. (*ad* C.Th.15.9.1); GARBARINO (1984), spec. 513 ss.; v. altresì HECHT (2006), 117.

224 Sulla *Relatio* 8 cfr. il commento di VERA (1981), 74 ss.; MARCONE (1987), 24; WETZLER

pena di soffermarci con una certa attenzione su quest'ultima fonte, nella quale pure figura un accenno all'*ambitus* che pare in effetti correlato al *crimen* menzionato in C.1.16.1. Nel detto rapporto dunque Simmaco ringrazia a nome del senato gli imperatori d'Oriente, Teodosio I e Arcadio, probabili destinatari del documento ²²⁵, per avere affrontato il problema delle spese eccessive che i senatori sostenevano per allestire i giochi e gli spettacoli scenici (*editiones*) ²²⁶, la cui organizzazione era considerata all'epoca necessaria per poter accedere alle tradizionali magistrature di origine repubblicana (in particolare, questura, pretura, consolato *suffecto* ²²⁷). Il provvedimento imperiale (tecnicamente una *oratio principis*) era nella considerazione simmachiana in grado di rimediare ad una situazione di ingiustificata disparità tra i senatori più facoltosi e quelli meno facoltosi, disparità che per altro aveva importanti effetti sui meccanismi di funzionamento dell'assemblea senatoriale dato che l'ordine di priorità del *ius dicendi* (ed il collegato peso politico) veniva ad essere segnato non più dal *cursus honorum* individuale, ma dalla capacità economica esprimibile da ciascun senatore-magistrato in occasione dell'allestimento dei *muna* celebrativi dell'ottenimento dei *publica officia* ²²⁸. Ora, dal testo in questione si evince altresì che l'*oratio principis*, che si prefiggeva come scopo un ritorno alla "*parsimonia in editionibus*", aveva lasciato all'autonomia dei *patres* la possibilità

(1997), 94; inoltre, diffusamente, HECHT (2006), 113 ss.

225 Cfr. l'*inscriptio* della *Relatio: DD. NN. Theodosio et Arcadio semper Augg. Symmachus V.C. Praefectus Urbis*. Per l'affidabilità di essa cfr. diffusamente GARBARINO (1984), 519 ss.; ritiene invece che il destinatario fosse Valentiniano II, l'imperatore d'Occidente, VERA (1978), 83; ID. (1981), 74; similmente HECHT (2006), 119.

226 Cfr. Symm., *Rel. 8.1*: «*Agit igitur divinis sanctionibus vestris gratias ordo reverendus, etiam nomine posterorum, quibus res publica emendata tradetur. Nam cum foeda iactatio senatorias funciones gravibus impendiis obruisset, et moribus et sumptibus nostris sanitatem veterem reddidistis, ne aut in pares facultate collegas tenuis decoloraret editio, aut per verecundiam viribus maiora conatos effusio inconsulta demergeret*».

227 A tali magistrature allude Simmaco discorrendo di "*senatoriae funciones*": cfr. in tal senso VERA (1981), 76; inoltre, HECHT (2006), 115 nt. 106; v. altresì GIGLIO (2007), 73. Nell'epoca qui considerata essere eletti (dal senato) questori e pretori era per i figli di senatori presupposto indefettibile per l'ascensione alle più alte dignità imperiali; lo ha sottolineato MAZZARINO (1974), 183 ss., spec. 188 ss., il quale, contrariamente ad una visione risalente al Mommsen, ha rivalutato l'effettiva detenzione delle antiche cariche repubblicane nel quadro della carriera amministrativa riservata ai senatori per nascita (distinti dai senatori per *adlectio* imperiale); sulla scia del Mazzarino si colloca poi CASTELLO (1979), 173 ss., nella sua analisi del panegirico composto dal poeta Claudiano per il VI consolato dell'imperatore Onorio (a. 404).

228 Cfr. Symm., *Rel. 8.2*: «*Eiusdem praeterea orationis salubritate, vetus dicendarum sententiarum forma reparata est: ne summum cuique decernendi locum, non ratio munerum, sed honorum fortuna praestaret atque id assensio ceterorum vel invita sequeretur, quod ante omnes felicior censuisset*»; HECHT (2006), 116 s.

di integrare la disciplina specificando nel dettaglio le modalità di riduzione delle spese per i *munera* richiesti ai candidati alle magistrature²²⁹. Il *praefectus* Simmaco informa dunque la cancelleria costantinopolitana che il senato di Roma ha compiuto quanto richiesto e chiede agli imperatori d'Oriente l'adozione di una *lex* confermativa (che la dottrina come si è detto riconosce in C.Th.15.9.1 + C.1.16.1), e che avrebbe dovuto occuparsi della sanzione²³⁰; e proprio con riguardo ad essa nella parte conclusiva della *Relatio* troviamo l'accenno all'*ambitus*:

Symm., *Rel.* 8.4: «...adiecta comminatione, si ullus aliquando ambitus haec vel illa corruperit, quae consilio coelesti pro ordinis dignitate sanxistis»²³¹,

dove il nostro *crimen* è posto in relazione alla violazione dei *decreta patrum* precedentemente richiamati («haec») e della *oratio principis* che fondava il potere normativo delegato del senato («illa...quae consilio coelesti pro ordinis dignitate sanxistis»). Ora, per individuare le caratteristiche delle condotte illecite è opportuno riprendere la costituzione che probabilmente “consolida” il senatoconsulto adottato nel 384, e che si è conservata parzialmente, come si è detto, in C.Th.15.9.1 e in C.1.16.1, tentando un possibile coordinamento tra le due *leges*. In C.Th.15.9.1 (*Impp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius a.a. ad senatum*: «Nulli privatorum liceat holosericam vestem sub qualibet editione largiri. Illud etiam constitutione solidamus, ut exceptis consulibus ordinariis nulli prorsus alteri auream sportulam, diptycha ex ebore dandi facultas sit. 1. Cum publica celebrantur officia, sit sportulis nummus argenteus, alia materia diptychis. Nec maiorem argenteum nummum fas sit expendere, quam qui formari solet, cum argenti libra una in argenteos sexaginta dividitur; minorem dare volentibus non solum liberum, sed etiam honestum esse permittimus»), gli imperatori d'Oriente vietano l'offerta di doni particolarmente lussuosi in occasione delle *editiones*, quali le vesti di seta (*holosericae*) per gli spettacoli teatrali e, fatta eccezione per i

229 Cfr. Symm., *Rel.* 8.3: «Superest ut ea quae serenitas vestra patribus deliberanda legavit, cognito senatusconsulto, lex augusta confirmet. Nullo enim dissentiente decretum est, quis modus censuum semel aut saepius fungendis [muneribus obnoxius sit, quae instruendis; integrazione del Seeck] mediocritas editionibus adplicetur, quae gladiatorio muneri et quae scenicis ludis sumptuum temperamenta convenient...»; HECHT (2006), 115 s.

230 Cfr. Symm., *Rel.* 8.4: «Haec aeternitas vestra venerabilis cum senatui statuenda mandaret, referri ad se protinus imperavit, ut placita cunctis immortalis lege solidentur. Iussis paruumus; exspectamus oraculum, quo salutariter, ut vestro numini familiare est, patrum decreta firmetis: adiecta comminatione...»; nel sistema costituzionale del dominato la parte sanzionatoria non poteva che essere riservata all'imperatore e fuoriuscire dal potere delegato del senato; cfr. GARBARINO (1984), 531.

231 Su tale 'Strafklausele' di spettanza imperiale cfr. in particolare HECHT (2006), 114; adde, più in generale, KUSSMAUL (1981), 56 s.

ludi consolari, *sportulae* auree e dittici eburnei²³²; d'altro canto, consentono donativi di valore inferiore in argento, e dittici costituiti da materiale meno pregiato, diverso dall'avorio. In C.1.16.1, invece, gli stessi imperatori sanzionano a titolo di *ambitus* coloro che con una speciale *supplicatio* hanno ottenuto (o hanno tentato di ottenere) dalla cancelleria imperiale un *rescriptum contra ius* («*adicientes, ut, si quisquam speciali supplicatione eliciendum aliquod rescriptum temptaverit, ut transire ei formam liceat statutorum*»). L'ipotesi che a questo punto si può formulare è la seguente: probabilmente attuava il *crimen* di *ambitus* il candidato ad una magistratura di origine repubblicana designato dal senato²³³ che avesse richiesto un rescritto imperiale autorizzativo di spese munerarie in deroga a quanto vietato, nel 384, prima dal senato di Roma e poi dagli Augusti d'Oriente con la *lex* confermativa²³⁴. A simili *rescripta* invero potrebbe riferirsi un'*epistula* dell'anno 401, sempre di Simmaco e indirizzata a Stilicone, con la quale il mittente sollecitava una mediazione del generale vandalo presso la cancelleria imperiale di Onorio perché fossero autorizzate, appunto con rescritto imperiale, spese straordinarie che avrebbero reso più graditi alla popolazione di Roma quei giochi e i ludi scenici offerti per l'occasione dell'ingresso nella pretura del figlio Memmio²³⁵. La lettera in esame, tuttavia, non permette di apprezzare se

232 Per i tipi di donativi richiamati, non solo in denaro (*sportulae*), cfr. GOTOFREDO (1975), V, 436 s. (*ad* C.Th.15.9.1); per le *vestes holosericae*, v. anche MARCONE (1987), 48; più in generale cfr. ID. (1996), 313, 318, spec. 321 e nt. 58, con citazione di C.Th.15.9.1.

233 Sul ruolo del senato nelle elezioni dei magistrati repubblicani all'epoca di Simmaco cfr. PALADINI (1959), 98 ss.; *adde* GARBARINO (1984), 532 nt. 46; GIGLIO (2007), spec. 71, 76 s.

234 Nel medesimo senso, pur con riferimento al solo senatoconsulto, GOTOFREDO (1975), V, 435 (*ad* C.Th.15.9.1): «*Nempe ambitus est, si quis Principi supplicet, ut maiorem sibi quam Senatusconsulto statutus fuerat, expensarum modum facere liceat. Ambitus est supra modum conditioni suae praestitutum, formamque statutam, quid affectare, vel etiam a Principe ambire; puta si privatus aut Principi, aut maiori dignitati reservatum, expensarum modum sibi petere ausit. Ambitus, non eo tantum admittitur, cum quis dignitatem ambit, verum et si indebitos honores, signa, σημεῖα, altioris ordinis et expensas largitionesque; de quibus hac leg. (scil. C.Th.15.9.1) cavetur, puta de reservatis Principi et de reservatis Consulibus ordinariis, maioribus largitionibus: et quidem in ludis et officiis publicis*».

235 Cfr. Symm., *Ep.* 4.8 (ed. MARCONE [1987], 111): «*Symmachus ad Stilichonem. Intellego ex mora et cunctatione rescripti atque [...] divini, aliquid in his, quae praetoria filii mei supplicatio comprehendit, incongruum vel dubium iudicari, atque ideo denuo tibi petitionum mearum debeo praestare rationem. De equis ob natalem d(omini) n(ostri) Honorii augustissimi et invictissimi principis largiendis, licet hoc anno obsequii istius tempus effluxerit, opinor votum meum non potuisse reprehendi. Aquae vero theatralis et holosericarum vestium impetratio etiam aliis ante me plerumque delata est et ideo iuvatur exemplis. Amphitheatrum in spectaculum, quod editioni filii mei propter capacitatem loci opto concedi, etiam ludicris quaestorum praelusionibus non negatum, testimonio sunt rescripta privilegio [...] solis patere consulibus. Sciat a me dudum rei istius processisse principium, non*

la richiesta di Simmaco si ponesse sul piano della illegalità, e se il contegno del postulante potesse eventualmente rientrare nel *crimen ambitus*; piuttosto essa sembra rivelare una situazione normativa assai incerta, dovuta credo al fatto che in materia di *editiones* la disciplina riguardante i limiti della spesa era assai particolareggiata²³⁶, e ciò inevitabilmente doveva comportare un aumento dei dubbi interpretativi, solo parzialmente risolvibili sulla base delle autorizzazioni imperiali (rescritti) precedentemente concesse in casi simili.

Se C.1.16.1, contestualizzata al momento della sua emanazione, ci presenta un *ambitus* ancora in qualche modo rapportato alle elezioni (senatoriali) dei magistrati repubblicani, segnando un'evidente continuità con l'epoca del principato, dove parimenti il *crimen* doveva attuarsi con *largitiones* di vario tipo operate dal candidato contrariamente alla *lex Iulia*²³⁷, il discorso potrebbe essere differente invece per quanto riguarda l'età giustiniana, dato che la semplice lettura della costituzione farebbe pensare piuttosto ad un *ambitus* perfezionato genericamente con una richiesta di un *rescriptum contra ius*, senza che vi fosse una specifica connessione della *specialis supplicatio* con le spese *lato sensu* elettorali. Ne deriverebbe evidentemente un notevole ampliamento delle condotte rilevanti dove l'agente non sarebbe più solamente un *candidatus*; l'esame della legislazione novellare giustiniana (*Epitome Iuliani*) può forse corroborare, come si vedrà, tale ipotesi.

Dobbiamo prima però valutare l'unica opinione che, per quanto mi risulta, è stata espressa nella dottrina romanistica a proposito del *crimen ambitus* nella Compilazione giustiniana. Mi riferisco alla breve riflessione del Balzarini²³⁸, secondo cui già nella Compilazione sarebbe riconoscibile in una qualche misura un processo di assorbimento dell'*ambitus* nel *crimen repetundarum*, mentre la definitiva attrazione esercitata dal secondo crimine si sarebbe attuata poco dopo con la emanazione della famosa Novella 8 di Giustiniano del 535. Lo studioso patavino aveva giustamente notato uno stretto rapporto di causa-effetto tra i due *crimina*²³⁹ che avrebbe senz'altro fa-

ut fastigio consulari, quod proxime tui culminis felix et olim debitus magistratus ornavit, ex hoc aliquid adderetur – neque enim praecipuus honor rerum talium requirit augmenta –, sed ne populus Romanus adpetentior istiusmodi voluptatis minoris loci urgeatur angustis»; v. il commento di MARCONE (1987), 46 ss.; inoltre, ID. (1996), 323 s.; GARBARINO (1984), 520 s. nt. 29. Sulle ingenti spese (4.000 libbre d'oro) sostenute da un altro padre senatore (Petronio Massimo) per la pretura del figlio prima del 433 d.C. cfr. GIGLIO (2007), 86.

236 Cfr. Symm., *Rel.* 8.3 (*supra*, 115 nt. 229); in C.Th.15.9.1, poi, come si è appena visto, si specificano i possibili oggetti che non era consentito donare in occasione delle *editiones*, considerando persino il loro materiale di composizione. A più generali limiti di spesa predefiniti per i pretori si accenna in C.Th.6.4.24 (a. 376) e in C.Th.6.4.25 (a. 384), sulle quali cfr. GIGLIO (2007), 77.

237 Cfr. sul punto *supra*, 56.

238 Cfr. BALZARINI (1999), 60-63.

239 Nel senso che il denaro usato per comprare i voti veniva poi recuperato attraverso

vorito l'assorbimento, ma aveva altresì osservato che la lettura dei titoli del Codice di Teodosio, del Codice di Giustiniano e del Digesto dedicati ai detti *crimina* (e al *peculatus*) palesava la conservazione di una tradizionale distinzione delle discipline giuridiche, modificate al loro interno solo per l'aspetto dell'inasprimento delle pene e dell'accoglimento di nuove e specifiche fattispecie criminose. La tesi in esame, a mio avviso, è solo in parte condivisibile, dal momento che il ripiegamento dell'*ambitus* e la complementare espansione delle *repetundae* hanno, a quanto pare, manifestazioni alquanto settoriali e non possono certo dirsi fenomeni di carattere generale; né credo che le interrelazioni tra *ambitus* e *repetundae* possano essere colte nella loro complessità, osservando solamente i titoli dedicati a tali *crimina* nelle tre opere della Compilazione. Certamente ha grande rilievo il fatto che i giustinianeî abbiano scelto di omettere, nel titolo del *Codex* dedicato all'*ambitus*, la *lex Arcadiana* del 397 recepita in C.Th.9.26.1, la quale aveva, come si è visto, una dimensione applicativa assai ampia, includendo tra i possibili agenti tutti coloro che aspiravano ad elevate dignità ed *honores* palatini concessi con *iudicium* imperiale, e, per quanto attiene alla condotta, estendendo la punibilità all'*ambitus coeptus*²⁴⁰; ma non si può dimenticare il fatto che sono ancora assai numerose le costituzioni, recepite nel *Codex* del 534 sotto vari titoli dedicati a diversi funzionari, nelle quali si tratta del nostro crimine con probabile riferimento alla fase preparatoria (*ambitio*) o alla perfezione (*ambitus*), prevedendo altresì diversi tipi di sanzione. D'altro canto, la conservazione nel Digesto del brano di Modestino, già più volte richiamato, sotto il titolo *De lege Iulia ambitus* (D.48.14.1), non può che essere attribuita alla volontà dei giustinianeî di continuare a sanzionare le *petitiones* "ambiziose" di cariche (magistratuali e sacerdotali) municipali, limitandosi solamente ad aggiornare i valori della pena pecuniaria stabilita²⁴¹. Per vero un'espansione delle *repetundae* a discapito dell'*ambitus* potrebbe essere colta leggendo la costituzione di Teodosio II, dell'anno 439, recepita sotto il titolo *Ad legem Iuliam repetundarum* del Codice giustiniano (C.9.27.6)²⁴². In essa Teodosio II stabilisce che i governatori provinciali devono accedere alla carica «*non ambitione vel pretio*», ma sulla base della meritoria esperienza già maturata e verificata dal *praefectus praetorio*²⁴³. Richiede inoltre che l'estraneità della procedura di nomina

estorsioni in danno dei sudditi, una volta conseguita la carica; v. anche in merito BONINI (1989), 29.

240 SPERANDIO (1998), 219, ha interpretato la scelta omissiva operata dai compilatori come un'ultima significativa tappa, anticipata da C.4.2.16 (Onorio) e da C.9.27.6 (Teodosio II), di uno sviluppo normativo nella direzione di un trattamento più benevolo del *crimen ambitus*. Meno rilevante pare invece l'omissione *sub titulo* C.9.26 di C.Th.9.26.4, che aveva un ambito applicativo assai più ristretto (*repetitio officiorum* di governatori e funzionari attivi in provincia: cfr. *supra*, 93 s.).

241 Sul punto cfr. *supra*, 42 nt. 108.

242 L'abbiamo riportata *supra*, 67.

243 Sul punto cfr. in particolare LANADIO (2002), 237 e nt. 85; MALAVÉ (2003), 300; CAÑIZAR

a pratiche corruttive sia garantita da un giuramento reso dal nominato, col quale lo stesso affermi essenzialmente che non ha dato e non darà denaro a vario titolo, anche per interposta persona, per l'ottenimento della carica e che non riceverà ricompense, ad eccezione dello stipendio spettante, per i benefici resi nell'esercizio delle sue funzioni²⁴⁴. Siamo di fronte dunque ad un giuramento per così dire riassuntivo delle fattispecie dell'*ambitus* e delle *repetundae*²⁴⁵, ma nel quale è indiscutibile, se guardiamo all'impostazione sistematica seguita dai compilatori giustiniane (che collocano la *lex* sotto il titolo dedicato alla *lex Iulia repetundarum*) e alla sanzione prevista per la violazione del giuramento (il quadruplo del denaro dato-ricevuto)²⁴⁶, che sono le seconde ad esercitare una *vis attractiva* sul primo. Occorre tuttavia evidenziare che C.9.27.6 riguarda solamente i governatori provinciali, rispetto ai quali il fenomeno della compera della carica doveva essere particolarmente diffuso nell'età giustiniana²⁴⁷, e non considera le altre più elevate *administrationes* imperiali e tanto meno la vasta schiera degli *officiales* subordinati²⁴⁸. Occorre inoltre aggiungere che la pena

(2016), 90.

244 «...*iurati inter gesta depromant se pro administrationibus sortiendis neque dedisse quippiam neque daturos umquam postmodum fore, sive per se sive per interpositam in fraudem legis sacramentique personam, aut donationis venditionisve titulo aut alio velamento cuiuscumque contractus, et ob hoc exceptis salariis nihil penitus tam in administratione positos quam post depositum officium pro aliquo praestito beneficio tempore administrationis, quam gratuito meruerint, accepturos*». Sul giuramento in questione cfr. in generale SCHWARTZ (1695), spec. 16 ss.; con rilievi di illogicità in ordine al testo della costituzione, DE MARTINO (1975), V, 383 s. e nt. 30; ANDREOTTI (1975), 20; CALORE (1998), 117 ss.; PULIATTI (2000), 69 ss.; DEMANDT (2007), 301; *adde*, per altra lett., SPERANDIO (1998), 219 nt. 83. Sul giuramento imposto ai governatori nella Novella 8 di Giustiniano v. *infra*, 126.

245 Il SCHWARTZ (1695), 6, 16, lo denomina “*juramentum ambitus atque (et) repetundarum*”.

246 Cfr. in merito *supra*, 67 e nt. 17.

247 Cfr. spec. CECCONI (2005), 291.

248 Di diverso avviso è il SCHWARTZ (1695), 26, il quale, riprendendo la tesi di Baldo, afferma: «Subjectum hujus Juramenti, et quibus illud imponitur, sunt quidem juxta verba nostrae l. ult. C. ad L. Jul. Repet. (*scil.* C.9.27.6) viri ad provincias regendas accedentes, sive Rectores Provinciarum, sed per extensionem omnes omnino, qui ad magistratum, potestatem, vel aliud officium, munus, ministerium etc. adipiscendum quid praestiterunt, aut in eo constituti quid acceperunt, quo contra officii sui religionem faciant...Verba namque, quae in d. l. 1.pr. ss. ad L. Jul. Repet. (*scil.* C.9.27.1-5) inveniuntur, generalia sunt, et extendunt verba specialia nostrae l. ult. ita, ut eorum nomine intelligi debeant non tantum praetores, praesides, eorumque assessores, quaestores, rationales, cognitores, judicesve pedanei, et municipales magistratus, sed etiam militares, imo et Senatores, qui vel per Ambitum ad dignitates istas adspirant, vel etiam in illis constituti pecuniam aliamve rem accipiunt...»; tralasciando tuttavia una lettura sistematica (interna al titolo) incompatibile con l'approccio storicistico al tema qui adottato, dev'essere evidenziato come non vi sia alcun appiglio testuale in C.9.27.6 per l'estensione del giuramento a figure diverse dal governatore provinciale.

tipica dell'*ambitus*, la *deportatio* (o *exilium*), è ancora conservata nel caso in cui a rendere possibile la compera della carica di governatore provinciale vi fosse retrostante un'operazione presumibilmente di mutuo conclusa dal candidato-funzionario *ambiens* con un banchiere (*collectarius*):

C.4.2.16 (*Imp. Honorius et Theodosius aa. Theodoro pp.*): «*Quisquis iudici fenebrem pecuniam mutuaverit, si in provincia fuerit versatus quasi emptor legum atque provinciae, vel si quis collectarius honoris pretium dederit ambiens, exilii poena una cum ipso iudice plectetur*» (a. 408)²⁴⁹.

Un'altra questione da affrontare poi in rapporto alla Compilazione valutata nel suo complesso è se il *crimen ambitus* avesse acquisito in età giustiniana un'estensione tale da includere altresì la simonia compiuta dal candidato ad una carica ecclesiastica, come si è fuggacemente ritenuto²⁵⁰. Uno spunto a favore di tale tesi potrebbe in verità emergere da D.48.14.1.1 dove, trattando dell'applicazione – mediata, come abbiamo visto, da un senatoconsulto d'incerta datazione – della *lex Iulia ambitus* nei municipi, si considera, oltre al *petere magistratum*, anche il *petere sacerdotium*²⁵¹; espressione, questa, che, in ipotesi, nella prospettiva dei giustiniani potrebbe riferirsi non più al sacerdozio pagano ma alle *ecclesiae* cristiane e alle loro articolazioni strutturali, in particolare all'ufficio vescovile²⁵². Sappiamo tuttavia che non solo nel V ma anche nel VI secolo il flaminato perpetuo ed il sacerdozio provinciale di origini pagane conservavano una loro vitalità, pur essendosi oramai

249 Per la rilevanza della costituzione per l'argomento dell'*ambitus* cfr. SCHWARTZ (1695), 9 (§ 4); SANTALUCIA (1998), 290 nt. 76; SPERANDIO (1998), 218 nt. 82; *adde* GOTOFREDO (1975), III, 225 (ivi l'equiparazione tra *exilium* e *deportatio*). Sulla propensione ad indebitarsi con prestiti per conseguire le cariche pubbliche v. già Libanio, *Orat.* 4.21, con riferimento al *consularis Syriae*, Eutropio (a. *post* 388); per l'epoca giustiniana Procopio, *Anecd.*, 21.13; il fenomeno è anche ricordato, sempre con riguardo ai governatori provinciali, in Nov. 8.*praef.*1, su cui BONINI (1989), 29 nt. 9; MALAVÉ (2003), 303. L'espressione “*emptor legum*” ha il significato sostanziale di violatore delle leggi: cfr. sc. ὡς ἀγοραστής τῶν νόμων *ad* B.23.1.60 = C.4.2.16 (Hb. II, 652; Sch. BS. 1595, 4 ss.).

250 Cfr. *supra*, 11 e nt. 11.

251 Cfr. *supra*, 45.

252 Il FASCIONE (1988), 183 nt. 12, avanza, a quanto pare, la congettura che il *petere sacerdotium* possa essere un'inserzione postclassica o giustiniana che allude al sacerdozio cristiano. Scrive l'A.: «È interessante notare, sia pure *per incidens*, come all'interno della disciplina romano-classica della repressione dell'*ambitus* in ordine alle carriere magistratuali, si sia introdotto, in età giustiniana, e più in generale verosimilmente già da età post-teodosiana, anche quella relativa alle carriere dei sacerdoti, evidentemente di fede cattolica». Di solito, per altro, “*sacerdos*” e “*sacerdotium*” nel linguaggio del tardo-impero designano il vescovo e l'ufficio vescovile (v. DI BERARDINO [1998], spec. 43 ss.) e ciò evidentemente potrebbe supportare la congettura appena ricordata.

ridotti a semplici titoli onorifici ambiti dalle aristocrazie municipali²⁵³; e si è anche pensato che, ancora alla fine del IV secolo, l'elezione del *sacerdos provinciae* avesse conservato un carattere popolare²⁵⁴. Tali elementi potrebbero rendere coerente il passo di Modestino anche con il sistema elettorale vigente nel tardo-impero per i sacerdoti di origine pagana, municipali o provinciali; mi sembra dunque assai più probabile che anche i giustinianeî, come l'allievo di Ulpiano, volessero alludere alle *petitiones* riguardanti *sacerdotes* pagani²⁵⁵.

V'è poi un altro aspetto che vale la pena di tenere in conto nella questione che stiamo affrontando, e cioè che, se c'è una fattispecie criminosa in età giustiniana che viene accostata per un qualche aspetto agli atti simoniaci, questa è il *crimen maiestatis* e non l'*ambitus*. È opportuno a tal riguardo leggere la celebre costituzione dell'imperatore Leone del 469 d.C., poi accolta nel *Codex* giustiniano, dedicata alla compravendita della carica di *episcopus*; una *lex*, la prima contro la simonia²⁵⁶, che è chiaramente ispirata dai precetti della Chiesa²⁵⁷ e dagli ammonimenti di papa Leone Magno che era morto pochi anni prima²⁵⁸:

C.1.3.30 (*Imp. Leo et Anthemius aa. Armasio pp.*): «*Si quemquem vel in hac urbe regia vel in ceteris provinciis, quae toto orbe diffusae sunt, ad episcopatus gradum provehi deo auctore contigerit, puris hominum mentibus nuda electionis conscientia sincero omnium iudicio proferatur. 1. Nemo gradum sacerdotii pretii venalitate mercetur: qualiter quisque mereatur, non quantum dare sufficiat aestimetur. 2. Profecto enim quis locus tutus et quae causa esse poterit excusata, si veneranda dei templa pecuniis expugnantur? Quem murum integritati aut vallum fidei providebimus, si auri sacra fames penetrabilia veneranda proserpit? Quid denique cautum esse poterit aut securum, si sanctitas incorrupta corrumpitur? 3. Cesset altaribus imminere profanus ardor avaritiae et a sacris adytis repellatur piaculare flagitium. Ita castus et humilis nostris temporibus eligatur episcopus, ut, locorum quocumque pervenerit, omnia vitae pro-*

253 Cfr. CONTI (2009), § 2 (e lett. cit. in nt. 16); FILIPPINI (2016), 410 ss.; v. anche *supra*, 100 nt. 152.

254 Ciò sembra emergere da C.Th.12.1.148 (*Imp. Arcadius et Honorius aa. Theodoro praefecto praetorio*): «*Cum super ordinando sacerdote provinciae publicus esset ex more tractatus, idem nostra auctoritate decretum est, ut ad subeunda patriae munera dignissimi et meritis et facultatibus eligantur nec huiusmodi nominentur, qui functiones debitas implere non possint*» (a. 399 [Seeck]), dove il “*tractatus publicus*” potrebbe stare a significare una discussione dei *cives* municipali finalizzata ad una deliberazione di carattere elettivo relativa al *sacerdos provinciae*; in tal senso v. OPPEDISANO (2011), 433 s. nt. 40; sulla citata costituzione v. altresì DI BERARDINO (1998), 47; FILIPPINI (2016), 422 nt. 30, inoltre, con riguardo alla parte orientale dell'impero, 449 nt. 93.

255 In tal senso anche CUIACIO (1839), IX, 2210, che vede in D.48.14.1.1 un'allusione ai “*sacerdotes provinciarum profani*”.

256 Cfr. SCARCELLA (1997), 284; WIPSYCKA (2000), 35.

257 Cfr. *supra*, 76 nt. 49.

258 Cfr. in proposito diffusamente PIETRINI (2002), 156 ss.

priae integritate purificet. 4. Non pretio, sed precibus ordinetur antistes. Tantum ab ambitu debet esse sepositus, ut quaeratur cogendus, rogatus recedat, invitatus effugiat. 5. Sola illi suffragetur necessitas excusandi. Profecto enim indignus est sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus, cum sane quisquis hanc sanctam et venerandam antistitis sedem pecuniae interventu subisse aut si quis, ut alterum ordinaret vel eligeret, aliquid accepisse detegitur, ad instar publici criminis et laesae maiestatis accusatione proposita a gradu sacerdotii retrahatur. 6. Nec hoc solum deinceps honore privari, sed perpetuae quoque infamiae damnari decernimus, ut eos, quos facinus par coinquinat et aequat, utrosque similis poena comitetur» (a. 469)²⁵⁹.

Il merito («...qualiter quisque mereatur...»), riconosciuto da «*puris hominum mentibus, nuda electionis conscientia, sincero omnium iudicio*»²⁶⁰, è dunque la sola via per raggiungere il seggio vescovile²⁶¹, e nessuno può considerare in vendita il «*gradum sacerdotii*»; l'ordinazione deve essere fondata su preghiere rivolte a chi è tenuto all'obbedienza (ciò che esclude la libera determinazione del candidato²⁶²), non sul prezzo di acquisto (§ 4: «*Non pretio, sed precibus ordinetur antistes*») – ribadisce l'imperatore – e l'eligendo deve tenersi distante da un 'ambitus' condiviso con l'ordinante (§ 4: «*Tantum ab ambitu debet esse sepositus*») ²⁶³. Il contegno "ambizioso" inoltre – § 5 – viene equiparato («*ad instar*») ad un crimine pubblico ed in particolare, come si diceva, al *crimen maiestatis*²⁶⁴; non già tuttavia dal punto di vista sostanziale²⁶⁵, ma solamente dal punto di vista procedimentale, per il notevole ampliamento

259 Cfr. BIONDI (1954), III, 473; JOANNOU (1972), 116; SCARCELLA (1997), 282 s.; PIETRINI (2002), 159 s.; CUSMÀ PICCIONE (2010), 42; BUENO (2015), 211.

260 Si allude con tali espressioni verosimilmente anche all'approvazione popolare richiesta per l'investitura vescovile; sul punto cfr. GAUDEMET (1979b), 22 ss.

261 Cfr. anche Sid. Apoll., Ep. 7.9.22: «...maxime ambiendus, quia minime ambitiosus, non studet suscipere sacerdotium, sed mereri»; Sidonio auspica dunque che non ci si adoperi per occupare la carica di vescovo, ma la si meriti.

262 Tant'è che il *suffragium* del candidato può riguardare solo la dispensa dalla carica: § 5: «*Sola illi suffragetur necessitas excusandi*»; mentre l'adeguatezza dello stesso si evince dal suo essere disinteressato («*invitus*»): «*Profecto enim indignus est sacerdotio, nisi fuerit ordinatus invitus...*».

263 Cfr. sul § 4 *praecipue* ROSENBERG (2011), 207.

264 Sull'evoluzione del *crimen maiestatis* nel tardo antico v. BASSANELLI SOMMARIVA (1984), 95 ss. (per il Teodosiano); SANTALUCIA (1998), 287 s.; SOLIDORO (2003), 123 ss.; SCOGNAMIGLIO (2009), 147 s., con citazione di C.1.3.30.5 a p. 148.

265 Sembra questa l'opinione di HERMAN (1937), 257: «Leo und Anthemius erklärten die Simonie als crimen laesae maiestatis»; non si specificano le limitate finalità d'ordine procedimentale dell'equiparazione neanche in AOUN (2002), 188: «...l'accession simoniaque à la dignité épiscopale, l'ordination ou l'élection faite à prix d'argent, sont considérées comme une atteinte à l'État équivalent à un crime de lèse-majesté ou de trahison...»; similmente PIETRINI (2002), 160.

dei soggetti legittimati a sostenere l'accusa ²⁶⁶ nei confronti del vescovo che abbia sollecitato e ricevuto qualche utilità per ordinare o eleggere il nuovo *episcopus* («*ad instar publici criminis et laesae maiestatis accusatione proposita*»). E neppure si può cogliere un'equiparazione sostanziale al *crimen maiestatis* nell'accenno alla “*superna maiestas*” – è la *maiestas* del Dio cristiano – che si legge nell'editto con il quale il *praefectus praetorio Italiae* Himelco (o Imilcone) pubblica, qualche anno dopo (a. 473), una costituzione dell'imperatore d'Occidente Glicerio diretta ancora contro le ordinazioni simoniache: «*Quemadmodum dominus noster invictissimus princeps Glycerius...ne quid in supernae majestatis deinceps ex sacerdotali ordinatione tentaretur injuriam, ac bonae conscientiae meritum nummarii fieret causa suffragii, edictalibus inhiendum crediderit constitutis...*» ²⁶⁷.

Quindi, stando a C.1.3.30, colui che ha dato il *pretium honoris*, cioè il candidato-vescovo, non risponde per il reato di *ambitus*, né risponde per il crimine di lesa maestà; possiamo solo dire in merito al *reus* che egli va incontro alle medesime pene (rimozione dalla carica e *perpetua infamia*) previste per il vescovo, ordinante o elettore, colto dal «*profanus ardor avaritiae*» (v. §§ 5-6). Ci troviamo in verità chiaramente fuori dalla disciplina del *crimen ambitus* ed anche la pena presenta aspetti notevolmente difformi: non troviamo in C.1.3.30 alcun accenno alla *deportatio* o ad una pena pecuniaria; il condannato dovrà essere rimosso dall'ufficio ecclesiastico comprato o (per l'ordinante simoniaco) detenuto ²⁶⁸, e anche l'*infamia*, che pure era prevista come pena accessoria per l'*ambitus* (v. C.1.16.1), mostra una differenza importante: essa è qualificata *perpetua* e non pare ammettere, in considerazione forse della gravità dell'illecito di natura fondamentalmente religiosa ²⁶⁹, quella *restitutio in integrum* ancora, a date condizioni, prevista in D.48.14.1.2 ²⁷⁰.

266 Su tale ampliamento nell'ambito della repressione del crimine di lesa maestà nel tardo impero cfr. specialmente SOLIDORO (2003), 155 ss.

267 Testo integrale e commento in GORIA - SITZIA (2013), n. 07, 152 ss. [Sciandrello]; altro breve cenno al provvedimento di Glicerio in DE SALVO (1999), 385; più diffusamente cfr. ROBERTO (2014), 176 ss., che sottolinea la sintonia del detto provvedimento con la *lex* di Leone del 469.

268 La deposizione dalla carica vescovile era disposta anche in caso di *petitio* ‘ambiziosa’ per ottenere un trasferimento in una sede più prestigiosa e remunerativa: v. la lettera di papa Leone Magno ad Anastasio vescovo di Tessalonica (*Collectio Hispana Gallica Augustodunensis*, 69.8): «*Ut si quis episcopus suum deserens civitatem maiorem sedem ambitus causa petieret nec illam optinere poterit et sua carere debebit*»; su di essa, CARON (1975), 99 s.

269 La gravità del peccato di simonia è già sottolineata da S. Pietro nella risposta data a Simone il Mago alla richiesta avanzata da quest'ultimo di ricevere, pagandolo, il potere di trasmettere lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani: cfr. *Act. Apost.* 8.18 ss.; OTADUY - VIANA - SEDANO (2012), 324.

270 Cfr. *supra*, 40 ss.

La costituzione di Leone esaminata rivela come tra l'*ambitus* e la simonia vi possa essere una comunanza terminologica, riscontrabile per vero anche nelle *Variae* di Cassiodoro²⁷¹, ma non per questo è lecito scorgere un'estensione della disciplina sull'*ambitus* alle condotte simoniache.

5. L'*ambitus* nelle Novelle giustiniane.

Le Novelle di Giustiniano non presentano una disciplina specifica in ordine al *crimen ambitus*²⁷²; secondo la tesi del Balzarini sopra ricordata²⁷³, con la Novella 8 (a. 535), indirizzata a Giovanni di Cappadocia e intitolata (non tuttavia dalla cancelleria giustiniana²⁷⁴): Η ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΣ ΟΙΑΣΟΥΝ ΔΟΣΕΩΣ ΓΙΝΕΣΘΑΙ (*Ut magistratus sine ulla donatione fiant*)²⁷⁵, si sarebbe perfezionato un *iter* normativo, già percepibile nella Compilazione,

271 KÖHLER (1995), 167, osserva che in Cassiodoro '*ambitus*' è impiegato come *terminus technicus* per la simonia (che, per quanto mi risulta, nell'epoca qui in esame è priva di una denominazione sua propria; sarà solo papa Gregorio Magno ad usare frequentemente la locuzione '*simoniaca haeresis*': v. RIZZO [2013], 195 s.; cfr. anche *supra*, 11 nt. 11). La fraseologia ricorrente nel lessico della cancelleria imperiale a proposito del *crimen ambitus* si ritrova in effetti nell'editto di Atalarico del 534, richiamato in Cass., *Var.* 9.15, che recepiva un decreto del senato di Roma in materia di simonia. Nella lettera indirizzata dal re ostrogoto a papa Giovanni II vale la pena di leggere con particolare attenzione il seguente passaggio (Cass., *Var.* 9.15.8-9): «*Iniquum est enim, ut locum apud vos (scil. papa Giovanni II) habeat ambitus, quem nos laicis divina consideratione perclusimus. Quapropter si quis apostolicae praesul ecclesiae vel patriarcharum episcopum sive per se sive per parentes vel servientium quascumque personas aliqua suffragii crediderit ambitione promovendum, et ipsum reddere accepta definimus et quod est canonibus statutum, eum modis omnibus esse passurum. Si quis vero quae dederit aut promiserit eodem superstite timuerit publicare, ab hereditibus vel prohereditibus eius ecclesia repetat, cuius suffragio antistes deprehenditur ordinatus, nota infamiae nihilominus superstites inurente. reliquos quoque ordines sub eadem fieri districtione praecipimus*»; in esso si accosta semplicemente l'*ambitus* dei laici, vietato "*divina consideratione*" dal re, alla condotta simoniaca posta in essere nella sede apostolica; v. anche CASTRITIUS (1982), 232; nonché NERI (2010), 35. L'*ambitus* è poi "*profanus*" in Cass. *Var.* 9.16.2 («...*ut ab honestate sanctae ecclesiae profanus ambitus auferatur*»), nella quale Atalarico ordina al *praefectus Urbi* Salvenzio di esporre in pubblico, nella facciata della Basilica Vaticana, il proprio editto e il senatoconsulto sopra citati; v. anche in merito SABA - CASTIGLIONI (1966), I, 185. L'iscrizione pubblicata in ICVR. II.4116.a (a cura di G.B. de Rossi, Romae 1888, 57) è prova dell'esecuzione dell'ordine.

272 Lo ha già osservato PULIATTI (2007), 2111 s., il quale ha ravvisato in tale dato negativo un segno della perdurante vigenza della disciplina compilatoria.

273 Cfr. *supra*, 117 s.

274 Cfr. in proposito GORIA (2016), 435.

275 Il "*ΔΟΣΕΩΣ*" è reso nell'*Authenticum* con "*suffragio*", nel senso di "*recommandation salariée*" (così, COLLOT [1965], 216 s. nt. 29), o meglio, "*somma*", "*bene pagato*" (così, NERI

che muoveva nella direzione di un assorbimento del *crimen ambitus* entro il *crimen repetundarum*, attuandosi sul piano della disciplina sanzionatoria una riunione di un atto-causa (ravvisabile nel pagamento illegittimo di un *pretium honoris*) con il relativo atto-effetto (l'estorsione di denaro operata poi dal funzionario nominato in danno degli amministrati). Il romanista patavino si riferiva in particolare ai capitoli 1 e 8 della citata Novella – nei quali Giustiniano fissa un divieto assoluto dei *suffragia* prezzolati (salvi, invece, i pagamenti dei “diritti di bollo” a favore dell'amministrazione imperiale)²⁷⁶ e prevede le relative comuni sanzioni (confisca dell'intero patrimonio insieme all'esilio preceduto da supplizi corporali)²⁷⁷ – e osservava

[1988], 134); per l'equivalenza di ‘δόσις’ e ‘*suffragium*’ v. anche LIEBS (1978), 164 nt. 15; DAUBE (1979), 237. A proposito dell'*Authenticum* per altro va osservato che sono rare le ricorrenze di ‘*ambitio*’, ‘*ambitiosus*’: v. BARTOLETTI COLOMBO (1983), 81. La lunga Novella 8 di Giustiniano (composta da 14 *capita* e da 4 allegati) è stata ampiamente studiata: v. specialmente, oltre al *Manuale* di VAN DER WAL (1998), *passim*, in part. 117, il fondamentale lavoro di BONINI (1989), nonché HAASE (1994), 15 ss.; per brevi commenti sui capitoli specifici che maggiormente qui interessano cfr.: JONES (1964), I, 394 ss.; COLLOT (1965), 216 ss.; LIEBS (1978), 161 ss.; PULIATTI (2000), 49 nt. 7. Tra i più recenti contributi segnalo: MARCONE (2007b), 131 ss.; v. anche ID. (2007a), 124 ss.; inoltre ROBLES (2012), 1 ss. Per i frequenti richiami della Novella 8 nella successiva legislazione giustiniana v. *praecipue* BONINI (1989), 82 ss.

276 La riforma giustiniana mirava – attraverso l'affermazione del principio della gratuità della carica, che era riflesso nella dichiarazione di illegittimità di qualsivoglia *suffragium* pagato dal candidato, e che era leggermente attenuato dalla previsione della corresponsione a favore del fisco di un'indennità di insediamento (quella che il Balzarini chiama “diritti di bollo”) quantificata secondo tariffe ufficiali – a sradicare quel nesso deleterio tra pagamento del *pretium honoris* e estorsioni di rivalsa in danno degli amministrati che comportava altresì un impoverimento delle casse imperiali; sul punto cfr. *praecipue* BONINI (1989), 29; MARCONE (2007b), 134. Sulle “tarifs d'accès” e i relativi precedenti storici (*summae honorariae*) v. anche CECCONI, (2005), 291; inoltre DEMANDT (2007), 301.

277 Cfr. Nov. Iust. 8.1: «...ἐπὶ τόνδε τὸν θεῖον ἐηλύθαμεν νόμον· δι' οὗ θεσπίζομεν, μήτε ἀνθυπατεῖαν μηδεμίαν μήτε τὴν μέχρι νῦν καλουμένην βικαρίαν μήτε τὸν κόμητα τῆς ἐώας μήτε ἄλλην οἰανοῦν ἀρχήν, μήτε ὑπατικὴν μήτε ἡγεμονικὴν, ἅς δὴ κονσουλᾶριᾶς καὶ κορρεκτορίας καλοῦσιν (ὧν τινῶν ῥητῶς μέμνηται ἢ ὑποκειμένη τῶδε ἡμῶν τῷ θεῖῳ νόμῳ ἀπογραφῆ, ἅς δὴ καὶ μόνας ὑπὸ τόνδε τὸν νόμον ἄγομεν), διδόναι τι suffragium μηδὲ ὑπὲρ τῆς ἀρχῆς τὴν οἰανοῦν δόσιν μήτε ἄρχοντι μηδενὶ μήτε τῶν περὶ τὰς ἀρχάς τιμι μήτε ἐτέρῳ προσώπῳ κατὰ πρόφασιν προστασίας· ἀλλὰ προῖκα μὲν κομίζεσθαι τὰς ἀρχάς, μέτρια δὲ παρέχειν προφάσει τῶν ὑπὲρ ἐκάστης διδομένων συμβόλων τε καὶ χαρτῶν»; trad. edd.: «... ad divinam hanc legem venimus: per quam sancimus ne quis neque proconsul neque qui adhuc vocatur vicarius neque comes Orientis neque alius quilibet magistratus neque consularis neque praesidialis, quos consulares et correctorios vocant (quorum diserte meminit notitia sacrae huic legi nostrae subiecta, quos quidem etiam solos huic legi subicimus), ullum suffragium det, neque ullam pro magistratu donationem neque ulli magistratui neque cuiquam eorum qui circa magistratum sunt, neque alii personae patrocini nomine: sed ut

un'innovazione di grande rilievo rappresentata appunto dalla «assimilazione tra la fattispecie di acquisto di una carica e di consumata estorsione nei confronti dei sudditi»²⁷⁸. Tale considerazione unitaria emerge indubbiamente anche dal tenore del giuramento richiesto ai funzionari imperiali al momento dell'insediamento nella carica, giuramento col quale essi dichiaravano tra l'altro, assumendosene una responsabilità di fronte a Dio, sia di non avere dato o promesso alcunché *suffragii nomine*, sia di voler esercitare un'amministrazione onesta sui provinciali, essendo loro sufficiente l'annona spettante²⁷⁹. Se prestiamo attenzione tuttavia a quali sono i funzionari presi in considerazione dall'imperatore come possibili autori dei crimini in questione, è agevole rendersi conto che essi appartengono tutti alle posizioni apicali delle amministrazioni provinciali: nell'elenco figurano infatti il *proconsul*, il *vicarius*²⁸⁰, il *comes Orientis*, il *consularis*, il *corrector*²⁸¹, e Giustiniano, per non lasciare dubbi, precisa espressamente che solo a costoro dovrà applicarsi la sua costituzione²⁸²; la *notitia* poi, che viene posta in appendice alla novella e che

gratis accipiant magistratum, modica vero praebeant symbolorum et chartarum nomine, quae pro quoque magistratu dantur». Inoltre, Nov. Iust. 8.8.1: «Εἰ δέ τις παρὰ ταῦτά τι πράξειεν, ἴστω καὶ ἔως ἐπὶ τῆς ἀρχῆς, ἐφ' ἧς ἐστὶ δικαστής, κλοπῆς αἰτίαν ὑποστησόμενος· καὶ εἴγε φανεῖη δοῦς χρυσίον ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν τὴν ἀρχὴν ἢ λαβὼν ἐκ τῆς ἀρχῆς (ἐκάτερον γὰρ ὁμοίως ὑπεύθυνον), ὅτι καὶ δήμευσιν καὶ ἐξορίαν ὑποστήσεται καὶ τὴν εἰς τὸ σῶμα βάσανόν τε καὶ τιμωρίαν...»; trad. edd.: «Si vero quis contra haec quid fecerit, sciat se etiam dum in eo magistratu, in quo iudex est, furti crimen subiturum, et si eum pecuniam ad magistratum obtinendum dedisse, aut quid ex magistratu accepisse appareat (utrumque enim pariter poena dignum est), se et bonorum publicationem et exilium et corporis tormenta atque supplicia esse subiturum...». Le estorsioni commesse dopo l'ottenimento della carica obbligavano, in aggiunta, al pagamento di una *poena quadrupli* a favore del concusso (v. Nov. Iust. 8.7). Già è stata rilevata (BONINI [1989], 47 nt. 40) l'anomalia del linguaggio della novella che discorre per tale ultima fattispecie di κλοπή (*furtum*) anziché di *crimen repetundarum* (o espressioni simili). Va tenuto tuttavia in conto dell'inutilità di una precisa qualificazione nei testi normativi del Tardo Antico, dove la *cognitio extra ordinem* ha da tempo sostituito il processo *per quaestiones*: cfr. al riguardo, con specifico riferimento alle *repetundae*, BARBATI (2013), 366 s. Sulla pena del quadruplo v. anche MALAVÉ (2003), 307 e nt. 56.

278 Cfr. BALZARINI (1999), 63.

279 Cfr. Nov. Iust. 8.7 e, in appendice, il testo del *iusiurandum* (ed. Schöll-Kroll, p. 90); in dottrina v. CALORE (1998), 119 ss.; MAROTTA (1999), 123 s.; PULIATTI (2000), 74 s.; MALAVÉ (2003), 306; MARCONE (2007b), 137 s.; da ultima, QUINTANA (2016), 442 ss.

280 Non deve essere qui inteso come il tradizionale funzionario posto a capo della diocesi; lo stesso Giustiniano, d'altra parte, aveva soppresso i vicariati, e le figure istituzionali relative, con la stessa Nov. 8 (capp. 2-3); sul punto v. *praecipue* BONINI (1989), 34 ss.; MARCONE (2007b), 135 s.

281 Cfr. Nov. Iust. 8.1, *supra*, 125 nt. 277; COLLOT (1965), 217; BONINI (1989), 32 s.

282 Cfr. Nov. Iust. 8.1, *supra*, 125 nt. 277.

contiene le tariffe d'accesso fissate per i nominati, conferma tale limite soggettivo delle norme ²⁸³, ed è a questo punto irrilevante, ai fini di una valutazione del semplice dato normativo, il fatto che Procopio, in *Anecd.* 21.16 ss. (dove lo storico chiaramente vuole sottolineare una contrarietà del contegno di Giustiniano alle disposizioni da lui stesso emanate con la Novella 8), non faccia espresso riferimento alle nomine di governatori provinciali, ma genericamente a detenzioni di ἀρχαί (cariche pubbliche) ²⁸⁴. Possiamo dunque affermare con tranquillità che la *lex* in questione, occupandosi solamente dei detti funzionari, si inserisce in una tradizione normativa che ha un precedente nella costituzione di Teodosio II dell'anno 439 (C.9.27.6) ²⁸⁵, e che prosegue anche dopo l'anno 535, con la costituzione di Tiberio II, all'epoca ancora Cesare, del 574 (v. Nov. 161.1 del *Codex Marcianus*), la quale sembra rivelare un sostanziale e duraturo fallimento delle misure punitive adottate da Giustiniano circa quarant'anni prima ²⁸⁶. Opportunamente dunque la più attenta dottrina non ha mancato di evidenziare il fatto che la Novella giustiniana non poteva essere applicata in particolare ai funzionari dell'amministrazione centrale ²⁸⁷. Se così è, l'opinione sostenuta dal Balzarini che l'*ambitus* fosse confluito nel *crimen repetundarum* in modo generalizzato, non mi pare fondata: si potrà credere, tutt'al più, che il processo di assorbimento si fosse perfezionato in riferimento alla figura del governatore provinciale, mentre una repressione autonoma dell'*ambitus* (con diverse pene applicabili al *reus* rispetto alle *repetundae*) dopo la Compilazione, in assenza di testimonianze contrarie, doveva ancora essere attuale, quanto meno per i magistrati municipali e per i diversi *officiales* dell'amministrazione imperiale centrale e periferica (in questo secondo caso per la fattispecie della *repetitio officii*).

La legislazione novellare giustiniana inoltre si occupa a più riprese del proble-

283 Cfr. BONINI (1989), 74 s. e nt. 17.

284 Su Proc., *Anecd.* 21.16 ss. v. LIEBS (1978), 165 s.; diffusamente BONINI (1989), 98 ss.; GORIA (1996), 573 nt. 39; BALZARINI (1999), 64 s.; MALAVÉ (2003), 305 s. nt. 54; KELLY (2004), 164; MARCONE (2007b), 133.

285 In tal senso v. anche CALORE (1998), 114, 117; QUINTANA (2016), 444.

286 Cfr., a proposito della costituzione di Tiberio II, COLLOT (1965), 219; BALZARINI (1999), 64; MALAVÉ (2003), 306 nt. 55; MARCONE (2007b), 133.

287 Puntuale è l'affermazione del GIZEWSKI (1988), 225: «Die Regelung der Nov. 8 betrifft ferner...lediglich Inhaber hoher Provinzialverwaltungsämter, keinen einzigen Angehörigen der Zentralverwaltung und auch nicht Amtsinhaber der kaiserlich-staatlichen Vermögensverwaltungen in den Provinzen...», a cui segue l'ipotesi che, fuori dalla previsione della Novella 8, si potesse anche esercitare il commercio di cariche pubbliche entro spazi di legalità: «Es bedeutet daher keinen Widerspruch zu den Regelungen der Nov. 8, wenn außerhalb ihres klar bestimmten Anwendungsbereichs noch andere Möglichkeiten des rechtmäßigen Ämterkaufs und -verkaufs existieren»; cfr. anche sul punto JONES (1964), I, 395 s.

ma del mercimonio delle cariche ecclesiastiche ²⁸⁸, denunciato poi in tutta la sua gravità anche da papa Gregorio Magno, assiduo oppositore – attraverso predicazioni, continui richiami alla vigilanza rivolti ai vescovi e alle autorità laiche, indizioni di concilii, applicazioni di pene canoniche – della *simoniaca haeresis* ²⁸⁹; ma anche in relazione a tali *leges* non si trova alcun appiglio testuale che consenta di prospettare un possibile assorbimento della simonia entro la figura criminosa dell'*ambitus*. Se guardiamo in particolare alla pena prevista, essa consiste essenzialmente nella deposizione dalla carica (gravante sul vescovo che ha assunto la carica a pagamento e su quello, ordinante simoniaco) e nella devoluzione del *pretium honoris* alla chiesa, eventualmente maggiorato in un multiplo ²⁹⁰. Non si registrano da questo punto di vista novità rispetto a quanto si è osservato in riferimento alla Compilazione.

V'è un ultimo punto che vorrei qui ancora affrontare e che riguarda i rapporti tra la legislazione novellare e C.1.16.1. Nella frammentata versione giustiniana di tale costituzione, come si è detto ²⁹¹, si è smarrito l'originario collegamento della *specialis supplicatio* rivolta alla corte imperiale con le spese *lato sensu* elettorali, ed il *crimen ambitus* pare realizzarsi genericamente con una richiesta illegittima di un *rescriptum contra ius*. Qualche indizio di carattere terminologico a supporto di tale estensione occorsa in età giustiniana è reperibile invero nell'*Epitome* latina delle Novelle, scritta dall'*antecessor Iulianus* per i suoi allievi negli anni 555-556, dove l'autore mostra l'intenzione di privilegiare la sintesi e il senso del testo normativo più che la sua lettera ²⁹². Nella *constitutio* 106.370, che riassume la celebre Nov. Iust. 113 (a. 541), ampiamente indagata, come è noto, anche col fine di ricostruire la visuale giustiniana in tema di *interpretatio* ²⁹³, i vari tipi di provvedimenti

288 Cfr. Novv. Iust. 6 (a. 535); 56 (a. 537); 123 (a. 546); HERMAN (1937), 257 s.; BONINI (1990b), 40 ss.; KELLY (2004), 163 s. e nt. 82; MARCONE (2007b), 134; RIZZO (2013), 199 s.; BUENO (2015), 211 s.

289 Cfr. DAMIZIA (1949), 124; soprattutto RIZZO (2013), 195 ss., 224 ss.; adde WIPSYZKA (2000), 36. Il *Synodus Bracarenensis* II (a. 572) vieta altresì i passaggi 'ambiziosi' dei chierici ad una *civitas maior*, disponendo il ritorno alla sede cittadina di partenza: can. 5 (ed. Vives, Marín, Martínez, 11 s.): «*De eo qui per ambitionem de inferiori civitate ad maiorem transiens vult agere clericatum. Si quis in parte alicuius fuerit ambitor inventus sive episcopus sive praesbyter vel diaconus de inferiori civitate non transeat ad maiorem; quod si quis contra haec magni concilii constituta inportunus extiterit, omnimodo evacuetur huiusmodi factum, et suae iterum restauretur ecclesiae cuius episcopus aut presbyter aut diaconus prius fuerat constitutus*»; per un'analogia norma riguardante i militari cfr. *supra*, 71 nt. 29.

290 Cfr. Nov. Iust. 6.1.9; ivi è previsto il *perpetuum exilium*, ma a carico del magistrato *suffragator*; v. sul passaggio della Novella qui richiamato anche BONINI (1990b), 41 s.

291 *Supra*, 117.

292 Cfr. VAN DER WAL - LOKIN (1985), 44 s.; più recentemente LOSCHIAVO (2008), 137 nt. 1.

293 Cfr. in particolare GALLO (1993), 243 s.; inoltre, PERGAMI (2007a), 85 ss.; SITZIA (2010), 10 ss. Più in generale sulla Novella cfr. BASSANELLI SOMMARIVA (1983), 100 s.; PULIATTI

speciali richiesti alla cancelleria imperiale per risolvere le controversie portate in giudizio in deroga alle *leges generales* sono chiamati “*ambitiones*”²⁹⁴, “*ambitiosa rescripta*”²⁹⁵. Purtroppo la Novella 113, e così pure la *constitutio* 106.370 dell’*epitome Iuliani*, non si sofferma sulle sanzioni previste per chi ha ottenuto un provvedimento speciale da produrre in giudizio contrario alle leggi generali, ma tratta solamente delle pene previste per il «*iudex...qui generalem legem contempserit, et illicitam rescriptionem admiserit*» (così, nell’*epitome Iuliani*), oltre che per i funzionari di corte, autori delle concessioni eccezionali, fra cui i *referendarii*²⁹⁶; dunque non ci è possibile argomentare dall’eventuale sanzione prevista in questi casi per il postulante una considerazione dello stesso come autore di un *crimen ambitus*. Certo è che un’estensione di tale crimine tale da coprire anche l’ottenimento di un *rescriptum contra ius* di carattere giudiziale potrebbe disporre di più solide conferme se guardiamo alle fonti giuridiche orientali più tarde dove ἄμβητος è definito anche come “φθορὰ κρίσεως”²⁹⁷ e soprattutto con riferimento all’azione processuale troviamo scritto:

(Lexicon zur Hexabiblos, ed. Fögen, *FM*, 8, 1990, 165) «Ἄμβητος: ἀγωγή ἢ κατὰ τῶν φθειρόντων τὰς κρίσεις καὶ τὸ δίκαιον» [*Ambitus*: azione contro chi corrompe i giudizi e la giustizia].

Non sarebbe invero una novità un *ambitus* in qualche modo collegato alla corruzione giudiziaria: basti ricordare la testimonianza di Modestino in D.48.14.1.4²⁹⁸. Certo è che, se di *ambitus* giudiziario si possa discorrere alla luce della *epitome Iuliani*, esso doveva essere pur sempre rivolto ad ottenere dalla cancelleria imperiale un *rescriptum ad gratiam compositum*, e non poteva riguardare direttamente la sentenza del giudice.

(2011), 404 ss., spec. 405 nt. 59 (ivi altri richiami bibliografici).

294 Cfr. Iul., *epit. nov.* 106.370 (Haenel, 124): «*Nemo iudicum nostrorum sive in pecuniaria sive in criminali causa pragmaticam nostram timeat sanctionem, vel aliud cuiusvis generis rescriptum sive divinas iussiones sive referendariorum dispositiones, aut illustrium magistratuum praecepta. Nam secundum generales leges singulas causas finiri iubemus, et praedictas ambitiones nullum sibi locum in iudiciis vindicare*».

295 Cfr. ancora Iul., *epit. nov.* 106.370 (Haenel, 124): «*Hanc autem constitutionem locum habere volumus...ut unusquisque hac generali lege fiduciam habeat, non ambitiosis rescriptionibus*».

296 Cfr. Nov. Iust. 113.1.1; in dottrina LOMBARDO (2011), 536 s.

297 Cfr. *supra*, 38 nt 93.

298 Cfr. *supra*, 35.

Conclusioni

Uno sguardo riassuntivo sui risultati esegetici conseguiti, con la consapevolezza di quei limiti propri di un'indagine penalistica sulla legislazione del tardo impero già bene evidenziati in dottrina ¹, permette invero di rilevare che la tesi di un radicale cambiamento subito dalla figura dell'*ambitus* nell'età imperiale, a causa dei mutati assetti costituzionali che escludevano il *populus* dalle elezioni delle cariche pubbliche, non pare del tutto fondata. Che l'*ambitus* consista ancora in modalità di propaganda elettorale non permessa dalla legge emerge, per gli inizi del II secolo, da Plin. Iun., *Epist.* 6.19, dove si allude probabilmente ad un divieto riconducibile alla *lex Iulia* di offrire banchetti, denaro, o altri doni ai senatori elettori ². Ancora poi alla fine del IV secolo il *crimen ambitus* sembra collegato a spese elettorali sostenute dai candidati alle più antiche magistrature (C.1.16.1) ³. La indubbia novità rispetto all'epoca repubblicana è data piuttosto dal fatto che l'attuazione del crimine implica per lo più un'alterazione della regolare e spontanea formazione della volontà dell'imperatore espressa in taluni provvedimenti di natura particolare. Essi possono assumere le forme di *rescripta contra ius* che autorizzano l'elargizione di doni ai cittadini in occasione delle *editiones* offerte dai magistrati (prima o dopo

1 Va sempre tenuto presente quanto osserva il SANTALUCIA (1998), 287: «Gli interventi imperiali ebbero spesso carattere occasionale e arbitrario: numerose costituzioni appaiono emanate in base a criteri di momentanea contingenza, trascurando di coordinare le nuove ipotesi criminose con quelle preesistenti, e preoccupandosi soltanto di colpire con adeguate sanzioni quegli atti che si ritenevano meritevoli di repressione. Ciò rende assai arduo rappresentare in sintesi le grandi linee del diritto penale di questo periodo, per sua natura non riconducibile a una concezione organica e unitaria, e permette di delinearne il quadro complessivo non senza difficoltà ed esitazioni»; tali rilievi bene si attagliano, per esempio, alla *lex Arcadiana* (C.Th.9.26.1, *supra*, 82 e nt. 72). Sui problemi che presenta l'esperienza romana nello specifico campo del diritto criminale di età imperiale in rapporto ad una costruzione giuridica di tipo dommatico v. altresì ARCHI (1981b), 1428.

2 Cfr. *supra*, 53 ss.

3 Cfr. *supra*, 112 ss.

l'elezione)⁴; oppure possono consistere in brevetti di nomina (*codicilli*)⁵; o ancora in autorizzazioni (pur sempre atti di investitura) a *repetere officium*⁶. L'*ambitus*, in altre parole, ha solitamente di mira un provvedimento imperiale, che si cerca di ottenere con il denaro o con altri mezzi illeciti, valendosi anche della mediazione remunerata di un patrocinator. Tuttavia, come spesso capita nel tardoantico, le condotte criminose non sono definite tassativamente – come non lo erano, d'altra parte, a quanto ci risulta, nell'età repubblicana⁷ – e credo che la conclusione di un *contractus suffragii* venale, lungi dall'essere l'unica manifestazione dell'*ambitus*⁸, sia solo una delle molteplici modalità con le quali era possibile attuare la fattispecie⁹. Nelle nomine a funzionario dunque il disvalore penale si deve scorgere nel fatto che l'*electio* imperiale non è maturata spontaneamente rispettando quei tradizionali, concorrenti criteri (del *labor*, dei *merita*, degli *statuta tempora*) che sono costantemente ribaditi nella legislazione imperiale del IV e V secolo, tanto per le carriere civili quanto per quelle militari. Ciò che intende proteggere la norma penale è, in altre parole, il corretto formarsi del *iudicium* di approvazione spettante all'imperatore – l'*arbiter meritorum* – sulla candidatura ad un pubblico ufficio¹⁰.

Per altro verso, si è avuto modo di appurare che le condotte illecite del candidato comprendono nella previsione normativa la fase del loro svolgimento e quella del loro compimento, volendo riprendere la distinzione del grammatico *Flavius Caper*, l'*ambitio* ed insieme l'*ambitus*¹¹; in altre parole, le attività corruttive accompagnate – potremmo dire seguendo l'odierna dogmatica penalistica – da un dolo specifico (*voluntas sceleris*)¹² sono oggetto di repressione penale al pari del reato integrato

4 Cfr. *supra*, 116 s.

5 Cfr. *supra*, 85, 96 s.

6 Cfr. *supra*, 94 ss.; ivi la critica alla tesi del De Martino sulla fattualità della *repetitio officii*.

7 Cfr. lett. cit. *supra*, 10 nt. 8.

8 Cfr. in tal senso la dottrina *supra*, 10 nt. 9, citata.

9 Similmente D'IPPOLITO-LUCREZI (2012), 358 («ogni manovra illecita»). Ancora nella prima metà del XV secolo la sintesi proposta dai dottori, sulla base di una lettura mediata da Bartolo dei testi del *Corpus Iuris* relativi all'*ambitus*, è nel senso di un ampliamento dei contegni punibili: cfr. Martinus da Lodi, *De dignitate, quaest.* 11: «*Qui petit dignitatem clam, prece vel pretio debet puniri*»; cfr. l'edizione di tale parte del *tractatus De principibus*, con commento, di GRONDEUX (1991), in part. 456.

10 La valutazione dei *merita* è invece prerogativa regia nell'Italia ostrogota degli inizi del VI secolo; in merito cfr. NERI (2010), spec. 43 ss.

11 Cfr. *supra*, 21.

12 L'attuale dottrina penalistica individua il dolo specifico nei casi in cui si intende raggiungere un determinato fine che sta “al di là” del fatto, nel senso che non è necessario che

con l'evento (l'ottenimento della carica) ¹³. Lo ricorda, piuttosto chiaramente, a mio giudizio, la tarda definizione di *iudicium ambitus* di Isidoro di Siviglia:

Etym. 5.26.21: «*Ambitus iudicium in eum est, qui largitione honorem capit et ambit, amisurus dignitatem, quam munere inuadit*»,

dove il vescovo di Siviglia – che probabilmente per comporre le *Etymologiae* non si era servito di fonti giustinianee ¹⁴ – sembra ispirato ancora, coerentemente ad un'ipotesi avanzata da Rosa Mentxaka ¹⁵, da C.Th.9.26.1 e dalla indistinzione, ivi formulata ai fini dell'applicazione della pena, tra *ambitus coeptus* (corrispondente all'«*ambit*» isidoriano) e *ambitus perfectus* (corrispondente al «*honorem capit*» isidoriano) ¹⁶.

C'è poi un'interessante linea di sviluppo del *crimen* che lo collega alla corruzione giudiziaria. Nell'età repubblicana, per quanto ne sappiamo, mai questa era stata contemplata da una *lex de ambitu* ¹⁷, e in proposito sono solamente testimoniate prospettazioni di successo dei retori ¹⁸. Augusto dunque sembra essere in

il fine sia ottenuto per aversi la consumazione del reato. È dunque necessario e sufficiente che si dimostri che il soggetto ha agito per conseguire quel fine, indipendentemente dalla circostanza che il fine sia stato raggiunto; v. *praecipue* CARACCIOLI (2006), 145; per una più penetrante analisi arricchita da considerazioni comparatistiche, v. RUGGIERO (2011), 3-10, 94-103, 116-127. Il concetto di dolo specifico, benché non teorizzato dai Romani, è già stato usato invero con finalità esegetiche nella romanistica: cfr. BONFIGLIO (1998), 69 s.

13 Da questo punto di vista non si riscontrano novità, a quanto pare, rispetto all'epoca tardo repubblicana; osserva in proposito GENIN (1968), 145 s.: «l'*ambitus* est ce que nous appelons aujourd'hui un délit formel, juridiquement consommé sans consideration du succès obtenu».

14 Cfr. TRISCIUOGGIO (2009), 769 s.; *adde*, più recentemente, ANDRÉS (2015), 158.

15 Cfr. MENTXAKA (1997), 413, dove l'Autrice ritiene che: «el lema se redactó por alguién que con posterioridad a la promulgación del Código Teodosiano leyó las constituciones existentes en el mismo referidas al *ambitus* y las condensó en el concepto que se expone en las Etimologías, concepto que tal vez se pudo tomar de alguna obra jurídica de época postclásica», e nega che la voce isidoriana possa provenire dalla *Lex Romana Visigothorum*.

16 Cfr. *supra*, spec. 85. Inaccoglibile mi pare l'emendazione proposta dal GOTOFREDO (1975), III, 223, che vorrebbe sostituire “*capit*” con “*cupit*”; essa determinerebbe una sovrapposizione tra due condotte sostanzialmente identiche (l'*ambire* e il *cupere honorem*) difficilmente spiegabile in una definizione dai tratti tecnici.

17 Cfr. al riguardo JEHNE (1996), 74: «Nach allem, was wir wissen, hat man während der Republik auch nie die materiellen Zuwendungen an die Richter in die *ambitus*-Gesetze einbezogen».

18 Mi riferisco a Cic., *pro Cluent.* 36.98, dove l'oratore, riferendosi ai giurati P. Popilio e Ti. Gutta, ricorda: «*qui causam de ambitu dixerunt, qui accusati sunt ab eis qui erant ipsi ambitus condemnati; quos ego non idcirco esse arbitror in integrum restitutos quod planum*

tale ambito un deciso innovatore, nel momento in cui, con la *lex Iulia iudiciorum publicorum* del 17 a.C., estende la pena prevista per la corruzione elettorale all'*ingredi domum iudicis*¹⁹. È difficile poi comprendere che cosa sia successo nei secoli successivi a proposito di questo indubbio scostamento del crimine dal suo nucleo essenziale, che contemplava una *largitio* effettuata da un candidato ad una carica pubblica²⁰ e non da una parte processuale. Se è solo un'ipotesi possibile, alla luce delle fonti d'età giustiniana (C.1.16.1; *Epit. Iul.* 106.370), che il *crimen ambitus* potesse riguardare anche i *rescripta ante sententiam* surrettiziamente ottenuti dalla cancelleria imperiale in deroga alle *leges generales*²¹, non è di poco conto che in più tardi testi dell'Oriente romano, pur sempre fondati sui testi giustiniane, il concetto giuridico di *ambitus* sia reso con φθορὰ κρίσεως e che il *iudicium* di *ambitus* sia inteso come quello mosso contro chi corrompe i giudizi e la giustizia²².

Dove il *crimen ambitus* imperiale invece mostra una chiara continuità rispetto alla sua storia repubblicana è la sfera municipale, dal momento che in essa si conserva ancora per lungo tempo un sistema elettorale a base democratica per i magistrati e i sacerdoti pagani, e poi anche per i *defensores civitatis*²³, e dunque le *largitiones* illecite sono indirizzate ai *municipes* votanti e non, direttamente o indi-

fecerint illos ob rem iudicandam pecuniam accepisse, sed quod iudicibus probarint, cum in eodem genere in quo ipsi offendissent alios reprehendissent, se ad praemia legis uenire oportere»; brano da leggere insieme con Quint., *Inst. orat.* 5.10.108: «*Cicero pro Cluentio P. Popilium et Tiberium Guttam dicit non iudicii corrupti sed ambitus esse damnatos. Quid signi? Quod accusatores eorum, qui erant ipsi ambitus damnati, e lege sint post hanc victoriam restituti*». Il caso presenta dunque dei condannati di *ambitus* che, negli anni 74-66 a.C. [v. RUSSO RUGGERI (2007), 152], accusano a loro volta *de ambitu* due giudici penali; ebbene l'opinione avanzata da Cicerone può intendersi nel senso che gli accusatori hanno meritato i benefici di legge (la *restitutio in integrum*; v. *supra*, 40 ss.) con la condanna dei giudici accusati perché sono riusciti a dimostrare non tanto il fatto illecito commesso dai due giudici, l'*accipere pecuniam ob rem iudicandam*, quanto piuttosto che quel fatto - di per sé inquadabile probabilmente nel *crimen repetundarum*: cfr. VENTURINI (1994), 232 nt. 24; DAVID (1992), 249 ss.; ID. (1997), 40 - apparteneva allo stesso *genus* dell'*ambitus* elettorale. Non dunque sull'*an sit* (cioè lo *status coniecturae*) ma sul *quid sit* (cioè lo *status definitio-nis*) era maturata la vittoria processuale e la conseguente riabilitazione; su tale distinzione teorica cfr. MARTINI (2004), §§ 7-8. Dunque circa cinquant'anni prima della legislazione augustea *de ambitu* i retori, in assenza in quel momento di una conforme disposizione legislativa, erano giunti a qualificare nelle *quaestiones* la corruzione giudiziaria come *ambitus*.

19 Cfr. *supra*, 35 ss.

20 Cfr. in special modo, a proposito della "paradigmatica" *lex Iulia*, Cass. Dio, *Hist.* 54.16.1 (*supra*, 29); Theoph., *Par.* 4.18.11 (*supra*, 39).

21 Cfr. *supra*, 128 s.

22 Cfr. *supra*, 38 nt. 93, 129.

23 Cfr. *supra*, 98 s.

rettamente, all'entourage dell'imperatore.

D.48.14.1.1²⁴, che attesta questa parziale continuità con l'epoca repubblicana, offre anche uno spunto di riflessione per quanto riguarda la modulazione della pena, sulla quale non pare incidere la distinzione, assai rilevante nell'ambito della repressione criminale tardoimperiale, tra *humiliores* e *honestiores*²⁵. Il candidato ad una carica locale che ha tenuto un contegno contrario alla *lex Iulia* viene punito con una semplice pena pecuniaria (cento aurei), oltre all'*infamia* che può dirsi una sanzione accessoria ricorrente per la generalità delle ipotesi di *ambitus*²⁶; anche una lieve pena pecuniaria (cinque libbre d'oro) è prevista per le *ambitiones* del *defensor civitatis*²⁷. La difformità rispetto alle ben più gravi pene solitamente previste: la *deportatio* e la confisca dell'intero patrimonio (o di una parte consistente di esso) a favore del *fiscus*²⁸, oltre alla deposizione dalla carica²⁹, può trovare una giustificazione nel fatto che, in ordine a queste seconde disposizioni sanzionatorie, il bene da tutelare non era più il libero giudizio di cittadini sui candidati alle magistrature locali, ma la assai più importante libera formazione della volontà imperiale in ordine alla nomina dei funzionari e degli *officiales* appartenenti alla sua amministrazione.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali possiamo dire che il *crimen ambitus* osservava ancora in età tardo-classica alcune delle regole proprie dei *iudicia publica*, essendo in particolare perseguito su istanza di un accusatore privato³⁰; ma un passaggio dell'*epistula* 1.3 di Sidonio Apollinare sembra offrire la prova che ancora nella seconda metà del V secolo il processo *de ambitu* si ispirasse al principio accusatorio³¹; e qualche decennio prima l'iniziativa viene parimenti affidata

24 Per l'esegesi del passo v. *supra*, 45 ss.

25 *Argumentum e silentio* in RILINGER (1988), 242 s.; più in generale sui tipi di pena previsti nella legislazione imperiale tardoantica per i reati *lato sensu* di corruzione cfr. il sintetico quadro, da cui emerge una prevalenza delle pene pecuniarie, di AUSBÜTTEL (1998), 185.

26 Cfr., oltre a D.48.14.1.1, D.48.1.7 (*supra*, 58); *interpr. ad* C.Th.6.5.1 (*supra*, 78); Leo Magnus, *Epist.* 12.4 (*supra*, 80); C.1.16.1 (*supra*, 112).

27 Cfr. C.Th.1.29.6 (*supra*, 98).

28 Cfr. C.Th.9.26.1 (*supra*, 82); C.Th.9.26.2 (*supra*, 88); C.Th.9.26.3 (*supra*, 91); C.Th.9.26.4 (*supra*, 94); C.1.16.1 (*supra*, 112); C.9.26.1 (*supra*, 108); Nov. Iust. 8.8.1 (*supra*, 126 nt. 277); la *poena capitis* è eccezionalmente prevista per il *dux* 'ambizioso' in Nov. Theod. 24.1 (*supra*, 100), ma tale norma non viene recepita nel *Codex* di Giustiniano; in una logica compilatoria si presenta dunque coerente I.4.18.11 (*supra*, 39), dove Giustiniano ricorda che la disciplina augustea *de ambitu* non prevede la pena di morte.

29 Cfr. C.Th.9.26.3 (*supra*, 91); C.9.26.1 (*supra*, 108); Isid., *Etym.* 5.26.21 (*supra*, 133).

30 Cfr. *supra*, 57 s.

31 Cfr. *supra*, 101 ss. Non è pacifico, come è noto, che in epoca postclassica il sistema inquisitorio avesse definitivamente prevalso su quello accusatorio; v. al riguardo DE GIOVANNI (2007), 292 nt. 389; per la coesistenza dei due sistemi cfr. MER (1954), spec. 37 ss.; più recentemente PERGAMI (2007b), 597 ss. Certo è che la testimonianza di Sidonio, pur di

al privato nel caso in cui a pagare il *pretium honoris*, contrariamente al giuramento prestato, sia stato il governatore provinciale ³². La legislazione augustea poi da un lato intendeva incentivare l'accusa non richiedendo il deposito di un formale *libellus inscriptionis*, ma d'altro lato forse contrastava le iniziative processuali temerarie prospettando la *poena reciproci* anche per chi non avesse provveduto al deposito del libello ³³. Ancora alla legislazione augustea è inoltre riconducibile la possibilità, concessa al *damnatus* in un processo di *ambitus*, di accusare dello stesso crimine un altro candidato o un proprio agente elettorale, ottenendo, in caso di vittoria processuale, l'estinzione della pena dell'infamia inflittagli ³⁴. Le norme augustee non mancano verosimilmente di prestare attenzione anche all'esigenze di difesa del *reus* ed in via eccezionale, a guardare i restanti *iudicia publica*, gli riconoscono la possibilità di *denuntiare* i testimoni a favore, su di un piede di parità rispetto all'accusa ³⁵.

Vanno definendosi infine in epoca imperiale i confini con crimini limitrofi. La possibile tesi giurisprudenziale che le adunate tumultuose o sediziose organizzate in occasione di elezioni locali di magistrati o di sacerdoti delle province potessero cadere nella previsione della *lex Iulia ambitus*, viene definitivamente superata dalla *sententia* paolina che riporta simili condotte alla figura della *vis publica* ³⁶; mentre, in merito all'*instituere nova vectigalia* (D.48.14.1.3), non è parso neppure fondato porre il problema storiografico della delimitazione tra *ambitus* e *vis publica* ³⁷. Più complessi sono i rapporti con il *crimen repetundarum*, che, secondo la tesi sostenuta dal Balzarini, avrebbe assorbito definitivamente l'*ambitus* con la Nov. 8 di Giustiniano. Una sovrapposizione delle *repetundae* all'*ambitus* non può dirsi tuttavia un'opzione normativa generalizzata, dato che la Nov. 8, in continuità con C.9.27.6, si riferisce esclusivamente alle *ambitiones* operate per raggiungere la carica di governatore provinciale ³⁸; per quanto riguarda dunque i magistrati locali e gli *officiales* dell'amministrazione imperiale si deve credere ad una permanenza

difficile inquadramento, ci presenta un accusatore privato che dirige ancora l'*interrogatio in iure* del *reus*, in aderenza alle regole del processo *per quaestiones*. Anche nell'epoca giustiniana l'accusa è forse richiesta, in generale, per i *crimina publica*: cfr. GORIA (1996), 578 nt. 58; *adde* CARRO (2006), 94.

32 Cfr. C.9.27.6.1 (*supra*, 67).

33 Cfr. *supra*, 28 e nt. 44, a proposito di C.Th.9.19.4.1; sulla *poena reciproci* nel tardo impero v. SANTALUCIA (1998), 282 s.

34 Cfr. D.48.14.1.2 (*supra*, 40); *adde* Quint., *Inst. orat.* 11.1.79 (*supra*, 41).

35 Cfr., a proposito di Plin., *Epist.* 6.5.2, *supra*, 43 s.

36 Cfr. P.S.5.30.a., *supra*, 59 ss.

37 Cfr. *supra*, 52.

38 Cfr. *supra*, 126 ss.

anche in epoca giustiniana di una specifica disciplina *de ambitu* ³⁹. Malgrado poi comunanze lessicali presenti nei testi dove si menzionano *largitiones* simoniache, non è emersa in alcun modo un'estensione della disciplina sanzionatoria dell'*ambitus* alle condotte corruttive effettuate in particolare da coloro che aspiravano alla carica di vescovo ⁴⁰.

39 Laddove le più alte *dignitates* imperiali risultano in età giustiniana uscite dalle previsioni legislative riconducibili alla *lex Iulia de ambitu*, se diamo peso al fatto che la *lex Arcadiana* (C.Th.9.26.1; *supra*, 82), così fortemente segnata dalla corruzione imperante nella corte orientale della fine del IV secolo, non è stata più recepita nel titolo del *Codex Iustinianus* (9.26) dedicato all'*ambitus*; per una simile interpretazione cfr. SPERANDIO (1998), 218.

40 Cfr. *supra*, 120 ss., 128.

Bibliografia

- ALBANESE B. (1994) = *Riflessioni sul «ius honorarium»*, in *Estudios en homenaje al Prof. Francisco Hernández-Tejero*, vol. II, Madrid 1994.
- AMARELLI F. (2010) = *Itinera ad principatum. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*, Napoli 2010.
- AMMIRATI S. (2012) = *Frammenti giuridici di contenuto incerto: testo di diritto criminale ?*, in *Literarische Texte der Berliner Papyrussammlung. Zur Wiedereröffnung des Neuen Museums* (hrsg. F. Reiter). *Berliner Klassiker Texte*, Bd. 10, Berlin-New York 2012.
- AMMIRATI S. - FRESSURA M. - MANTOVANI D. (2015) = *Curiales e cohortales in P. Gen. Lat. inv. 6. Una nuova versione di una costituzione di Onorio e Teodosio II del 423*, in *ZSS.RA*. 132 (2015).
- ANDREOTTI R. (1975) = *Problemi del “suffragium” nell'imperatore Giuliano*, in *AARC.*, vol. I, Perugia 1975.
- ANDRÉS SANTOS F.J. (2015) = *Derecho y jurisprudencia en las fuentes de Isidoro de Sevilla*, in *Antiquité Tardive* 23 (2015).
- AOUN M. (2002) = *Aspects de la simonie en Egypte (VII^e - XII^e siècles)*, in *Revue des Sciences Religieuses* 76.2 (2002).
- ARANGIO-RUIZ V. (1938) = *La legislazione, in Augustus. Studi in occasione del bi-millenario augusteo*, Roma 1938.
- ARANGIO-RUIZ V. (1964) = *Storia del diritto romano* ⁷, Napoli 1964.
- ARCARIA F. - LICANDRO O. (2014) = *Diritto romano I. Storia costituzionale di Roma*, Torino 2014.
- ARCARIA F. (2016) = *Dal senatus consultum ultimum alla cognitio senatus. Forme, contenuti e volti dell'opposizione ad Augusto e repressione del dissenso tra repubblica e principato*, Napoli 2016.
- ARCHI G.G. (1976) = *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli 1976.
- ARCHI G.G. (1981a) = *“Civilter vel criminaliter agere” in tema di falso documentale (Contributo storico-dommatico al problema dell'efficacia della scriptura)*,

- in Id., *Scritti di diritto romano*, vol. III, Milano 1981.
- ARCHI G.G. (1981b) = *Gli studi di diritto penale romano da Ferrini a noi. Considerazioni e punti di vista critici*, in Id., *Scritti di diritto romano*, vol. III, Milano 1981.
- ASTOLFI R. (1996) = *La lex Iulia et Papia* ⁴, Padova 1996.
- ATZERI L. (2014) = *L'infamia nei rescritti di Diocleziano*, in *Fontes Minores XII* (herausg. W. Brandes, L.M. Hoffmann, K. Maksimovič), Frankfurt am Main 2014.
- AUSBÜTTEL F.M. (1998) = *Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches*, Darmstadt 1998.
- AUSTIN N.J.E. (1972) = *A Usurper's Claim to Legitimacy. Procopius in A.D. 365/6*, in *Rivista Storica dell' Antichità* 2 (1972).
- BACCARI M.P. (1996) = *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino 1996.
- BADOT Ph. (1973) = *A propos de la conspiration de M. Egnatius Rufus*, in *Latomus* 32.3 (1973).
- BAGLIVI N. (1995) = *Ammiana*, Catania 1995.
- BALTRUSCH E. (1988) = *Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München 1988.
- BALZARINI M. (1969) = *In tema di repressione «extra ordinem» del furto nel diritto classico*, in *BIDR.* 72 (1969).
- BALZARINI M. (1999) = *Giustiniano e lo stato di diritto. Mito e realtà nella legislazione e nella prassi*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità* (a cura di R. Soraci), Catania 1999.
- BANFI A. (2013) = *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*, Torino 2013.
- BARBATI S. (2007) = *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, in *Jus. Rivista di scienze giuridiche* 54.1 (2007).
- BARBATI S. (2012) = *Studi sui 'iudices' nel diritto romano tardo antico*, Milano 2012.
- BARBATI S. (2013) = *Abusi e illeciti dei giudici nel processo tardo-antico*, in *AARC.*, vol. XIX, Roma 2013.
- BARTOLETTI COLOMBO A.M. (1983) = *Lessico delle Novellae di Giustiniano nella versione dell'Authenticum (A-D)*, Roma 1983.
- BASSANELLI SOMMARIVA G. (1983) = *L'imperatore unico creatore ed interprete delle leggi e l'autonomia del giudice nel diritto giustiniano*, Milano 1983.
- BASSANELLI SOMMARIVA G. (1984) = *C.Th. 9,5 Ad legem Juliam maiestatis*, in *BIDR.*

- 25-26 (1984).
- BASSANELLI SOMMARIVA G. (2013) = *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *MEFRA*. 125.2 (2013).
- BAUMAN R.A. (1967) = *Some Problems of the Lex Quisquis*, in *Antichthon* 1 (1967).
- BAUMAN R.A. (1970) = *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970.
- BAUMAN R.A. (1974-75) = *I libri de iudiciis publicis*, in *Index* 5 (1974-75).
- BAUMAN R.A. (1980) = *The 'Leges iudiciorum publicorum' and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire*, in *ANRW. II. Principat.* 13, Berlin - New York 1980.
- BAUMAN R. (1982) = *The Resumé of Legislation in Suetonius*, in *ZSS.RA.* 99 (1982).
- BEHRENDTS O. (1995) = *Gesetz und Sprache. Das römische Gesetz unter dem Einfluß der hellenistischen Philosophie*, in *Nomos und Gesetz. Ursprünge und Wirkungen des griechischen Gesetzesdenkens* (herausg. von O. Behrendts - W. Sellert), Göttingen 1995.
- BEKKER E.I. (1912) = *Das römische Recht und die Rechtsreformen der Gegenwart*, in *ZSS.RA.* 33 (1912).
- BELL H.I. et alii (1962) = *The Abinnaeus Archive. Papers of a Roman Officer in the Reign of Constantius II*, Oxford 1962.
- BELLEN H. (1997) = *Novus status - Novae leges*, in ID., *Politik - Recht - Gesellschaft. Studien zur alten Geschichte*, Stuttgart 1997.
- BELLODI ANSALONI A. (2000) = *La «venia aetatis»: emersione storica e sviluppo*, in *Labeo* 46 (2000).
- BERGER A. (1914) = v. *Illustris*, in *PWRE.*, IX.1, Stuttgart 1914.
- BERGER A. (1925) = v. *Lex Iulia de ambitu*, in *PWRE.*, XII.2, Stuttgart 1925.
- BERNSTEIN F. (1998) = *Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom*, Stuttgart 1998.
- BERTOLDI F. (2003) = *La lex Iulia iudiciorum privatorum*, Torino 2003.
- BIALOSTOSKY S. (2005) = *Delitos electorales: ambitus, de Roma al derecho positivo mexicano*, in *El derecho penal: de Roma al derecho actual* (coords. A. Calzada - F. Camacho), Madrid 2005.
- BIANCHI P. (2007) = *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano 2007.
- BIANCHI FOSSATI VANZETTI M. (1988) = *Le novelle di Valentiniano III*, vol. 1. *Le fonti*, Padova 1988.
- BIANCHINI M. (1964) = *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, Milano 1964.
- BIANCHINI M. (1983) [a cura di] = *Appunti su Giustiniano e la sua compilazione*, Torino 1983.

- BIAVASCHI P. (2015) = *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Breviarium Alaricianum: il titolo De accusationibus et inscriptionibus*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*. Vol. II. *Studi sulle fonti*, Santarcangelo di Romagna 2015.
- BIONDI B. (1954) = *Il diritto romano cristiano*, vol. III. *La famiglia - rapporti patrimoniali - diritto pubblico*, Milano 1954.
- BIONDI B. (1965) = *Leges populi romani*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. II. *Diritto romano. Fonti - Diritto pubblico - penale - processuale civile*, Milano 1965.
- BONFIGLIO B. (1998) = *Corruptio servi*, Milano 1998.
- BONINI R. (1989) = *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*³, Bologna 1989.
- BONINI R. (1990a) = *Ricerche di diritto giustiniano*², Milano 1990.
- BONINI R. (1990b) = *Alcune note sulla venalità delle cariche ecclesiastiche*, in *Subseciva Groningana IV. Novella Constitutio. Studies in Honour of Nicolaas van der Wal*, Groningae 1990.
- BOTTA F. (1996) = *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei pubblica iudicia*, Cagliari 1996.
- BOTTA F. (2008) = *Opere giurisprudenziali "de publicis iudiciis" e cognitio extra ordinem criminale*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. I, Milano 2008.
- BOTTA F. (2011) = *Per lo studio del diritto penale bizantino. Aspetti del regime repressivo del 'plagium' fra tradizione romana e innovazione orientale*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici* (a cura di J.H.A. Lokin - B.H. Stolte), Pavia 2011.
- BOTTIGLIERI A. (2002) = *La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana*, Napoli 2002.
- BOUCHAUD M.A. (1780) = *Recherches sur la loi Julia de ambitu*, in *Mémoires de littérature, tirés des registres de l'Académie Royale des Inscriptions et des Belles-lettres*, t. LXXIII, Paris 1780.
- BRASIELLO U. (1937) = *La repressione penale in diritto romano*, Napoli 1937.
- BRASIELLO U. (1962) = v. *Infamia (dir. romano)*, in *NnDI.*, vol. VIII (1962).
- BRASIELLO U. (1963) = *Sulla desuetudine dei "iudicia publica"*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile* 17 (1963).
- BRETONE M. (1982) = *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli 1982.
- BRIGUGLIO F. (1999) = *Sull'origine dell'Authenticum*, in *A.G.* 219 (1999).
- BRUNS C.G. (1882) = *Le azioni popolari romane* (trad. V. Scialoja), in *Archivio giuridico* 28 (1882).
- BUENO DELGADO J.A. (2015) = *La legislación religiosa en la Compilación justiniana*, Madrid 2015.

- BURGMANN L. (1977) = *Byzantinische Rechtslexica*, in *Fontes Minores II*, Frankfurt am Main 1977.
- BURGMANN L. (1990) = *Das Lexicon αὐσηθ*, in *Fontes Minores VIII*, Frankfurt am Main 1990.
- CALORE A. (1998) = «*Iuro per deum onnipotentem...*»: il giuramento dei funzionari imperiali all'epoca di Giustiniano, in *Seminari di storia del diritto II*. «*Studi sul giuramento nel mondo antico*» (a cura di A. Calore), Milano 1998.
- CAMERON A. - LONG J. (1993) = *Barbarians and Politics at the Court of Arcadius*, Berkeley - Los Angeles - Oxford 1993.
- CAMPANILE M.D. (1994) = *I sommi sacerdoti del koinòn d'Asia: numero, rango e criteri di elezione*, in *ZPE*. 100 (1994).
- CAMPOLUNGI M. (2001) = *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano II.1*, Perugia 2001.
- CANCELLI F. (2010) = *La codificazione dell'edictum praetoris. Dogma romanistico*, Milano 2010.
- CANCIK H. - SCHNEIDER H. (1998) [herausg.] = v. 'illustrius vir', in *Der neue Pauly, Enzyklopädie der Antike*, B. V, Stuttgart - Weimar 1998.
- CAÑIZAR PALACIOS J.L. (2016) = *Integritas vs ambitus en la frontera*, in *AARC.*, vol. XXI, Napoli 2016.
- CAPUTO M. (2004-2005) = *Osservazioni in tema di suffragium nel IV sec. d.C.*, in *KOINΩNIA* 28-29 (2004-2005).
- CARACCIOLI I. (2006) = *Manuale breve di diritto penale. Parte generale* (rist.), Padova 2006.
- CARON P.G. (1975) = *I poteri giuridici del laicato nella Chiesa primitiva*², Milano 1975.
- CARRELLI E. (1934) = *La restitutio indulgentia principis*, in *AUBA*. 1934.II.
- CARRO V. (2006) = *...et ius et aequom postulas... Studio sull'evoluzione del significato di postulare*, Napoli 2006.
- CASTÁN S. (2012) = *Corrupción electoral en la República romana: intereses del populus y la nobilitas en la lucha política*, in *AFDUC*. 16 (2012).
- CASTELLO C. (1979) = *Una voce dissonante nella Roma cristiana di Onorio: il panegirico di Claudiano del 404 d.C.*, in *AARC.*, vol. III, Perugia 1979.
- CASTELLO M.G. (2010) = *Tribunus et magister officiorum: cause di un'omissione in Giovanni Lido*, in *KOINΩNIA* 34 (2010).
- CASTELLO M.G. (2011) = *Il quaestor Montius e il vicarius Fl. Magnus: alcune riflessioni sul reclutamento del funzionariato sotto Costanzo II*, in *Historiká* 1 (2011).
- CASTRITIUS H. (1982) = *Korruption im ostgotischen Italien*, in *Korruption im Altertum* (hrsg. W. Schuller), München - Wien 1982.
- CECCONI G.A. (1998) = *I governatori delle province italiche*, in *Antiquité Tardive*

- 6 (1998).
- CECCONI G.A. (2005) = *Conscience de la crise, groupements de pression, idéologie du beneficium: l'État impérial tardif pouvait-il se réformer ?*, in *Antiquité Tardive* 13 (2005).
- CERAMI P. (1996) = *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*³, Torino 1996.
- CERAMI P. - CORBINO A. - METRO A. - PURPURA G. (2006) = *Ordinamento costituzionale e produzione del diritto in Roma antica. I fondamenti dell'esperienza giuridica occidentale*², Napoli 2006.
- CERAMI P. - PURPURA G. (2007) = *Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, Torino 2007.
- CHAPOT V. (1911) = v. *Sacerdos provinciae*, in Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, vol. IV.2, Paris 1911.
- CHASTAGNOL A. (1960) = *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris 1960.
- CHASTAGNOL A. (1994) = *L'empereur Julien et les avocats de Numidie*, in *Aspects de l'Antiquité tardive*, Roma 1994.
- CHAUVOT A. (1986) = *Procope de Gaza, Priscien de Cesaree. Panegyriques de l'empereur Anastase Ier*, Bonn 1986.
- CHIAZZESE L. (1931) = *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *AUPA*. 16 (1931).
- CIZEK E. (2003) = *Les problèmes du principat et l'élection des magistrats chez Velleius Paterculus*, in *Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes* 77.1 (2003).
- CLAUSS M. (1980) = *Der magister officiorum in der Spätantike (4.-6. Jahrhundert). Das Amt und sein Einfluß auf die kaiserliche Politik*, München 1980.
- CLOUD D. (1988) = *Lex Iulia de vi: part I*, in *Athenaeum* 76 (1988).
- CLOUD D. (1989) = *Lex Iulia de vi: part 2*, in *Athenaeum* 77 (1989).
- COLI U. (1973) = 'Ambitus', in ID., *Scritti di diritto romano*, vol. II, Milano 1973.
- COLLOT C. (1965) = *La pratique et l'institution du suffragium au Bas-Empire*, in *RHD*. 43 (1965).
- COMA FORT J.M. (2001) = *Sobre los límites de la potestad jurisdiccional de los magistrados romanos*, in *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña* 5 (2001).
- CONTI S. (2009) = *Scambi culturali e persistenze: il paganesimo nell'Africa proconsolare cristiana*, in *Diritto@Storia* 8 (2009).
- CORIAT J.-P. (1997) = *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Rome 1997.
- COROÏ J. (1915) = *La violence en droit criminel romain*, Paris 1915.

- COŞKUN A. (2001) = *Civiliter vel criminaliter agere de falso. Zu Inhalt und Bedeutung einer prozessrechtlichen Reform Gratians (CTh 9,19,4 a. 376 / 9,20,1 a. 378)*, in *T.* 69 (2001).
- COSSA G. (2008) = *Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata*, in *SDHI.* 74 (2008).
- COSSA G. (2015) = *La prova testimoniale tra prassi istruttorie romane e odierna 'cross-examination'*, in *Studi Senesi* 127 (2015).
- COSTA E. (1921) = *Crimini e pene da Romolo a Giustiniano*, Bologna 1921.
- COSTABILE F. (2008) = *Senatusconsultum de honore Ti. Claudii Idomenei*, in *Minima epigraphica et papyrologica* 11 (2008).
- COSTABILE F. (2012) = *Storia del diritto pubblico romano. Manuale per gli studi universitari* ³, Reggio Calabria 2012.
- COUDRY M. (2004) = *Loi et société: la singularité des lois somptuaires de Rome*, in *Cahiers Glotz* 15 (2004).
- CRACCO RUGGINI L. (1989) = *La città imperiale*, in *Storia di Roma. Caratteri e morfologie* (curr. E. Gabba, A. Schiavone), vol. IV, Torino 1989.
- CRACCO RUGGINI L. (1999) = *Clientele e violenze urbane a Roma tra IV e VI secolo*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità* (a cura di R. Soraci), Catania 1999.
- CRAWFORD M.H. (1996) [ed.] = *Roman Statutes*, vol. II, London 1996.
- CRISTALDI S.A. (2010) = *La praevaricatio e la sua repressione dinanzi alle quaestiones perpetuae*, in *Studi in onore di Luigi Arcidiacono*, vol. II, Torino 2010.
- CUIACIO J. (1837) = *Notae ad librum XLVIII Digestorum*, in *Opera*, t. III, Prati 1837.
- CUIACIO J. (1839) = *Recitationes solemnes in Lib. IX. Codicis*, in *Opera*, t. IX, Prati 1839.
- CUIACIO J. (1840) = *Novellarum constitutionum expositio*, in *Opera*, t. X, Prati 1840.
- CUNEO P.O. [a cura di] (1997) = *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997.
- CUQ E. (1893) = *L'examinatio per Aegyptum*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 13.1 (1893).
- CUSMÀ PICCIONE A. (2010) = *La lex continentiae clericorum nella legislazione di Giustiniano: tra ricezione e innovazione*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, t. II, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010.
- DALLA ROSA A. (2015) = *L'autocrate e il magistrato: le attività di Augusto negli ambiti di competenza consolare*, in *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo* (a cura di J.-L. Ferrary - J. Scheid), Pavia 2015.
- DALLA TORRE JR. G. (1971) = v. *Infamia (storia)*, in *Enc. Dir.*, vol. XXI (1971).

- DAMIZIA G. (1949) = *Lineamenti di Diritto Canonico nel «Registrum Epistolarum» di San Gregorio Magno*, Roma 1949.
- DAUBE D. (1979) = 'Suffrage' and 'Precedent', 'Mercy' and 'Grace', in *TR.* 47 (1979).
- DAVID J.-M. (1992) = *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine*, Rome 1992.
- DAVID J.-M. (1997) = *Die Rolle des Verteidigers in Justiz, Gesellschaft und Politik. Der Gerichtspatronat am Ende der römischen Republik*, in *Große Prozesse der römischen Antike* (herausg. U. Manthe - J. von Ungern-Sternberg), München 1997.
- DE DOMINICIS M. (1970) = *Il «concilium provinciae» nell'organizzazione amministrativa del basso impero*, in Id., *Scritti romanistici*, Padova 1970.
- DE FRANCESCO A. (2013) = *Note sull'«anzianità di servizio» nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia* 11 (2013).
- DE FRANCISCO HEREDERO A. (2014) = *Synesios of Cyrene and the Defence of Cyrenaica*, in *New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire* (eds A. de Francisco Heredero, D. Hernández de la Fuente, S. Torres Prieto), Cambridge 2014.
- DE GIOVANNI L. (2007) = *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- DE JONQUIERES C. (2004) = *La Crise de 19 a.C. et ses conséquences*, in *Gerión* 22.1 (2004).
- DELGADO J.A. (2000) = *Los sacerdotes de las ciudades del Occidente latino: una síntesis*, in *Iberia. Revista de la Antigüedad* 3 (2000).
- DELMAIRE R. (1989) = *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV^e au VI^e siècle*, Rome 1989.
- DELMAIRE R. (1995) = *Les institutions du bas-empire romain de Constantin à Justinien. Les institutions civiles palatines*, Paris 1995.
- DELMAIRE R. (1997) = *Les usurpateurs du Bas-Empire et le recrutement des fonctionnaires (Essai de réflexion sur les assises du pouvoir et leurs limites)*, in *Usurpationen in der Spätantike* (herausg. Fr. Paschoud - J. Szidat), Stuttgart 1997.
- DELMAIRE R. (2008) = *Exil, relégation, déportation dans la législation du Bas-Empire*, in *Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'antiquité romaine et chrétienne (I^{er} - VI^e s. ap. J.-C.)*, ed. Ph. Blaudeau, Paris 2008.
- DEMANDT A. (2007) = *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian. 284-565 n. Chr.*², München 2007.
- DE MARINI AVONZO F. (1957) = *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957.
- DE MARTINO F. (1972-1990) = *Storia della costituzione romana*, voll. I-VI, Napoli

- 1972-1990.
- DEMICHELI A.M. (1984-1985) = *I processi di lesa maestà in Ammiano Marcellino*, in *AUGE*. 20 (1984-1985).
- DEMOUGEOT É. (1951) = *De l'unité à la division de l'Empire romain 395-410. Essai sur le gouvernement impérial*, Paris 1951.
- DEMOUGEOT É. (1986) = *Le fonctionnariat du Bas-Empire éclairé par les fautes des fonctionnaires*, in *Latomus* 45.1 (1986).
- DEMOUGIN S. (1987) = *Quo descendat in campo petitor. Élections et électeurs à la fin de la République et au début de l'Empire*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire (I^{er} siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.)*, Rome 1987.
- DENIAUX É. (1987) = *De l'ambitio à l'ambitus: les lieux de la propagande et de la corruption électorale à la fin de la République*, in *L'Urbs. Espace urbain et histoire (I^{er} siècle av. J.-C. - III^e siècle ap. J.-C.)*, Rome 1987.
- DE SALVO L. (1999) = *Simonia e malversazioni nell'organizzazione ecclesiastica. IV-V secolo*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità* (a cura di R. Soraci), Catania 1999.
- DI BERARDINO A. (1998) = *L'immagine del vescovo attraverso i suoi titoli nel Codice Teodosiano*, in *L'évêque dans la cité du IV^e au V^e siècle. Image et autorité* (ed. E. Rebillard et Cl. Sotinel), Rome 1998.
- DI CINTIO L. (2013) = *L'«interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus». Il libro IX*, Milano 2013.
- DILLON J.N. (2014) = *The Inflation of Rank and Privilege. Regulating Precedence in the Fourth Century AD*, in *Contested Monarchy: Integrating the Roman Empire in the 4th Century AD*, Oxford 2014.
- DI PAOLA L. (2007) = *Regere et gubernare provincias: potere e poteri del governatore provinciale*, in *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità. Confronti conflitti* (a cura di L. Di Paola - D. Minutoli), Firenze 2007.
- DI PAOLA L. (2009) = *I curiosi in età tardoantica: riflessioni in margine al titolo VI,29 del Teodosiano*, in *Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives* (cur. S. Crogiez-Pétrequin - P. Jaillette), Rome 2009.
- DI PAOLA L. (2016) = *Il codice teodosiano e il codice giustiniano a confronto: riflessioni su alcuni titoli*, in *LR*. 5 (2016).
- D'IPPOLITO F.M. - LUCREZI F. (2012) = *Profilo storico istituzionale di diritto romano³*, Napoli 2012.
- D'ORS A. (1953) = *Epigrafía jurídica de la España romana*, Madrid 1953.
- DRINKWATER J.F. (2007) = *The Alamanni and Rome 213-496 (Caracalla to Clovis)*, Oxford 2007.
- DUMÉZIL B. (2008) = *Le comte et l'administration de la cité dans le Bréviaire d'Alaric*, in *Le Bréviaire d'Alaric. Aux origines du Code civil* (dir. M. Rouche - B. Dumézil), Paris 2008.

- ECK W. (1982) = *Einfluß korrupter Praktiken auf das senatorisch-ritterliche Beförderungswesen in der Hohen Kaiserzeit*, in *Korruption im Altertum*. Konstanzer Symposium. Oktober 1979 (hg. W. Schuller), München - Wien 1982.
- ECK W. (2013) = *La loi municipale de Troesmis: données juridiques et politiques d'une inscription récemment découverte*, in *RHDFE*. 91.2 (2013).
- ECK W. (2016) = *Die lex Troesmensium: ein Stadtgesetz für ein municipium civium Romanorum*, in *ZPE*. 200 (2016).
- ERNOUT A. - MEILLET A. (1985) = *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire de mots*⁴, Paris 1985.
- FALCHI G.L. (1989) = *Sulla codificazione del diritto romano nel V e VI secolo*, Romae 1989.
- FALCONE G. (2000) = *La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo*, in *T*. 68 (2000).
- FANIZZA L. (1982) = *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982.
- FANIZZA L. (2001) = *Senato e società politica tra Augusto e Traiano*, Bari 2001.
- FASCIONE L. (1984) = *Crimen e quaestio ambitus nell'età repubblicana. Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano*, Milano 1984.
- FASCIONE L. (1988) = *Le norme «de ambitu» della «lex Ursonensis»*, in *Labeo* 34 (1988).
- FASCIONE L. (2007) = *Corruzione elettorale*, in *Rivista storica dell'Antichità* 36 (2006-2007).
- FAYER C. (2005) = *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia matrimonio dote*, vol. II, Roma 2005.
- FEDELI P. (1989) = *Il 'Panegirico' di Plinio nella critica moderna*, in *ANRW*. II.33.1. *Principat*, Berlin - New York 1989.
- FERNÁNDEZ DE BUJÁN A. (2016) = *Contribución al estudio de la vigilancia, seguridad ciudadana y orden interno en el marco de la administración pública romana. Especial referencia a los agentes in rebus*, in *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano*, vol. III (dir. A. Fernández de Buján, coedd. A. Triscioglio, G. Gerez), Madrid 2016.
- FERRARY J.L. (2000) = *Chapitres tralatice et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in *La commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica* (a cura di A. Fraschetti), Roma 2000.
- FERRARY J.L. (2001) = *La législation 'de ambitu' de Sulla à Auguste*, in *Iuris vincula. Studi in onore di Mario Talamasca*, vol. III, Napoli 2001.
- FERRARY J.L. (2007) = *Les lois de repression de la brigade et leurs consequences sur la création et le gouvernement des provinces*, in *Rivista storica dell'Antichità* 36 (2006-2007).

- FERRARY J.L. (2012) = *La législation de ambitu de Sylla à Auguste*, in *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012.
- FERRINI C. (1889) = *Diritto penale romano* [estratto dal Completo Trattato teorico e pratico di Diritto penale secondo il codice unico del Regno d'Italia, cur. P. Cogliolo], Milano 1889.
- FERRINI C. (1899) = *Diritto penale romano. Teorie generali*, Milano 1899.
- FERRINI C. (1930a) = *Il tentativo nelle leggi e nella giurisprudenza romana*, in *Opere*, vol. V, Milano 1930.
- FERRINI C. (1930b) = *Ancora sul tentativo nel diritto romano*, in *Opere*, vol. V, Milano 1930.
- FILIPPINI A. (2016) = *Fossili e contraddizioni dell' "era costantiniana": i dignitari del culto imperiale nella Tarda Antichità e il loro ruolo nelle "riforme religiose" di Massimino Daia e Giuliano*, in *Kaiserkult in den Provinzen des römischen Reiches: Organisation, Kommunikation und Repräsentation* (herausg. A. Kolb - M. Vitale), Berlin 2016.
- FLORE G. (1930) = *Di alcuni casi di vis publica*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, vol. IV, Milano 1930.
- FÖGEN M.T. (1990) = *Das Lexikon zur Hexabiblos aucta*, in *Fontes minores VIII* (1990).
- FÖGEN M.T. (2005) = *Storie di diritto romano. Origine ed evoluzione di un sistema sociale* (trad. A. Mazzacane), Bologna 2005.
- FORCELLINI AE. *et alii* (1955) = *Totius latinitatis Lexicon*⁴ (rist.), Patavii 1955.
- FRAKES R.M. (2001) = *Contra Potentium Iniurias: The Defensor Civitatis and Late Roman Justice*, München 2001.
- FRANCIOSI G. (2014) = *Corso storico istituzionale di diritto romano*, Torino 2014.
- FREI-STOLBA R. (1967) = *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit*, Zürich 1967.
- FRIDEMANN SCHNEIDER I. - STARCKE J. (1706) = *Dissertatio iuridica, De promotionibus per saltum*, Halae Magdeburgicae 1706.
- FRIESEN S. (1999) = *Asiarchs*, in *ZPE*. 126 (1999).
- FURBETTA L. (2013) = *Tra retorica e politica: formazione, ricezione ed esemplarità dell'epistolario di Sidonio Apollinare*, in *La corrispondenza epistolare in Italia. Forme, stili e funzioni della scrittura epistolare nelle cancellerie italiane (secoli V-XV) - 2*, a cura di S. Gioanni, P. Cammarosano, Trieste-Roma 2013.
- FUSCO S.A. (1980) = *«Pecuniam commodare».* *Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, Perugia 1980.
- FUSCO S.A. (1999) = *In unam insulam congregare: "corruzione" e strategie preventive nel IV secolo d.C.*, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità* (a cura di R. Soraci), Catania 1999.

- GABALEO J. (1760) = *Ad legem Juliam de Ambitu Commentatio* [Lipsiae 1743], in *Jurisprudentia antiqua* (cur. D. Fellenberg), t. I, Bernae 1760.
- GAGLIARDI L. (2002) = *Decemviri e centumviri. Origini e competenze*, Milano 2002.
- GAGLIARDI L. (2011) = *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 A.C.*, Milano 2011.
- GALLO F. (1981) = *La storia in Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista*. Atti del convegno torinese in onore di Silvio Romano, Milano 1981.
- GALLO F. (1993) = *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino 1993.
- GALLO F. (1994) = *Alle origini dell'analogia*, in *Diritto e processo nella esperienza romana*. Atti del Seminario torinese in memoria di Giuseppe Provera, Napoli 1994.
- GALLO F. (2000) = *Giuseppe Grosso a venticinque anni dalla morte*, in G. Grosso, *Scritti storico giuridici*, t. I. *Storia diritto società*, Torino 2000.
- GALLO F. (2001) = *Norme penali e norme eccezionali nell'art. 14 delle «Disposizioni sulla legge in generale»*, in *Rivista di diritto civile* 47.1, p. I (2001).
- GALLO F. (2010) = *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, Torino 2010.
- GALLO F. (2011) = *Definizione celsina e dottrina pura del diritto*, in *TSDP*. 4 (2011).
- GARBARINO P. (1984) = *Appunti sulla conferma imperiale di senatoconsulti nel tardo impero romano*, in *A.G.* 204 (1984).
- GARBARINO P. (1988) = *Ricerche sulla procedura di ammissione al senato nel tardo impero romano*, Milano 1988.
- GARBARINO P. (1993) = *Rc. a S. Giglio, Il tardo impero d'Occidente e il suo senato. Privilegi fiscali, patrocinio, giurisdizione penale* (Napoli 1990), in *Iura* 41 (1990) [ma 1993].
- GARCÍA GARRIDO M. (2013) = *Nazionalismo e Romanismo nel diritto dei Visigoti. I principi della personalità e della territorialità del diritto nel Regno Visigoto*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Santarcangelo di Romagna 2013.
- GARNSEY P. (1970) = *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford 1970.
- GAUDEMET J. (1951) = *Utilitas publica*, in *RHD*. 29 (1951).
- GAUDEMET J. (1979a) = *La formation du droit séculier et du droit de l'Église aux IV^e e V^e siècles*², Paris 1979.
- GAUDEMET J. (1979b) = *Les elections dans l'Église latine des origines au XVI^e siècle*, Paris 1979.
- GAUDEMET J. (1979c) = *Un problème de la codification théodosienne: les constitutions géminées*, in *Études de droit romain* I, Napoli 1979.

- GAUTHIER A. (1996) = *Le droit romain et son apport à l'édification du droit canonique*, Ottawa 1996.
- GEMEINHARDT P. (2007) = *Das lateinische Christentum und die antike pagane Bildung*, Tübingen 2007.
- GENIN J.-Cl. (1968) = *La répression des actes de tentative en droit criminel romain (Contribution à l'étude de la subjectivité répressive à Rome)*, Thèse, Lyon 1968.
- GERMINO E. (2012) = *Codex Theodosianus e Codex Iustinianus: un'ipotesi di lavoro*, in *Società e diritto nella Tarda Antichità* (a cura di L. De Giovanni), Napoli 2012.
- GIANNELLI C.A. (1966) = *Rc. a J. Deininger, Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr.*, München-Berlin 1965, in *Iura* 17 (1966).
- GIARDINA A. (1977) = *Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977.
- GIGLIO S. (2007) = *Il "munus" della pretura a Roma e Costantinopoli nel tardo impero romano*, in *Antiquité Tardive* 15 (2007).
- GIGLIO S. (2008) = *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano* ², Perugia 2008.
- GILTAJ J. (2013) = *The problem of the content of the lex Iulia iudiciorum publicorum*, in *T.* 81 (2013).
- GIODICE SABBATELLI V. (1993) = *La tutela giuridica dei fedecommissi fra Augusto e Vespasiano*, Bari 1993.
- GIOFFREDI C. (1970) = *I principi del diritto penale*, Torino 1970.
- GIOMARO A.M. (1974-1975) = *Per lo studio della lex Cornelia de edictis del 67 a.C.: la personalità del tribuno proponente, Gaio Publio Cornelio*, in *Studi Urbinati* 43 (1974-1975).
- GIOMARO A.M. (2001) = *Il Codex repetitae praelectionis. Contributo allo studio dello schema delle raccolte normative da Teodosio a Giustiniano*, Roma 2001.
- GIOMARO A.M. (2003) = *Differenze di "sistema" fra il codice di Teodosio II (439) e il codice di Giustiniano (534). I grandi spostamenti di materia fra lo schema dell'uno e dell'altro codice*, in *AARC.*, vol. XIV, Napoli 2003.
- GIRARD P.F. (1913) = *Les leges Iuliae iudiciorum publicorum et privatorum*, in *ZSS. RA.* 34 (1913).
- GIUA M.A. (1983) = *Augusto nel libro 56 della Storia romana di Cassio Dione*, in *Athenaeum* 61 (1983).
- GIUFFRÈ V. (1993) = *Imputati, avvocati e giudici nella «Pro Cluentio» ciceroniana*, Napoli 1993.
- GIUFFRÈ V. (1996) = *Lecture e ricerche sulla "res militaris"*, vol. II, Napoli 1996.
- GIUFFRÈ V. (1998) = *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili* ⁵, Napoli 1998.

- GIZEWSKI C. (1988) = *Zur Normativität und Struktur der Verfassungsverhältnisse in der späteren römischen Kaiserzeit*, München 1988.
- GNOLI F. (1989) = v. *Sacrilegio (diritto romano)*, in *Enc. Dir.* 41 (1989).
- GÓMEZ ROYO E. (1997) = *Introducción al Derecho bizantino*, in *Seminarios Complutenses de derecho romano* 8 (1996) [ma 1997].
- GORIA F. (1996) = *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli Anekdoti di Procopio*, in *AARC*. vol. XI, Napoli 1996 [= in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorìa*, a cura di P. Garbarino - A. Trisciunglio - E. Sciandrello, Alessandria 2016].
- GORIA F. (2003) = *Contardo Ferrini e il diritto bizantino*, in *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo* (a cura di D. Mantovani), Milano 2003 [= in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorìa*, a cura di P. Garbarino - A. Trisciunglio - E. Sciandrello, Alessandria 2016].
- GORIA F. (2010) = *Osservazioni sull'uso dell'analogia nei giuristi greci del secolo VI*, in *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici* (a cura di Cl. Storti), Napoli 2010 [= in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorìa*, a cura di P. Garbarino - A. Trisciunglio - E. Sciandrello, Alessandria 2016].
- GORIA F. - SITZIA F. (a cura di) (2013) = *Edicta praefectorum praetorio*, Cagliari 2013 (CDrom).
- GORIA F. (2016) = *Le raccolte delle Novelle giustiniane e la Collezione greca delle 168 Novelle*, in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorìa*, a cura di P. Garbarino - A. Trisciunglio - E. Sciandrello, Alessandria 2016.
- GOTOFREDO J. (1975) = *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Jacobi Gothofredi*, voll. I-VI, Hildesheim - Zürich - New York 1975 (rist. ed. Leipzig 1738).
- GREENIDGE A.H.J. (1977) = *Infamia its Place in Roman Public and Private Law* (rist. ed. Oxford 1894), Aalen 1977.
- GRELLE F. (1959) = v. *Concilium (commune) provinciae*, in *NnDI.*, vol. III (1959).
- GRELLE F. (1996) = «*Antiqua forma rei publicae revocata*»: *il principato e l'amministrazione nell'analisi di Velleio Patercolo*, in *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano* (a cura di F. Milazzo), Napoli 1996.
- GRONDEUX A. (1991) = *Le De dignitate de Martinus de Lodi*, in *RHDF*. 69 (1991).
- GUARINO A. (1980) = *La formazione dell'editto perpetuo*, in *ANRW*. II.13. *Recht* (herausg. H. Temporini), Berlin - New York 1980.
- GUARINO A. (1990) = *Storia del diritto romano* ⁸, Napoli 1990.
- GUARINO A. (1994) = «*Inter amicos*». II. *Cosa sapeva Dione ?*, in *Labeo* 40 (1994).
- GUILLAND R. (1967) = *Vénalité et favoritisme à Byzance*, in *Id.*, *Recherches sur les institutions byzantines* I, Berlin - Amsterdam 1967.

- GUIZZI F. (1996) = «*Res gestae*». *Bilancio di quarant'anni di governo*, in *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano* (a cura di F. Milazzo), Napoli 1996.
- HAASE R. (1994) = *Untersuchungen zur Verwaltung des spätrömischen Reiches unter Kaiser Justinian I. (527 bis 565)*, Wiesbaden 1994.
- HAENEL G.F. (1857) = *Corpus legum ab imperatoribus romanis ante Iustinianum latarum*, Lipsiae 1857.
- HARRIES J. (1999) = *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999.
- HARRIES J. (2007) = *Law and Crime in the Roman World*, Cambridge 2007.
- HAYASHI N. (1984) = *Proceso histórico de la contractualización del suffragium*, in *AHDE*. 54 (1984).
- HAYASHI N. (1995) = *Il suffragium dell'imperatore Giuliano e di Teodosio I*, in *AARC.*, vol. X, Napoli 1995.
- HECHT B. (2006) = *Störungen der Rechtslage in den Relationen des Symmachus. Verwaltung und Rechtsprechung in Rom. 384/385 n. Chr.*, Berlin 2006.
- HELLEGOUARC'H J. (1972) = *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*², Paris 1972.
- HERMAN E. (1937) = *Zum kirchlichen Benefizialwesen im Byzantinischen Reich*, in *SDHI*. 3 (1937).
- HERRMANN-OTTO E. (2001) = *Promotionszeremoniell und Personalpolitik an kaiserlichen Residenzen*, in *AARC.*, vol. XIII, Napoli 2001.
- HILL T. (2004) = *Ambitiosa mors. Suicide and Self in Roman Thought and Literature*, New York - London 2004.
- HOLLADAY A.J. (1978) = *The Election of Magistrates in the Early Principate*, in *Latomus* 37.4 (1978).
- HONORÉ T. (1984) = *Ausonius and Vulgar Law*, in *Iura* 35 (1984).
- HONORÉ T. (1998) = *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998.
- JACQUES FR. (1984) = *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Rome 1984.
- JACQUES FR. (1990) = *Quelques problèmes d'histoire municipale à la lumière de la lex Irnitana*, in *L'Afrique dans l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C.)*, Rome 1990.
- JEHNE M. (1996) = *Die Beeinflussung von Entscheidungen durch "Bestechung": Zur Funktion des ambitus in der römischen Republik*, in *Demokratie in Rom? Die Rolle des Volkes in der Politik der römischen Republik* (hg. M. Jehne), Stuttgart 1996.
- JOANNOU P.P. (1972) = *La législation impériale et la christianisation de l'empire romain (311-476)*, Roma 1972.

- JONES A.H.M. (1960a) = *The Elections under Augustus*, in ID., *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960.
- JONES A.H.M. (1960b) = *The Roman Civil Service (clerical and sub-clerical Grades)*, in ID., *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960.
- JONES A.H.M. (1964) = *The Later Roman Empire 284–602: A Social, Economic and Administrative Survey*, voll. I-III, Oxford 1964.
- JONES A.H.M. - MARTINDALE J.R. - MORRIS J. (1971) = *The Prosopography of the Later Roman Empire*, vol. I, A.D. 260-395, Cambridge 1971.
- JUREWICZ A.R. (2007) = *La lex Coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis - rassegna della materia. Gli organi della colonia*, in *RIDA*. 54 (2007).
- KASER M. (1956) = *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *ZSS. RA*. 73 (1956).
- KASER M. - HACKL K. (1996) = *Das römische Zivilprozessrecht*², München 1996.
- KELLY J.M. (1966) = *Roman Litigation*, Oxford 1966.
- KELLY Chr. (2004) = *Ruling the Later Roman Empire*, Cambridge-London 2004.
- KÖHLER H. (1995) = *C. Sollius Apollinaris Sidonius. Briefe. Buch I*, Heidelberg 1995.
- KOWALSKI H. (2007-8) = *Die Wahlbestechungen im kaiserzeitlichen Rom*, in *Pomoerium* 6 (2007-8).
- KÜBLER B. (1931) = v. *Suffragium*, in *PWRE.*, IV.A1, Stuttgart 1931.
- KÜBLER B. (1934) = v. *Theodoros* (n. 43), in *PWRE.*, V.A2, Stuttgart 1934.
- KUNKEL W. (1974) = *Quaestio*, in ID., *Kleine Schriften. Zum römischen Strafverfahren und zur römischen Verfassungsgeschichte*, Weimar 1974.
- KUNKEL W. - WITTMANN R. (1995) = *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik II. Die Magistratur*, München 1995.
- KUSSMAUL P. (1981) = *Pragmaticum und Lex. Formen spätrömischer Gesetzgebung. 408-457*, Göttingen 1981.
- LABBÉ Ch. (1733) = *Veteres glossae iuris. Verborum quae in Basilicis reperiuntur*, in *Thesaurus Ottonis*², t. III, Trajecti ad Rhenum 1733.
- LAFFI U. (2006) = *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in *Gli Statuti Municipali* (a cura di L. Capogrossi Colognesi - E. Gabba), Pavia 2006.
- LAMBERTINI R. (1991) = *La codificazione di Alarico II*², Torino 1991.
- LAMBERTINI R. (2006) = *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*³, Bologna 2006.
- LANADIO A. (2002) = *Recherches sur les notables municipaux dans l'empire protobyzantin*, Paris 2002.
- LANDUCCI L. (1898) = *Storia del diritto romano dalle origini fino alla morte di Giustiniano*, vol. I², Verona-Padova 1898.

- LANTELLA L. (1983) = *Potissima pars principium est*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. IV, Milano 1983.
- LAURIA M. (1983) = *Accusatio-inquisitio*, in ID., *Studii e ricordi*, Napoli 1983.
- LONDON J.E. (1997) = *Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World*, Oxford 1997.
- LENEL O. (2000) = *Palingenesia iuris civilis*, voll. I-II, (rist. a cura di L. Capogrossi Colognesi), Roma 2000.
- LEPELLEY Cl. (1990) = *Ubique Respublica. Tertullien témoin méconnu de l'essor des cités africaines à l'époque sévérienne*, in *L'Afrique dans l'Occident romain (Ier siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C.)*, Rome 1990.
- LEPORE P. (2012a) = «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica* ², Milano 2012.
- LEPORE P. (2012b) = *Un problema ancora aperto: i rapporti legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo Impero romano*, in ID., *Riflessioni sui rapporti burocratico-legislativi tra Oriente ed Occidente nel tardo impero romano*, Roma 2012.
- LESCHI L. (1948) = *L'album municipal de Timgad et l'«Ordo salutationis» du consulaire Ulpius Mariscianus*, in *Revue des Études Anciennes* 50.1-2 (1948).
- LEVY E. (1963) = *Zur Infamie im römischen Strafrecht*, in *Gesammelte Schriften II*, Köln-Graz 1963.
- LICANDRO O. (1997) = *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, in *Index* 25 (1997).
- LICANDRO O. (2012) = *L'Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell'ultimo secolo dell'impero romano d'Occidente. 455-565 d.C.*, Roma 2012.
- LIDDELL H.G. - SCOTT R. (1996) = *A Greek-English Lexicon*, Oxford 1996.
- LIEBS D. (1964) = *Hermogenians Iuris Epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964.
- LIEBS D. (1978) = *Ämterkauf und Ämterpatronage in der Spätantike*, in *ZSS.RA.* 95 (1978).
- LIEBS D. (1998) = *Die Juristenwelt bei Sidonius Apollinaris. Römische Juristen 420 bis 500 n. Chr. im südlichen Gallien*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdelain*, Paris 1998.
- LIEBS D. (2008) = *Die Rolle der Paulussentenzen bei der Ermittlung des römischen Rechts*, in *Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts* (hrsg. M. Avenarius), Baden-Baden 2008.
- LIEBS D. (2013) = *Die Kodifizierung des römischen Strafrechts im Breviar Alarichs II*, in *MEFRA.* 125.2 (2013).
- LIEBS D. (2016) = *La diffusione del Teodosiano in Italia, Africa, Gallia e Spagna*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La*

- terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna 2016.
- LINTOTT A.W. (1977) = *Cicero on praetors who failed to abide by their edicts*, in *The Classical Quarterly* 27 (1977).
- LO CASCIO E. (2000) = *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000.
- LÖHKEN H. (1982) = *Ordines dignitatum. Untersuchungen zur formalen Konstituierung der spätantiken Führungsschicht*, Köln-Wien 1982.
- LOMBARDO F. (2011) = *Petizioni di privati e referendarii imperiali in età giustiniana*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici* (a cura di J.H.A. Lokin - B.H. Stolte), Pavia 2011.
- LONGO G. (1972) = «*Utilitas publica*», in *Labeo* 18 (1972).
- LOSCHIAVO L. (2008) = *La Riforma gregoriana e la riemersione dell'Authenticum. Un'ipotesi in cerca di conferme*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune* 19 (2008).
- LOVATO A. (1989) = *Legittimazione del reo all'accusa e funzione emendatrice della pena*, in *SDHI*. 55 (1989).
- LOYEN A. (1963) = *Résistants et collaborateurs en Gaule à l'époque des grandes invasions*, in *Bulletin de l'Association G. Budé* 22 (1963).
- LUCREZI F. (2011) = *La corruzione elettorale nel Commentariolum petitionis*, in *Fundamina* 17.2 (2011).
- LUZZATTO G.I. (1965) = *Il problema d'origine del processo extra ordinem I. Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*, Bologna 1965.
- MACDERMOTT (1980) = *Homullus and Trajan*, in *Historia* 29 (1980).
- MACMULLEN R. (1991) = *La corruzione e il declino a Roma* (trad. G. Clemente), Bologna 1991.
- MAGANZANI L. (2002) = *Publicani e debitori d'imposta. Ricerche sul titolo edittale de publicanis*, Torino 2002.
- MAGANZANI L. (2012) = *Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori*, vol. I. *Leges* (a cura di G. Purpura), Torino 2012.
- MALASPINA E. (2000) = *L'ambitio, Mucio Scevola ed una presunta devotio: una crux nel De clementia (I,3,5)*, in *Quaderni del Dipartimento di filologia linguistica e tradizione classica «Augusto Rostagni»* (Univ. di Torino), Bologna 2000.
- MALAVÉ OSUNA B. (2003) = *Suffragium: un crimen publicum en la frontera de la legalidad*, in *SDHI*. 69 (2003).
- MANCINI G. (2003) = *D.48.22. De interdictis et relegatis et deportatis*, in *Crimina e delicta nel tardo antico* (a cura di F. Lucrezi - G. Mancini), Milano 2003.
- MANCINI G. (2014) = *Il vocabolario costituzionale romano nell'alto medioevo. La*

- lettura di Paolo Diacono, in Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano in Occidente nei secoli V-VIII. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris*, Santarcangelo di Romagna 2014.
- MANCUSO G. (1983) = *Praetoris edicta. Riflessioni terminologiche e spunti per la ricostruzione dell'attività edittale del pretore in età repubblicana*, in *AUPA*. 37 (1983).
- MANFREDINI A.D. (1996) = *Crimini e pene da Augusto ad Adriano*, in *Res publica e princeps. Vicende politiche, mutamenti istituzionali e ordinamento giuridico da Cesare ad Adriano* (a cura di F. Milazzo), Napoli 1996.
- MANNINO V. (1984) = *Ricerche sul "defensor civitatis"*, Milano 1984.
- MANTELLA A. (2010) = *L'analogia nei giuristi tardo repubblicani e augustei. Implicazioni dialettico-retoriche e impieghi tecnici*, in *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici* (a cura di Cl. Storti), Napoli 2010.
- MANTOVANI D. (1996) = *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio* (a cura di D. Mantovani), Torino 1996.
- MANTOVANI D. (2003) = *Praetoris partes. La iurisdictio e i suoi vincoli nel processo formulare: un percorso negli studi*, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile* (a cura di M.G. di Renzo Villata), Napoli 2003.
- MANTOVANI D. (2009) = «*Quaerere*», «*quaestio*». *Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index* 37 (2009).
- MARCHI A. (1906) = *I testi delle Pandette relativi alla vendita e al legato della militia*, in *A.G.* 76 (1906).
- MARCONE A. (1987) = *Commento storico al libro IV dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*, Pisa 1987.
- MARCONE A. (1996) = *L'allestimento dei giochi annuali a Roma nel IV secolo d.C.: aspetti economici e ideologici*, in *La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico*, Torino 1996.
- MARCONE A. (2007a) = *La corruzione nella tarda antichità*, in *Rivista storica dell'Antichità* 36 (2006-2007).
- MARCONE A. (2007b) = *La riforma giustiniana dell'amministrazione periferica: la Novella 8*, in *Poteri centrali e poteri periferici nella tarda antichità. Confronti conflitti* (a cura di L. Di Paola - D. Minutoli), Firenze 2007.
- MAROTTA V. (1991) = *Mandata principum*, Torino 1991.
- MAROTTA V. (1993) = *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, in *Storia di Roma* III.1 (dir. A. Schiavone), Torino 1993.
- MAROTTA V. (1999) = *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, Napoli 1999.
- MAROTTA V. (2003) = *L'elogium nel processo criminale (secoli III e IV d.C.)*, in

- Crimina e delicta nel tardo antico* (a cura di F. Lucrezi - G. Mancini), Milano 2003.
- MAROTTA V. (2005) = *Conflitti politici e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, ed. F. Amarelli, Roma 2005.
- MAROTTA V. (2007a) = *Un esempio di amministrazione giudiziale: decreti dei consigli cittadini e appellatio*, in *Amministrare un impero. Roma e le sue province* (a cura di A. Baroni), Trento 2007.
- MAROTTA V. (2007b) = *Eclissi del pensiero giuridico e letteratura giurisprudenziale nella seconda metà del III sec. d.C.*, in *Studi Storici* 48 (2007).
- MAROTTA V. (2012) = *La recitatio degli scritti giurisprudenziali: premesse repubblicane e altoimperiali di una prassi tardo antica*, in *Ius controversum e processo tra tarda repubblica ed età dei Severi* (a cura di V. Marotta - E. Stolfi), Roma 2012.
- MAROTTA V. (2015) = *L'immagine del princeps negli scritti dei giuristi d'età antonina e severiana*, in *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo* (a cura di J.-L. Ferrary - J. Scheid), Pavia 2015.
- MARTINDALE J.R. (1980) = *The Prosopography of the Later Roman Empire*, vol. II, A.D. 395-527, Cambridge 1980.
- MARTINI R. (1975) = *Tertulliano giurista e Tertulliano padre della Chiesa*, in *SDHI*. 41 (1975).
- MARTINI R. (1994) = *Causae cognitio pretoria e lex Cornelia de iurisdictione, in Praesidia libertatis. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana* (a cura di F. Milazzo), Napoli 1994.
- MARTINI R. (2001) = *Sulla partecipazione popolare ai concilia provinciali nel tardo impero*, in *AARC.*, vol. XIII, Napoli 2001.
- MARTINI R. (2003) = *Ancora a proposito di Tertulliano*, in *BIDR.* 100 (1997) [ma 2003].
- MARTINI R. (2004) = *Antica retorica giudiziaria (gli status causae)*, in *Diritto@Storia* 3 (2004).
- MASI DORIA C. (2011) = *A proposito di limiti e responsabilità nell'attività del magistrato giudicante nella tarda repubblica, tra il cd. editto di ritorsione e l'abrogatio iurisdictionis*, in *Römische Jurisprudenz - Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag* (herausg. K. Muscheler), Berlin 2011.
- MATHISEN R. (2009) = *Provinciales, Gentiles, and Marriages between Romans and Barbarians in the Late Roman Empire*, in *JRS.* 99 (2009).
- MATHISEN R. (2013) = *Dating the Letters of Sidonius*, in *New Approaches to Sidonius Apollinaris* (edd. J.A. van Waarden - G. Kelly), Leuven - Paris - Walpole 2013.
- MATTHAEUS A. (1761) = *De criminibus. Ad lib. XLVII. et XLVIII. Dig. commentarius*

- Antonii Matthaei, Jc.⁵, Antwerpiae 1761.*
- MATTHEWS J.F. (2000) = *Laying Down the Law. A Study of the Theodosian Code*, Yale 2000.
- MATTHEWS J. (2006) = *L'impero romano di Ammiano* (ed. it. a cura di A. Polichetti), Napoli 2006.
- MAYER I OLIVÉ M. (2015) = *La carrera de Sextus Aetrius Ferox de Tuficum (regio VI)*, in *Picus* 35 (2015).
- MAYER I OLIVÉ M. (2016) = *El culto imperial como punto de encuentro entre culturas. Una aproximación sucinta*, in *Pólis/Cosmópolis. Identidades Globais & Locais* (coords. C. Soares, M. do Céu Fialho, Th. Figueira), Coimbra 2016.
- MAZZARINO S. (1974) = *Problemi e aspetti del Basso Impero*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, vol. I, Città di Castello 1974.
- MELOUNOVÁ M. (2014) = *Crimen Maiestatis and the Poena Legis during the Principate*, in *Acta Antiqua* 54.4 (2014).
- MENTXAKA R. (1997) = *Algunas consideraciones sobre los crimina, en particular contra el Estado en las Etimologías de Isidoro (Et. 5,26)*, in *RHD*. 65.4 (1997).
- MENTXAKA R. (2011) = *Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de los juristas clásicos*, in *Veleia* 28 (2011).
- MENTXAKA R. (2016) = *Divagaciones sobre legislación municipal romana a la luz de la lex Troesmensium*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, vol. V, a cura di I. Piro, Tricase 2016.
- MER L. (1954) = *L'accusation dans la procédure pénale du Bas-Empire Romain*, Thèse, Rennes 1954.
- MEROLA G.D. (2001) = *Autonomia locale governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiatiche*, Bari 2001.
- MEROLA G.D. (2016) = *Su Augusto e il potere normativo del princeps*, in *Scritti per Alessandro Corbino*, vol. V, a cura di I. Piro, Tricase 2016.
- METRO A. (1969) = *La lex Cornelia de iurisdictione alla luce di Dio Cass. 36.40.1-2*, in *Iura* 20 (1969).
- METRO A. (2000) = *Decreta praetoris e funzione giudicante*, in *Ius Antiquum* 6 (2000).
- MILLAR F. (2006) = *A Greek Roman Empire. Power and Belief under Theodosius II (408-450)*, Berkeley - Los Angeles - London 2006.
- MINIERI L. (2011) = *I commentarienses e la gestione del carcere in età tardoantica*, in *TSDP*. 4 (2011).
- MINIERI L. (2013) = *Corruzione in Roma antica: il caso dei «nequissimi» funzionari*, in *RDR*. 13 (2013).
- MOMMSEN Th. (1899) = *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- MOMMSEN Th. (1905) = *Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und*

- Malaca in der Provinz Baetica*, in *Gesammelte Schriften*, vol. I, Berlin 1905.
- MOMMSEN Th. (1913) = *Epigraphische Analekten n. 20*, in *Gesammelte Schriften*, vol. VIII, Berlin 1913.
- MOMMSEN Th. (1952) = *Römisches Staatsrecht*³, voll. I-III (rist.), Basel 1952.
- MONTESQUIEU Ch.L. (1989) = *Lo spirito delle leggi*, voll. I-II (trad. B. Boffito Serra), Milano 1989.
- MOROSI R. (1979-80) = *Il princeps officii e la schola agentvm in rebvs*, in *Humanitas* 31-32 (1979-80).
- MURGA J.L. (1991) = *El delito de «ambitus» y su posible reflejo en las leyes de la Betica*, in *SCDR*. 3 (1991).
- NADIG P. (1997) = *Ardet ambitus: Untersuchungen zum Phänomen der Wahlbestechungen in der römischen Republik*, Frankfurt/Main 1997.
- NAVARRA M. (1997) = *'Utilitas publica - utilitas singulorum' tra IV e V sec. d.C. Alcune osservazioni*, in *SDHI*. 63 (1997).
- NAVARRA M. (2014) = *Profili sanzionatori della violentia nel tardoantico*, in *Diritto e Processo* 2014.
- NERI Cl. (1988) = *Suffragium. Per la storia di una idea*, in *Studi tardoantichi*, vol. V, Messina 1988.
- NERI V.L. (2010) = *Il lessico sociologico della tarda antichità: l'esempio delle Variae di Cassiodoro*, in *Studi storici* 51.1 (2010).
- NETTLESHIP H. (1889) = *Contributions to Latin Lexicography*, Oxford 1889.
- NICOSIA G. (1989-1999) = *Lineamenti di storia della costituzione e del diritto di Roma*, voll. I-II, Catania 1989-1999.
- NOÈ E. (1994) = *Commento storico a Cassio Dione LIII*, Como 1994.
- NOETHLICH K.L. (1981) = *Beamtentum und Dienstvergehen. Zur Staatsverwaltung in der Spätantike*, Wiesbaden 1981.
- ONUR F. (2012) = *The Military Edict of Anastasius from Perge: A Preliminary Report*, in *Le métier de soldat dans le monde romain* (ed. C. Wolff), Lyon 2012.
- ONUR F. (2014) = *Monumentum Pergense. Anastasios'un Ordu Fermani*, Istanbul 2014.
- OPPEDISANO F. (2011) = *Maioriano, la plebe e il defensor civitatis*, in *Rivista di filologia e di istruzione classica* 139.2 (2011).
- ORESTANO R. (1966) = *L'appello civile in diritto romano. Corso di diritto romano*² (rist.), Torino 1966.
- OTADUY J. - VIANA A. - SEDANO J. (2012) = v. *Simonía* [D.G. Astigueta], in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VII, Cizur Menor (Navarra) 2012.
- PALADINI M.L. (1959) = *Le votazioni del senato romano nell'età di Traiano*, in *Athenaeum* 37 (1959).
- PALAZZOLO N. (1984) = *La propositio in albo degli edicta perpetua e il plebiscitum*

- Cornelium del 67 a.C.*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. V, Napoli 1984.
- PALAZZOLO N. (1991) = *Processo civile e politica giudiziaria nel principato. Lezioni di diritto romano*², Torino 1991.
- PALME B. (1999) = *Die officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, in *Antiquité Tardive* 7 (1999).
- PANI M. (1992) = *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari 1992.
- PANI M. (2014) = *Il principato augusteo: itinerarii storiografici*, in *BIDR.* 108 (2014).
- PAPADIMITRIOU M. (2014) = *Le «suffragium» et la corruption administrative dans l'empire romain au IV^e siècle*, Montréal 2014.
- PASCHOUD F. (1979) = *Zosime. Histoire Nouvelle*, t. II.2 (livre IV), Paris 1979.
- PEDERSEN F.S. (1976) = *Late Roman Public Professionalism*, Odense 1976.
- PELLECCHI L. (2010) = *L'accusa contro Apuleio: linee retoriche e giuridiche*, in *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, a cura di D. Mantovani e L. Pellecchi, Pavia 2010.
- PERGAMI F. (2007a) = *Amministrazione della giustizia e interventi imperiali nel sistema processuale della tarda antichità*, Milano 2007.
- PERGAMI F. (2007b) = *Accusatio-inquisitio: ancora a proposito della struttura del processo criminale in età tardoantica*, in *AARC.*, vol. XVI, Napoli 2007.
- PERNICE A. (1886) = *L'ordo iudiciorum e l'extraordinaria cognitio durante l'impero romano*, in *Archivio giuridico* 36 (1886).
- PERROT E. (1907) = *L'appel dans la procédure de l'ordo iudiciorum*, Paris 1907.
- PFÄFF I. (1920) = v. *Sacrilegium*, in *PWRE.*, I A.2, Stuttgart 1920.
- PHARR C. (1952) = *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, Princeton 1952.
- PHILLIPHS A.D. (1997) = *The Conspiracy of Egnatius Rufus and the Election of Suffect Consuls under Augustus*, in *Historia* 46 (1997).
- PIANO MORTARI V. (1976) = *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Napoli 1976.
- PIETRINI S. (1996) = *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano 1996.
- PIETRINI S. (2002) = *Religio e ius romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002.
- PIETRINI S. (2012) = *L'insegnamento del diritto penale nei libri Institutionum*, Napoli 2012.
- PIETRINI S. (2014) = *Situazione della giustizia e diritto nella Gallia romana della seconda metà del V secolo. La testimonianza di Sidonio Apollinare. Alcune os-*

- servazioni*, in *KOINΩNIA* 38 (2014).
- PIETRINI S. (2016) = *Il diritto delle Interpretationes alle costituzioni 1,2 e 7 del titolo de legitimis hereditatibus del libro V del Teodosiano*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna 2016.
- PINNA PARPAGLIA P. (1987) = *Per una interpretazione della lex Cornelia de edictis praetorum del 67 a.C.*, Sassari 1987.
- PINNA PARPAGLIA P. (1990) = *Ancora sui mutui feneratori e sulla 'lex Cornelia de iurisdictione'*, in *SDHI*. 56 (1990).
- PLÖCHL W.M. (1963) = *Storia del diritto canonico. Dalle origini della Chiesa allo scisma d'Oriente*, vol I. (trad. P. Giani), Milano 1963.
- PORENA P. (2003) = *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003.
- PROCCHI F. (2012) = *Plinio il Giovane e la difesa di C. Iulius Bassus. Tra norma e persuasione*, Pisa 2012.
- PROVERA G. (1989) = *Lezioni sul processo civile giustiniano I-II*, Torino 1989.
- PUGLIESE G. (1939) = *Appunti sui limiti dell' «imperium» nella repressione penale. A proposito della «lex Iulia de vi publica»*, Torino 1939.
- PUGLIESE G. (1963) = *Il processo civile romano*, vol. II. *Il processo formulare*, Milano 1963.
- PUGLIESE G. (1985) = *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in *Scritti giuridici scelti*, vol. II. *Diritto romano*, Napoli 1985.
- PULIATTI S. (2000) = *Officium iudicis e certezza del diritto in età giustiniana*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro* (a cura di S. Puliatti e A. Sanguinetti), Milano 2000.
- PULIATTI S. (2007) = *Il diritto penale dell'ultima legislazione giustiniana. I crimini politici e amministrativi e i crimini contro la persona*, in *φίλια. Scritti per Gennaro Franciosi*, vol. III, Napoli 2007.
- PULIATTI S. (2011) = *L'organizzazione della giustizia dal V al IX secolo*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici* (a cura di J.H.A. Lokin - B.H. Stolte), Pavia 2011.
- PURPURA G. (1979) = *Il «magister officiorum» e la «schola agentum in rebus»*, in *Labeo* 25 (1979).
- QUADRATO E. (2014) = *Legislator: dal legem ferre al leges condere*, Bari 2014.
- QUERZOLI S. (2000) = *I testamenti e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000.
- QUINTANA E. (2016) = *El iuramentum tactis evangeliiis como garantía de buen gobierno de los funcionarios en el derecho romano justiniano*, in *Hacia un derecho administrativo, fiscal y medioambiental romano III* (dir. A. Fernández de

- Buján, coedd. A. Trisciuglio - G. Gerez), Madrid 2016.
- RAMPAZZO N. (2005) = *Professio tra regola ed eccezione nella storia elettorale della Roma repubblicana*, in *Histoire, espaces et marges de l'Antiquité: hommages à Monique Clavel-Lévêque*, t. IV, Besançon 2005.
- RAMPAZZO N. (2008) = *Quasi praetor non fuerit. Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008.
- REIN W. (1844) = *Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus*, Leipzig 1844.
- RIBAS ALBA J.M. (2008) = *Democracia en Roma. Introducción al derecho electoral romano*, Granada 2008.
- RILINGER R. (1988) = *Humiliores - Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988.
- RINAUDO A. (2011) = *La riscossione della Quadragesima Galliarum nelle epigrafi dell'area cuneese (I-III secolo D.C.)*, in *Le autonomie territoriali e funzionali nella provincia di Cuneo in prospettiva transfrontaliera (alla luce del principio di sussidiarietà)*, a cura di S. Sicardi, Napoli 2011.
- RIVIÈRE Y. (2002) = *Les délateurs sous l'empire romain*, Rome 2002.
- RIVIÈRE Y. (2008) = *L'interdictio aqua et igni et la deportatio sous le Haut-Empire romain (Étude juridique et lexicale)*, in *Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l'antiquité romaine et chrétienne (I^{er} - VI^e s. ap. J.-C.)*, ed. Ph. Blaudeau, Paris 2008.
- RIZZELLI G. (2011) = *L'ordine dei peccati nel De pudicitia di Tertulliano. Motivi giuridici*, in *RGDR*. 16 (2011).
- RIZZO R. (2013) = *Papa Gregorio Magno e la simoniaca haeresis*, in *Augustinianum* 53.1 (2013).
- ROBERTO U. (2014) = *Il senato di Roma tra Antemio e Glicerio. Per una rilettura di CIL, VI 526 = 1664 = ILS 3132*, in *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo* (a cura di M.L. Caldelli - G.L. Gregori), Roma 2014.
- ROBINSON O.F. (1995) = *The Criminal Law of Ancient Rome*, Baltimore, Maryland 1995.
- ROBINSON O.F. (1996) = *The Role of the Senate in Roman Criminal Law during the Principate*, in *Legal History* 17.2 (1996).
- ROBLES REYES J.R. (2009) = *Magistrados, jueces y árbitros en Roma. Competencia civil y evolución*, Madrid 2009.
- ROBLES REYES J.R. (2012) = *Puris manibus agere frente a suffragium y corrupción en las Novelas de Justiniano: Novela 8 Iustiniani*, in *RGDR*. 18 (2012).
- RODA S. (1993) = *Nobiltà burocratica, aristocrazia senatoria, nobiltà provinciali*, in *Storia di Roma*, vol. III.1 (direz. A. Schiavone), Torino 1993.
- RODRÍGUEZ NEILA J.F. (1981) = *Magistraturas municipales y funciones religiosas en*

- la Hispania romana*, in *Revista de estudios de la vida local* 209 (1981).
- RODRÍGUEZ NEILA J.F. (2005) = “*Tabulae Publicae*”. *Archivos municipales y documentación financiera en las ciudades de la Bética*, Madrid 2005.
- RODRÍGUEZ NEILA J.F. (2016) = *Los honores y el discurso de agradecimiento de Apuleyo*, in *Rivista storica dell’Antichità* 46 (2016).
- ROHR VIO F. (2000) = *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*, Padova 2000.
- ROHR VIO F. (2011) = *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*, Bologna 2011.
- ROMANO S. (1960) = v. *Defensor civitatis*, in *NnDI*. 5 (1960).
- ROMANO G. (2013) = *Le fattispecie contrattuali atipiche: logiche argomentative e modelli processuali*, in *Scritti di comparazione e storia giuridica II* (a cura di P. Cerami e M. Serio), ricordando G. Criscuoli, Torino 2013.
- ROSENBERGER V. (2011) = *The Saint and the Bishop: Severinus of Noricum, in Episcopal Elections in Late Antiquity* (edd. J. Leemans, P. Van Nuffelen, S.W.J. Keough, C. Nicolaye), Berlin-Boston 2011.
- ROSILLO LÓPEZ C. (2016) = *¿Cómo definir el concepto de corrupción en la Roma republicana?*, in *Homenaje al Prof. Armando Torrent* (coord. A. Murillo Villar - A. Calzada González - S. Castán Pérez-Gómez), Madrid 2016.
- ROTONDI G. (1912) = *Leges publicae populi romani*, Milano 1912.
- RUGGIERO G. (2011) = *Gli elementi soggettivi della tipicità. Indagine sui rapporti fra tipicità e antigiuridicità nella teoria generale del reato*, Napoli 2011.
- RUGGIERO I. (2009) = *Immagini di ius receptum nelle Pauli Sententiae*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. III, Milano 2009.
- RUGGIERO I. (2012) = *Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen - Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani* (a cura di Chr. Baldus, M. Miglietta, G. Santucci, E. Stolfi), Trento 2012.
- RUSSO F. (2016) = *Aurum atque ambitio: fenomeni di ambitus a Roma in età medio-repubblicana*, in *SCO*. 62 (2016).
- RUSSO RUGGERI C. (2007) = *La collaborazione giudiziaria dei correi dissociati nel sistema delle quaestiones perpetuae*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. VII, Milano 2007.
- RUSSO RUGGERI C. (2014) = *Theophilus and the student publisher: a resolved issue?*, in *Subseciva Groningana*, vol. IX, Groningae 2014.
- RUSSO RUGGERI C. (2016) = *Studi su Teofilo*, Torino 2016.
- SABA A. - CASTIGLIONI C. (1966) = *Storia dei papi*, vol. I. *Da San Pietro a Celestino V³*, Torino 1966.
- SÁNCHEZ-ARCILLA J. (1983) = *Temas de historia de la administración*. t. I. *Hispania*

- romana y visigoda*, Madrid 1983.
- SANFILIPPO C. (1934) = *Contributi esegetici alla storia dell'appellatio I*, in *Annali Univ. Camerino* 8 (1934).
- SANTALUCIA B. (1998) = *Diritto e processo penale nell'antica Roma* ², Milano 1998.
- SANTALUCIA B. (2009a) = *Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009.
- SANTALUCIA B. (2009b) = *L'amministrazione della giustizia penale [nel dominato]*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009.
- SANTALUCIA B. (2009c) = *La giustizia penale [nel principato]*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009.
- SANTALUCIA B. (2009d) = *Augusto e i iudicia publica*, in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009.
- SANTALUCIA B. (2010) = *Praeses provideat. Il governatore provinciale fra iudicia publica e cognitiones extra ordinem*, in *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, a cura di D. Mantovani e L. Pellicchi, Pavia 2010.
- SCARANO USSANI V. (1989) = *Empiria e dogmi. La scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino 1989.
- SCARCELLA A.S. (1997) = *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.
- SCHELTEMA H.J. (2004) = *Fragments breviarum Codicis a Theodoro Hermopolitano confecti e Synopsi erotematica collecta*, in *Opera minora ad iuris historiam pertinentia* (curr. N. van der Wal - J.H.A. Lokin - B.H. Stolte - R. Meijering), Groningue 2004.
- SCHIAVO S. (2007) = *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei criminaliter agere civiliter agere*, Milano 2007.
- SCHIAVONE A. (1998) = *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del «ius civile» e dell'editto fra tarda repubblica e primo principato*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli 1998.
- SCHIAVONE A. (2016) [a cura di] = *Storia giuridica di Roma*, Torino 2016.
- SCHIPANI S. (1997) = *Principia iuris. Potissima pars principium est. Principi generali del diritto. Schede sulla formazione di un concetto*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, vol. III, Napoli 1997.
- SCHIPANI S. [a cura di] (2005) = *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae. Testo e traduzione*, vol. I, Milano 2005.
- SCHLINKERT D. (1996) = *Ordo senatorius und nobilitas. Die Konstitution des Senatsadels in der Spätantike*, Stuttgart 1996.
- SCHLINKERT D. (2002) = *Between Emperor, Court, and senatorial Order: The Codification of the Codex Theodosianus*, in *Ancient Society* 32 (2002).

- SCHMIDT-HOFNER S. (2008a) = *Reagiren und Gestalten. Der Regierungsstil des spättrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I.*, München 2008.
- SCHMIDT-HOFNER S. (2008b) = *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in *ZSS.RA.* 125 (2008).
- SCHMIDT-HOFNER S. (2010) = *Ehrensachen. Ranggesetzgebung, Elitenkonkurrenz und die Funktionen des Rechts in der Spätantike*, in *Chiron* 40 (2010).
- SCHULLER W. (1982) = *Prinzipien des spätantiken Beamtentums*, in *Korruption im Altertum* (hrsg. W. Schuller), München - Wien 1982.
- SCHULLER W. (2000) = *Ambitus. Einige neue Gesichtspunkte*, in *Hyperboreus* 6.2 (2000).
- SCHWARTZ B.H. (1695) = *De juramento ambitus et repetundarum, ex l. fin. C. ad L. Jul. Repetund.*, Dresden 1695.
- SCIORTINO S. (2010) = *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, Torino 2010.
- SCIORTINO S. (2011) = *Gli indices nel processo criminale extra ordinem*, in *Iuris Antiqui Historia* 3 (2011).
- SCIORTINO S. (2012) = «*Denegare actionem*», *decretum e intercessio*, in *AUPA.* 55 (2012).
- SCIUTO P. (2013) = *Concetti giuridici e categorie assiomatiche: l'uso di rescindere nell'esperienza di Roma antica*, Torino 2013.
- SCOGNAMIGLIO M. (2009) = *Nullum crimen sine lege. Origini storiche del divieto di analogia in materia criminale*, Salerno 2009.
- SEECK O. (1903) = v. *Discussor*, in *PWRE.*, V.1, Stuttgart 1903.
- SEECK O. (1964) = *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit* (rist. ed. Stuttgart 1919), Frakfurt am Main 1964.
- SELMI S. (2011) = *Flamines provinciae Africae (Contribution à l'étude des prêtres provinciaux africains sous le Haut Empire romain)*, in *Synergies.Tunisie* 3 (2011).
- SELMI S. (2016) = *Être flamine municipal en Afrique romaine*, in *Latomus* 75.1 (2016).
- SERANGELI S. (1997) = *Ancora su Dio. 36,40,1 e la codificazione dell'editto*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, vol. II, Napoli 1997.
- SERRAO F. (1956) = *Il frammento leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano*, Milano 1956.
- SERRAO F. (1987) = *Dalle XII Tavole all'editto del pretore*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana*, Padova 1987.
- SHERWIN-WHITE A.N. (1966) = *The Letters of Pliny. A historical and social*

- Commentary*, Oxford 1966.
- SIGNORINI R. (2015) = *Il titolo 'De iniuriis' delle Sententiae di Paolo (PS. 5.4): spunti per una riflessione sulla prassi giuridica nell'Occidente postclassico*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, vol. II. *Studi sulle fonti*, Santarcangelo di Romagna 2015.
- SILVESTROVA E. (2003) = *Il titolo CTh. 1,29 De defensoribus civitatum e il sistema del codice Teodosiano*, in *AARC.*, vol. XIV, Napoli 2003.
- SIRKS A.J.B. (1996) = *Summaria Antiqua Codicis Theodosiani*, Amsterdam 1996.
- SIRKS A.J.B. (2010) = *Die Voraussetzungen und Methode von Seeck in seinen Regesten der Kaiser und Päpste (1919)*, in *T. 78* (2010).
- SITZIA F. (2009) = *Il Syntagma Novellarum di Atanasio e il Breviarium Novellarum di Teodoro*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. III, Milano 2009.
- SITZIA F. (2010) = *Consultatio ante sententiam e Nov. 125*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, t. VI, a cura di C. Russo Ruggeri, Milano 2010.
- SITZIA F. (2011) = *Theodorus e l'insegnamento degli σχολαστικοί nella storia del diritto bizantino*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici* (a cura di J.H.A. Lokin - B.H. Stolte), Pavia 2011.
- SOLIDORO MARUOTTI L. (2002) = *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002.
- SOLIDORO L. (2003) = *La disciplina del crimen maiestatis tra tardo antico e medio-evo*, in *Crimina e delicta nel tardo antico* (a cura di F. Lucrezi - G. Mancini), Milano 2003.
- SOLIMENA C. (1905) = *Plinio il Giovane e il diritto pubblico di Roma*, Napoli 1905.
- SORACI R. (1999) = «*Consuetudo fraudium*» e «*rigor iuris*»: repressione a “corrente alternata” e a direzione variabile, in *Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antichità* (a cura di R. Soraci), Catania 1999.
- SORACI R. (2001) = *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *AARC.*, vol. XIII, Napoli 2001.
- SPERANDIO M.U. (1998) = *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli 1998.
- SPERANDIO M.U. (2005) = *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli 2005.
- SPITZL T. (1984) = *Lex municipii Malacitani*, München 1984.
- STAVELEY E.S. (1972) = *Greek and Roman Voting and Elections*, London 1972.
- STEIN E. (1959) = *Histoire du Bas-empire. De l'État romain à l'État byzantin (284-476)*, t. I, Paris 1959.
- STEIN E. (1962) = *Untersuchungen über das officium der Prätorianerpräfektur seit Diokletian*, Amsterdam 1962.
- STEPHANUS H. (1954) = *Thesaurus graecae linguae* (rist.), Graz 1954.
- STRUVIUS G.A. (1738) = *Syntagma jurisprudentiae secundum ordinem Pandectarum concinnatum (cum additionibus P. Mülleri)*³, Pars VII, Francofurti et Lipsiae

1738.

- STYKA J. (2011) = *Cursus honorum im spätantiken Gallien im Lichte der Briefe von Sidonius Apollinaris*, in *Studies of Greek and Roman Literature and Culture. Essays in Honour of Józef Korpanty* (ed. J. Styka - S. Śnieżewski) [Classica Cracoviensia 14 (2011)], Kraków 2011.
- SWAN P.M. (1982) = Προβάλλεσθαι in *Dio's Account of Elections under Augustus*, in *The Classical Quarterly* 32.2 (1982).
- SWAN P.M. (2004) = *The Augustan Succession: An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History. Books 55-56 (9 B.C. - A.D. 14)*, Oxford 2004.
- SWIFT L.J. - OLIVER J.H. (1962) = *Constantius II on Flavius Philippus*, in *The American Journal of Philology* 83.3 (1962).
- SYME R. (1962) = *La rivoluzione romana* (trad. M. Manfredi), Torino 1962.
- SZABÓ Á. (2008) = *Sulla questione dello stato giuridico dei sacerdoti provinciali durante il principato. Studio preliminare*, in *Iustum Aequum Salutare* 4 (2008).
- TALAMANCA M. (1989) [direz.] = *Lineamenti di storia del diritto romano* ², Milano 1989.
- TALAMANCA M. (2001) = *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica*, Roma 2001.
- TALBERT R.J.A. (1984) = *The Senate of Imperial Rome*, Princeton, New Jersey 1984.
- TIBILETTI G. (1953) = *Principe e magistrati repubblicani. Ricerca di storia augustea e tiberiana*, Roma 1953.
- TISSONI G.G. (1966) = *Sul 'consilium principis' in età traianea II*, in *SDHI*. 32 (1966).
- TONDO S. (1993) = *Profilo di storia costituzionale romana*, II, Milano 1993.
- TORRENT A. (2015) = *La conexión edicta praetoria-edictum provinciale en la lex Irnitana, cap. 85*, in *Ridrom* 14 (2015).
- TORRENT A. (2016) = *Los duoviri en la lex Irnitana. II. Honradez anterior y contemporánea en el ejercicio del cargo*, in *Ridrom* 17 (2016).
- TORRES PARRA M.J. (2014) = *Patere legem quam ipse fecit en la jurisprudencia comunitaria*, in *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual* (coord. F. Reinoso Barbero), Madrid 2014.
- TRIGGIANO A. (2013) = *L'imperatore Claudio e il processo*, in *TSDP*. 6 (2013).
- TRISCIUOGGIO A. (1997) = *Sulle sanzioni per l'inadempimento dell'appaltatore di ulrotributa nella tarda repubblica e nel primo principato*, in *I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell'esperienza storico-giuridica* (Atti del Congresso internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto, Torino, 17-19 ottobre 1994), Napoli 1997.
- TRISCIUOGGIO A. (2009) = *Sul divieto di usare le abbreviature nella trascrizione dei*

- codici (a proposito di Isid. Siv. etym. 1.23.2)*, in *Studi in onore di Remo Martini*, vol. III, Milano 2009.
- TRISCIUOGGIO A. (2013) = *La tuitio del defensor civitatis nell'Italia ostrogota. Spunti dalla lettura delle Variae di Cassiodoro*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Santarcangelo di Romagna 2013.
- TRISCIUOGGIO A. (2016a) = “*Ordinis ambitiosa decreta...reprobantur*” (C.10.47.2), in *Scritti per Alessandro Corbino*, vol. VII, a cura di I. Piro, Tricase 2016.
- TRISCIUOGGIO A. (2016b) = *Il principio del merito nel diritto delle amministrazioni romane. Riflessioni storico-comparatistiche sulle carriere nei pubblici uffici*, in *Revista Digital de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia* 16.2 (2016) [= in *RGDR*. 27 (dic. 2016)].
- TROIANOS S. (2015) = *Le fonti del diritto bizantino* (trad. P. Buongiorno), Torino 2015.
- VACCA L. (2010) = *L'interpretazione analogica nella giurisprudenza classica*, in *Il ragionamento analogico. Profili storico-giuridici* (a cura di Cl. Storti), Napoli 2010.
- VALDITARA G. (2013) = *Diritto pubblico romano*, Torino 2013.
- VALDITARA G. (2015) = *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino 2015.
- VALLOCCHIA F. (2011-12) = *Qualche riflessione sul plebiscito del tribuno della plebe Villio del 180 a.C. (la cd. lex Villia annalis)*, in *Diritto@Storia* 10 (2011-12).
- VAN-ESPEN Z.B. (1753) = *Dissertatio canonica ad legem Juliam de ambitu, sive De vetita officiorum venalitate*, in *Jus ecclesiasticum universum*, t. II, Lovanii 1753.
- VAN WARMELO P. (1971) = *D.1.3 ('De legibus senatusque consultis et longa consuetudine')*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra*, vol. I, Milano 1971.
- VAN DER WAL N. - LOKIN J.H.A. (1985) = *Historiae iuris graeco-romani delineatio. Les sources du droit byzantin de 300 à 1453*, Groningen 1985.
- VAN DER WAL N. (1988) = *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien²*, Groningue 1998.
- VAN WAARDEN J.A. (2011) = *Episcopal Self-Presentation: Sidonius Apollinaris and the Episcopal Election in Bourges AD 470*, in *Episcopal Elections in Late Antiquity* (edd. J. Leemans, P. Van Nuffelen, S.W.J. Keough, C. Nicolaye), Berlin-Boston 2011.
- VENTURINI C. (1984) = *L'orazione pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. V, Milano 1984.
- VENTURINI C. (1994) = *In tema di illeciti profitti dei magistrati municipali: rilievi in margine a due luoghi epigrafici*, in *Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial* (ed. J. González Fernández), Madrid 1994.
- VENTURINI C. (2007) = *Difesa e legge: un rapporto non pacifico*, in *Studi per*

- Giovanni Nicosia*, vol. VIII, Milano 2007.
- VENTURINI C. (2014) = «*Leges sumptuariae*», in *Studi di diritto delle persone e di vita sociale in Roma antica. Raccolta di scritti*, a cura di A. Palma, Napoli 2014.
- VENTURINI C. (2015) = *La responsabilità del giudice nell'età classica, tra negligenza e corruzione*, in *Scritti di diritto penale* (a cura di F. Procchi e Cl. Terreni), t. I, Padova 2015.
- VERA D. (1978) = *Lo scandalo edilizio di Cyriades e Auxentius e i titolari della 'praefectura urbis' dal 383 al 387. Opere pubbliche e corruzione in Roma alla fine del IV secolo d.C.*, in *SDHI*. 44 (1978).
- VERA D. (1981) = *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa 1981.
- VEYNE P. (1981) = *Clientèle et corruption au service de l'État: la vénalité des offices dans le Bas-Empire romain*, in *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations* 36.3 (1981).
- VIARENGO G. (2009) = *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino 2009.
- VIARENGO G. (2012) = *Studi su Erennio Modestino. Metodologie e opere per l'insegnamento del diritto*, Torino 2012.
- VINCENTI U. (1986) = «*Ante sententiam appellari potest*», Padova 1986.
- VINCENTI U. (1989) = «*Duo genera sunt testium*». *Contributo allo studio della prova testimoniale nel processo romano*, Padova 1989.
- VINCENTI U. (2009) = *Diritti e dignità umana*, Bari 2009.
- VOCI P. (1985) = *D.1,14,3. Note in tema di esercizio di fatto di pubbliche funzioni*, in *Studi di diritto romano*, vol. I, Padova 1985.
- VOGLER C. (1979) = *Constance II et l'administration impériale*, Strasbourg 1979.
- VOIGT M. (1893) = *Ueber die leges Iuliae iudiciorum privatorum und publicorum*, Leipzig 1893.
- VOLTERRA E. (1949) = *Processi penali contro i defunti in diritto romano*, in *RIDA*. 3 (1949) [*Mélanges Fernand De Visscher*, vol. II].
- VOLTERRA E. (1980) = *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR*. 22 (1980).
- VON PREMERSSTEIN A. (1937) = *Von Werden und Wesen des Prinzipats*, München 1937.
- WALLINGA T. (1994) = *Ambitus in the Roman Republic*, in *RIDA*. 41 (1994).
- WATSON T.W. (2010) = *The Rhetoric of Corruption in Late Antiquity*, Diss., University of California Riverside 2010.
- WETZLER Ch.F. (1997) = *Rechtsstaat und Absolutismus. Überlegungen zur Verfassung des spätantiken Kaiserreichs anhand von CJ 1.14.8*, Berlin 1997.
- WIPSZYCKA E. (2000) = *Storia della Chiesa nella tarda antichità* (trad. V. Verdiani), Milano 2000.

- WLASSAK M. (1888) = *Römische Processgesetze. Ein Beitrag zur Geschichte des Formularverfahrens I*, Leipzig 1888.
- WOLF J.G. (2009) = *Das Stigma ignominia*, in *ZSS.RA.* 126 (2009).
- ZANON G. (1998) = *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*, Padova 1998.
- ZILLETTI U. (1968) = *Note sulla restitutio in integrum*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, vol. II, Torino 1968.
- ZIMMERMANN O.J. (1944) = *The Late Latin Vocabulary of the Variiae of Cassiodorus*, Washington 1944.
- ZUCKERMAN C. (2004) = *L'armée*, in *Le monde byzantin*, t. I. *L'Empire romain d'Orient 330-641* (dir. C. Morrisson), Paris 2004.

Indice delle fonti

(Il numero dopo la virgola rinvia alla nota)

FONTI EPIGRAFICHE

		2666	51,156
		2666a	51,156
CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM			
LEX MUNICIPII MALACITANI			
6.5.3403	23,27		
6.41383	94,127	c. 54	70,26
11.5693	51,156	c. 55	48
11.5694	51,156	c. 58	18,4; 18,5; 45 s.
EDICTUM AUGUSTI DE AQUAEDUCTU VENAFRANO (ed. FIRA. I ²)			
LEX MUNICIPII IRNITANI			
Il. 37 ss.	50,154	c. 85	23,27
EDICTUM U. MARISCIANI CONSULARIS PROVINCIAE NUMIDIAE DE ORDINE SALUTATIONIS SPORTULARUMQUE (ed. FIRA. I ²)			
LEX TROESMENSIIUM (ed. Eck, ZPE. 200, 2016)			
Il. 10 s.	90,109	c. 27	49
		c. 28	48; 48,144
LEX URSONENSIS			
EPISTULA VESPASIANI AD SABORENSES (ed. FIRA. I ²)		c. 132	9,1; 34,73; 45,129; 55,177; 56,179; 58; 58,190
Il. 10 ss.	51,155	MONUMENTUM PERGENSE (ed. Onur)	
INSCRIPTIONES CHRISTIANAE URBS ROMAE			
		A Il. 11-15	72,32
		B Il. 15-18	72,32
2.4116.a	124,271	RES GESTAE DIVI AUGUSTI	
INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE			
		8.5	17,1

		6.22.5	73,36; 76,52
FONTI GIURIDICHE		6.24	73,39
		6.24.5	64,4
<i>a. Fonti pregiustinianee</i>		6.24.7	73,39; 79,62; 91,113; 97,142
		6.24.8	91,113
		6.24.10	91,113
ACTA CONCILIORUM		6.24.11	91,113
		6.26.11	79,60
<i>Concilium Chalcedonense</i>		6.27.7	91,113
		6.27.9	91,113
can. 2	76,49	6.27.14	77,55; 79,63; 91,113
		6.27.19	66,13; 73,37; 77,55
<i>Concilium Eliberritanum</i>		6.27.23	77,55
		6.29.4	64,4; 64,5; 72,35; 77,55
can. 2-4	49,145	6.30.3	75,43
		6.30.5	91,113
BREVIARIUM ALARICIANUM		6.30.9	90; 91,113
		6.30.14	75,43
<i>Commonitorium</i>	104,173	6.32.1	77,55; 89; 91,113; 95; 95,135
		6.33.1	75,43; 91,113; 109,202
CANONES APOSTOLORUM		6.37.1	66,13
(ed. Joannou)		7.1	71,29
		7.1.7	66,13; 71,29
29	76,49	7.1.18	71,29; 91,113
30	76,49	7.3.1	72,33; 77,55
		7.13.6.pr.	77,55
		7.13.18	71,30
CODEX THEODOSIANUS		7.13.19	72,33
		7.20.13	64,4; 66,13; 71; 71,30; 71,31
1.4.2	100,151	7.21.2	74,41
1.4.3	98; 100,151; 104; 104,174	8.1.1	70,27
1.6.9	97,141	8.1.2	77,55
1.6.12	73,40	8.1.13	74,41
1.9.2	79,63	8.1.15	92,117
1.10.8	96,138	8.1.16	75,44; 89; 93,122; 110,202
1.16.13	35,80	8.4.29	79,63
1.20.1	35,80	8.7.1	70,27
1.29.6	98 s.; 99,150; 106; 135,27	8.7.7	79,60
2.12.6	64,2	8.7.14.pr.	92,117
2.29.1	64,2; 66,12	8.7.16.1	73,38
2.29.2	66,12	8.7.21	79,60
6.4.24	117,236	8.7.22	79,60
6.4.25	117,236	8.7.23	79,60
6.5.1	78; 78,58	8.10.3	88
6.5.2	97,141	8.15	94,128
6.9.2	76,51; 83,78	8.15.2	92,117
6.14.2	74,41; 77,55	8.15.8	94,128
6.18.1	77,55	9.14.3	84; 85,88
6.22.1	66,13; 69,24	9.14.3.pr.	84 s.
6.22.2	64,4; 64,5; 66,13; 69,24	9.19.4	28

INDICE DELLE FONTI

9.19.4.1	14; 28; 29,44; 58,191; 136,33	<i>ad C.Th.1.4.3</i>	104; 104,177
9.26	11; 14; 29; 68; 77; 81; 88; 96; 98; 105; 105,182; 109	<i>ad C.Th.1.29.6</i>	99; 106
9.26.1	36,81; 82 s.; 83,79; 85,88; 87; 97; 108; 118; 131,1; 133; 135,28; 137,39	<i>ad C.Th.6.5.1</i>	78; 80; 135,26
9.26.2	75; 88 s.; 88,102; 90,111; 92,116; 92,118; 93 s.; 95,133; 97; 97,143; 109; 135,28	<i>ad C.Th.12.1.20</i>	70,25
9.26.3	43; 75; 91 s.; 92,118; 94; 97; 97,143; 109; 135,28; 135,29	NOVELLAE MAIORIANI	
9.26.4	75; 94 s.; 94,129; 95,135; 97; 97,143; 108; 118,240; 135,28	3	99,149; 99,150
9.27	11	NOVELLAE MARCIANI	
9.33.1	90	1	23
9.38.9	77,55	NOVELLAE THEODOSIANI	
10.8.3	77,55	22.1.1	93,126
11.1.28	88	24.1	100 s.; 135,28
11.24.4	82	24.5	101,158
12.1.20	66,13; 70,25	NOVELLAE VALENTINIANI	
12.1.24	69,24	1.3.2	93,126
12.1.25	69,24; 83,79	32.pr.	94,128
12.1.44	66,13	PAULI SENTENTIAE	
12.1.46	100,152	5.26.3	60,201
12.1.73	77,55	5.30.a	14; 29; 49; 49,150; 56,180; 59 s.; 60,204; 61,207; 61,208; 100; 103 s.; 104,175; 136,36
12.1.118.pr.	64,4	SUMMARIA ANTIQUA	
12.1.129	66,13	CODICIS THEODOSIANI	
12.1.148	121,254	(ed. Sirks)	
12.1.159	69,22	<i>ad C.Th.9.26.1</i>	83,75
12.1.166	88; 88,100; 88,102	<i>ad C.Th.9.26.3</i>	91,116
12.1.187	83,78		
12.6.27	88		
12.6.27.2	95; 95,136		
13.1.18	88,102		
13.3.1-3	108,195		
15.9.1	113 s.; 113,221; 116,232; 116,234; 117,236		
COLLECTIO HISPANA GALLICA			
AUGUSTODUNENSIS			
69.8	123,268		
EDICTA PRAEFECTORUM PRAETORIO			
(ed. Gorla-Sitzia, Cdrom)			
07	123		
INTERPRETATIO CODICIS			
THEODOSIANI (BA)			
b. Corpus Iuris Civilis			
CODEX			
<i>Const. Haec quae necessario</i>			
2	108,196		
<i>Const. Summa rei publicae</i>			
4	10,6		

<i>Const. Cordi</i>	DIGESTA
pr. 108,196	1.2.1 20
	1.3.27 19
1.2.12.1 26,34	1.14.3 31,58
1.2.16.pr. 93,121	2.2.1 23,27
1.3.30 121 s.	4.4.2 25,31
1.3.30.4 122	4.4.3.pr. 24,29; 25
1.3.30.5 122; 122,262; 122,264	5.1.79.1 26,34
1330.5-6 123	12.6.42 42,111
1.16 113,218	23.2.43.10 58,189
1.16.1 14; 58; 112 s.; 113,221; 113,222; 123; 128; 131; 134; 135,26; 135,28	27.1.6.14 49,146
	36.1.67(65).2 25,30
1.21.3 80,67	39.4.6 52,163
1.31.4 101,156	39.4.10.pr. 51 s.
1.45.1 35,80	40.5.24.17 26,34
1.46.4 101,156	48.1.1 14; 43; 45,129; 57 s.; 59,198; 61,206
1.51.5 75,43; 95; 96,139; 109,202	48.1.7 45,129; 58; 135,26
1.51.6 109,201; 110,202	48.2.3.pr. 28,43
4.2.16 118,240; 120; 120,249	48.2.4 40,102
4.62.2 51	48.4.7.3 19,9
4.62.3 51	48.6.3.pr. 59
9.22.23 28,42	48.6.10.2 59,199
9.26 11; 14; 29; 107; 108,196; 118,240; 137,39	48.6.12 52; 52,164
9.26.1 88,99; 92,118; 108 s.; 111,213; 135,28; 135,29	48.7.8 57,184
9.26.1.1 43; 95,133	48.8.3.2 80,67
9.27 11	48.8.13 46,133
9.27.1-5 119,248	48.10.33 57,184
9.27.6 67; 67,13; 118; 118,240; 119,244; 119,248; 127; 136	48.13.15 57,184
9.27.6.pr. 79,61	48.14 11,11; 14; 29; 107
9.27.6.1 136,32	48.14.1 12,15; 98; 104; 118
9.29.2 97,141	48.14.1.pr. 12; 12,16; 13,21; 45; 55,173; 58 s.
9.30.1 90; 90,107	48.14.1.1 14; 36,81; 40 s.; 41,104; 43; 45 s.; 45,129; 48,141; 50; 58 s.; 61 s.; 67,16; 99; 120; 121,255; 135; 135,26
10.32.50 69,22	48.14.1.2 40 s.; 50; 123; 136,34
10.53.6 108,195	48.14.1.3 40 s.; 41,104; 50 s.; 52,164; 136
10.72.12 95,136	48.14.1.4 33,68; 35; 35,78; 35,80; 36,81; 39; 46; 46,134; 85,87; 129
11.60.3 101,156	
12.7.2.4 74,42; 107	48.22.7.20-21 47,140
12.197.pr. 77,54	50.4.11.pr.-1 70,26; 76,47
12.23.2 92,117	50.4.14.5 70,26; 76,47
12.25.1 89	50.9.2 61 s.
12.26.1 109,202	50.9.3 62,212
12.32.1 66,13	50.9.4 24,29
12.35.14 71,29	50.9.4.pr. 24,29
12.43.3 72,33	50.12.11 49,146
12.59.7 107	50.17.46 42,111

INDICE DELLE FONTI

INSTITUTIONES

4.18.3 ss. 57,185
 4.18.11 10,6; 14; 29; 39; 107,191; 135,28
 4.18.12 40,99

NOVELLAE

6 128,288
 6.1.9 128,290
 8 11; 117; 119,244; 124 s.; 124,275;
 127,287; 136
 8.praef. 13
 8.praef.1 120,249
 8.1 125; 125,277; 126,281; 126,282
 8.2-3 126,280
 8.7 126,277; 126,279
 8.8 125
 8.8.1 126,277; 135,28
 56 128,288
 113 25,32; 128 s.
 113.1 25,32; 26,33
 113.1.1 129,296
 123 128,288
 161.1 127

c. Fonti bizantine

BASILICORUM LIBRI LX
 (edd. Heimbach, Scheltema *et alii*)

2.1.37 19,11
 60.43.10 110 s.
 60.46.1 12,14; 14,29

BASILICORUM SCHOLIA
 (edd. Heimbach, Scheltema *et alii*)

ad B.23.1.60 120,249
ad B.60.43.10 92,118; 111
ad B.60.46.1 35,79; 42,112

HEXABIBLOS AUCTA (LEXICON)
 (ed. Fögen, FM. 8, 1990)

164.42 38,93
 165.101 38,93; 129
 166.108 38,93

IULIANUS

Epitome novellarum Iustiniani

106.370 25,32; 26,33; 128 s.; 129,294;
 129,295; 134

LEXICON αὐσηθ

(ed. Burgmann, FM. 8, 1990)

309.62 39,98

THEOPHILUS

Institutionum graeca paraphrasis

4.18.11 27,39; 39; 134,20
 4.18.12 40,99

d. Fonti medievali

ACTA CONCILIORUM

Synodus Bracarenensis II

can. 5 128,289

MARTINUS LAUDENSIS

(ed. Grondeux, RHDF. 69, 1991)

De dignitate

qu. 11 132,9

e. Codice civile italiano

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

art. 14 18,8

FONTI LETTERARIE

ACTA APOSTOLORUM

8.18 ss. 123,269

AMMIANUS MARCELLINUS		53.21.5	33,65
		53.21.7	12,18; 12,20
<i>Historiae</i>		53.24.4	31,56
		53.24.5	31,57
20.5.7	68,19	54.2.3-4	34; 34,72
26.7.4	75,47; 87,93	54.6.1 ss.	30,50
26.7.6	11,13; 86 s.	54.10.1	30,54
26.10.7	11,13; 86 s.	54.16.1	27,39; 29; 32 s.; 39; 47; 55,178; 102,167; 134,20
30.9.3	65,6	54.17.3	42,108
ARISTIDES (AELIUS)		54.17.4	34,72
(ed. Keil)		54.18.3	35,78; 36
<i>Orationes</i>		55.5.3	30; 30,49; 32 s.; 32,65
		56.40.4	17,1
26.103-104	50,151	58.20.4	12,19
ASCONIUS		59.9.6	13,22
(ed. Stangl)		59.20.3-5	13,22
<i>In Cornelianam I</i>		CENSORINUS	
48	23,27	<i>De die natali</i>	
55	67,16	15.4	49,145
58	24,28	CICERO	
CAPER		<i>Ad Atticum</i>	
(ed. Keil)		4.15.7	33,67
<i>De verbis dubiis</i>		<i>Ad Quintum fratrem</i>	
107.15	17,3; 21; 81,70	2.14.4	33,67
CASSIODORUS		<i>De legibus</i>	
<i>Variae</i>		3.11	11,12
2.10.2	93,121	<i>In Verrem</i>	
5.14.2	93,121	2.1.46.119	23,27
9.15	124,271	<i>Pro Cluentio</i>	
9.15.8-9	124,271	36.98	37,90; 41,107; 133,18
9.16.2	124,271	38.108	23
10.9.2	93,121	FESTUS	
CASSIUS DIO		<i>De verborum significatu</i>	
<i>Historiae Romanae</i>			
36.40.1-2	23,27		
53.15.6	50,154		

SALVIANUS MASSILIENSIS		34.1	26; 39,95; 45,129
		40.2	27; 27,39; 45,128
<i>De gubernatione Dei</i> (ed. Halm)			<i>Caligula</i>
3.9	35,80	16.2	13,22
4.4	64,6		<i>Domitianus</i>
SCHOLIA IN CICERONIS ORATIONES BOBIENSIA (ed. Hildebrandt)		8.1	24,29
<i>Pro Flacco.</i> 42	21,18		SULPICIOUS SEVERUS
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE AELIUS LAMPRIDIUS			<i>Vita Sancti Martini</i>
<i>Alexander Severus</i>		6.4	90,111
43.2	12,14; 13,21		SYMMACHUS
SIDONIUS APOLLINARIS			<i>Epistulae</i>
<i>Epistulae</i>		4.8	116,235
1.3	101 s.; 135	5.76	93,126
1.4.1	102,166	10.41	79,60
7.9.12	76,48		<i>Orationes</i>
7.9.22	122,261		(<i>Pro patre</i>)
8.2.2	105	4.7	13,24
SIRICIUS PONTIFEX			<i>Relationes</i>
<i>Epistulae</i> (Migne, PL. 13)		8	113 s.; 113,221; 113,224
1.13	75,47	8.1	114,226
SVETONIUS		8.2	114,228
<i>De vita Caesarum</i>		8.3	115,229; 117,236
<i>Divus Iulius</i>		8.4	115; 115,230
18.2	21,17	17	65,7; 97,141; 97,144
<i>Divus Augustus</i>		21.4	79,60
31.3	21,17		TACITUS
33.2	33,65		<i>Annales</i>
		1.15.1	12,19
		2.34.1	22
		13.29.1	53,165
		15.20.3	38
		16.17.3	21,19

INDICE DELLE FONTI

TERTULLIANUS	(Migne, PG. 134)
<i>De poenitentia</i>	10.34 29,48 10.35 30,49; 32,65
11.4-5	53,166
VARRO	ZOSIMUS
<i>De lingua latina</i>	<i>Historia nova</i>
5.28	18,6; 20,16
4.8.4-5	87,95
	4.29.1 64,6
VEGETIUS	
<i>Epitome rei militaris</i>	FONTI PAPIROLOGICHE
2.3	72,33
2.7	71,31
VELLEIUS PATERCULUS	<i>Papyri Abinnaeus</i> (ed. Bell <i>et alii</i>)
<i>Historiae Romanae</i>	58 66,10 59 66,10
2.91.3	31,55; 31,56; 31,57
2.92.4	30,54; 31,55; 31,56; 31,59
2.126.2	12,19
VITRUVIUS	<i>Papyri Genevenses</i> (ed. Ammirati <i>et alii</i> , ZSS.RA. 132, 2015)
<i>De architectura</i>	r. (?), ll. 4.6 69,22
6.praef.5	21,17
ZONARAS	<i>Papyri Berolinenses</i> <i>inv. P 11324</i> (ed. Ammirati, BKT. 10, 2012, n. 30)
<i>Epitome historiarum</i> (<i>Chronicon</i>)	Fr. 1, fol. I, v. (lato pelo) ll. 2 ss. 47

MEMORIE DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO

1. Riccardo de Caria, *“Le mani sulla Legge”*: il lobbying tra free speech e democrazia, 2017
2. Andrea Triscioglio, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, 2017



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

www.ledizioni.it



€ 28